ANTONIO BONARDI

IL LUSSO DI ALTRI TEMPI

IN PADOVA

STUDIO STORICO

CON DOCUMENTI INEDITI

VENEZIA
PREM. TIPOGRAFIA LIBRERIA EMILIANA
1909

(Estratto dal volume di Miscellanea di Storia Veneta della R. Deputazione di Storia Patria, Serie III, Tomo II).

A spese della Società.

PREFAZIONE

Ai giorni nostri non solo i monumenti delle arti e le carte degli archivi, com' era in altri tempi, ma il romanzo, il dramma, il giornale offrono un materiale così abbondante e svariato di notizie particolareggiate sulla vita privata, cioè tanto riguardo ai costumi quanto ai sentimenti, ai criteri ed ai giudizi in essa dominanti, che i posteri per ricostruirla avranno soltanto l'imbarazzo nella scelta dei dati migliori. Per il medioevo e per parecchi secoli dell' età moderna nessun' altra fonte storica, a mio parere, ci fa meglio conoscere la vita intima delle varie classi sociali quanto le leggi suntuarie, che ai giorni nostri non si fanno più. L' utilità di questi studi fu riconosciuta da molti anni anche in Italia, come n' è prova un contributo alla bibliografia su tale materia di recente pubblicazione [1]). Molte sono le monografie, che trattano un limitato periodo della legislazione suntuaria di questa o quella città, o soltanto qualche manifestazione del lusso, e preparano per l' avvenire gli studi sintetici; pochi finora sono i lavori, che considerino almeno la legislazione suntuaria d'una singola città o stato in

[1]) A. Lizier. — *Contributo alla bibliografia della legislazione suntuaria in Italia.* (Raffaele Tarella — *Miscellanea Storica Novarese.* - Novara, G. Parzini, 1906, pp. 107-114).

parecchi periodi del suo svolgimento coi relativi confronti. Per Padova finora, tranne i brevi accenni dei suoi storici anche su questo argomento, nessuno studio si fece nè generale nè speciale, sebbene i materiali abbondino. Difatti, certamente per uso della cancelleria del Comune di Padova, non prima del 1791, furono compilati parecchi volumi di documenti vari *(parti, ducali* ecc.) risguardanti parecchie magistrature cittadine [1]. Uno di questi [2] raccoglie tutti i provvedimenti suntuari del Consiglio del Comune, e le relative ducali di conferma dal 23 marzo 1440 al 14 maggio 1732. Pochi provvedimenti anteriori si contengono negli statuti, come a suo luogo vedremo.

Ebbi adunque a mia disposizione così raccolto quasi tutto il prodotto della legislazione suntuaria padovana, e perciò potei comprendere nel mio lavoro i vari periodi di essa, ne determinai le relazioni e non trascurai opportuni raffronti colle legislazioni d'altre città e specialmente con quella di Venezia, citando del suo archivio di stato anche qualche documento inedito o riportandone alcuni brani. Riguardo alla funzione del magistrato padovano sulle pompe mi valsi di alcuni registri dell'Archivio civico, che citerò nel corso dell'opera, e in qualche parte riporterò nell'appendice. Naturalmente ritenni necessario di collazionare le copie dei documenti della raccolta, non sempre fedeli agli originali, che sono contenuti per la maggior parte negli atti del Consiglio del Comune e in altri registri, che pure citerò. Al testo faccio

---

[1]) I volumi sono nove, posseduti ora dalla Biblioteca civica e segnati B P 961 — B P 969. Ho detto che la compilazione non avvenne prima del 1791, perchè in nessuno dei volumi scritti dalla stessa mano vi è inserito un documento posteriore a questa data; e poi il vol. B P 962 *(Cavalieri de Comun)* colla trascrizione dell'ultimo documento della stessa mano, solo fra i nove, raggiunge la data più tarda del 25 maggio 1791. Gli altri documenti, che pure seguono fino al 1804 sono scritti da mano diversa.

[2]) Biblioteca civica Ms. B P 961.

seguire una larga appendice di questi documenti collazionati o trascritti direttamente dagli originali. In questo studio m'incontrai in molti vocaboli fuori d' uso, ma pure interessanti per la storia del costume. Siccome riuscii in gran parte a spiegarli, così ritenni opportuno di aggiungere anche un indice analitico. Delle molte opere a stampa, di cui mi valsi, mi paiono sufficienti le citazioni, che feci a piè di pagina.

Antonio Bonardi.

PARTE I.

La legislazione suntuaria padovana dalle sue origini al principio del secolo XVI.

Capitolo I.

Considerazioni generali.

La legislazione suntuaria del medio evo e dell' età moderna ci ha lasciato una grande copia di documenti, che ci servono, insieme coi corredi, cogl' inventari, coll' opera dei novellieri e coi monumenti delle arti figurative, a ricostruire la vita intima delle famiglie nobili e borghesi, in tempi più o meno remoti, e dànno un largo contributo alla storia del costume. E non soltanto possiamo seguire, colla scorta dei predetti documenti, le vicende capricciose della moda, ma i progressi di alcune industrie specialmente artistiche, i criteri economici dei governi e delle varie classi sociali, come pure i concetti morali, che risguardano il lusso. Esso ebbe in ogni età diverse manifestazioni, ma specialmente si determinò nelle vesti, negli ornamenti, nei gioielli muliebri e maschili, nei banchetti, nelle feste per nozze e per battesimi e nei funerali. Queste manifestazioni furono colpite dalla sanzione della legge, che in tal caso venne a limitare notevolmente il diritto privato, ma già si apprende da numerosi esempi quale ingerenza abbia avuto lo Stato nella vita privata dei cittadini in tempi, in cui era così vago ancora il concetto della libertà individuale. La frequenza di queste leggi, che si succedono spesso con poche modificazioni, ci denota la loro inutilità. Le donne, ch' erano specialmente le più colpite con arti molteplici, sapevano eluderle [1]; forse i provvedimenti contro il lusso non conseguivano altro scopo che quello di far cambiare la moda, e molto spesso i trasgressori rimanevano impuniti.

La legislazione suntuaria si svolse gradatamente senza dubbio in proporzione alla ricchezza e al lusso conseguente. In parecchi Stati s' istituirono, come vedremo, magistrati speciali, e poi si nominarono funzionari per sindacare l' operato di essi o

---

[1] F. Sacchetti, *Novella* 137, Firenze, Le Monnier, 1860, vol. I. Come le donne fiorentine senza studiare ed apparare leggi hanno vinto e confuso con la loro legge, portando le loro fogge, alcuno dottor di legge.

giudicare in appello, s' imposero multe anche gravi ed altre pene ai trasgressori. Da parte sua la Chiesa, che vedeva specialmente nell' eccesso degli ornamenti e in alcune fogge muliebri gravi offese alla moralità, scagliò i suoi anatemi contro il lusso per mezzo di zelanti predicatori. Essi col loro consiglio ispiravano i legislatori, o coll' ottenere che si facessero i famosi abbruciamenti della vanità riparavano sommariamente alle violazioni della legge civile [1]). Non è da credere che la legislazione suntuaria derivasse da una determinata forma di governo, perchè in Italia ad esempio la repubblica democratica di Firenze e l' aristocratica di Venezia, la monarchia piemontese e quella napoletana e così pure il ducato di Milano, quando fu provincia di Spagna, ebbero, sebbene in misura diversa, i loro provvedimenti contro il lusso [2]).

---

[1]) La parte del 12 maggio 1460 (Appendice n. 4) contro i soverchi ornamenti delle donne e le spese voluttuarie in Padova viene proposta da cittadini cospicui al Consiglio di Padova ad esortazione di fra Iacopo della Marca, predicatore generale dei frati minori osservanti di S. Francesco. Costui era stimato un sant' uomo; predicò anche nel 1464 in una chiesa di Gubbio la crociata contro i Turchi bandita da Pio II ed ebbe dal papa la facoltà di concedere le relative indulgenze ai fedeli. (MURATORI *R. R. I. I. S. S.* XXI, col. 1006 DE). Secondo recenti ricerche questo frate (Giacomo di Monte Prandone detto il beato Giacomo della Marca) fu in Recanati, sempre ascoltato e riverito, nel 1427 nel 1450, 56, 59, 60, 66 e fino dal 1427 propose e fece votare dal Consiglio di quel Comune un capitolo contro il lusso delle donne (BERNARDINO GHETTI - *Ricerche storiche*, Fano, Istituto S. Angelo, 1906 pp. 49-56). L' abbruciamento delle vanità in Perugia avviene per consiglio di frate Bernardino da Siena nel 1425 (*Statuti ed ordinamenti suntuari intorno al vestire degli uomini e delle donne in Perugia dall' anno 1266 al 1536* raccolti ed annotati da Ariodante Fabretti, Memoria della R. Accademia delle Scienze di Torino - Torino, Löscher, 1888 pp. 201, 202). Lo stesso avvenne più tardi e più solennemente in Firenze per opera di fra Girolamo Savonarola (PASQUALE VILLARI, *La Storia di Girolamo Savonarola*, Firenze, Le Monnier, 1859 vol. I, pp. 461, 462) e in Francia del carmelitano Tommaso Connette (ALESSANDRO LUZIO - RODOLFO RENIER, *Il lusso d' Isabella d' Este marchesa di Mantova* - N. Antologia, S. IV vol. 63, 1896 p. 447). - In Venezia i magistrati ordinavano che le robe vietate *fossero abbrugiate in piazza di Rialto* (P. MOLMENTI, *La Storia di Venezia nella vita privata,* Parte I. *La Grandezza,* Bergamo, Istituto italiano d' Arti Grafiche, 1905, p. 444).

[2]) A. LIZIER, *Contributo alla bibliografia della legislazione suntuaria in*

Le prammatiche incominciano in Italia nella seconda metà del secolo XIII, quando già tramonta l'autonomia comunale, e le industrie molto progredite sotto la sua egida offrono sempre nuovo alimento al lusso crescente. Se non provvedimenti generali contro gli eccessi di esso, almeno si deliberavano limitazioni nelle spese delle feste nuziali in Bologna fin dal 1250 circa, in Perugia dal 1266 [1]). Il primo statuto suntuario è di Messina e risale all'anno 1272 [2]), poichè questa città era l' emporio di tutti i mercanti d'Europa nei traffici coll' Oriente [3]). Già nel 1290 Carlo Martello e Roberto d'Artois sanzionavano costituzioni suntuarie intorno alla moderazione degli abiti e dei conviti dei conti e dei baroni nel regno di Sicilia e di Puglia [4]). La repubblica di Venezia emanava i primi provvedimenti suntuari, specialmente circa gli usi nuziali, nell'anno 1299, e più generali contro il lusso delle donne e degli uomini nelle vesti e nei gioielli nel 1334 e nel 1360 [5]). Già nella prima metà del secolo XIV ed anche innanzi che ne emanasse Venezia, ebbero leggi suntuarie propriamente dette Firenze (anni 1306, 1330), Perugia (anni 1313, 1342, 1366), Modena (anno 1327), Pistoia (anni 1332, 1333) [6]), il che significa che il lusso aveva fatto notevoli progressi.

Italia in Miscellanea storica novarese, Novara, Parzini, 1906, pagine 108, 110, 111, 113.

1) Fabretti, *op. cit.* p. 143.

2) R. Gregorio, Bibliot. Script. Arag. II, p. 529.

3) Luzio-Renier, *op. cit.* p. 445.

4) Giuseppe Del Giudice, *Una legge suntuaria inedita del 1290* — Memoria letta all'Accademia nelle tornate del 16 marzo e 26 aprile del 1884. Atti dell'Accademia Pontoniana T. 16, P. I, II, Napoli, 1885 pp. 158-160.

5) S. Romanin, *Storia documentata di Venezia,* III, pp. 346, 47, 386, 89. Un sommario largo di queste leggi suntuarie a principiare dal 1339 si trova nell'Archivio di stato di Venezia (Pompe - Magistrato - Busta 306, Filza I), ed una Raccolta molto ampia se non completa di copie (Provveditori sopra pompe, Busta intitolata: Leggi relative alle pompe dall'anno 1334 all'anno 1792 ed altre carte relative). Lo studioso può giovarsi di queste collezioni, perchè le parti relative alle pompe sono sparse in un gran numero di registri del Maggior Consiglio, del Senato e del Consiglio dei Dieci e il Capitolare I delle pompe incomincia con una deliberazione del Senato dell'8 ottobre 1562.

6) Fabretti, *op. cit.* p. 460.

Capitolo II.

I primordi della legislazione suntuaria padovana.

Cause generali e particolari delle leggi contro il lusso.

In Padova l'opera legislativa molteplice e costante contro gli eccessi del lusso incomincia soltanto verso la metà del secolo XV; nei secoli XIII e XIV si notano soltanto alcuni provvedimenti isolati, di cui tra breve daremo notizia. Il Verci asserisce che Ezelino nel 1246 regolò la troppa licenza della moda e delle sempre nuove fogge di vesti e il lusso [1]), ma non si sa da quale autore abbia attinto codesta notizia, mentre Rolandino, il cronista più autorevole del tempo, non fa parola sull'argomento. D'altra parte non parrebbe che Padova fosse " sobria e pudica „ come Firenze " dentro dalla cerchia antica „. Lo stesso Rolandino ci narra che in un'occasione d'una festa in Treviso (anno 1214) vi accorsero anche dodici delle donne più nobili e belle di Padova. Per un giuoco d'assalto e di difese fra gentildonne e cavalieri s'era improvvisato un castello apposito, i cui baluardi erano pelli e stoffe preziose, e le donne rinchiuse in esso contro i proiettili gentili lanciati dai giovani, cioè frutta, dolci, profumi e fiori difendevano la loro testa con corone d'oro gemmate [2]). Nelle serie delle pelli, delle stoffe e

---

[1]) *Storia degli Ecelini,* Bassano, Remondini, 1779, T. II p. 241.

[2]) " Fuit eciam castrum talibus municionibus undique premunitum:
„ scilicet variis et griseis et cendatis, purpuris, samitis et ricellis, scarletis et
„ baldachinis et armerinis. Quid de coronis aureis, cum grisolitis et iacin-
„ tis, topaciis et smaragdis, piropis et margaritis, omnisque generis orna-
„ mentis, quibus dompnarum capita tuta forent ab impetu pugnatorum?
„ Ipsum quoque castrum debuit expugnari et expugnatum fuit huius sce-
„ modi telis et instrumentis: pomis, datalis et muscatis, tortellis, piris et
„ coctanis, rosis, liliis et violis, similiter ampullis balsami, amphii et aque
„ rosee, ambra, camphora, cardamo, cinamo, gariofolis, melegetis, cunctis

dei gioielli, annoverati dal cronista padovano, vi sono di quelli molto costosi, che dovevano essere nell'uso del tempo per i nobili, cioè tali oggetti d'ornamento, che non potranno sfuggire più tardi alla censura sul lusso. Però certe stoffe preziose annoverate da Rolandino non sono espressamente ricordate in uno statuto padovano anteriore al 1236 [1]), in cui sono determinati i prezzi dei sarti per lavoro di vesti da uomo e da donna e di arredi vari. È un intiero guardaroba, che ci apparisce dinanzi agli occhi: il paludello o piccolo mantello da uomo e da donna, la gonnella da cavaliere [2]), da donna o da donzello, le guarnacche [3]), la giubba militare, quella da cavaliere [4]), il giubbetto con maniche e senza maniche, i mantelli [5]) foderati e non foderati da uomo e da donna, i calzari, le pelliccie da uomo e da donna [6]), le coperte e gualdrappe da cavalli, le coltri da letto. Ma delle pelli non è nominato che il vaio, delle stoffe lo scarlatto [7]) per il mantello od altro panno costoso senza che sia specificato, e lo zendado [8]) per le coltri. Per lo meno possiamo

---

„ immo florum vel specierum generibus, quecumque redolent vel splende-„ scunt „. (Rolandini patavini, *Cronica Marchiae Trevixane,* ediz. Bonardi in Raccolta degli Storici Italiani, Lapi, Città di Castello, 1905, Fasc. 33 p. 25 ll. 8-16).

[1]) Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285, Padova, Sacchetto, 1873 p. 182 n. 845).

[2]) Il Merkel *(Come vestivano gli uomini del " Decameron „* in Rendiconti della R. Accad. dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. S. V, Vol. VI pp. 420, 21) determina che la gonnella da uomo, ancora in uso nel Trecento, era " una sopravveste piuttosto lunga, serrata ai fianchi „ da una correggia e portata da ogni condizione di persone „.

[3]) La guarnacca s'indossava sopra la gonnella e serviva tanto per l'uomo quanto per la donna, ma si prestava più allo sfoggio della gonnella (Merkel, *op. cit.* p. 431 e segg.).

[4]) Merkel, *op. cit.* p. 367 e segg.

[5]) Merkel, *op. cit.* p. 440 e segg.

[6]) Merkel, *op. cit.* p. 435 e segg.

[7]) " Lo scarlatto designava non solo un colore, ma anche una deter-„ minata stoffa di seta, perchè solo questa si tingeva di scarlatto.... „ (Merkel, *op. cit.* p. 525).

[8]) " .... lo zendado era fra le stoffe seriche una delle meno costose; „ poichè si confondeva talora coi tessuti di tela semplici, era molto ado-„ perato per fodere, ed è comunemente giudicato una specie di taffetà. „ (Merkel, *op. cit.* p. 524).

dire che certe stoffe nominate da Rolandino non erano d'uso comune nemmeno per le persone ricche. Lo statuto padovano menzionato ci fa dubitare che l'enumerazione di stoffe rare e di gioielli fatta dal cronista corrisponda intieramente al vero, ci lascia sospettare degli abbellimenti nella descrizione, che ne diminuiscano la fedeltà. Si noti tra l'altro che a proposito dei " ricellis " di Rolandino (v. nota 2 pag. 6) il Ducange spiega genericamente questa voce così: " species panni pretiosi " e cita soltanto l'esempio del cronista padovano.

In una descrizione dei costumi padovani ai tempi di Ezelino III, tramandataci dal cronista Giovanni da Nono [1]), si parla delle fogge del vestire degli uomini e delle donne, ma non si accenna nè a pellicce rare, nè a stoffe di molto lusso; la seta non è affatto nominata. Soltanto si dice, riguardo alla moda, che sembra più costosa, che le dame di quel tempo invece della sopravveste di pignolato, fatto di lino e di lana [2]), avevano introdotto " una certa cotta o mantellino di finissima tela tutta in„ crespata e a festoni, a far la quale s'impiegavano a norma „ della loro entrata e condizione da cinquanta e perfino da ses„ santa braccia di roba " [3]). La magnificenza dei gentiluomini

---

[1]) Il Muratori per primo pubblicò il testo latino di questa descrizione con qualche commento (*Antiq. Ital.* II Dissert. XXIII coll. 316-17), traendolo da un codice di sua proprietà senza nome di autore. Da un ms. d'anonimo la trasse pure il Verci, che ne cita il titolo: " *De generatione aliquorum civium urbis Paduae tam nobilium quam ignobilium* ", e ci dà del brano la traduzione in volgare (*Storia degli Ecelini,* II pp. 241-43). Il Gloria, non so se primo, attribuisce al da Nono detta descrizione (*Il territorio di Padova illustrato,* Padova, Prosperini, 1862, Vol. I, p. 215). Secondo il Rajna (*Le origini delle famiglie padovane e gli eroi dei romanzi cavallereschi,* Romania, IV, a. 1875 pp. 164-166). Giovanni da Nono nacque tra il 1270 e il 1280 e compose il *De generatione* tra il 1325 e il 1328. Perciò le notizie sui costumi padovani, osservo io, dovette trarle da un cronista anteriore.

[2]) Nota il Cessi (*Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in Padova fino a tutto il secolo XIV.* Estr. dalle Mem. del R. Istit. Ven. di scienze lettere ed arti, Vol. XXVIII nota 2 p. 26, Venezia, C. Ferrari, 1908) che " l'industria per allora produceva solo il *pignolato,* il panno cioè meno „ fine e meno costoso: ad esso e vittoriosamente il prodotto estero faceva „ concorrenza, poichè di Germania per la via del Friuli scendevano in Italia „ e la moda e le novità tessili „.

[3]) Verci, *op. cit.* p. 243.

prima del tempo di Ezelino si manifestava nei servi belli e numerosi, nei cavalli signorili e nelle armi. Segni di magnificenza di vita eran pure i banchetti offerti in certe feste dell' anno alle dame dai nobili giovani, banchetti, a cui seguivano le danze ed il giuoco dell'asta, e così pure le cavalcate di duecento o trecento di loro fuori delle mura di Padova. Ed a questa regione, perchè i Padovani appunto vi possedevano luoghi di delizie, fu dato il nome di Marca d'amore [1]).

Questi sono i più antichi ricordi del lusso padovano; vediamo ora quali furono i piu antichi provvedimenti contro di esso. Le leggi suntuarie in Italia, che risalgono ad età più remote, sono quelle risguardanti le nozze. Agli esempi già citati (pag. 5) di Bologna, Perugia e Venezia aggiungiamo quello di Padova. Difatti uno statuto del 1277 [2]) vieta le riunioni troppo numerose alle feste nuziali. Gl' invitati, tanto da parte dello sposo quanto della sposa, non possono essere più di venti sotto pena di 50 libre. Si commina poi una multa di 25 libre per ciascuno di quelli, che intervenissero alle nozze oltre il numero dei venti. Speciali incaricati *(sapientes)* scelti dal podestà dovevano accusare i trasgressori e denunciarli al podestà e ai suoi giudici e mantenere il segreto. Parimenti si deliberò che ai battesimi in Padova e nel distretto non vi potessero essere più di due padrini e di due madrine, nè si donassero ai figliocci oltre dodici grossi colla consueta tela sotto pena di cento piccoli. Chiunque del resto poteva far la denuncia delle contravvenzioni ed ottenere in compenso la metà della multa. Però si dovevano delegare persone *(sapientes)* per le contrade di Padova e le ville per denunciare i trasgressori mantenendo il segreto, e del provvedimento bisognava far la grida per mezzo del banditore. Lo statuto delle nozze è preceduto dalla parola *reformatum,* il che significa che ve n' era uno più antico, che noi non conosciamo. Già nello statuto di Bologna del 1250 circa si proibiscono le riunioni per portare i doni nuziali, in quello di Perugia del 1266 si limita la pompa dei corteggi [3]). In uno statuto di Siena, compilato tra il 1277

---

[1]) Verci, *op. cit.* p. 242.

[2]) Statuti ecc. *op. cit.* p. 189 n. 583.

[3]) Fabretti, *op. cit.* p. 158.

e il 1282 agli sponsali, chiamati con voce longobarda *guadia* non potevano esser condotte più di dodici persone senza contare i due pubblici ufficiali, cioè il giudice e il notaio sotto pena di cento soldi per ciascuno degli sposi, perciò si dovevano porre in ogni terziere della città accusatori e custodi segreti, bastando la relazione d' un solo di essi senz' altra prova [1]. Maggiori rapporti con quella di Padova ha forse la prammatica di Venezia, deliberata da una commissione eletta dal Maggior Consiglio (2 maggio 1299), specialmente circa gli usi nuziali. Difatti anche in questo che pure risguarda i doni, le vesti e le gioie, non contemplate dallo statuto padovano, si limita il numero degli invitati da parte dello sposo e della sposa *(et sponsus non possit habere in prandio nuptiarum ultra quam xx dominos et xx dominas inter omnes et attinentes similiter ex parte sponsae non habeant ultra dictum in prandio occasione nuptiarum* [2]). Tanto nello statuto padovano quanto nel veneziano v' ha poi una sanzione penale per gl' indiscreti: secondo quello era multato, come sappiamo, chi interveniva alle nozze oltre i venti, secondo questo doveva pagar venti grossi chi si recava al pranzo di nozze non invitato.

Lo statuto padovano sulle nozze non si occupa dell' eccessive spese nelle abbondanti provvigioni, nei conviti, nelle pompe dei cortei, come il perugino, nei doni fatti alla sposa, come questo e il bolognese, oppure nello sfarzo delle vesti e dei gioielli delle spose e nei doni fatti da loro stesse, come la legge veneziana; però lo statuto padovano contiene alcune norme risguardo ai battesimi, che non si riscontrano negli anzidetti. Nelle solennità domestiche, adunque, si notano le prime manifestazioni del lusso di consuetudine, che attirano l' attenzione del legislatore, e così pure s' intravvedono non infrequenti indiscretezze da parte di coloro, che sollecitano doni ed inviti, per i quali ai dì nostri basterebbe la taccia di maleducati, ma che allora invece erano colpiti da una multa.

Prima di trovare in Padova un altro provvedimento sun-

---

[1]) Curzio Mazzi, *Alcune leggi suntuarie senesi del secolo XIII* in Arch. stor. ital. S. IV, T. V a. 1880, p. 133.

[2]) G. Monticolo, *I capitolari delle arti veneziane.* Vol. I, Istituto storico italiano. Fonti per la storia d'Italia. Roma, 1896, p. 190.

tuario bisogna discendere alla fine del secolo XIV. Lo emanava Francesco Novello da Carrara il 15 luglio del 1398 inserendolo nel codice degli statuti [1]). Per un funerale di persona di qualunque condizione non potevano esser suonate le campane, senza espressa licenza del Consiglio del signore. Doveva seguire la salma soltanto un ordine dei mendicanti coi parrocchiani della chiesa, in cui avevasi a seppellire, od in luogo del detto ordine il capitolo della cattedrale coi parrocchiani e la fraglia dei preti. Non si potevano portare nel corteo funebre più di quattro doppieri, nessuno dei quali eccedesse il peso di quattro libre. Si dovevano dare fazzoletti soltanto agli abitanti della casa dell'estinto eccettuata la madre, la sorella o la figlia [2]). Nessun altro poteva vestire a lutto tranne la moglie e i figli. Infine si fissava una multa di venticinque libre di piccoli per i trasgressori di ciascuno dei capitoli predetti. La limitazione delle persone, che potevano vestire a lutto per la morte d'uno dei loro cari, risale ad uno statuto più antico cioè dell'anno 1287 [3]). Nei provvedimenti suntuari sui funerali Padova non ha il merito della priorità. Già in Brescia vi sono statuti mortuari vigenti dal 1200 al 1300 nei quali, tra l'altro, come a Padova, si vuol limitare il numero e il peso dei ceri negli accompagnamenti funebri [4]). A. Siena, nello statuto citato, si leggono alcuni capitoli intorno ai morti e ai funerali [5]); in Lucca si provvede a ciò nel 1362 [6]). Nello statuto suntuario milanese del 1396 si stabilì che nessuno potesse portare il lutto per un defunto, se non la moglie, i figli, gli abiatici discendenti in linea mascolina, sotto pena di cinquanta libre di terzioli per ciascuna trasgres-

---

[1]) Archivio civico di Padova, *Statutorum Paduae Codex II Carrariensis* c. 113 r.

[2]) Secondo il Gloria *(Il territorio padovano illustrato.* Padova, Prosperini, 1862, T. I, p. 220 nota 2) l'uso della dispensa dei fazzoletti si deve ricongiungere a quello antichissimo delle prefiche.

[3]) Cod. II Carrar. c. 111 r. a. 1287.

[4]) Andrea Cassa, *Funerali, pompe e conviti.* Brescia, Unione Tipogr. Bresciana, 1887, p. 36.

[5]) Curzio Mazzi, *op. cit.* p. 140.

[6]) Gerolamo Tommasi, *Sommario della storia di Lucca* ecc. Documenti, Arch. stor. ital. S. I, T. X.

sione [1]). In Bergamo poteva vestire a lutto soltanto la moglie; tutti gli altri parenti dovevano deporre l'abito nero sette giorni dopo la morte del loro congiunto [2]). A Perugia [3]) e così pure a Venezia fino dal 1348 [4]) si proibivano le vesti di lutto.

Come s'è detto più sopra l'opera legislativa contro il lusso ordinata e continuativa, se pure poco proficua, incomincia in Padova verso la metà del secolo XV, quando tale opera era già avviata da lungo tempo in parecchie altre città d'Italia e s'iniziava già il periodo di riforma. Padova ormai da trentacinque anni si trovava sotto la dominazione della Repubblica di Venezia, che però lasciava alle città soggette una certa autonomia. Dimodochè il Consiglio padovano contro gli eccessi delle pompe votava di propria iniziativa parti, che, dopo aver ottenuto l'approvazione del Senato, venivano poste in esecuzione. Tutte queste parti, o intieramente espresse o sottintese, hanno le loro motivazioni. V'era per così dire un fondo comune di ragioni, che valevano all'atto pratico per i legislatori dei vari Stati italiani in quel tempo: le leggi si basavano sul sentimento religioso, sopra i concetti morali risguardanti la prosperità e l'ordine della famiglia, o sociali, che intendevano mantenere la distinzione di classe, od economici a protezione dell'industrie del paese minacciate dalla concorrenza delle forestiere.

La parte padovana del 23 marzo 1440 [5]) muove dalla considerazione di togliere i vizi e gli errori, che affliggono la città, specialmente per la superfluità di spese nelle vesti muliebri, e tutto a maggior gloria di Dio e per il bene delle anime e dei corpi. Anche un sentimento buono, come quello della pietà verso i defunti, degenera, come avverte Francesco da Carrara nel suo statuto già citato, quando è sopprafatto da vana e dannosa ambizione, che si manifesta nell'eccesso delle pompe funebri. Nella parte del 12 maggio 1460 [6]), votata ad esortazione

---

[1]) Ettore Verga, *Le leggi suntuarie milanesi.* Gli statuti del 1396 e del 1498. Estr. dall'Arch. stor. Lomb. A. XXIV. Fasc. XVI, 1897, p. 43.

[2]) Verga, *op. cit.* p. 43.

[3]) Fabretti, *op. cit.* p. 196.

[4]) P. Gherardo Molmenti, *op. cit.* P. I, p. 269.

[5]) Appendice n. 1.

[6]) Appendice n. 4.

di fra Iacopo della Marca contro i superflui ornamenti e le spese di piacere sostenute per le donne, si constata la necessità della riforma non solo ad onorar Dio colla decenza ed onestà del costume, ma ad ovviare un grave male. Sembrava che i matrimoni scemassero per la superfluità delle spese e per la magnificenza delle vesti, che impoverivano le famiglie. Ne derivava la diminuzione della prole e lo scemar della popolazione cittadina. Nell'esordio della parte del Consiglio patavino approvata il 16 giugno 1504 si dice: “ La natura et condition del sexo „ femineo, pien de vanità per l'ocio, cason de molti mali, et la „ poca prudentia de chi mal misura i fati soi e le dannose spese „ in nove foge et superflui ornati, conduse questa povera cità „ de Padova a gran miseria, scandaleza la mente dei boni, che „ desidera ben viver, et che pezo è disturba molti matrimoni, „ che se faria, sel non fusse queste lascivie et excessive pompe, „ le qual dispiace a Dio e al mondo e sono de cativo esempio. „ E questo intervien che niun vuol apparer inferiore del com- „ pagno, e molti sono costreti a far più de quelo porta la sua „ condictione; e a tal partito la cità se impie de povertà. E le „ cosse vano de mal in pezo: et questo tollerato inconveniente „ cesseria chi metesse qualche regola, la qual non se partendo „ dal honesto havesse a refrenar li immoderati et dannosi ape- „ titi „ [1]. Ai disonesti appetiti, alle dannose pompe e alle spese delle donne, che disturbano i matrimoni si accenna pure nella parte del 25 maggio 1506 [2]. Il provvedimento, che deve dar la misura alla spese per le vesti e i gioielli delle future madri di famiglia, è originato da una necessità sociale importantissima, quella cioè di promuovere i matrimoni. Tale motivo della legge non apparisce soltanto in questo tempo e in Padova, ma in età anteriore e in città diverse. Ad esempio nel bando lucchese dell' 11 aprile 1337 il lusso vien considerato come impedimento ai matrimoni [3]. In Milano negli statuti del 1396 quello, che risguarda il lusso, è preceduto da un esordio, che insiste in ispecial modo sulle difficoltà dei matrimoni prodotti dalle

[1] Appendice n. 9.

[2] Appendice n. 10.

[3] S. Bongi, *Bandi lucchesi del secolo XIV*. Bologna, 1863, p. 311.

troppe esigenze della vita, sui danni dell'emulazione nelle sfoggio delle ricchezze e su altri consimili argomenti [1]). Le stesse ragioni si ripetono negli statuti sforzeschi del 1498 [2]). In Venezia il 22 agosto del 1420 il Senato nota che per le insopportabili spese delle doti, dei corredi, dei doni e delle cose inutili non è possibile che i suoi nobili possano maritare le figlie ed alcuni sono obbligati a rinchiuderle lagrimose e dolenti nei monasteri, altri le mantengono nubili con disdoro e pericolo [3]). Quando in Perugia incomincia il terzo periodo delle riforme suntuarie (anno 1424) esse muovono anche dalla considerazione d'una preveduta infrequenza di matrimoni, ch'è causa del diminuire della popolazione [4]). Quasi a conferma di questo stato di cose divenuto generale nel secolo XV e alla poca efficacia dei rimedi la gentildonna Alessandra Strozzi, scrivendo l'11 gennaio 1465 al figlio Filippo osservava che "dei giovani che „ sono nella terra volentieri si stanno senza tor donna ..... e „ mai si fece le maggiori spese en dosso alle donne, che si fa ora. „ Non è si gran dota che quando la fanciulla va fuori che tutta „ l'ha in dosso tra seta e gioie „ [5]).

Negli esordi di parecchie parti padovane del secolo XVI (24 aprile 1536, 4 gennaio 1555, 9 gennaio 1561) [6]) è ritornello obbligato l'accenno all'impoverimento delle famiglie prodotto dal lusso sfrenato. Nè manca materia di confronti anche su questo argomento. Già nel preambolo d'una legge suntuaria di Treviso, emanata nel 1507, s'indicano i pericoli, che possono provenire da questo lusso eccessivo, cioè spese sproporzionate alle fortune dei cittadini, rovina eventuale di essi, disonore possibile risul-

---

[1]) E Verga, *op. cit.* pp. 8-9.

[2]) E. Verga, *op. cit.* p. 48.

[3]) Questa " pars naptiarum „ (Senato, Delib. Miste Reg. LV c. 70) fu pubblicata da M. Margaret Newet *(The sumptuary laws of Venice in the fourteenth and fifteenth centuries.* Historical Essays by members of the Owens College, Manchester, Longmans Green and Co. 1902 p. 258).

[4]) Fabretti, *op. cit* p. 176.

[5]) Cesare Guasti, *Lettere d'una gentildonna fiorentina,* Firenze, 1877, pp. 548-49.

[6]) Appendice nn. 12, 19, 21.

tante per la città tutta intiera [1]). La parte del Senato di Venezia, colla quale s'istituisce la magistratura delle pompe, incomincia col deplorare che le spese smodate nei conviti e negli ornamenti delle donne e della casa non solo offendono Dio, ma sono causa della rovina dei nobili e dei cittadini [2]). Fu notato che a Milano dal 1565 al 1623 " la legge suntuaria è essenzial- „ mente legge morale, appoggiata a due concetti fondamentali, „ che il lusso rovina la famiglia, suscitando un' emulazione di- „ sastrosa, madre di odii e di rancori, e fa scemare la popola- „ zione rendendo difficili e quasi impossibili i matrimoni „ [3]). Ma dobbiamo proprio ritener per certo che il lusso delle vesti e della casa fosse la principale causa dell'impoverimento di tutte le classi cittadine, e che questo impoverimento avvenisse davvero? Il lusso si valeva molto spesso dei prodotti delle industrie paesane; difatti nei casi in cui il legislatore teme la concorrenza delle industrie forestiere lo lascia capire [4]) o lo dichiara espressamente [5]), dando così alle leggi suntuarie anche un carattere economico. Or dunque quando le industrie del paese avevano alimento dal lusso crescente in esso, il denaro passava da una mano all'altra, ma nella stessa città, e se diminuiva, supponiamo la ricchezza della classe dei nobili, per tendenze ata-

---

[1]) L. G. Pelissier, *Notes et documents d' histoire d' Italie — Loi somptuaire de Trévise en 1507.* N. Arch. Ven. T. XIV P. I, 1897, p. 52.

[2]) Archivio di stato di Venezia - Senato, Terra, Reg. 18, 8 febbraio 1514 (m. v.) c. 184 t.

[3]) E. Verga, *Le leggi suntuarie e la decadenza dell'industria in Milano,* 1565-1570. Estr. dall'Arch. stor. lomb. A. XXVII, Fasc. XXV, 1900 p. 3.

[4]) " Ristretto degli editti suntuari lucchesi dal 1587 al 1784 inclusive. „ La legge suntuaria, che in complesso ebbe maggiore consistenza e durò „ fino al termine della Repubblica fu quella del 1587, 20 ottobre (Arch. „ di stato, Armadio 47 N. 14 f. 156), che fu stampata tre anni dopo nello „ statuto del Fondaco di Lucca, proibiva in sostanza tutti i lavori stranieri, „ sì di preziosi che di sete e di lane „ (Tommasi, *Storia di Lucca.* Arch. stor. ital. S. I, T. X, p. 130).

[5]) Cosimo I in una sua istruzione autografa a messer Francesco Vinta per una prammatica sul vestiario delle donne così diceva: " Vorremo proibir „ li drappi e veste fatte di essi, che venissin di fuori, che se ben non son „ di seta, son di filaticce e porcherie e che *questi guadagni restassin nella* „ *nostra città* „ (Carlo Carnesecchi, *Donne e lusso in Firenze nel secolo XVI. Cosimo I e la sua legge suntuaria del 1562.* Firenze, 1902, Doc. I p. 38).

viche più proclivi al lusso, aumentava invece quelle degl' industriali e dei commercianti. Se poi la legge suntuaria era ispirata dal desiderio di proteggere le modeste fortune, essa non poteva essere efficace. Nota argutamente in una sua predica S. Bernardino da Siena che se sarà ordinato di non portare se non tanto argento addosso, e che non si possa usare se non tanto panno per vestire e che non si faccia tanto le maniche grandi e ale, che potranno farti volare anche all'inferno, si stabilirà di non passare certi limiti nel lusso, ma non già di non arrivarvi, cosicchè i più ricchi troveranno un ritegno, mentre i poveri a gara potranno fare, senza timore di punizione, tutto ciò che lo statuto non vieta [1]. Così ragionava il frate, che voleva una tale semplicità di costume da consigliare, come fece in Perugia, l'abbruciamento della vanità. Ma anche nel secolo successivo, e per chi considerava il vivere civile con altri principi come per il Montaigne [2]), il modo, con cui le leggi suntuarie cercavano di regolare le folli e vane spese, appariva contrario al fine. Egli diceva che il vero mezzo sarebbe stato d'ingenerare negli uomini il disprezzo dell' oro e della seta, come di cose vane ed inutili non di aumentare l'onore e il prezzo, perchè era modo questo molto inadatto per far prendere agli uomini il lusso in disgusto. Difatti il dire che soltanto ai principi sarà permesso di mangiare il rombo, portare velluti e treccia d' oro ed interdire queste cose al popolo non faceva altro che dar credito a quelle cose, e ad accrescer a ciascuno la voglia d' usarne [2]). È indubitato che il lusso eccessivo doveva essere esiziale per quelle famiglie, che godevano d'una modesta agiatezza, e molte di esse appartenevano a quella nobiltà, che nel secolo XVI formava per privilegio i consigli cittadini ed aveva in suo potere gli uffici del comune e dello Stato, nobiltà, che governava e legiferava. Qual meraviglia, adunque, che di fronte ad una borghesia arricchitasi colle industrie e coi commerci cercasse di moderare il fasto per essa innocuo e spesso utile, ma per sè rovinoso, se non voleva essere condannata ad

---

[1]) *Prediche volgari di S. Bernardino da Siena.* Siena, C. Landi e N. Alessandri, 1853, pred. IX, p. 265.

[2]) *Les essais.* Lyon chez André Olger, 1669, L. I, p. 374.

un' indecorosa inferiorità nelle vesti, negli ornamenti della persona e della casa, nei conviti e nelle feste? [1]) Perciò io credo che la causa prima di molti provvedimenti suntuari non si dichiarasse, ma fosse questa, e il motivo invece, che si esprimeva negli esordi delle prammatiche, non pare abbastanza fondato. A Padova in particolare la nobiltà, che amministrava il Comune, si rassegnava ad essere eguagliata alle altri classi, poichè notiamo costantemente estendersi il divieto di stoffe, fogge e gioielli a donne e ad uomini di qualunque condizione, e così pure la proibizione di cibi prelibati e di manicaretti nei conviti, e di soverchio sfarzo nei funerali farsi a famiglie di qualunque grado sociale [2]). Si fece soltanto un' eccezione riguardo alle auree insegne dei cavalieri e dei conti [3]). Questa norma costante, per cui i provvedimenti suntuari in Padova si applicavano a tutti i cittadini, aveva per conseguenza che, data l'inevitabile emulazione, sparisse nel lusso comune, faticosamente misurato dalla legge, ogni distinzione di classe.

Così di certo non fu in tutti i tempi e in tutti i paesi. Per esempio nello statuto milanese del 1396 si fanno alcune eccezioni nei divieti per i cavalieri, le mogli dei cavalieri, gli avvocati del collegio di Milano e le loro mogli [4]). Nello statuto del 1498 il privilegio dell' esenzione viene esteso alle mogli dei senatori, dei conti, marchesi, baroni, militi, giureconsulti, fisici e licenziati dallo Studio generale [5]). Nel tempo successivo, nella prima legge suntuaria compilata dalle autorità milanesi (21 novembre 1565),

---

[1]) Vedi anche Camillo Supino, *Le scienze economiche in Italia dalla seconda metà del secolo XVI alla prima metà del XVII.* Memorie, R. Accademia delle scienze di Torino, S. II, T. 39 Torino, 1889, p. 258.

[2]) Appendice nn. 1 (23 marzo 1440), 6 (19 marzo 1488), 8 (26 ottobre 1502), 9 (16 giugno 1504), 11 (3 gennaio 1532), 12 (24 aprile 1536), 14 (27 dicembre 1543), 17 (5 gennaio 1549), 19 (4 gennaio 1555), 21 (9 gennaio 1561), 26 (9 giugno 1575), 34 (11 maggio 1619), 36 (13 aprile 1620), 46 (14 aprile 1722). Nella parte del 12 marzo 1459 vi è questa sola distinzione che ciò che è permesso alle mogli dei cavalieri, dottori, nobili e mercanti, non lo è a quelle degli artigiani (Appendice n. 3).

[3]) Appendice nn. 21 (9 gennaio 1561), 26 (9 giugno 1575).

[4]) Verga, *op. cit.* estr. dall' Arch. stor. lomb. A. XXIV, Fasc. XVI, 1897, pp. 8, 9, 17.

[5]) Verga, *op. cit* estr. dall'Arch. stor. lomb. A. XXIV, Fasc. XVI, p. 49.

sono contenute disposizioni separate per gli uomini, per le donne nobili, per le borghesi, per le cortigiane, pei contadini ed i forestieri [1]). Nelle prammatiche di Perugia del 1506, quando il patriziato, prevalendo nel governo, aveva introdotto una distinzione di gradi e di preminenze nelle leggi municipali un tempo già eguali per tutti, vengono regolate, *secondo le virtù e le qualità delle persone,* le qualità del vestire sì che ciascuno distinguesse dall' abito le donne dei dottori, dei cavalieri, dei gentiluomini, dei cittadini e degli artigiani; i nobili poi, che fossero proprietari di due castelli almeno di venticinque fuochi o famiglie erano esentati dall'osservanza alla legge sulle pompe [2]). Un altro esempio nell'assegnare proprie vesti e qualità di panni a diversi ordini di cittadini si riscontra nelle leggi suntuarie senesi del secolo XVI [3]). Cosimo nella sua istruzione autografa già citata manifesta tra gli altri anche questo intendimento: “ Vorremo limitar quelle che non son gentildonne da l'altre in „ questo modo, che non potessin portare velluto, raso, dama- „ sco et ormesino et ogni altro drappo di seta, ma soli panni „ e nella riforma del 1562 erano eccettuati e non compresi, oltre ai forestieri e alle famiglie loro, i marchesi, i conti, i signori titolati e così pure le famiglie di tutti questi [4]).

Questa distinzione legislativa tra le varie classi sociali non è soltanto proprio dell'Italia e del secolo XVI. Vediamo per esempio che in Francia Filippo III l'Ardito fino dal 1279 nella sua legge suntuaria, come distingue nei divieti i nobili, secondo il loro censo, così proibisce espressamente ai borghesi le pelli preziose e gli speroni d'oro, e nel 1294 Filippo IV per costoro aggiunge altre proibizioni, cioè di carretti (cocchi), degli ornamenti d'oro e di pietre preziose, dell'uso di torce di cera, e determina il numero e il prezzo degli abiti secondo la loro facoltà [5]). L'editto di Carlo VIII contro l'uso di stoffe preziose unisce a

---

1) Verga, *op. cit.* estr. dall' Arch. stor. lomb. A. XXVII, Fasc. XXV, 1900, p. 6.

2) Fabretti, *op. cit.,* p. 215.

3) Curzio Mazzi, *op. cit.,* Arch. stor. ital. S. IV, T. V, 1880, p. 144.

4) Carnesecchi, *op. cit.,* Doc. I p. 38, Doc. III pag. 40 e segg.

5) Giuseppe Del Giudice, *op. cit.,* pp. 90-93.

divieti concessioni. Permette certe stoffe ai nobili che sono abbastanza ricchi per menar vita sfarzosa; ma i gentiluomini per quanto ricchi fossero dovevano astenersi dalle vesti di velluto, se avevano soltanto il titolo di scudieri. Nel secolo XVI in Francia dal 1543 al 1576 furono emanate otto grandi ordinanze. Le une si applicano a tutti i sudditi; esse vietano l' uso dei drappi d' oro, d' argento e di seta. Altre hanno lo scopo principale di mantenere la distinzione dei gradi: chiunque non è gentiluomo non può fregiarsi di ricchi ornamenti d' orificeria, di placche, di bottoni d' oro. Prendere il titolo di damigella, portare il costume delle dame è proibito alle donne borghesi [1]. Tanto in Italia quanto in Francia la legge suntuaria, adunque, mirava anche a mantenere una distinzione fondamentale tra nobiltà e borghesia, e a graduare altresì nella stessa classe secondo il censo dei sudditi le spese di lusso. Il mantenimento della gerarchia sociale anche nelle forme esteriori fu sempre cura costante degli antichi governi precedenti alla Rivoluzione francese.

Nelle grandi monarchie, durante la pace, l' aristocrazia col suo lusso, se non doveva ecclissare, aveva di certo ad apparir degna del trono che circondava, e così negli stati, ove aveva larga partecipazione al governo, tendeva a distinguersi nelle ricchezza delle vesti e degli ornamenti. Dove però la nobiltà, conservando pure privilegi era in decadenza economica, dinanzi al lusso crescente dei borghesi, ricorreva al criterio dell' eguaglianza negli ordinamenti suntuari, come nel caso di Padova, ma questo criterio non mi pare ispirato punto da idee democratiche.

---

[1] H. Baudrillart, *Histoire du luxe privé et public depuis l'antiquité jusqu' à nos jours.* T. II. Deuxième édition. Paris, Hachette, 1881. T. III pp. 253, 392.

Capitolo III.

Il lusso muliebre e le prime leggi padovane, che tentano di frenarlo (anni 1440-1502).

Nei capitoli precedenti, colle considerazioni generali esposte, ho assegnato un posto a Padova nel grande quadro della legislazione suntuaria ed ho studiati di questa città i provvedimenti contro il lusso nei loro primordi. Circa nella seconda metà del secolo XV il Consiglio del Comune rivolge le sue cure assidue a reprimere le soverchie spese, e un po' per volta colpisce colla sua censura tutte le manifestazioni del lusso. Prescindendo dai provvedimenti originari isolati mi pare che il primo periodo dell' opera legislativa in Padova si possa determinare nei suoi limiti cronologici secondo gli eventi politici, cioè dal 1440, anno, a cui risale la prima deliberazione del Consiglio del Comune fino al 1506, ossia poco prima della lega di Cambrai, in cui i rivolgimenti interni della città, le condanne e le proscrizioni dei nobili padovani resero impossibili e per giunta non necessarie le leggi suntuarie, poichè di certo allora il lusso languiva [1]). In questo primo periodo, riguardo alla contenenza di dette leggi, si nota una certa uniformità: si vuol colpire essenzialmente il lusso delle donne nelle vesti e negli ornamenti.

Incominciamo dalla seduta del Consiglio del Comune, che si tenne il 23 marzo 1440 [2]). Secondo la consuetudine erano presenti i due rettori veneziani Marco Lipomano podestà ed Andrea Morosini capitano: intervennero 51 consiglieri. La proposta fu fatta dai deputati *ad utilia,* che avevano un ufficio corrispondente alla Giunta dei nostri giorni ed erano Lionello

---

[1]) A. Bonardi, *I Padovani ribelli alla Repubblica di Venezia* (a. 1509-1530) Miscellanea di storia veneta edita per cura della R. Deputazione di storia patria. S. II, T. VIII. Venezia Monauni, 1902, Capitoli VI-X.

[2]) Appendice n. 1.

da Lion, cavaliere, Bartolomeo Gloria dottor in legge, Pietro dei Zabarella e Pataro dei Buzzaccarin.

Nell' esordio, a lode e gloria di Dio, per il bene delle anime per l'utilità di tutti si dichiara l' intendimento di far toglier e correggere da parte del Consiglio gli errori e i vizii, già da lungo tempo esistenti nella città, specialmente nel superfluo delle vesti. Segue la proposta: nessuna donna di qualunque condizione essa sia, in occasione delle nozze, o in qualsivoglia altro tempo, non porti sulla sua persona tanto nelle vesti quanto in gioielli oltre il valore di ducati trecento cinquanta, e ciò sia ora e in avvenire. Entro otto giorni, da che la sposa è condotta alla casa del marito, da parte dei deputati siano mandati due periti a far la stima delle vesti e dei gioielli coll' obbligo del giuramento e giurino il suocero, la suocera, lo sposo, il padre, la madre e la sposa. Se la sposa possiede vesti e gioielli, oltre la detta somma, se il marito o il padre delle sposa è in colpa, perda tutto ciò che fu speso di più dei trecento cinquanta ducati, e questo di più in pena si divida tra il Comune di Venezia e il denunziatore. Ma dopochè la moglie è condotta alla casa del marito, non possa egli farle una veste, che superi il prezzo di sessanta ducati. La parte fu approvata a grande maggioranza, e così la seguente aggiunta: Nessuna donna, dopochè si è legata la veste alla vita, può avere lo strascico più lungo d' una quarta di braccio [1]), e, se qualcheduna contravviene al divieto perde la veste, che va divisa per metà fra il Comune di Venezia e il denunciatore. Il sarto, che ha fatto lo strascico più lungo della misura permessa, deve pagare per ciascuna veste cinquanta libre. Pochi giorni dopo, il 10 aprile [2]), ottenne i suffragi del Consiglio l' emendamento alla parte precedente, secondo il quale, mantenute le altre condizioni, il valore delle vesti e dei gioielli della sposa non deve eccedere il terzo della dote da lei data al marito, purchè questo terzo non sorpassi la

---

[1]) Il braccio da lana era di sessantotto centimetri circa, quello da seta di sessantatrè centimetri circa; le braccia mercantili si dividevano in quattro quarte di quattro ottave ed anche in dodici once (Angelo Martini, *Manuale di metrologia*. Torino, Löscher, 1883, p. 817.

[2]) Appendice n. 2.

somma di trecento cinquanta ducati in tutto. La parte fu confermata con ducale 10 giugno, che si pubblicò il 18 dello stesso mese [1]).

Dopo varie proposte si finì, adunque, col determinare una proporzione fra il corredo nuziale e la dote e l'ammontare della somma permessa per quello non è di certo piccolo. Adunque le doti padovane del tempo dovevano aggirarsi intorno ai mille ducati. Sul finire del quattrocento in Venezia oscillarono generalmente dai tre ai diecimila ducati. Ma fino dal principio del secolo XVI il Senato deliberò (4 novembre 1505) che nessun gentiluomo o cittadino potesse dare in dote alle proprie figlie più di tre mila ducati, compresi il corredo, i doni ecc. Ma ad onta di questa e di altre deliberazioni del Senato le doti andarono aumentando fino a quaranta e sessanta mila ducati [2]). La prima legge suntuaria padovana si può considerar liberale rispetto alle seguenti, rispetto ad analoghe d' altre città nel secolo precedente. Difatti nella riforma perugina del 1366 un capitolo speciale s' intitola: " Quod mulieribus euntibus ad mari- „ tum non liceat habere vel portare nisi duas robbas honorabiles „ tantum „ [3]). La legge padovana del 1440 non limita il numero delle vesti, nè proibisce qualità di stoffe e di gioielli. Riguardo al rapporto tra il corredo e la dote, esso non si riscontra nè nella legge fiorentina del 1386 [4]), nè in quella milanese del 1396, che pure determina tutto ciò che è permesso per il corredo [5]). Ri-

---

[1]) Biblioteca civica di Padova: *Censori e Sopraccensori alle pompe,* ms. P. I c. c. 5-8. Riguardo al ducato d' oro veneziano, che naturalmente era in corso anche in Padova e del suo valore nei vari tempi v. NICOLÒ PAPADOPOLI - ALDOBRANDINI, *Le monete di Venezia.* P. I e II. Il MARTINI op. cit. p. 819) fa corrispondere il ducato d' oro veneziano a lire italiane 7.43. Ciò riguardo al valore assoluto, ma se pensiamo al valore relativo delle monete in quei tempi bisogna quadruplicare od anche quintuplicare le somme (LUZIO-RENIER, *op. cit.,* N. Antologia, IV S. V. 64°, p. 313).

[2]) MOLMENTI, *op. cit.* P. II, pp. 538, 39.

[3]) FABRETTI, *op. cit.,* pag. 168.

[4]) PASQUALE PAPA, *Alcune rubriche della Prammatica sopra il vestire promulgata dalla Repubblica fiorentina nel 1386.* Nozze Cian - Sappa Flandinet, Bergamo, Istituto ital. d'arti grafiche, 1894.

[5]) VERGA, *op. cit.,* Arch. stor. lomb. Anno XXIV Fasc. XVI, p. 25.

guardo alla coda delle vesti, di cui i legislatori padovani determinano la misura, la guerra ad essa era stata iniziata fino dallo scorcio del secolo XIII dal cardinale Latino Orsini, legato di papa Nicolò III (anno 1278) [1]) e pare che dopo d' allora la censura di questo ornamento della vanità femminile si lasciasse all' autorità ecclesiastica, come vedremo in appresso. Con questo provvedimento si connette quello, preso più tardi dal Consiglio di Padova (13 febbraio 1459) e che ha esclusivamente carattere morale, per il quale si proibisce alle donne di girar per la città col volto coperto [2]).

Il 12 marzo 1459, circa diciannove anni dopo la pubblicazione della parte suddetta, vengono approvate dal Consiglio del Comune parecchie provvisioni proposte dai deputati *ad utilia* e *ad ecclesias* e da altri cittadini eletti allo scopo, anche questa volta esclusivamente, circa alle vesti e agli ornamenti muliebri. Per dar maggior importanza alla cosa non sono, come vedemmo più sopra, i soli deputati *ad utilia* i proponenti, ma una commissione mista, il che lascia supporre più larghi studi e discussioni preparatorie. Riferiamo le provvisioni con qualche commento [3]). A qualunque donna maritata o nubile di qualunque condizione o stato o preminenza sia stata e sia, cioè moglie, nuora, sorella o figlia di cavaliere (milite), o di dottore o di nobile o di mercante o d' individuo di qualunque altra classe della città di Padova o del distretto, che venga annoverata fra i cittadini o i distrettuali, che abiti in Padova o nel territorio sia proibito di avere o di portare in casa in alcuna parte della sua persona veste, *barbanzone* o *auco, gamura* o gonnella, nè alcun altro oggetto di vestiario di panno d' oro o d' argento o broccato d' argento o di velluto di qualunque colore che si chiami, alto-basso o di velluto *plano alla zetanina,* nè di qualunque altra stoffa a cui sia annesso, contesto o ricamato oro od argento. La legge vuol essere fino dal suo primo articolo precisa e minuziosa, perchè meno facilmente possa essere elusa.

---

[1]) Salimbene, *Monum. histor. ad provincias parmensem et placentinam pertinentia* VI, 54.

[2]) Censori ecc. *Ms. cit.* B P 961, P. I cc. 9-13.

[3]) Appendice n. 3.

Qui già sono determinate quelle classi di cittadini padovani, che potevano più facilmente passare il segno nel lusso, nè vi è esenzione per alcuna a differenza di altre città e di altri stati in questa ed in altra età. Sono poi indicate le varie parti dell'abito femminile con nomi, per alcuni dei quali non troviamo corrispondenti in italiano e neppure una sicura spiegazione. Veste è senza dubbio la designazione più generica dell' abito femminile. La voce *gamurra,* propriamente toscana, aveva talvolta il significato di semplice gonnella [1]), e tale dev'essere nel documento padovano. In tal caso il brabanzone o auco [2]) potrebbe indicare l' altra parte dell' abito muliebre, cioè il corpo. Ed ecco seguire la designazione della qualità delle stoffe proibite. Vien prima il panno d' oro o d' argento o inargentato, quindi il broccato d' argento. Per broccato senz' altra determinazione s' intende la seta greve e contesta a fiorami d' oro e d'argento [3]); poi i velluti di qualunque colore e delle due qualità cioè *altobasso* o piano (liscio) *alla zetanina.* Alto e basso non come aggettivo applicato a velluto, ma come sostantivo è spiegato dal Fanfani come tessuti di seta all' uso di Damasco [4]), e detto di velluto mi pare debba intendersi *a rilievo* [5]). Riguardo alla seconda qualità di velluto null' altro posso dire che vi erano nel quattrocento due principali generi di *zetanino* o *zetani,* l'uno vellutato, tessuto specialmente in Toscana, l' altro raso proprio invece dell' Italia settentrionale e specialmente della Lombardia [6]). Potrebb' essere che il velluto *piano*

---

[1]) Luzio-Renier, *op. cit.,* p. 456.

[2]) *Brabanzonus* o *barbanzonus* non si trova in Ducange; neppure *barbançon,* che si riscontra nel Godefroy (Dictionnaire de l'ancienne langue française, T. I) ha il significato richiesto. Però non v' ha dubbio che la voce deriva da Brabante, quindi doveva indicare una foggia di vestito di quel paese. Riguardo ad *auco* in Ducange si riscontrano soltanto le voci alcus ed acoletus colla spiegazione molto vaga: *panni species.* Nel francese antico troviamo la voce corrispondente *auqueton,* che dal Gedefroy *(op. cit.)* è così spiegato: sorte d'étoffe, de drap ordinairement d' une éclatante blancheur.

[3]) Fabretti, *op. cit.*

[4]) Vocabolario della lingua italiana

[5]) Nè la Crusca, nè il Tommaseo citano altobasso nel senso di stoffa.

[6]) Cfr. Merkel, *Tre corredi milanesi nel quattrocento illustrati,* Bollettino dell'Istituto storico italiano. Roma, 1893, n. 13 pp. 162-63.

alla zetanina corrispondesse precisamente allo zetanì vellutato. Infine nessun' altra stoffa deve usarsi a cui sia annesso, tessuto o ricamato oro od argento.

Alle donne di qualunque condizione il Senato di Venezia proibisce vesti d' oro, d' argento e di broccato fino dal 20 marzo 1343 [1], sotto pena per il marito del prestito forzato di mille ducati, e, se fosse nobile, anche dell' esclusione dal Maggior Consiglio e dagli uffici per cinque anni. Questa proibizione viene rinnovata per le donne ed estesa agli uomini dal Senato stesso il 26 febbraio 1455 [2]. I broccati e le stoffe in qualunque modo ornate con oro ed argento sono pure proibite dagli statuti milanesi del 1396 e del 1498 [3]. Simile divieto si nota in Perugia (anno 1445) [4], in Lucca (27 marzo 1473) [5], in Brescia (23 maggio 1477) [6].

Seguono altre proibizioni nella parte padovana, cioè del fermaglietto sulle spalle, delle perle (eccetto quelle incastonate nel fermaglietto da testa e negli anelli), di collane d' oro e di argento, di ricami di qualunque genere compresa la seta *(sirico)*. Il fermaglio, di cui nella prammatica di Padova comparisce il diminutivo, serviva in origine per appuntare il mantello sulla spalla, poi si continuò a portare sul petto [7]. Nella parte padovana si fa cenno anche d' un fermaglietto da testa. L' uso, poi, di adornar di perle le vesti era dei più comuni. A Venezia il 1º giugno 1463 si proibivano le perle sparse per le vesti, ma non come ornamento del capo, delle spalle e negli anelli [8]. Lo statuto milanese del 1396, già citato, vieta le perle e non accenna

---

[1]) Archivio di Stato di Venezia, Pompe, Magistrato. Busta 305. Filza I, Summario de Provisoribus et Supra provisoribus c. 21 r.

[2]) Docum. cit. c. 22 r.

[3]) E. Verga, *op. cit.* Arch. stor. lomb. Anno XXIV. Fasc. XVI pp. 10, 18, 50.

[4]) Fabretti, *op. cit.*, pp. 187-88.

[5]) G. Tommasi, *Storia di Lucca - Docum.* Archivio stor. ital. S. I, T. X, p. 118 e segg.

[6]) A. Cassa, *op. cit.*, p. 76.

[7]) V. gli esempi degli inventari citati dal Verga (*op. cit.* pp. 49,50).

[8]) Docum. cit. p. 22 r.

alle eccezioni fatte dalla parte di Padova; il secondo, oltre alle perle, proibisce i fermagli, le collane d'oro o dorate [1]).

Poi nella parte padovana segue il divieto per le donne di usare pelli di zebellino, di ermellino e di martoro. Il Senato di Venezia parecchi anni dopo (10 dicembre 1489) [2]) proibiva per pelliccie e per fodere oltre le pelli non permesse in Padova anche i dossi [3]) e quelle di lupo cerviero. La pelle di ermellino e quella di vaio sono proibite dallo statuto di Milano del 1396, tranne per i cavalieri e gli avvocati del collegio di Milano, e quest' ultima è pure proibita dallo statuto bolognese del 1401. Le pelli nominate nella prammatica di Padova insieme col vaio erano più in voga [4]). Passiamo ora alle vesti. Nella parte padovana si limitava il numero di quelle di seta a due soltanto; l' una doveva essere di zetanino cremisino. Questa qualità di stoffa *zetani* o *zetanino* secondo l' opinione più accettata è leggerissima seta cruda non spinata [5]). Però le maniche di questa veste potevano essere aperte, suffolte o foderate purchè la fodera non fosse di zebellino, ermellino, martoro, panno d' oro o indorato o argentato o di velluto altobasso o *plano alla zetanina*. L' altra veste poteva essere d' altro colore non cremesino con maniche piccole. Riguardo al numero e alla qualità delle vesti ecco una disposizione dello statuto di Lucca (anno 1473) che ha grande analogia con quella della prammatica di Padova " Et neuna donna maritata o non maritata, „ possa havere per suo uso e portare più di due indumenti, o „ vero vestiti di drappo o di seta, o palandra o lucho o cocta „ che sia; dummodo che non ve ne sia più che uno de cremesi [6])„. Le maniche naturalmente erano indipendenti dal resto della veste specialmente femminile, secondo la moda comune del quattrocento, di stoffa e di colore diverso dalla veste, ma tale da armonizzare. Erano per lo più aperte e sparate sul davanti, al-

---

[1]) VERGA, *op. cit.,* pp. 9, 10, 49, 50.

[2]) Docum. cit. p. 25 r.

[3]) Erano parti scelte della pelle cioè i dorsi (v. VERGA, *op. cit.,* p. 18).

[4]) VERGA, *op. cit.,* pp. 17-18.

[5]) MERKEL, *Corredi* ecc. c. s. p. 162.

[6]) *op. cit.,* Arch. stor. ital. S. I, t. X, Docum. p. 119.

lacciate con cordelle d'oro e con varie guarnizioni; variavano di foggia; potevano essere a tromba, a *mantighetto* cioè in forma di piccolo manto, molto lunghe e pendenti verticalmente, ad ale, anch' esse assai ampie, infine maniche piccole *da buttare fora le braza* [1]). Nello statuto di Lucca del 1473 [2]) troviamo altre denominazioni di queste maniche grandi, cioè *aperte a battimani o a campana* colla relativa proibizione delle maniche grandi di tutte le fogge. In una provvisione suntuaria pistoiese del 21 febbraio 1439 siffatte maniche non potevano esser di giro più larghe d' un braccio [3]). Un cronista bresciano, a proposito della lunghezza delle maniche, press' a poco in questo tempo asserisce che le donne bresciane portavano le loro maniche, somiglianti ad amplissimi vessilli, foderate di vaio e di martoro [4]). Nel nostro caso colla voce maniche, a mio avviso, si devono intendere le ampie e pendenti tanto più che poi sono determinate le maniche piccole; ma quelle lasciavano intieramente scoperte le braccia, che dovevano essere coperte dai così detti *brazalia* (bracciali), nominati un po' più innanzi, cioè maniche strette, aderenti, le quali finivano nei manichetti o polsini. Di velluto a piacimento erano permesse le maniche ed appunto i bracciali; ma di questi un paio con manichette di panno aurato o argentato. Inoltre si concede l' uso d' un fermaglio sul capo, che non ecceda il valore di trenta ducati, e così pure di tre cinture o *tessute* di seta soltanto, delle quali la più costosa ornata d'argento indorato non superi il valore di ducati dodici. Tra le vesti di panno nessuna può essere ricamata. Ma se alcuna delle donne rinuncia alla veste di seta può avere fra le vesti di panno due colle maniche aperte. In questo caso il prezzo del panno non ecceda la somma di ducati due e mezzo o tre per ciascun vestito bagnato e *cimato* [5]). È puro permessa una filza di *pa-*

---

[1]) Verga, *op. cit.*, pp. 52-53.

[2]) *op. cit.*, Docum. p. 119.

[3]) Agostino Zanelli, *Di alcune leggi suntuarie pistoiesi dal XIV al XVI secolo,* Arch. stor. ital. S. V, T. XVI, disp. IV del 1895, p. 209.

[4]) A. Cassa, *op. cit.*, p. 62.

[5]) Nei conti della fattura dei vestiti s' incontra prima la *cimatura* specie di garzatura dei panni, onde toglierne il pelo soverchio (B. Cecchetti, *La Vita dei Veneziani nel 1300. Le vesti.* Venezia, Tipografia Emiliana, 1886, pag. 67.)

ternostri, che non superi il valore di otto ducati. Di solito i *paternostri* erano pallottoline di vetro così chiamati perchè formavano la corona del rosario. Poi la filza di paternostri diventò oggetto di ornamento da appendere alla cintura o da mettere intorno al collo [1]; e quindi, come in questo caso, la materia ond' erano composti, doveva essere un metallo prezioso. Infine la coda delle vesti non può esser più lunga di due terzi fino ad un braccio.

Ma vi è una distinzione in questa parte del Consiglio di Padova fra le donne appartenenti alle classi suddette e quelle degli artigiani, che vivono del lavoro delle loro mani. Queste ultime possono avere soltanto una veste di velluto con piccole maniche a loro piacimento, purchè non siano di velluto cremesino, un solo paio di maniche e di bracciali, purchè non siano di velluto cremesino o ricamate, due *tessute* di seta o cinture e non più, delle quali la maggiore e più costosa non ecceda il valore di otto ducati; una filza di paternostri, che non superi il valore di ducati cinque. A queste donne è proibito di portare in alcuna parte della persona fermaglietto di qualunque sorta e valore. La coda delle vesti non può essere più lunga d' un terzo di braccio, e nessuna veste di panno può avere le maniche aperte e ricamate. Da quanto è permesso alle loro donne è lecito arguire che vi fosse una certa agiatezza nel ceto degli artigiani. Sono quindi nella parte predetta comminate le pene. La donna, che contravvenga ad alcune di queste provvisioni e sia trovata portare in casa o fuori qualcuna delle vesti o degli ornamenti proibiti, è punita con multa di lire cento, che deve esser pagata o dal marito, o dal suocero o dal padre o dal fratello o dal suo tutore, e colla perdita della roba proibita. La somma della multa si divide in tre parti, che si distribuiscono all' accusatore ai Rettori di Padova e al fisco della Dominante. La misura della multa e la sua ripartizione trova una corrispondenza specialmente nella legge suntuaria pistoiese del 21 febbraio 1439 [2]. La denuncia dev' essere fatta all' Ufficio del

---

[1] Luzio Renier, *op. cit.*, N. Antologia, IV Serie, Vol. 64, p. 298.
[2] Agostino Zanelli, *op. cit.*, pp. 209-210.

Boschetto [1]), il quale dà corso ad essa; chiunque può fare la constatazione della contravvenzione e la denuncia, e, se vuole, il suo nome rimane segreto. I sarti che contravvengono alle provvisioni, cadono nella pena di libre cinquanta di piccoli per ogni volta che falliscono. Le donne dei patrizi veneti sono esenti da queste prescrizioni. Si chiude la parte, approvata a grande maggioranza, colla dichiarazione, che non possa essere posta in atto prima della conferma del Dominio ducale. Quindi precisamente si delibera di presentare istanza al doge per codesta conferma, come pure per quella, che risguarda il provvedimento, per il quale le donne devono uscire di casa a faccia scoperta [2]).

Non risulta che le dette provvisioni siano state approvate dal governo della Repubblica, perchè non è citata nel repertorio la relativa ducale, come si fa invece per tante altre, di cui parleremo in seguito. Forse, non si sa per quale ragione, si lasciò sospesa la faccenda, il che ci lascia supporre la nuova trattazione della materia avvenuta poco più d'un anno dopo da parte del Consiglio (21 maggio 1460) [3]). La parte del 1460 non muta sostanzialmente la precedente, ma piuttosto la determina meglio nei particolari e la integra; questa volta poi la ducale di conferma segue a pochi giorni di distanza dall'approvazione del Consiglio patavino (26 maggio 1460) [4]). I proponenti sono i deputati *ad utilia*, l'ispiratore è fra Jacopo della Marca, predicatore generale dell'ordine dei frati minori (v. pag. 12 nota 6). Queste provvisioni moderatrici del lusso hanno lo scopo di ridurre all'onesto e al conveniente i superflui ornamenti e le spese eccessive, per onore di Dio e per facilitare i matrimoni, che diventano rari per il soverchio delle spese e per la magnificenza delle vesti, cose, che impoveriscono le famiglie, impediscono l' aumento della prole e contribuiscono infine a spopolare la città. Notiamo le aggiunte e le differenze di questa parte del

---

[1]) L'ufficio del Boschetto (ciascuno di questi si intitolava da una speciale insegna) è già nominato in uno statuto di Uberto dei Cancellieri fino dal 1316 (*Gli Statuti di Padova,* Padova, Fabriano, 1551, c. 124 r. rubr. 33).

[2]) Censori e sopracensori alle pompe, *Ms. cit.* BP 961, P. I, c. 20.

[3]) Appendice n. 4.

[4]) Censori e sopracensori alle pompe, *Ms. cit.* BP 961, P. I, cc. 29-38.

1460 rispetto alla precedente del 1459. Sono permessi i ricami, che non eccedano il valore di cinque ducati per ciascuna veste, purchè in essi non vi siano perle. È proibito l' uso delle pelli fine (zebellino, ermellino e martoro), fuorchè *in revoltinis et perfilis ad manichas,* purchè tali profili o filettature non passino la larghezza di due dita. I profili permessi all' estremità delle maniche non lo sono all' estremità delle vesti. Nello statuto di Lucca del 1473 [1]) sono appunto permessi " li profili di zibellini, „ lattissi et ermellini „. Quindi nella parte padovana si concede l' uso di tre paia e non più di maniche di velluto di determinata qualità, ma non di panno aureo, o di broccato d' oro o d' argento e senza ricami. Si stabilisce poi per la prima volta che il valore complessivo degli anelli non sia superiore a trenta ducati. Riguardo alla filza dei paternostri una sola è permessa di corallo e d' argento, nè deve valer di più di otto ducati. Nessuna innovazione v' è riguardo alle multe. Finora le leggi suntuarie padovane avevano colpito il lusso soltanto delle donne maritate, che doveva esser certamente ben maggiore di quello delle nubili. Ma neppure queste furono eccettuate nella parte del 1460. V' è un provvedimento che le riguarda. Nessuna di esse può portare veste di velluto o di seta di alcun colore, ma la più costosa può essere di panno di lana del prezzo al più d' un ducato al braccio. Nessuna veste può avere che maniche piccole e nessun ricamo eccedere il prezzo di cinque ducati. Le trasgressioni vengono colpite da pena eguale alle precedenti. Si ripete quindi il divieto per tutte le donne di uscire di casa colla faccia coperta, sotto pena di venticinque denari piccoli e denuncia relativa all' ufficio del Boschetto. Si ritorna quindi alla questione della coda delle vesti, di cui si era determinata la misura nella parte antecedente. Ora constatato che le donne portano code di vesti molto più lunghe di quello ch' è determinato da una certa costituzione papale, e perciò i confessori non vogliono assolverle, siccome d' altra parte non spetta ai secolari il dichiarare o limitare la detta costituzione, ma al vescovo, si delibera che i deputati *ad utilia* a lui si rivolgano perchè voglia determinare la lunghezza dello strascico, che il

---

[1]) *Op. cit.,* p. 120.

fatto, la contravvenzione alla misura stabilita cada nella pena sancita già per le vesti e gli ornamenti. Si stabilisce infine d'inviare due oratori padovani al doge per ottenere l'approvazione delle dette parti, e sono eletti allo scopo Cecco da Lion e Gabriele Capodilista, che come s'è detto, conseguirono assai presto l'effetto desiderato.

Passarono parecchi anni prima che si sentisse il bisogno di nuovi provvedimenti risguardanti il lusso delle donne. Ma prima che si ritornasse a quella materia così svariata e complessa, si colpì un uso, che doveva essersi abbastanza esteso in Padova e che forse soltanto la legge suntuaria ci fa conoscere. In occasione di nozze lo sposo era talvolta obbligato a sborsar quattrini a gente, che forse si sarà dichiarata sua amica per far cene e conviti, ch'erano causa di risse e scandali. Il 3 febbraio 1482 il Consiglio di Padova proibisce tale uso, comminando a coloro, che pretendessero indebitamente per lo scopo già indicato quattrini dagli sposi la multa di cento libre da dividersi per metà fra il fisco e l'accusatore, ed inoltre per ogni volta la carcere per un mese. Doveva poi esserci in Padova anche la costumanza di mattinate coi seguenti istrumenti, cioè bacili, tamburi e corni. Queste mattinate con tali suoni e con altri atti e modi, che pure sono chiamati ignominiosi, colla minaccia delle suddette pene, vengono proibite [1]).

Ventott'anni dopo la legge del 1460 il Consiglio di Padova è chiamato a deliberare su alcuni provvedimenti parziali, che risguardano il lusso muliebre (19 marzo 1488) [2]). Questi si dicono suggeriti dai nuovi eccessi del lusso e dall'esempio di norme moderatrici date dalla Dominante. Prima di tutto dall'enumerazione degli oggetti d'ornamento proibiti, come collane, collari, catene, catenelle d'oro e d'argento dorato, gioie e pietre preziose si rileva che l'orificeria aveva fatto progressi. Sono permessi al collo soltanto i tondini d'argento [3]). Come

---

[1]) Appendice n. 5.

[2]) Appendice n. 6.

[3]) I tondini erano lamine o squame di metalli preziosi secondo il Cecchetti *(op. cit.,* p. 95), il quale in nota fa queste citazioni: 1483 Not. div. f. 6 " *Tondini* filli do grossi de do sorte n.º in toto sexanta nuove „ " 1492, 14 giugno, id. tondini filze do „.

nelle parti precedenti si vietano in questa gli abiti di panno d'oro o d'argento o restagni [1]). Nella parte stesa in volgare così sono denominati gli abiti femminili *veste, zornede, vestedure intriege e barbanzoni.* Mentre veste ha significazione generica *zornede* sono le giornee toscane [2]), e *vestedure intriege* cioè intiere dovevano comprendere il corpo e la gonna. Sui *barbanzoni* ho già esposto la mia opinione. È permessa una gemma o fermaglietto in capo sopra la fronte od altrove, purchè non superi il valore di ducati quaranta; gli anelli in tutto non devono eccedere il prezzo di cinquanta ducati. Ricordiamo che riguardo agli anelli nella parte del 1460 la tolleranza era molto minore, cioè fino a trenta ducati soltanto. La pena di chi contravviene si limita alla perdita dell' oggetto proibito o ad una multa in denaro equivalente da ripartirsi in tre eguali porzioni tra l' accusatore, il fisco e il Comune di Padova. Si stabilisce poi che la sposa non possa avere un corredo fra vesti e gioie superiori a ducati trecento sotto pena al contravventore di ducati cento d' oro da ripartirsi nello stesso modo. Questo provvedimento press' a poco riproduce quello del 1440, che però permetteva l' ammontare del corredo alla somma di ducati trecento cinquanta.

Essendo sorti dei dubbi sull'interpretazione di questa parte il 18 aprile dello stesso anno 1488, su proposta di Antonio Francesco dei Dottori, si delibera un provvedimento più speciale [3]). Resta fissa la somma di trecento ducati, che non deve essere superata nelle spese delle vesti e degli ornamenti (gemme, anelli, perle) delle spose e donne padovane. Fra gli ornamenti sono nominati i *caveci delle vestidure,* che non devono oltrepassare il valore di quaranta ducati. Per *caveci* sono da intendere senza dubbio i collari, che potevano essere anche mobili. Secondo la parte approvata dal Senato di Venezia il 12 novembre 1476 si tollerava un filo di perle intorno al *cavezzo della investi-*

---

[1]) V. Molmenti, *op. cit.* Parte II, p. 632, docum. III (5 novembre 1540) Inventario della bottega del mercante di seta P. N. de Bracci. In tale documento è ripetutamente nominato il restagno d'oro.

[2]) Il Vocabolario della Crusca (ultima ediz. s. v.) ammette che questo nome è dato ad una sorta di veste così da uomo come da donna.

[3]) Appendice n. 7.

tura, che non eccedesse il prezzo di 50 ducati [1]). Invece del fermaglietto è permesso fino al valore di quindici ducati *ornamento di testa alla moderna over altro modo che se portasse over usasse per l' avegnire.* Sono vietate le cinture ed altri ornamenti; del resto le pene comminate rimangono quelle già stabilite un mese prima.

Vengono eletti poi gli oratori Pietro Baldo e Pasqualino Mastellari, perchè ottengano l' approvazione della Repubblica, ma la ducale di conferma non è registrata, il che significa che anche in questo caso vi fu una sospensione nella faccenda, e ciò è confermato dal fatto che nella parte successiva del 26 ottobre 1502, sempre su questo argomento, si menziona soltanto la ducale di conferma del 1460 e nessun' altra posteriore.

La motivazione di questa nuova parte del 1502 [2]) somiglia di molto a quelle delle precedenti: bisogna por rimedio agli eccessivi e sconvenienti ornamenti delle donne, coi quali prima di tutto si offende l' onore verso Dio, si turbano le menti dei buoni cittadini, s' impediscono i matrimoni, si aumentano le doti e s' impoveriscono i cittadini. Son resi necessari nuovi provvedimenti perchè i vecchi già presi dai padri degli attuali legislatori, ch' erano molto più ricchi, sono caduti in desuetudine. Il fatto, a cui si accenna, delle migliori condizioni economiche del passato, ci può spiegare perchè le nuove provvisioni suntuarie siano più ristrettive. Si tratta, adunque, di domandare al Senato la rinnovazione della conferma dei saluberrimi ordinamenti del 1460, che non sono più rispettati, con alcune aggiunte. La prima proibizione per tutte le donne di Padova e del contado risguarda l' uso dei panni d' oro e d'argento, dei broccati, dei velluti e di qualunque ricamo in oro e argento; è infine una ripetizione del primo e fondamentale prov-

---

[1]) Summario citato de Provisoribus et Supraprovisoribus super luxu c. 2 3 t°. — " Degli esempi di *cavezio* tempestato di perle possiamo vedere „ nel ritratto di giovine fiorentina del Botticelli riportato dal Müntz (*Histoire de l'art pendant la Renaissance,* Paris, 1891, II, 8) e nell'affresco „ del palazzo Schifanoia in Ferrara, rappresentante Borso d' Este, che „ parte per la caccia (Muntz, Ib. I, 147). Così il Verga *(op. cit.,* p. 15).

[2]) Appendice n. 2.

vedimento della parte del 1459, forse con qualche particolare in più. Anche qui con qualche nome nuovo sono indicati i vari indumenti femminili, cioè *la veste, l'investitura, il barbanzone, la gonnella, la sberna.* La sberna era un manto ampio e lungo fissato sulle spalle, che si poteva avvolgere intorno al collo, oppure sostenere colle braccia: il vocabolo deriva da Hibernia (Irlanda) e significava da principio la stoffa lanosa e vellosa, che si fabbricava in quel paese[1]). Segue il divieto dell'orificeria e sono nominate collane d'oro e d'argento con gemme o con perle grandi e piccole. Nè ricamo alcuno in luogo del detto ornamento, nè collanetta al collo d'oro o d'argento nè di gemme di qualunque sorta, sia intorno alle spalle, sia intorno al collo, nè sbarre, nè catenelle d'oro e d'argento. Alle donne è vietato l'uso del fermaglietto o d'alcun gioiello con perle e pietre preziose o senza sulle spalle, sul capo, alle orecchie, sul petto o pendente al collo, come sogliono portare, od alcun altro ornamento di questo genere di qualunque prezzo. Con questa provvisione, adunque, è escluso anche il fermaglietto prima permesso sul capo, il cui valore non doveva sorpassare i 30 ducati d'oro (Parte dell'anno 1459) o i quaranta (Parte dell'anno 1488). Il valore degli anelli *(vel vergetae),* che però non devono avere nè perle nè pietre preziose, è fissato al massimo di trenta ducati come nella parte del 1460. Le donne non possono portare vesti o investiture guernite, nè pelliccie se non di volpe od agnello. Non possono avere nè portare pelli di martoro, di zebellino, di ermellino e di dossi di qualunque altro genere, nè come fodere di vesti, di maniche d'investiture se non nelle rivolte delle maniche e non altrove.

Nell'enumerazione delle pelli fine a quelle già indicate nella parte del 1460 vi sono in questa aggiunti il vaio e i dossi. Segue il più assoluto divieto dell'uso delle perle. Vengono quindi proibite nuove fogge e nuove stoffe, che non sono menzionate nelle parti precedenti; cioè i roccetti *(rocheti)* e i grembiali ricamati ad ago e soltanto permessi quelli di filo o di seta tessuti al telaio senza alcun genere di lavoro d'ago. Riguardo ai roccetti una parte del Senato posteriore di alcuni anni a questa

---

[1]) Luzio-Renier, *op. cit.,* N. Antologia, Serie IV. Vol. 63, p. 455-56.

(8 maggio 1512) ci spiega bene che cosa siano: " Et essendo
„ zà introducta un' altra nova e inutile foza che le donne
„ sotto la veste et sopra le investiture de seda se met-
„ teno certi rocheti over camisoti subtilissimi di Cambrai tran-
„ sparenti et de gran spexa et alcune altre li portano sopra le
„ investiture de seda senza veste: pertanto siano banditi dicti
„ rocheti et camisoti ne la foza suprascripta che non li possino
„ portar ut supra: ma ben possino simpliciter portar li suo
„ bocasini[1] juxta solitum „ [2]). Continuando, alle maniche ed in ogni parte della veste sono proibiti i lavori e i ricami ad ago d'ogni fatta. Non possono le donne nè portare nè avere in propria casa, in occasione delle nozze o del puerperio e in alcun altro tempo, le robe suddette proibite cioè perle, *laboreria,* panno d'oro o d'argento o ricami nelle culle, nelle federette, nei fazzoletti, nei soppediani [3]), nei copertoi, nelle coltri, nelle coltrine. La proibizione si estende alle vesti dei bambini. Nè in occasione di nozze o di parto sono permessi coltri, coltrine od altro di velluto o di seta ma soltanto di raso [4]). In Venezia fino dal 1476 (12 novembre) erano proibiti i lenzuoli di seta, le federette guarnite d'oro e d'argento ed ornate di gioie, le coltrine, le coperte od altro arredo in camera o sala di panno d'oro, d'argento, broccato o velluto. I fornimenti da letto e le coltrine potevano essere di zendado e di ormesino [5]). Già nello statuto milanese del 1498 vi è un capitolo molto particolareggiato riguardo alle spese eccessive in occasione del puerpuerio e del battesimo. Sono proibite le coperte di lusso in seta, i ricami anche

---

[1]) Tessuto di cotone e di lino, dal quale presero nome un drappo e le fogge per coprire spalle e capo la mezza tonda delle chioggiote (Un contratto di nozze del MDXXXVII pubblicato da G. Giomo. V. Lazzarini, R. Predelli, *Per nozze Médail Occioni-Bonaffons,* Glossario).

[2]) Archivio di stato di Venezia, Senato Terra, Reg. 18 c. 12 r.

[3]) Così traduco la parola *capeti.* Il Ducange spiega *capetum* o *capex* così: ornamentum quod ponitur ante lectus dominorum, in quo pedes dominorum requiescunt.

[4]) Nell' originale si legge " ratio „ (caso ablativo) ma *razo* nel dialetto veneziano significa arazzo, che doveva essere più costoso della seta e che nel latino medioevale si chiamava *aras* o *arassa* (Ducange s. v.) perciò ritengo che qui si debba intendere *raxium* (raso).

[5]) Parte del Maggior Consiglio. V. Sommario citato c. 23 t°.

nelle federette. E il lusso di questo genere era già grande, come il Verga dimostra [1]). In questo stesso statuto più decisamente si dichiara guerra ai ricami in un tempo in cui quest' arte era fiorente in Milano più che in ogni altra regione d'Italia [2]). Notiamo l' analogia riguardo ai ricami colla parte padovana di pochi anni dopo, il che significa che anche a Padova quest' arte aveva fatto progressi. Procedendo osserviamo che per la suddetta parte padovana per il loro decoro le donne possono avere due investiture di seta o velluto, e similmente due vesti in modo che se una veste od investitura sia di velluto con pelo, l'altra sia invece di damaschino *rasio* o tabì o zendado od ormesino o *canzante*. Possono avere in tutto due vesti, se loro piace, di seta di qualunque sorta, purchè non portino velluto alto e basso e con lavori; però non possono avere grandi maniche nè aperte alle loro vesti, ma piccole non guarnite da pelli di nessun genere. Fermiamoci qui a considerare il significato diverso di investitura e di veste. Ricordando che delle investiture sono nominati i collari in un documento veneziano della seconda metà del secolo XV, (v. pp. 32-33) che in un inventario d'una casa borghese veneziana dell'anno 1454 [3]) è nominata un' investitura coi bracciali (maniche), questa parte dell' abito femminile doveva essere la sopravveste col busto e le maniche [4]). La veste invece pare che sia l' abito intiero. Riguardo alle stoffe, che incontriamo per la prima volta, il damaschino era una stoffa così chiamata dal luogo di sua provenienza (Damasco), a fiori e disegni svariati [5]); il tabì era un genere di damasco ricamato a grandi disegni, i quali originariamente solevano rappresentare una porta [6]); l' ormesino un panno di seta lavorato a Venezia ad imitazione di

---

[1]) Verga, *op. cit.*, p. 59.

[2]) Verga, *op. cit.*, p. 51.

[3]) Molmenti, *op. cit.* P. I. p. 497 IX.

[4]) " L' *investitura,* diversa dalla *vestis,* era la *sopravveste* come viene „ chiamata dalla legge suntuaria del 1565 *(di Verona),* cioè il busto. Essa „ aveva appunto le maniche (C. Cipolla, *Dono nuziale di un patrizio vero-* „ *nese del secolo XV*„. Nozze Martini-Patuzzi. Verona, Civelli, 1879, pp. 22-23. V. anche Merkel. *Corredi* ecc. pp. 150-51.

[5]) Fabretti, *op. cit.* p. 188.

[6]) Merkel, *Corredi* ecc. pp. 167-168.

quello che proveniva da Ormuz, da cui traeva il nome [1]). È permesso poi un solo paio di maniche di panno d' oro ed uno d' argento, però queste stoffe devono essere tessute al telaio, non lavorate ad ago nè ricamate. Fino dal 1476 (12 novembre) il Maggior Consiglio proibiva ornamenti d' argento o ricamo o punto in aria sopra le vesti, salvo nell' acconciatura di testa sotto pena al ricamatore di ducati cento e di perdita della roba; ma le maniche, i *cassi* (corpetti) e i *brazzali* potevano essere di panno d' oro, ma senza ricamo, purchè non eccedessero il costo di 30 ducati. Non si permetteva alcun ornamento d' oro o d'argento dal corpetto in giù, nè cintura di maggior valore di ducati 15 sotto pena agli orefici di ducati cento e di tre mesi di prigione [2]). Nella parte padovana non si limita il numero delle maniche di seta.

Altri ornamenti muliebri sono permessi, cioè tondini d'argento non dorati al collo, come già nella parte del 1488, tre cinture, una sola delle quali guernita di panno d'oro, d' argento o di seta, purchè ciascuna non ecceda la somma di ducati cinque. Sono lecite le filettature *(sorafilla)* all'investitura d'ogni qualità d' oro o d' argento tirato, purchè ciascuna filettatura non ecceda il prezzo d' un ducato, cioè tante filettature quante investiture, ma sono escluse quelle d' oro e d' argento battuto sulla camicia a petto. Infine le donne possono avere investiture di panno o di saja (panno di lana leggero) [3]), quante loro piacciano, purchè non abbiano gli ornamenti e i lavori già proibiti. Da queste ultime concessioni, che non escludono assolutamente le stoffe d' oro e d' argento, come s' era fatto sempre nelle parti precedenti, si può arguire l' uso e l' abuso, che se ne facevano, tali che indussero il legislatore a recedere dall' assoluto divieto. Le pene comminate per le contravvenzioni sono maggiori delle precedenti: prima di tutto la perdita di tutte le cose vietate, poi la multa di duecento libre da pagarsi dal marito o dal padre o dal suocero o dal tutore della donna, che commette la contravvenzione sul conto della sua dote, ed in caso non ne

---

[1]) Un contratto di nozze ecc. c. s. Glossario.

[2]) Archivio di Stato di Venezia. Sommario citato p. 23 t°.

[3]) MERKEL, *Corredi* ecc., c. s. pp. 157-58.

abbia, a carico di chi deve rispondere per essa. Le multe hanno da essere divise in tre parti eguali fra l'accusatore, il podestà e la comunità di Padova. L' accusatore (servus vel massaria o qualunque altro) è tenuto segreto, purchè dia la prova per mezzo di legittimi testi. Inoltre viene duplicato l' *estimo,* cioè l' imposta fondiaria, per tre anni a chi commette la contravvenzione o a chi la permette. Le accuse devono essere presentate all' ufficio dei deputati *ad utilia,* che devono denunciare gli accusati al podestà. Il processo si fa nella sua cancelleria e si applica la condanna nell'*arengo,* nè vi è appello. I deputati *ad utilia* sotto il vincolo del giuramento sono obbligati, ogni anno al tempo della riforma dei consigli e dopo la riforma nel primo nuovo consiglio, a far pubblicare la detta parte ed osservare le prescrizioni sotto pena di privazione dell' ufficio per un quinquennio, alla qual pena incorrono il cancelliere e il notaio del Comune, se non sollecitano ad ogni tanto i deputati, che sono negligenti, ed inoltre se alcuno di costoro commette la contravvenzione, è escluso per quattro anni da ogni ufficio del Comune, e, se viene eletto, l' elezione è annullata. Ai sarti, agli altri maestri ed artefici viene applicata la multa di cinquanta libre il cui ricavato deve dividersi in tre parti, come si è detto più sopra. Della parte approvata non è registrata la conferma della Dominante, il che significa che anche questa volta si lasciò sospesa la faccenda.

Capitolo IV.

Origine del magistrato padovano alle pompe.
L' opposizione alle leggi suntuarie.

In parte mutando ed innovando, naturalmente facendo delle concessioni ai capricci della moda si compilò una parte, e questa volta in volgare, più fortunata, ch'ebbe l'approvazione del Consiglio il 16 giugno del 1504 [1]. La motivazione somiglia di molto a quella della parte precedente con qualche aggiunta, come sarebbe l'accenno alla gara nel lusso, per la quale molti sono costretti a far di più di ciò che permettono le loro condizioni economiche, e la citazione dell' esempio dato dalla Repubblica di Venezia, che con recenti provvedimenti aveva fatto cessare (almeno si credeva) le dannose superfluità, le strane fogge e l' eccessive spese. Viene prima di tutto l' ormai solita proibizione a tutte le donne di qualunque età, stato e classe sociale delle gemme, delle pietre preziose e delle perle nelle vesti e in qualunque ornamento. Si permette la scuffia od altra copertura di capo, che può essere di seta, d' oro o d'argento filato, purchè non superi il prezzo di tre ducati [2]. A differenza della parte precedente del 1502 sono permesse le collane d'oro e d' argento purchè non sorpassino il valore di venticinque ducati, computata la manifattura, la cui spesa non possa eccedere i tre ducati. Il limite del prezzo permesso di tutti gli anelli *(o vergete)* è innalzato a quaranta ducati, computata la manifattura, da trenta, com' era stabilita nella parte suddetta. Però collane ed anelli (e questa è una novità), prima che siano portati, devono esser fatti debitamente pesare e stimare da periti ed anche bollare e notare dagli addetti alla bisogna in un libro

---

[1] Appendice n. 9.

[2] Riguardo alla scuffia e agli scuffiotti la copertura del capo più favorita nel secolo XV v. Verga, *op. cit.*, pp. 34-35.

speciale col nome del proprietario, colla qualità e col peso degli oggetti. Segue la solita proibizione per le vesti ed investiture di panno o di broccato d'oro e d'argento, di velluto alto basso, siano tutte intiere di tali stoffe oppure siano *strichade,* o *inquartade,* nè sono permessi in esse ricami d'oro e d'argento tanto battuto quanto filato.

Sono concesse alle donne due vesti di seta, senza pelo e senza guarnizioni di panno d'oro o d'argento, di velluto alto basso, nè è lecito che siano *strichade* o *inquartade* in alcun modo, con tali stoffe, ma soltanto con pannolano al piede della veste. Le maniche non possono sorpassare nella loro imboccatura il braccio di larghezza nè esser foderate d'altra pelle che di vaio. Similmente sono permesse due investiture l'una di velluto con pelo, l'altra di raso o di altra stoffa di seta senza pelo colle eccezioni riguardo alle guarnizioni fatte per le vesti. Sono permesse due paia di maniche, l'uno di panno d'oro, l'altro d'argento, ma semplici, nè *strichade,* nè *inquartade,* nè si può adoperare per esse più d'un braccio di panno d'oro o d'argento. Il numero delle maniche di seta non è limitato, ma per ciascun paio non si deve usare più d'un braccio di stoffa di seta, o devono essere semplici non *strichade,* nè *inquartade,* nè *profilade,* nè *scachade.* Così ci vengono indicate le varie fogge a striscie a filettature, a quarti e a scacchi. Per ciascuna investitura e paio di maniche le magliette o altro lavoro d'argento non devono superare il valore d'un ducato. Le magliette, com'è verosimile, avevano allora lo stesso uso, che hanno ai nostri giorni, quando erano applicate agli abiti; in alcuni casi servivano soltanto di ornamento [1]). Per ciascuna investitura è permessa una filettatura d'oro che non sorpassi il valore d'un ducato. Sono proibite le sbergne, le investiture con cerchi e fogge forestiere. Riguardo alle maniche di camicia anche posticce non si può usare più d'un braccio di tela per ciascuna. Riguardo alle cinture sono permesse d'oro, d'argento o di seta a piacimento, purchè ciascuna col fornimento non superi il valore di cinque ducati. V'è proibizione assoluta di catenelle d'oro e d'argento

---

[1]) Merkel, *Corredi* ecc. c. s. pp. 156-57.

e d' altre di simil genere come cinture, e così pure dei roccetti. Sono permessi i grembiali di *filo* (lino) e di seta, purchè non siano lavorati in oro e in argento, nessuno superi il costo di ducati dieci, computati la tela o la seta, la fattura ed ogni lavoro. Più particolareggiati in questa che nelle parti precedenti sono i provvedimenti riguardo al lusso di casa specialmente in occasione di nozze o di parti. Sono proibite le coltri di panno d' oro o d' argento, così i copertoi e le *capete da cuna.* Dalle federette, dalle lenzuola, dai fazzoletti da specchio, da ogni suppellettile di casa sono esclusi affatto i ricami d' oro e d' argento. Sono permesse le coltri e le cortine (forse le tende dell' alcova) di seta con lavoro d' oro o d' argento *messo a cola.* La seta dev' essere zendado, sciamito, ormesino, e sono esclusi il velluto, il raso di qualunque qualità e il damaschino. Lo sciamito finora non l' abbiamo incontrato. Secondo il Cecchetti " i samis, stoffe „ di seta, oro e argento hanno il *diritto* formato non dell' *ordi-* „ *mento,* ma della materia più ricca, che si vuol far apparire „ e che è generalmente la trama „ [1]). Ma nel nostro caso non si sa capire come fosse permessa una stoffa in cui entrava specialmente l' oro e l' argento. Non so se si possa identificare collo sciamito di Toscana. Secondo il Fabretti è un drappo, che veniva dalla Siria [2]). Il Merkel infine annovera lo sciamito lucchese fra le stoffe rare [3]).

Seguono provvedimenti affatto nuovi, che riguardano i rinfreschi dei battesimi e i conviti nuziali. È colpita, adunque, per la prima volta anche questa forma di lusso nelle imbandigioni; in seguito vedremo ampliarsi pure questa parte della legislazione suntuaria padovana. Nella festa del battesimo non si può dar più d' una mano di confetti con torte e buccellati sotto pena di 200 lire, di cui metà si concede all' accusatore che si tiene segreto. Il colpevole della contravvenzione inoltre deve pagare per cinque anni il doppio d' imposta fondiaria ed esser privato per lo stesso tempo d' ogni ufficio e beneficio, che proviene dal Consiglio cittadino. Al pranzo nuziale sono

---

[1]) *Op. cit.,* pp. 24-25.
[2]) *Op. cit.,* p. 174.
[3]) *Corredi* ecc., c. s. p. 183.

permessi l' alesso, l' arrosto di polli, la carne di vitello; ma proibiti assolutamente i fagiani, le pernici, i pavoni, i pipioni grossi, gli *oselli* e i marzapani; *al confetar* non possono esservi più di otto servi. Sono permesse ai banchetti soltanto quattro torce di lire tre l' una. Si possono portare nelle carrette coperte di panno di lana o di saja, senza alcun lavoro di seta e tanto meno di oro e d' argento sotto pena di perdere la roba e di lire duecento ed accrescimento d'imposta fondiaria e privazione d' uffici, come sopra si è stabilito. Questi veicoli erano nella forma carri a due ruote dipinti e variamente ornati. Le carrette a cassa fissa erano scoperte o portavano quattro colonnette ed un'armatura superiore a cerchi di legno, su cui distendevasi una ricca coperta. Furono in uso anche in altre parti d' Italia, segnatamente in Lombardia per tutto il secolo XVI, prima che Ippolito d' Este portasse dall' Ungheria la moda dei cocchi sospesi ed ondulanti. A Milano lo statuto del 1498 proibisce senz' altro l' uso delle carrette alle donne sotto pena di duecento libre imperiali [1]), mentre a Padova, pochi anni dopo la prammatica si limitava a frenare il lusso della coperta della carretta. Le pene comminate per i contravventori sono le seguenti: perdita delle vesti e degli oggetti, coi quali si è commessa la contravvenzione, pagamento d' una multa di duecento libre di piccoli da dividersi per metà fra l' accusatore veritiero, il cui nome si deve tacere, e l' esecutore o soprastante incaricato. La multa dev' essere pagata da coloro, che devono rispondere per le donne, come s' è visto più sopra. S' aggiunge per costoro la duplicazione dell' imposta fondiaria per cinque anni invece che per tre, e la privazione d' ogni ufficio e beneficio conferito dal Consiglio della città. I sarti e gli altri artefici, che lavorino le vesti e gli oggetti proibiti devono pagare lire cinquanta per ogni contravvenzione, somma, che si deve dividere nella maniera indicata, ed essere per due anni sospesi dall' esercizio della loro arte, alla quale non possano attendere nè come maestri nè come lavoranti. Paragonando queste pene con quelle stabilite dalla parte del 1502 si vede che vi sono poche differenze, ma

---

[1]) Verga, *op. cit.*, pp. 66-67.

vi è un aumento per i contravventori, che risguarda la duplicazione dell' imposta fondiaria per cinque anni invece che per tre, e di nuovo la sospensione per un biennio dall' esercizio della loro arte per i sarti ecc. È diversa la ripartizione e in parte la destinazione delle somme ricavate dalle multe.

La parte, approvata dal Consiglio del Comune di Padova, ebbe la convalidazione del Senato, richiesta da speciali oratori padovani, circa due anni dopo, cioè il 16 maggio 1506, come lo attesta la ducale del 19 maggio dello stesso anno, spedita ai Rettori di Padova, Andrea Gritti podestà e Paolo Pisani capitano, dal doge Leonardo Loredan [1]). Pochissimi giorni dopo l' arrivo a Padova della ducale, il 25 maggio 1506, si raccolse il Consiglio del Comune col solito intervento dei Rettori veneziani. La seduta aveva lo scopo di nominare tre soprastanti o inquisitori sulle pompe, secondo ciò che si era stabilito nella parte convalidata. Ecco adunque istituirsi una magistratura speciale per frenare il lusso. In Venezia furono nominati fino dal dicembre 1472 tre *Provvisori* alle pompe, e questa magistratura con diverso nome continuò a funzionare [2]). Fu riordinata l' 8 febbraio 1514 (15), quando il Senato deliberò di eleggere tre provveditori alle pompe, che dovessero stare in carica due anni, nessuno dei quali potesse rinunciare alla carica sotto pena di pagare una multa di 50 ducati d' oro [3]). In Perugia — ecco un altro esempio — nel 1502 colla riforma delle prammatiche si creò una magistratura di cinque censori, che dovevano giudicare senza appello [4]). Anche in Lucca nel secolo XVI s' istituì uno speciale ufficio detto delle Prammatiche, che cessò colla Repubblica lucchese nel 1799 [5]). I soprastanti padovani, adunque, trovano riscontro in magistrature corrispondenti sorte press' a poco nello stesso periodo di tempo in altre città.

---

[1]) Arch. civ. di Padova. Liber Partium consilii o Liber tabularum O I 111 c. 99 r. e segg. L'indicazione della data 29 maggio scritta in margine della c. 99 t° è errata, come si vede poi più innanzi.

[2]) Molmenti, *op. cit.,* P. II p. 444.

[3]) Archivio di stato di Venezia. Senato, Terra, Reg. 18° c. 184 t°.

[4]) Fabretti, *op. cit.,* p. 215.

[5]) S. Bongi, *Bandi lucchesi del secolo XIV.* Bologna, 1863, p. 311.

Ma prima che si venisse alla votazione per la scelta di essi, sorse nel Consiglio una viva discussione, che ci denota come in Padova ci fossero non pochi avversi ai provvedimenti suntuari d' ogni genere. Parlarono i cavalieri Giacomo Zabarella, Gerolamo degli Obizzi, il Dottore Giovanni Antonio Dall' Orologio, Lodovico de' Conti e da ultimo Antonio Capodivacca. La prima censura e la più grave ch' essi fanno alla legge, chiamata iniqua, si è ch' essa toglie la libertà, di cui nessuna cosa è più cara agli uomini, così dichiaravano gli oppositori. La menomazione della libertà privata, derivante da questi provvedimenti, era adunque fortemente sentita da una parte almeno dei Padovani del Consiglio. Poi costoro ritorcevano contro la legge suntuaria gli argomenti ripetuti spesso in favore nelle precedenti parti, cioè sostenevano ch' essa turbava i matrimoni e la famiglia. Aggiungevano ch' era stata approvata con disordine, e se n' era quindi ottenuta la conferma con finzione, che gli oratori non avevano avuto la commissione di chiedere la conferma, nè si poteva loro dare, se non essendone informato il Consiglio e con sua licenza. E questa facoltà il Consiglio non l' avrebbe concessa, perchè dal tempo dell' approvazione fino allora s' erano manifestate cause per abrogare non per confermare una parte, che divideva la cittadinanza perniciosamente, cosa molto pericolosa, ed infine dagli stessi oratori era stato domandato di più di quello ch' era scritto nella parte, perchè si era aggiunto *strataià*. Perciò gli òratòri domandarono di sospendere l' esecuzione di questa parte. Fermiamoci a considerare il divieto di questa nuova foggia indicata col vocabolo *strataià*. S' intende evidentemente che nelle vesti non erano permessi i frastagli *(frappe)*. L' uso di questi era antichissimo, e già accenna ad esso il Muratori, quando menziona le *vestes cultellatas* [1]). Nel secolo XIV e nel XV i trafori e frastagli negli abiti divennero così comuni, che v' era un' arte apposita detta dell' *affrappatore* [2]). Nella legge suntuaria trevisana, di poco posteriore alla padovana, questa foggia è bene spiegata, laddove si permette a piè della veste il panno di lana o il *garzo,* purchè

[1]) Antiq. Ital. I c. 319.

[2]) Verga, *op. cit.,* p. 13.

non sia *strataiado over traforado, non diviso in striche nè listado de cordelle, franze over perfili, non con tremoli de alcuna sorte over altro* [1]).

Alle obiezioni molto gravi risposero i deputati *ad utilia* Gaspare degli Orsati, Benedetto dei Dottori, Giacomo da Lion, Francesco da Sala dottori, Bernardino da Santa Sofia ed Achille Borromeo. A loro parere era la legge equa, ragionevole, onesta, utile, necessaria, non limitava la libertà, ma raffrenava i disonesti appetiti, le dannose pompe e spese delle donne, che le volevano, ne godevano e se ne gloriavano, mentre tutto ciò turbava i matrimoni. Era preceduta la conferma da una vera informazione con commissione data agli oratori nella forma in cui era stata stesa senza ulteriore licenza del Consiglio. La parte approvata dal Consiglio non aveva vigore di legge senza la conferma, quindi era stato necessario l'ufficio di delegati a procurar la conferma, e s'era data loro la commissione senza ulteriore licenza del Consiglio. Era stata altre volte domandata la conferma, ma non potè essere accordata per nessun'altra ragione che per gli urgenti importanti affari della Repubblica. Quel Senato clementissimo deplorando la povertà della città, la cui conservazione ebbe sempre cara, bene conscio delle pompe e dell'eccessive spese, che erano una specie di veleno e causa di distruzione della città, con animo benevolo e clemente, all'unanimità aveva concesso di certa scienza questa utile necessaria conferma. Se si notava qualche mutamento nella conferma, ciò era avvenuto perchè i Sapienti del Consiglio avevano ordinato agli oratori di osservare la scrittura della parte, di redigerla in forma più breve per non annoiare troppo il Senato, purchè non si ommettesse l'essenziale. Nè il vocabolo *strataià* discordava dal fine della legge, la cui intenzione principale era di troncare le eccessive spese, specialmente i frastagli di panno, che sono di maggiore costo e danno che i ricami di seta. Una legge tanto santa e per lungo tempo ponderata per la salvezza della città, sebbene molesta alle donne, dovevasi eseguire e non guastare per quei pochi, che pareva la tollerassero con molestia per le loro grandi ricchezze e domandavano nuove eccezioni con cattivo

---

[1]) N. Arch. Ven. XIV, p. 55.

esempio degli altri, che per gli stimoli e le blandizie delle mogli erano costretti a spendere più di quello che potevano. Per tutto ciò la città era ridotta nella più grande miseria e sempre peggiorava. Poichè dal tempo che era stata approvata questa parte molto salutare in poi l' ingegno delle donne aveva trovate tante dannose guarnizioni *(strichamenta)*, inutili vanità, nuove fogge ed ornamenti che se questa legge non ci fosse stata fatta, un' altra si dovrebbe fare più severa, altrimenti la città sarebbe presto perita. Infine, sebbene nulla ostasse a procedere all' esecuzione della detta parte dichiararono i *Sapienti ad utilia* di rimettere la questione al Consiglio, il cui parere non doveva dissentire da quello del Consiglio già autore della detta legge, dalla quale dipendeva la salvezza della città, e perciò fecero la proposta di eleggere tre soprastanti od inquisitori per i contravventori della legge. Fu accolta la proposta con voti cinquantotto contro trentadue, e sortirono eletti i dottori Gaspare Orsato, Jacopo da Lion ed Alberto Trapolin.

L' atto del Consiglio ci ha conservato, adunque, vivo il ricordo delle due tendenze che erano in conflitto nella questione. Inoltre c' è dato di gettar l' occhio nel retroscena. Di questa lotta sui provvedimenti suntuari vi è un' eco nella cronaca d'un contemporaneo Giovanni Domenico Spazzarini, che era allora cancelliere del Comune [1]). Egli accenna a questo episodio, asserendo che in Padova era scoppiata una guerra di donne per far abrogare la legge suntuaria. Riporta le ragioni pro e contro quasi colle stesse parole della parte, ed è naturale, perchè come cancelliere del Comune aveva sempre a sua disposizione il testo di essa. Però è curioso che, mostrandosi oltremodo avverso alle donne, carica le tinte ed aggiunge per proprio conto altri difetti dall' uso di andare in chiesa in carrozza a quello di imbellettarsi la faccia per piacere agli uomini, ed accenna infine ai segreti loro conciliaboli per far abolire la legge, che invece fu mantenuta [2]).

---

[1]) A. Bonardi, *I Padovani ribelli alla Repubblica di Venezia* ecc. c. s., pp. IX, X, 65, 67, 71. — Aurelio de Pol, *Giovanni Domenico Spazzarini cronista padovano* (1432-1519). Foligno, Campi, 1906, p. 24.

[2]) Biblioteca Civica di Padova — *Ms.* BP 1606 Io. Dominici Spaciarini, *De bello foroiuliensi* c. 136.

PARTE II.

Costumi padovani nel Cinquecento.

Capitolo I.

Il lusso degli uomini.

Per un quarto di secolo circa dal 1506 al 1532 l'opera della legislazione suntuaria in Padova rimase interrotta, forse perchè non se ne sentiva il bisogno. In seguito alle vicende della lega di Cambray la nobiltà padovana per la maggior parte ribelle alla Repubblica di Venezia era stata assai duramente provata. Molti dei gentiluomini andarono fuorusciti ed ebbero confiscati i loro beni [1]; inoltre molti furono obbligati per anni a stare a confino in Venezia [2]. In Padova adunque mancarono per una serie d'anni quei cittadini, che alimentavano il lusso, e d'altra parte non pochi di questi dovevano essere caduti in condizioni disagiate. Passata la crisi economica, ritornati in patria i proscritti, risorse senza dubbio la ricchezza e con essa varie manifestazioni del lusso, che di nuovo vennero colpite dalle leggi suntuarie. Il lusso diventa più complesso; non consiste quasi esclusivamente nelle vesti e negli ornamenti delle donne, ma anche in quelli degli uomini. E poi si rivela negli arredi della casa, nei cavalli, nei cocchi e nei servi; apparisce tanto nell'apparecchio della mensa, qnanto nella scelta e nella copia delle vivande, nelle feste per i battesimi e per le nozze e nei funerali. La magistratura creata per applicare i provvedimenti suntuari acquista nuovi organi; si complicano le prescrizioni della procedura; si aumentano le pene. A colorire il quadro generale ora tratterò di questi svariati argomenti in capitoli speciali.

Incomincio dal lusso degli uomini; esso senza dubbio ap-

---

[1] A. Bonardi, *op. cit.*, p. 122 e segg., 165 e segg., 260 e segg.
[2] A. Bonardi, *op. cit.*, p. 121 e segg.

parì più tardi perchè in proposito nessun provvedimento suntuario prima d'ora s'era preso. Disposizioni di tal fatta si riscontrano in Francia fino dal tempo di Filippo III l'Ardito (21 maggio 1279), intese a moderare le pompe di qualunque genere, di cui si compiacevano conti, baroni, prelati, cavalieri ecc. Pochi anni dopo (5 luglio 1290) nel reame di Puglia e di Sicilia una costituzione dei reggenti Carlo Martello e Roberto d'Artois si pubblicava per moderare le spese negli abiti e nei conviti dei conti e dei baroni del Regno [1]). Un altro esempio in Italia, assai più tardivo, si osserva nella riforma di Perugia (anno 1508), che incomincia dagli abiti mascolini [2]). Ma già Venezia poteva influire più direttamente su Padova anche in questo campo. Essa fino dal 1334 aveva colpito della censura le vesti mascoline di stoffe preziose e in oro e in argento. Anche nel 1455 (26 febbraio) il Senato proibiva agli uomini oltrechè alle donne le vesti adorne d'oro e d'argento [3]), ed in un tempo assai più vicino alla prima prammatica padovana di tal genere, cioè il 18 maggio 1512, deliberava che gli uomini portassero semplici giubboni *(çuponi)* [4]), in cui s'impiegassero non più di quattro braccia di seta, comprese le maniche, che non usassero fodere di seta, oro ed argento. *Non camiscie crespade de alcuna sorta cum friso o cordella alcuna de seda d'oro over d'argento nè de aze crespade, ma siano semplici senza ornato alcuno et senza alcuna crespa,* per le quali si adoperino non più di sei braccia di tela di Rens [5]) od equivalente. Corrispondente alla semplicità della camicia doveva essere quella dei calzoni senza tagli, striscie, con fodere di tela, di lana

---

[1]) Giuseppe del Giudice, *Una legge suntuaria inedita del 1290.* Atti dell'Accad. Pontoniana, XVI, P. I-II. Napoli, 1885, pp. 90, 158, 180.

[2]) Fabretti, *op. cit.*, p. 218.

[3]) Romanin, *Storia docum. di Venezia.* Venezia 1855 T. III, p. 346-47.

[4]) A Venezia la *çupa* (giubba) corrispose al farsetto (specie di panciotto) della Toscana. Nel quattrocento la giubba di gala incominciò a chiamarsi giubbone (Merkel, *Come vestivano gli uomini del "Decameron" op. cit.*, pp. 368, 373).

[5]) Tela di Reims, che non era però delle più fine. V. Merkel, *Corredi* ecc. p. 121 e segg.; Verga, *op. cit.*, p. 27 e nota 5.

senza ornamenti [1]). In generale pare certo che il lusso nelle vesti e negli ornamenti maschili si sia manifestato più tardi e mantenuto più limitato.

Il 27 aprile 1536 tre giorni dopo che erano stati presi dei provvedimenti contro il lusso delle donne, di cui parleremo nel capitolo seguente, il Consiglio del Comune votò una parte intesa a frenare anche il lusso degli uomini [2]). Ciò avveniva in Padova per la prima volta, il che significa che finora l'eleganza e la ricchezza delle vesti e degli ornamenti maschili non erano sembrate esorbitanti. In questa parte non si fa eccezione per alcuna classe dei cittadini, i quali tutti non devono indossare, nè permettere che indossi alcuno della loro famiglia vesti foderate di zebellino, nè con tagli e *stratagli,* ricami, cordoni, passamani, frange d'oro e d'argento. Ma possono usare per guarnire cappe [3]) e saj [4]) soltanto all'imboccatura delle maniche e intorno passamani di seta per listare roboni tutt'al più quattro braccia di seta però senza tagli, cordoni ed altre simili guarnizioni proibite. Non sono permessi calzoni di tessuto d'oro e d'argento, di velluto, di raso e di damasco colle loro fodere, ma soltanto di panno schietto tagliati. Non sono concessi nelle vesti, nè in alcuna parte della persona ornamenti d'oro e d'argento così filato, come battuto, eccettuati gli anelli. Così pure sono proibite le camicie lavorate in oro e in argento e in seta eccetto al collo e ai polsi. Sono lecite le berrette di velluto, però non fregiate di medaglie, di puntali e di altri ornamenti. I padrini del battesimo e della cresima, i compari del matrimonio non devono dare o ricever doni, nè dare al sacerdote al fonte battesimale più d'un marcello d'argento [5]). Chi assume

[1]) Senato-Terra Reg. 18 c. 12 t°.

[2]) Appendice n. 13.

[3]) La cappa era un mantello o sopravveste senza maniche esclusivamente per uomo con un cappuccio da porre in capo o per ornamento (V. i Vocabolari della Crusca e del Tommaseo).

[4]) Il saio era vestito del busto co' quarti lunghi in uso soltanto degli uomini (V. i Vocabolari della Crusca e del Tommaseo).

[5]) Il marcello fu così chiamato dal doge Nicolò Marcello (1473-1474); corrispondeva a mezza lira di piccoli cioè a dieci soldi. V. Nicolò Papadopoli Aldobrandini, *Le monete di Venezia,* P. II. Venezia, Tip. Emiliana, 1907, p. 20.

l' ufficio di vicario, cioè di capo dell' amministrazione delle borgate del territorio padovano, non deve essere accompagnato da più che da quattro cittadini, e il corteo coi servitori non deve avere più di dieci cavalli. Il vicario non può condur seco donne, che non siano dalla propria famiglia. Per ogni trasgressione è comminata la pena di ducati cinquanta, corrispondente a quella stabilita per le donne nella parte approvata pochi giorni innanzi. La multa suddetta ha da esser divisa in tre parti: l' una spetta all' accusatore, che prova la verità dell' accusa e che vien tenuto segreto sotto il vincolo del giuramento; la seconda parte si destina alla fabbrica del palazzo della Ragione e la terza alle selci delle vie. Resta, adunque, come nelle parti precedenti il profitto per l' accusatore; varia però la destinazione d' una porzione delle multe, ma questo mutamento, vantaggioso alla città, forse può essere stato introdotto per stimolare i Padovani, curanti degli interessi cittadini, a sorvegliare l'esecuzione dei provvedimenti suntuari. Alla multa predetta s'aggiungono come di solito la perdita degli oggetti proibiti da ripartirsi nel modo predetto, la duplicazione dell' imposta fondiaria e la temporanea esclusione dai pubblici uffici. La multa dev' essere pagata in termine di quindici giorni, altrimenti si devono costringere i contravventori a pagare senza appello. I colpevoli condannati non possono procedere contro i loro debitori prima di aver pagato la multa e i debitori possono servirsi di questa legge. Per i sarti v' è un aumento di pena rispetto alle parti precedenti, cioè la multa di cento lire, inoltre tre mesi di prigione e la sospensione per due anni dalla loro arte.

Circa vent' anni dopo (4 gennaio 1455) siamo daccapo [1]; però si fanno delle concessioni rispetto alla parte precedente. Escluse le fodere di zebellino, le vesti e le cappe in oro ed argento, sono permessi i giubboni *(çuponi)* di velluto, raso e damasco tagliati e adorni intorno i tagli con cordoni e cordelline di seta, ma non ricamati, inoltre i calzoni di velluto ovvero di seta tagliati e adorni come i colletti, ma non ricamati. Per listare le vesti e le cappe soltanto all' estremità *(a torno*

---

[1]) Appendice n. 19.

via) si possono tagliare perfino quattro braccia di seta, e si possono adornare le liste dalle bande di cordoni, cordelline e frange di seta solamente alla distesa ed anche si possono usare le maniche dei roboni tagliate e listate. Non si vogliono camicie lavorate in oro e in argento, nè ori battuti sopra le berrette e le vesti, nè catene auree al collo. Però i dottori possono portare una catena d' oro al collo. Un' altra manifestazione del lusso viene ora colpita, quella dei finimenti dei cavalli e delle mule, che non devono essere con oro tessuto, filato o battuto nè con ricami. Resta sempre proibito che i padrini del battesimo e della cresima e i *compari degli sposalizi* facciano doni. I contravventori per ogni volta sono condannati alla pena di venticinque ducati. Sei anni dopo (9 gennaio 1561) vengono rinnovati sommariamente con alcune varianti i suddetti divieti [1]. Cioè sono proibiti agli uomini di qualunque condizione gli ornamenti d' oro, d' argento, di perle, di gioie e di smalti nella persona, in testa, nelle armi, nei finimenti dei cavalli e delle mule, eccettuati però i cavalieri riguardo agli ornamenti del loro grado. Ogni sorta di tagli, *stratagli,* ricami, *rimessi, stochadure* (increspature) in oro ed argento non sono leciti. I roboni, le cappe, i tabarri non possono avere una lista di stoffa di seta più larga d' una *quarta e mezza,* ma questa lista può essere tagliata a beneplacito. I calzoni non possono avere più di tre braccia di seta con fodera di semplice ormesino o di taffetà; si permette che siano tagliati a beneplacito. E così pure i giubboni e i colletti, purchè siano schietti. La pena per ciascuna contravvenzione resta di venticinque ducati coll' aggiunta della privazione di partecipare al Consiglio, agli uffici e ai benefici della città per un anno. In caso di recidiva la pena dev' essere duplicata, e così ogni qualvolta si ripeta la contravvenzione. Si fanno proibizioni per detti lavori, salvo che servano per le chiese, ai sarti, ai ricamatori e ai disegnatori. I cavalieri di Comune e dei Rettori ricevono questa speciale facoltà di sequestrare nelle botteghe, ovvero in casa di padroni o di maestre o in qualunque altro luogo, gli oggetti proibiti e di venderli

---

[1]) Appendice n. 21.

all'incanto, tenendosi tutto il ricavato qualora non vi sia l'accusatore, e, nel caso che vi sia, cedendo un terzo a costui, che deve sempre rimaner segreto. Il sarto, il disegnatore, il ricamatore o la maestra trovati in colpa devono pagare una multa di venticinque di piccoli per ogni oggetto proibito senza possibilità di grazia.

Il Senato veneziano l' 8 ottobre 1562 votava una parte generale, che abbracciava tutte le manifestazioni del lusso e che è la prima trascritta nel I Volume dei Capitolari sulle pompe [1]. Anche i provvedimenti contro il lusso degli uomini, in essa compresi, hanno una grande analogia con quelli di Padova. Invero fatta eccezione per la famiglia del doge, gli oratori dei principi, le loro famiglie e i cavalieri, tutti gli altri non possono usare nelle loro vesti o altrimenti gioie, perle, oro od argento, ma dev' essere il loro abito semplice senza ricamo, intaglio, disegno o profilo d' alcuna sorta, non possono portare nelle berrette o cappelli medaglie, puntali d' oro o d' argento, cordoni d'oro o d'argento, nè usare cappe di seta. I saj, i roboni [2]) e i tabarri [3]) possono avere una striscia ovvero *doppione* attorno, ma esser foderati soltanto di ormesino. Si permette una sola fodera di martoro, ovvero di lupo cerviero o di gambetto di zebellino, ma è proibito lo zebellino in altro uso e l'ermellino è permesso soltanto sotto la veste a maniche alla ducale (cioè pendenti). Per l'uso delle pelli fine le parti padovane del 1536 e del 1549 contengono un divieto più esclusivo. I giubboni non possono avere lavori e disegni di nuova invenzione, ma essere del tutto schietti, potendo però essere tagliati e foderati, ma soltanto di ormesino. Al divieto assoluto di calzoni gonfi, che allora erano di moda a Venezia, ma non sono nominati dalla parte padovana, s'aggiunge il permesso delle calze e calzoni di seta foderati d' ormesino o di

---

[1]) Archivio di stato di Venezia — Pompe, Capitolare I; cfr. Senato-Terra Reg. 44 cc. 56 t° 59 r.

[2]) Il Tommaseo (s. v.) spiega robone come veste signorile usata già dai cavalieri, dottori e simili.

[3]) " Il tabarro a Venezia è nominato fin dal secolo XIII, e così per „ la stoffa come la fodera, ch'era impiegata in esso, non apparisce quasi „ da meno del mantello „ Merkel, *Come vestivano gli uomini del " Decameron „* p. 445 e segg.

lana o di altra seta, ma senza intagli o lavori. Le multe sono inferiori a quelle comminate dalle parti padovane, cioè di dieci ducati per tutte le contravvenzioni tranne per quelle commesse coll'uso dell' oro e dell' argento, che importano una condanna di venti ducati [1]).

Il 15 gennaio 1569 si trova necessario di ricorrere a nuovi provvedimenti suntuari per gli uomini [2]). Gli ornamenti d' oro, d' argento e di gioie non sono permessi che nella spada e nel pugnale e in una cintura dorata. È pure lecita una bottonatura aurea schietta al colletto, al giubbone od altro vestito. Però i cavalieri hanno facoltà di portare le insegne avute dal doge. Si notino le novità della moda: oltre i frastagli e ricami d'oro, d' argento e di seta sono proibiti *i rimessi, i disegni, le imbottiture e le stocadure.* I roboni, le cappe ed i tabarri possono essere listati o foderati di velluto, purchè non ne sia impiegato più di quattro braccia, senza però *rimesso,* ricamo o *strataglio.* Per i calzoni non si può usare più di quattro braccia di seta e fodera d' ormesino, taffetà o raso. I giubboni o colletti di qualunque foggia non possono avere alcuno dei predetti ornamenti. Riguardo alle pene per i contravventori non si fa alcuna innovazione. Alcuni anni dopo (9 giugno 1575) seguono divieti più limitati, cioè agli ornamenti, non alla stoffa e alla foggia degli abiti mascolini [3]). Non si vuole nè oro nè argento o battuto o tirato o filato o misto o puro, o smaltato o tessuto nelle vesti o in alcuna parte della persona, nè alcun gioiello. Come ornamenti si escludono affatto le gioie, le perle e gli ori falsi *justa la parte dell' Ecc.mo Senato come cosa infame et vituperosa.* Qui si citano ad esempio i provvedimenti della Dominante, e sono due parti di antica data, non già del Senato ma del Consiglio dei Dieci l' una del 28 aprile 1487 [4]) e l'altra del 13 maggio 1512.

---

[1]) Capitolare I, c. 2 t.

[2]) Appendice n. 24. [3]) Appendice n. 26.

[4]) Questa parte continuò ad aver vigore per secoli, come n' è prova il fatto che apparisce di nuovo pubblicata sopra le scale di Rialto il 27 ottobre 1638 e ciò si rileva dalla stampa fattane da Gio. Pietro Pinelli stampatore ducale (Vedi Biblioteca civica di Padova nel volume segnato $\frac{28206}{28268}$ Offitii Pompe).

Colla prima, che innanzi tutto deplora come si moltiplichino le gioie false in una città, che ha fama in tutto il mondo di possedere in maggior quantità le gioie più preziose, si divieta l'uso dei diamanti, balassi, smeraldi, ametiste, rubini, e si minacciano pene severissime per i fabbricatori, per i gioiellieri, per i proprietari. Col secondo decreto si ripetono le stesse proibizioni, con minaccia di punizione analoga ai trasgressori, relativamente alle perle false, cioè di vetro somigliantissime alle buone. Ambedue i decreti, che vietano per l'avvenire la fabbricazione e la vendita di pietre e di perle false ordina ai possessori la consegna di quelle già fabbricate e la loro distruzione [1]).

Ritornando alla parte padovana osserviamo che sono permessi alcuni anelli in dito e per i saj, i giubboni e i colletti una bottonatura d'oro schietto senza smalti e spada e pugnali dorati. I cavalieri, sebbene sottoposti ai comuni divieti, possono portare la collana e le insegne conferite dal doge. Le pene rimangono stabilite come nella parte precedente, ma in caso di recidiva l'interdizione dal Consiglio, dagli uffici e dai benefici della città è portata a dieci anni. Vi è una nuova divisione sul ricavato delle multe, cioè la somma è tripartita fra l'accusatore, che volendo dev' essere tenuto secreto, i camerlenghi incaricati dell' esazione delle somme e la cassa del Comune. Con questa parte si deve fare un deposito per le spese dei processi. Più tardi (17 marzo 1599) [2]), sono pure proibite per gli uomini, come per le donne, certe guarnizioni per abiti fatte di cordelle e cordelline di raso ed è permessa soltanto una guarnizione, che non superi il costo di dieci soldi il braccio. Nel cinquecento anche in Padova, adunque, sebbene in misura minore di quello muliebre, s'era svolto il lusso degli uomini, tanto da rendere necessari dei provvedimenti, che seguono le vicende della moda e ad essa fanno talvolta delle concessioni.

---

[1]) G. Giomo, *Il lusso, Leggi moderatrici ; Pietre e perle false* in N. Arch. Ven. a. 1908 N. S. n. 31 pp. 106-114.

[2]) Appendice n. 31.

Capitolo II.

Il lusso delle donne.

Il primo provvedimento suntuario, che risguarda le donne (24 aprile 1536)[1]), dopo l'interruzione nel lavoro legislativo notato nel capitolo antecedente, muove dalla considerazione generale che i precedenti provvedimenti sono caduti in desuetudine, e che il lusso si è più che raddoppiato con effetto rovinoso per le facoltà dei cittadini, mentre altri interessi sono accresciuti. Nuovi ornamenti, nuove stoffe e fogge si sono aggiunte a quelle del passato ad aumentar le spese domestiche. Al lusso crescente si fanno delle concessioni, che vedremo nei particolari, e, a mio avviso, per varii motivi, cioè, perchè ad onta delle querimonie dei riformatori la ricchezza doveva esser aumentata, perchè non si voleva forse troppo danneggiare l'industria e il commercio, e perchè infine si sperava più agevole l'osservanza di provvedimenti suntuari meno rigidi.

S'incomincia dall'abbigliamento del capo: la scuffia od acconciatura d'altro genere con oro ed argento non può superare il costo di ducati cinque, mentre prima si limitava a ducati tre (parte del 1504). Sono proibiti i colletti e le camiciuole od altro ornamento alle spalle e al collo con lavoro d'oro e d'argento, ma sono permessi veli tessuti in oro purchè il loro prezzo, compresa la manifattura, non superi i cinque ducati. Sono permessi soltanto i lavori in seta, ma non in oro e in argento nel collare e nei polsi delle camicie e non in altra parte. È lecito portare al collo e in dito perle, gioie e catene d'oro, purchè non eccedano il valore di cento ducati, mentre nella precedente legge non si poteva superare la spesa di venticinque ducati negli altri orna-

[1]) Appendice n. 12.

menti, e negli anelli quella di quaranta ducati. Segue la prescrizione della perizia degli ornamenti e della bollatura, come s'è già visto più sopra. Dovevano essere andate in uso di recente le maniglie e le corone di ambracane (ambra profumata), mai prima d'ora proibite. Le pellicce fine proibite sono quelle di lupo, martoro, zebellino e volpe bianca. Sono permesse quelle di volpe comune, di vaio, di dossi e di agnello. Le coperte di queste pelli non possono essere di seta, ma di ciambellotto e di sciamito. Di quest'ultima stoffa abbiamo parlato più sopra; però la prescrizione ci farebbe ritenere che ci fosse anche sciamito di poco prezzo inferiore a quello della seta. Il ciambellotto era una stoffa di peli di camello e di capra, con cui si facevano mantelli [1]). Delle vesti sono permesse due di seta, l'una con guarnizione di pelo e l'altra senza, e così pure delle sottane [2]); ma v'ha una novità, cioè per ciascuna veste non si può usare più di venticinque braccia di seta, e per ciascuna sottana più di diciotto. Non sono permessi i velluti alti e bassi e figurati. Riguardo alle guarnizioni sono proibiti i tagli, *stratagli,* i cordoni, i passamani, i ricami, le frange nelle vesti, nelle maniche e nelle sottane, ma per *stricar* si possono usare quattro braccia di seta, esclusi gli ori e gli argenti battuti e tessuti. Un'altra novità della moda è senza dubbio il portar pelli di lupo o di zebellino in mano; il che viene espressamente vietato. Lo zebellino da portare in mano fu un oggetto d'ornamento caro alle gentildonne. In esso erano conservate anche le zampette e la coda; un anello d'oro infilato nel naso poteva servire per attaccarlo. Le signore lo tenevano in mano giocherellando o lo portavano sopra una spalla. Nel museo imperiale di Vienna si conserva del Bonifacio un ritratto di donna collo zebellino [3]). Il ventaglio coi suoi fornimenti non può sorpassare il valore di tre ducati. Non sono permessi guanti ricamati e profumati.

---

[1]) Fabretti, *op. cit.,* p. 174; Verga, *op. cit.,* p. 16.

[2]) La concessione delle due vesti e delle due sottane di seta a molti consiglieri parve soverchia, ma però non fu approvata la proposta di permettere una sola veste ed una sola sottana (Appendice n. 12).

[3]) *Italienische Forschungen* herausgegeben vom Kunsthistorischen Institut in Florenz, Erster Band. Verlag von Bruno Cassiner, Berlin 1906 S. 266.

Ed erano allora famosi i guanti di Padova, come lo attesta un capitolo di Matteo Francesi fiorentino a messer Luca Martini, gentiluomo fiorentino, amico del Varchi, in lode dei guanti, massime padovani [1]). Sono pure proibite le calze lavorate ad ago con oro ed argento e ricami. Le punizioni per ciascuna contravvenzione sono quelle che furono comminate per il lusso degli uomini, e di cui già abbiamo discorso nel precedente capitolo. Tanto i provvedimenti suntuari per le donne, quanto quelli per gli uomini di questo anno 1536 furono approvati dalla Repubblica soltanto nel 1539 (Ducale 27 maggio) [2]) e quindi fin' allora non vennero posti in esecuzione.

Alcuni anni dopo (5 gennaio 1549) le donne padovane usavano sopravvesti da uomo, ed anche queste furono vietate. Gli uomini responsabili per le donne, che contravvenivano alla parte, dovevano pagare lire cento per ogni volta, la quale somma doveva essere divisa fra l' accusatore, che si doveva tener segreto e la fabbrica del lazzaretto [3]). Anche questo provvedimento fu approvato dal Senato parecchi anni dopo (Ducale 8 marzo 1556) [4]). Nel 1554 (17 dicembre) [5]) si trova necessario di rinnovare la prescrizione che in oro e in gioie gli ornamenti muliebri non sorpassino i cento ducati, computato il prezzo di manifattura, che non deve essere superiore ai sei ducati. Questa volta si vietano affatto le perle. Viene respinta una proposta più liberale con cui si permette alle donne un filo di perle, con o senza *pendente* fino al valore di centocinquanta ducati oltre alle altre gioie ed ornamenti fino al prezzo di cento ducati, oppure di non far distinzione tra perle ed altri ornamenti, purchè non si superi la somma di ducati duecentocinquanta. Però gli ori e le gioie, come tutte le vesti, rimanendo sempre in vigore i precedenti provvedimenti suntuari, devono essere viste almeno da uno dei censori,

---

[1]) *Delle rime piacevoli del Berri, Copetta, Francesi, Bronzino, Martelli, Domenichi, Strascino e d'altri ingegni simili, piene d' argutie motti e sali* libro 2°, Vicenza, Fr. Grassi, 1609 cc. 80-81.

[2]) *Censori e Sopracensori* ecc. BP 961, P. I, cc. 104-105.

[3]) Appendice n. 17.

[4]) *Censori e Sopracensori* ecc. BP 961 P. I, cc. 135-138.

[5]) Appendice n. 18.

stimate da due periti, bollate e descritte in un libro compilato per questo scopo dai notai della cancelleria. Ogni cinque anni si deve ripetere la revisione e la bollatura delle vesti, e in questo periodo nessuna donna può usare oggetti, che non siano stati dati in nota. A proposito della rassegna generale di tutti gli abbigliamenti donneschi che il cardinale Capranica, ad impedire le frodi, ordinava più d' un secolo innanzi a Perugia (1445), nonchè della compilazione d' un registro apposito depositato nella cancelleria del Comune nota argutamente il Fabretti: " Così fatti espedienti, che mutavano le sale del pa„ lazzo dei Priori in officina di mercanti di stoffe, erano facili „ ad immaginare quanto difficili a mettere in esecuzione „ [1]). Lo stesso si potrebbe ripetere per Padova, in cui già un libro di gioielli bollati doveva essere stato compilato fino dal 1504. Bologna precedette le altre città in siffatti mezzi per impedire le contravvenzioni alle leggi suntuarie, ma nel registro delle vesti bollate del 1401 non se ne trovano che duecento e dieci presentate in due giorni, che non dovevano essere che una piccola parte di quelle allora esistenti in città [2]). In Padova non m' è riuscito di trovar traccia di siffatti registri, che forse non furono mai compilati. Limitando a ducati cinquanta la massima spesa in ornamenti d' oro e in gioie, nella detta riforma del 1554, si vuol tentare ancora di concedere alle donne il vezzo di perle stretto al collo, purchè non pesi più di cento carati, non computati nel peso *quelli fioreti piçoli de onza che se notano tra una perla e l' altra,* e purchè non conti meno di quaranta perle, ma anche questa proposta viene respinta. Altre proibizioni nuove o rinnovate riguardano gli ornamenti di ambracani, i guanti profumati e ricamati ed anche i manichi di ventaglio in oro. Abbiamo notato un' altra volta la proibizione dei guanti profumati. Dovevano essere una moda assai diffusa in Italia. Il Verga osserva a questo proposito: " i guanti, entrati nell' uso „ comune solo dopo il medioevo, erano considerati un oggetto

[1]) *Op. cit.,* p. 188.

[2]) Alberto Gandini-Umberto Dallari, *Lo statuto suntuario bolognese del 1401 e il registro delle vesti bollate.* In Atti e e Mem. della R. Deput. di storia patria per le Romagne, S. III, vol. VII p. 6.

„ di profumeria, e a Milano era appunto un' unica università „ di guantai e profumieri [1]) „.

La riforma della prammatica (4 gennaio 1555) [2]) passa dagli ori e dai gioielli agli ornamenti della testa e delle spalle. Il prezzo della scuffia e del colletto non deve superare i quattro ducati, oppure quello dell' uno e dell' altro insieme uniti gli otto ducati. Ciascuna donna può avere solamente tre colletti e tre scuffie del costo suddetto, e non può portare camicie lavorate in oro e in argento con perle e gioie. Seguono le solite proibizioni per le vesti del tessuto d'oro e d' argento o di lavori in questi metalli e delle guarnizioni di cui s' è già parlato, a cui si aggiungono anche le *virgole.* Che cos' erano queste virgole? Il seguente passo del Molmenti forse ce ne offre la spiegazione „. Anche il collaretto a gorgiera andò ornato di fili me„ tallici *(vergole)* e s' alzò così da sopravvanzare il capo „ [3]). Sono vietati, come già per lo innanzi, i velluti alti bassi, le pellicce di lupo, di martoro e di zebellino, oppure le pellicce coperte di velluto, di raso e di damasco, eccetto nel caso che la pelliccia sia computata nel numero delle vesti, che ora diremo. Il divieto si estende ai roboni figurati di qualunque colore o stampati o alle vesti da uomo lunghe o corte, come s'era già fatto per queste ultime fino dal 1549. Rispetto ai provvedimenti antecedenti un po' si varia il permesso delle vesti e delle sottane. Fra le une e le altre non possono essere più di quattro di seta; due possono anche essere di velluto, ma soltanto di velluto chermisi [4]), le altre di raso o damasco. Ciascuna di queste vesti si può guernire d' una lista di seta, che non superi le quattro braccia, ma non si permettono i tagli, *stratagli,* i ricami d' oro, d'argento, di seta di qualunque genere, nè le vesti a *filzette* (cioè filze di punti radi ed aperti) e increspate. La lista

---

[1]) *Le leggi suntuarie e la decadenza dell'industria in Milano (1565-1750).* Arch. stor. lomb., A. XXVII, fasc. XXV, 1900 p. 23 (numeraz. dell'estratto).

[2]) Appendice n. 19.

[3]) *Op. cit.,* P. I, p. 146.

[4]) Riguardo all'uso di questa tintura in Venezia sino alla fine del secolo XIV v. Cecchetti, *op. cit.,* p. 35 e segg. il quale nota prima di tutto essere " innumerevoli i documenti, gl' inventari, i testamenti, che accen„ nano a velluti e a sete chermisi „.

permessa può essere tagliata a piacimento e dalle bande adornata con cordoni o cordelline o frange di seta, ma soltanto alla distesa. Si rinnova pure il divieto dello zebellino da portare in mano e delle calze ricamate.

Apprendiamo da una parte del 4 maggio 1558 [1]) che le due del 17 dicembre 1554 e del 4 gennaio 1555 non furono mai inviate al governo della Repubblica per la conferma, e quindi non furono poste in esecuzione perchè le pene non sembravano adeguate. Si stabilì adunque di nuovo per la prima contravvenzione la multa di cento lire di piccoli, per la seconda di duecento, per la terza di trecento oltre la perdita dell' oggetto della contravvenzione, che doveva essere venduto. La somma ricavata aveva da esser distribuita fra gli orfani poveri, le monache di San Bernardino e le povere Illuminate. Ma neppure con questi emendamenti rispetto alle pene le parti suddette ebbero esecuzione. Ottenne l' approvazione del Senato finalmente la riforma del 5 gennaio 1561 [2]). Anche in questa s' incomincia dall' acconciatura della testa. Se non si determina il numero delle scuffie, però nessuna di esse deve superare il prezzo di tre ducati; così neppure il colletto, computato l' oro e l' argento di cui fosse adorno. Dalle scuffie, da altre acconciature del capo e dai colletti sono escluse le perle, le gioie, gli smalti, e i ricami di qualunque sorta. V' ha di nuovo tra l' altro il permesso di portare un filo di perle stretto al collo, ma senza pendente, o una catenella del valore massimo di venti ducati senza smalti, e ben s' intende l' uno o l' altro dei due ornamenti. Due anelli in dito soltanto con due gioie solamente ed una *vergetta* e punto pietre, perle ed ori falsi secondo i divieti della Dominante già considerati. Nel rimanente della persona e negli abiti sono vietati tutti gli ornamenti di oreficeria, e così pure le maniglie e le corone ove entrassero muschi ed ambracani. Dei coralli è permesso soltanto un filo stretto al collo. Riguardo agli abiti qui sono nominate le robe [3]) delle

---

[1]) Appendice n. 20.

[2]) Appendice n. 21.

[3]) Nel secolo XIII per *roba* s' intendeva il vestito completo tanto dell' uomo quanto della donna, composto cioè, della *gonella,* della *varnachia* e delle *pellis* (G. Monticolo, *I Capitolari delle Arti Veneziane,* Vol. I, Istituto

quali sono permesse tre di seta, e così pure si concedono tre vesti o sottane di seta. Robe e sottane possono avere come ornamento una sola frangia di seta. L'una delle robe soltanto può esser guarnita con pelo, ma nessuna aver fodera di pelo o d'altro genere. La donna a cui non piacesse la *roba* può avere sei vesti semplici e soltanto listate alle braccia e ai piedi di due braccia di seta. Riguardo alle guarnizioni seguono le solite esclusioni, già ripetute, a cui s'aggiungono anche le *filzette* e le *bottiture.* Segue il divieto dei velluti *figurati, stampati, altibassi, rizzi* (arricciati), pelosi, frangiati, *stochati* (increspati), *disfilati, faldati* o *punteggiati,* in parte tessuti e in parte non tessuti o stoffe in parte di velluto e in parte di raso ed ogni altra nuova foggia. Questa ricchezza di epiteti applicata ai velluti c'indica quanto si fosse largamente svolta questa industria.

In conchiusione si raccomanda una grande semplicità nelle vesti e nei calzari, o i velluti devono essere semplici e comuni. Le camicie possono esser lavorate soltanto al collo, all'apertura del petto e ai polsi. Non possono essere lavorati in oro ed argento i *fazioli* da testa e da spalle e i fazzoletti [1]). Si rinnova il divieto di portare la pelle di zebellino in mano, e si estende a quella di lupo cerviero e alle pelli bianche in generale, ma si permette il martoro nei manicotti. In una parte del Senato (8 ottobre 1562) di carattere generale, che riflette le varie manifestazioni del lusso [2]) non si limita il numero delle vesti, ma si vogliono il velluto, il raso, il damasco semplici d'un solo colore; soltanto l'ormesino e il broccadello possono essere cangianti. Anche qui si proibiscono i velluti altibassi, e si permettono le camicie lavorate soltanto *al cavezzo e davanti e da*

---

storico italiano. *Fonti per la storia d'Italia,* Roma 1896, p. 14). Molto probabilmente anche qui *roba* significa vestito intiero composto del busto e della sottana.

[1]) Sulla varietà di tela, di stoffa, di ornamenti e così pure di uso, che offrono i *fazuoli* o *fazioli* e i fazzoletti a Venezia nei secoli XV e XVI v. Cecchetti, *op. cit.,* pp. 88-89 ; *Italienische Forschungen* ecc. c. s. p. 272 e segg. Riguardo a Padova v. A. Bonardi *Inventari padovani inediti del 1510* in Atti e Memorie della R. Accad. di scienze lett. ed arti. Vol. XXIII, Disp. III, pag. 198.

[2]) Archivio di Stato di Venezia, Capitolare citato c. 1 t° 2 r.

mano senza oro od argento. Circa due anni dopo (2 gennaio 1563)[1]) si fa guerra allo strascico, che non può essere portato negli abiti di seta nè lungo nè in altra forma. Parimenti a Venezia colla parte poco innanzi citata si stabilisce: *Non possino le predette nobile et altre usar nelle vesture coda così lunga come tonda ne altra sorta.*

Passano pochi anni ancora (15 gennaio 1569)[2]) e si nota che non si sono eseguiti i provvedimenti suntuari del 1561, perchè in essi v'erano alcune condizioni difficilissime ad osservare, e perchè furono ommesse alcune norme necessarie per l'osservanza. Di qui la necessità d'una riforma. Vediamone i particolari per ciò che risguarda il lusso muliebre. Le donne possono portare soltanto due anelli in dito con gioie. Le vesti di seta *tra di sotto et di sopra* non possono essere più di sei, comprese le pelliccie coperte di seta. Queste possono essere soltanto di volpe o di agnello. Delle dette vesti due soltanto possono essere guernite di pelo, e due listate con quattro braccia di seta. Le liste possono essere tagliate e adornate a piacimento, esclusi però il disegno, i ricami, l'oro e l'argento. È lecito adornare le altre vesti con frange, passamani[3]), cordoni e simili guarnizioni solamente di seta, ma queste guarnizioni non devono esser poste a disegno. Le vesti non possono essere tagliate che alle maniche e ai busti, ma restano proibiti gli *stratagli* e i *rimessi.* Nelle vesti e in ogni ornamento sono vietati i ricami d'oro, d'argento e di seta, tutte le frange, cordelle e altre simili guarnizioni, ove entri oro ed argento e parimenti i lavori d'oro e d'argento delle camicie, dei drappi da spalle, ovvero da portare in mano. Le camicie non possono essere lavorate in seta che al collare, ai polsi e sull'apertura anteriore. Il portare in mano, sopra le spalle ovvero in altro luogo pelli di zebellino o di lupo cer-

---

[1]) Appendice n. 23.

[2]) Appendice n. 24.

[3]) " Col secolo XVI va cessando la mania di sovraccaricare le vesti „ con ornamenti posticci; le guarnizioni, fra le quali il *passamano* occupa „ il primo posto, assumono maggiore stabilità e pregio artistico. In tal ge- „ nere di lavori le fabbriche di Milano avevano il primato „. VERGA, *op. cit.,* Arch. stor. lomb. Anno XXVII, Fasc. XXV p. 9 (numeraz. dell'estratto).

viero resta proibito. In conclusione la riforma rende più semplici i provvedimenti già presi e fa alcune concessioni di una certa importanza. Non si sa se questa parte sia stata mai mandata a Venezia per l' approvazione, perchè non si conserva la ducale di conferma, come per tante altre.

Pochi anni dopo (9 giugno 1575)[1]), accompagnati dalla solita deplorazione della mancata esecuzione dei precedenti, ecco altri provvedimenti in cui sono poche le innovazioni. Però, facendosi la proibizione di stoffe d' oro e d' argento, si nominano per la prima volta le qualità di maggior prezzo, cioè il *restagno*[2]), il broccato d' oro e il *soprarizzo*[3]). Sono vietate le maniglie d' oro smaltato, quelle d' ambra, di muschio e perle e gioie in testa e in alcuna parte della persona, e così pure vesti con ricami o profili o tessuti d'oro o d' argento o passamani ecc. Lo stesso dicasi dei frastagli delle vesti e degli smalti. Delle pelli è permessa quella soltanto del martoro. Il divieto per alcune qualità di velluto risponde intieramente a quello già fatto parecchi anni prima (9 gennaio 1561).

Si rinnova pure la proibizione delle perle, gioie ed ori falsi. Ma l' oro e l' argento, non le gioie e le perle, sono permessi come ornamento della cuffia e dei colletti, il cui numero non è determinato. Però il prezzo di ciascuno degli oggetti non può superare gli otto scudi. Riguardo al vezzo di perle e alle catene d' oro non v' è nessuna novità. Alle braccia sono permesse maniglie di maglia o di coralli, ma non l' una cosa e l' altra contemporaneamente. Il numero degli anelli, cioè due con gioie ed un anellino *(vereta),* è determinato, ma non così il loro massimo

---

[1]) Appendice n. 26.

[2]) In un inventario di un mercante di seta in Venezia, come s' è detto più sopra, sono nominati parecchi *caveçi* di *restagno d'oro.* (Molmenti, *op. cit.,* II p. 632, Doc. III).

[3]) " I broccati d'oro *ricci sopra ricci* o *sopraricci* che dir si vogliano, contavano infatti fra i più preziosi e occorrono spesso nei corredi principe-
„ schi.... Il *soprariccio* era un tessuto a trama doppia del *riccio* o *ricciato,*
„ il quale, a sua volta, più comune aveva il pelo non tagliato, in modo che
„ il filo d'oro ergendosi dal piano dell'ordito formava piccoli anelli o vir-
„ gole d' oro, risplendenti ora sì ora no, come fanno le lucciole (Luzio-Renier, *op. cit.,* N. Ant. IV S. V. 63, a. 1896 p. 452).

prezzo, e così neppure per gli orecchini schietti e smaltati, che si nominano per la prima volta. Sono determinate le qualità delle stoffe delle vesti, ma non il numero d' esse, cioè vesti di seta, velluto, raso, tabì, ormesino. Sono permesse le guarnizioni di passamani, di cordelle, od anche di tre frange di seta, o una lista o *doppione* di velluto. È concessa pure una veste di velluto figurato. Questi provvedimenti, nel loro complesso, paragonati ai precedenti fanno parecchie concessioni, perchè di certo si sperava di poterne ottenere più facilmente l'osservanza. Il governo di Venezia con ducale 18 settembre 1575 confermava questa riforma [1]).

Il 27 gennaio 1576 [2]) il Consiglio del Comune di Padova in un particolare chiariva la sua deliberazione del 9 giugno 1575, dovendosi intendere che l'uso della pelle di martoro fosse ristretto al solo manicotto, precisamente come il Senato stabiliva fino dal 1562 [3]). Però sul cammino delle concessioni era ormai avviato il Consiglio cittadino: alcuni anni dopo (15 aprile 1583) [4]) domandava al governo della Repubblica la facoltà di sopprimere il divieto sui panni di seta, già stabilito colla parte del 1575, osservando che di tali panni proibiti era piena la città, essendo meno costosi degli altri. Ad onta delle riforme si ripetevano i soliti abusi, si eludeva la legge in vari modi: d' altra parte nuove esigenze aveva la moda, e perciò circa un quarto di secolo dopo (17 marzo 1599) [5]) si ritoccavano i provvedimenti del 1575. Le maniglie alle braccia possono ora essere adornate con smalti; sono permessi i tagli alle vesti altre volte proibiti. Un altro abuso si rivela che bisogna combattere. Le donne, sotto il pretesto della cuffia, portano in testa fiori d'oro battuto o filato adorni di perle, e sotto il pretesto del colletto, già permesso con quei determinati ornamenti, sfoggiano busti, giubboni o colletti con tali ricami in seta, oro, argento e perle, che superano talvolta

---

[1]) Appendice n. 27.

[2]) Appendice n. 28.

[3]) Capitolare citato c. 2 r. " Ben sia lecito portar le manizze fodrate „ de martori overo d'altra pelle di minor valuta, le qual manizze siano „ schiette senza alcun riccamo, nè meno tagliate, nè sopra via di esse ma- „ nizze vi sia lavoro di sorta alcuna „.

[4]) Appendice n. 29.

[5]) Appendice n. 31.

il valore di centinaia di scudi con gravissimo danno e pessimo esempio. Il Merkel in un suo lavoro già citato [1]), dopo aver largamente trattato del farsetto e della giubba, che con nome diverso indicavano la sottoveste dell' uomo, quello in Toscana, questa *(çupa)* in Venezia, osserva poi che col nome *giubbone* nel quattrocento s' incominciò a chiamare la giubba di gala. Nel nostro caso il giubbone è parte dell' abito femminile. Già il Tommaseo nel suo Vocabolario (s. v.) nota che la giubba era veste indossata sotto alle altre così dagli uomini come dalle donne. Senza dubbio il giubbone è un corpetto, una *blusa,* come si chiama ai giorni nostri comunemente con voce francese. Conferma questo significato l' accenno ai bottoni d' oro, di cui può andar fornito il giubbone.

Notati gli eccessi ecco i rimedi: in testa nessun ornamento d' oro battuto, di perle e di altre gioie. Però in luogo della scuffia, e dello stesso costo, possono le donne portare in testa un velo con merletti d' oro filato o tirato. Sono proibiti nei giubboni, che pure possono essere di raso, di velluto o di altra stoffa, intieri o tagliati, ricami di qualunque sorta d' oro, d'argento, perle, margherite o *vereselle* (anellini) e così pure guarnizioni di passamani, virgole ecc. Al colletto o giubbone è permessa una bottonatura d' oro battuto. Notatosi l' abuso, per il quale invece di portare al collo una sola filza di perle, se ne portano tre attorcigliate *(infilate insieme),* e qualche volta intiere matasse *(bisti),* si rinnova la prescrizione d' una sola filza di perle in tanto numero che il vezzo rimanga aderente al collo.

Siccome poi le vesti di velluto, di raso e di seta si foderano con felpa o altra stoffa di seta, ovvero nel velluto stesso si tesse a rovescio la felpa (in tal modo costa più la fodera, che non si vede, del resto), così è proibito di foderare le sottane o robe di felpa, velluto o altro drappo di seta; si concede, però, di foderare le maniche e i collari di dette robe con zendado, ormesino ma non con altre stoffe. Si avverte pure l' eccesso di adornare gli abiti con cordelle di raso e con certe cordelline chiamati guarnizioni, e perciò segue un provvedimento

---

[1]) *Come vestivano gli uomini del* " *Decameron* „ ecc. c. s. pp. 367-373.

tanto per le donne quanto per gli uomini, per cui si permette una sola guarnizione, il cui prezzo non superi i dieci soldi per braccio.

Ma quanto poco le leggi suntuarie fossero osservate, come in altre città, così in Padova, lo provò, Cesare Vecellio, che parlando della nobildonna padovana della seconda metà del secolo XVI, accennò all'acconciatura del capo adorna di fiori di seta e naturali, di gioie, perle ed oro, alle vesti di seta, broccato e velluti superbissimi, ed ai veli amplissimi guarniti tutto intorno di trine d' oro. L' artista scrittore ebbe pure occasione di ammirare, quando si recarono a Venezia per assistere alle grandiose feste in onore di Enrico III di Francia (1573), " alcune bellissime „ spose di Padova, le quali mostravano gran vaghezza nei loro „ habiti. Queste havevano ornato il capo con assai ricci piccioli et „ molto ben compartiti, et il resto dei capelli avevano fatto in „ trecce et coperte di perle assai grosse, delle quali portavano „ un vezzo parimenti intorno al bianco collo, il quale era ornato d' un bellissimo bavero ben lavorato con lattughe sottilissime, sopra del quale bavero portavano una catena d'oro „ gioiellata di gran valuta oltre monili et cerchi di grossi anelli „ d' oro pendenti con un zebellino attaccato. Le vesti di broccato, di rasi et velluti secondo la stagione et uso si mutavano [1]). „ La figura della nobildonna padovana sul finire del secolo XVI ci è rappresentata indossante una veste con ricami, larga, sciolta alla cintola, dalle lunghe maniche pendenti, dal colletto rigido, che le arriva fino alla nuca, increspato, aperto dinanzi, e con in capo una cuffia da cui pende un velo o un drappo [2]).

---

[1]) *Habiti antichi et moderni di tutto il mondo.* Paris, Didot, 1860, pp. 163, 164.

[2]) Petri Bertelli, *Diversarum nationum habitus* f. n. 16. Patavii, 1594.

Capitolo III.

Il lusso della casa.

Questo lusso naturalmente si manifestò in vari modi, come si vide più sopra [1]). O era lo sfoggio degli arredi dei letti e delle culle, o gli ornamenti della mensa e la quantità e qualità delle vivande, o la magnificenza dei cocchi e il numero dei servi, o le pompe nei cortei funèbri, ora questo ora quell'abuso attirava l'attenzione dei legislatori, che, sebbene fossero ammaestrati dall' esperienza del passato, non desistevano dal rinnovare i tentativi per diminuire il fasto dannoso. Incominciando dalla stanza da letto osserviamo che sono di nuovo proibiti (24 aprile 1536) [2]) lenzuoli, lenzuoletti, *fazoli* e padiglioni da culla lavorati in oro, in argento e in seta; inoltre coltri, coltrine, copertoi, tornaletti e padiglioni di velluto, raso e damasco ed ogni altro ornamento in cui vi sia oro od argento. La proibizione per queste stoffe si estende a tutte le stanze in ogni occasione, e si permette invece l'uso per i suddetti arredi dell'ormesino, del ciambellotto e di altre simili stoffe meno costose. Divieti somiglianti erano stati già fatti nel 1502 e così particolareggiati nel 1504, notandosi allora che tale sfoggio avveniva per le nozze e per i parti. E a queste occasioni si fa menzione espressamente parecchi anni dopo il 1536 (4 gennaio 1555) [3]), quando si rinnovano press'a poco gli stessi divieti, proibendosi per i lenzuoli e lenzuoletti, oltre agli altri ornamenti, anche i lavori *de biancho.*

Divieti corrispondenti riscontriamo nella parte del Senato

---

[1]) Parte I, Cap. III.

[2]) Appendice n.12.

[3]) Appendice n. 19.

del 15 ottobre 1562 [1]), colla quale pei tornaletti, padiglioni, copertoi, coperte sono esclusi l'oro, l'argento, il velluto, e soltanto è permessa la seta semplice senza intagli. Sono pure proibiti a Venezia i lenzuoli, le federette, i tornaletti ecc. di tela lavorata d'oro e d'argento, ma sono permessi i lenzuoli e le federette lavorate d'accie, purchè il lavoro non sia più largo di *mezza quarta*. Questo lusso intimo doveva avere uno speciale incentivo dall'uso delle visite delle amiche alla puerpera. Infatti in Padova nell'adunanza del Consiglio avvenuta il 17 dicembre 1554 [2]) vi fu chi propose che le puerpere non potessero accettare visite se non dalla madre, sorelle, cognate, zie e cugine, ma la proposta non fu posta ai voti. Però essa fu approvata colla stessa parte, con cui si proibiva il lusso dei letti e delle culle, e si comminava a tutte le donne, che non fossero parenti della puerpera, cioè alle amiche, che facessero la visita, la multa di venticinque ducati. Più che l'affetto, la curiosità femminile probabilmente era la principale causa di queste visite, per le quali le visitate volevano sfoggiare un lusso, ritenuto dannoso per l'economia domestica, coll'intenzione forse d'evitare i commenti poco benevoli delle amiche e di destare invece nel loro animo un po' d'invidia. La legge vuol impedire tutto questo, ma chissà quante infrazioni! Del resto tale provvedimento non fu speciale per Padova. Se ne prese uno consimile a Venezia, ed anzi tanto le visitate quanto le visitatrici furono sottoposte alla multa di cinquanta ducati [3]).

Un'altra costumanza di lusso era per le donne il farsi precedere e seguire da servi, quando uscivano di giorno a piedi per la città. Tale costumanza è vietata ripetutamente (2 gennaio 1563, 15 gennaio 1569) [4]). Si fanno delle eccezioni per le mogli dei condottieri, dei colonnelli e dei governatori (9 giugno 1575) [5]), ma alla fine l'uso s'impone in modo che a tutte si permette quello che primo era proibito, purchè il servo sia uno solo (17

---

[1]) Pompe, Capitolare I, c. 4 r.

[2]) Appendice n. 18.

[3]) Pompe, Capitolare I cit., c. 3 r.

[4]) Appendice nn. 23-24.

[5]) Appendice n. 26.

marzo 1599)[1]. Ma le donne padovane, più che a girare a piedi per la città, dovevano compiacersi di farsi trasportare in carrette e cocchi comodi e bene adorni. Già si è parlato dell'uso delle carrette in Padova e della loro forma primitiva fino dal principio del secolo XVI. Ora il lusso cresceva anche sotto questo aspetto, come ce ne dà la prova la parte del 24 aprile 1536. In essa si proibisce tra l'altro che le carrette ed i cocchi abbiano aurei ornamenti ed intagli. Devono essere di noce semplice, senza intagli, e le coperte di panno di lana senza *grana*. (La grana era una tintura fina però inferiore al chèrmisi, che serviva a tingere i panni di colore scarlatto o morello o pavonazzo)[2]. Le coperte si possono listare con quattro braccia di seta, ma in nessun altro modo adornare. I materassi *(stramazzi)* possono essere foderati di panno basso e di tela e non di altra stoffa. I cavalli, le cavalle o i muli attaccati a questi veicoli non possono eccedere il prezzo di quaranta ducati. Prima di esser adoperati, devono essere stimati da esperti maniscalchi a ciò destinati dai censori, e la stima deve avvenire alla presenza almeno di due censori. La contravvenzione in questo oggetto è punita colla multa di cinquanta ducati. Con lievi modificazioni e con qualche concessione si ripetono gli stessi divieti circa vent'anni dopo (4 gennaio 1555)[3]. Non carrette o cocchi intagliati o dorati tranne nei pomoli. Le coperte e i materassi *(stramazzi)* possono essere soltanto di panno o di feltro con una striscia attorno di quattro braccia di seta. Sono proibiti gli scarlatti e i panni pavonazzi di grana.

Parimenti il governo di Venezia ai suoi patrizi e cittadini, che avevano ville in terraferma e quindi carrozze e cavalli, non permetteva quelle con ornamenti d'oro o d'argento tranne nei *pomi* (pomoli), restando proibiti gli *stramazzi*, coperte di carretta, collari, coperte da cavalli di seta o di seta foderata o ricamata e così i pennacchi sotto pena di 20 ducati di multa[4]. La legge del 1565 a Milano stabiliva questo: “ Le carrette

---

[1]) Appendice n. 31.

[2]) C. Merkel, *Tre corredi milanesi* ecc. p. 132 e segg.

[3]) Appendice n. 19.

[4]) Pompe, Capitolare I, c. 3 r.

„ e i cocchi, le lettighe e le *carroccie* non possono essere do-
„ rate od argentate, nè intagliate nè sforate : le coperte sian
„ solo di panno guarnite di seta semplice senza oro nè ar-
„ gento „ [1]. Riguardo ai quadrupedi nella parte padovana suddetta si aumenta il massimo della spesa a cinquanta ducati, rimanendo sempre obbligatoria la stima col solito provvedimento. Nè gli uomini possono usare per i cavalli e muli da sella fornimenti con ori tessuti, filati o battuti e con alcuna sorta di ricami.

Pochi anni dopo (15 gennaio 1569) [2] seguono altre variazioni nei divieti. Oltre a quelli d'oro sono proibiti anche gli ornamenti d'argento tranne nei pomoli. Non potendo essere i cuscini e le coperte d'altra stoffa che di semplice panno o di feltro o di cuoio, sono permessi i collari soltanto di cuoio, ed oltre alla solita lista di seta per ornamento delle coperte anche una frangia o cordellina, ma senza ricami o disegni proibiti. Vi dovevano essere delle famiglie, che non si accontentavano della semplice pariglia, poichè ora si proibisce di usare più di due cavalli o cavalle, che non devono eccedere il prezzo di ottanta ducati. Siccome in pochi anni non doveva essere di tanto aumentato il prezzo dei cavalli, così si faceva una nuova concessione nel massimo della spesa forse colla speranza — è naturale supporre — che il nuovo provvedimento fosse osservato. Infine si proibiscono i pennacchi per i cavalli. Pochi anni dopo (9 giugno 1575) [3] senza dubbio nuovi abusi rendono necessari nuovi provvedimenti. Ormai non si determina più il massimo prezzo dei cavalli, ma si limita il numero a due attaccati alle carrette e ai cocchi, e si proibiscono i cuscini di velluto e di seta, ogni ricamo, e così i collari di seta pei cavalli.

Anche il lusso dei banchetti si svolse e progredì ; la copia e la scelta delle vivande e gli apparecchi della mensa dovettero essere temperati da una serie di minute prescrizioni, che ora esamineremo.

I primi provvedimenti di questo genere in Padova risal-

---

[1] Verga, *op cit.,* Arch. stor. lomb., Anno XXVII, Fasc. XXV, 1900, p. 7.

[2] Appendice n, 24.

[3] Appendice n. 26.

gono al principio del secolo XVI (anno 1504)[1]. Ma più particolareggiati sono quelli del 3 gennaio 1532, che vennero accolti anche nei Diari del Sanuto[2]. In tutti i banchetti privati o pubblici di nozze o di compagnie sono permesse due imbandigioni, cioè una d' arrosto e una d' alesso, ma è proibito intieramente lo zènzero[3] *(over zuchato)*, e quindi i fagiani, le pernici, i pavoni, i piccioni grassi, i tordi, le quaglie, i cotorni, le tortore, i francolini ed ogni altra specie di uccelli selvatici, e così pure di quadrupedi selvatici come lepri, conigli, caprioli, cinghiali *(porzi çergiari)*. È lecito pure oltre le due imbandigioni una sorte di torta soltanto e per antipasto una vivanda di *figadeti ovver compostella*, e coll'arrosto e l' alesso una sola qualità di *savor*. I *savori* erano in uso da molto tempo. Nel pranzo di Galeazzo II del 1368, al quale prese parte il Petrarca, compariscono fra le altre vivande capponi e pollastri in *savore rosso e verde*[4]. In un banchetto di Girolamo Riario nel 1473 sono nominati i capponi in *savor verde* e pollastrelli in *savor paonazzo*[5], pesci arrosto in *savor gialdo*[6]. Cristoforo da Messisbugo nella seconda metà del sec. XVI[7] c' insegna come si preparavano i sapori così di grasso come di magro. Colla detta legge in Padova è pure proibita ogni sorta di pasticci e così pure di mangiar bianco. Questo mangiar bianco con grani di melarancie dolci è nominato nel citato pranzo del Riario[8]. Dall' autore predetto dell' arte culinaria del Cinquecento è annoverato fra

---

[1]) Parte I, Cap. III.

[2]) Diari, T. LV, coll. 381-82.

[3]) Lo zènzero pesto è annoverato fra le sostanze nel conto della Spezieria del 1473 presso la corte di Ferrara, dal quale risulta come fosse usato nel comporre le confetture di quei tempi. (L. Alberto Gandini, *Tavola, cantina e cucina della corte di Ferrara nel quattrocento*, Modena, Soliani, 1889, p. 62). Per l'uso dello zènzero verde semplice e confettato fino dal principio del secolo XV, v. B. Cecchetti, *Il vitto dei Veneziani nel secolo XIV*. Arch. Veneto, N. S. T. 59°, a. 1885, p. 76 e nota 9.

[4]) L. A. Gandini, *op. cit.*, pp. 3-5.

[5]) Idem p. 5.

[6]) Idem p. 6.

[7]) Banchetti ecc. Venetia, MDLXIIII, p. 86 e segg.

[8]) L. A. Gandini *op. cit.* p. 5.

le minestre e può essere di grasso e di magro [1]). Inoltre è vietata la salsa reale. Non si può imbandire più d'una sorta di confetti cioè *pignochati* o marzapani o confetti minuti. Le pignocate sono ripetutamente nominate nella III e nella IV imbandigione del pranzo dal cardinale Riario [2]). Inoltre non è lecito imbandire pesci ai pasti di carne. Notatosi poi l'introduzione dell'uso pel quale i banchetti erano allietati da buffoni, da commedie o da consimili *momarie,* tutto ciò assolutamente si condanna. Le *momarie* in origine a Venezia furono forme rudimentali d'arte comica, rappresentazioni mascherate fatte in occasione di nozze, che rievocavano le imprese degli antenati degli sposi con burlesche esagerazioni; divennero poi scene mute a più personaggi, una specie di pantomina con argomenti tratti dalla mitologia e dall'arte antica e servivano a mostrare il lusso dei Veneziani [3]). Questo genere di divertimento trovò, come si è notato, imitatori anche in Padova. La legge regolò anche gli pranzi di pesce. In essi si possono dare soltanto due imbandigioni di pesci nostrani, essendo del tutto proibiti i *temoli* le *trote,* due sorta soltanto di pesci di mare, ma sono proibiti i storioni, i varoli e le ostriche. È lecito dare una sola sorta di torta, ma sono proibiti i pesci di qualunque specie dei laghi esterni.

Ma questo provvedimento contro le soverchie spese nei pasti a poco valse, giacchè il 27 dicembre del 1543 si ritorna sull'argomento [4]). Ormai si moltiplicano le vivande e i piattelli in tavola, in modo che le mense non essendo capaci, sebbene siano divenute tre volte più ampie che per l'addietro, si pongono i piattelli gli uni sopra gli altri e si fanno dei palchi *(solari).* Inoltre mantili e salviette inamidate vengono disposte in varie fogge con arte, e ciò importa non piccola spesa per gli acconciatori e per il deterioramento della roba. A questo pro-

---

[1]) Banchetti ecc., *op. cit.* pp. 75, 76, 83.

[2]) L. A. Gandini, *op. cit.,* p. 6.

[3]) Molmenti, *op. cit.,* P. II, pp. 312-13. V. esempi di queste *momarie* nello studio di Lionello Venturi intitolato: *Le compagnie della calza* N. Arch. Ven. N. S. n. 33, Venezia, 1909 pp. 224-26).

[4]) Appendice n. 14.

posito si sa che nel Cinquecento " l'apparrecchio della mensa „ era una vera scienza, cui aiutavano i manuali bensì, ma aveva „ bisogno delle fertili imaginazioni dei maestri di casa [1]) „. Le salviette si accomodavano a foggia di mitra, di turbante, di corona e di piramide. Esempi di salviette lavorate si ebbero nel banchetto del 1565 per le nozze di Alfonso II, duca di Ferrara, con Barbara d'Austria e nel banchetto per le nozze del principe di Mantova nel 1587 [2]). Ma anche lungi dalle corti nelle case private era incominciata questa moda delle salviette variamente acconciate. Coi nuovi provvedimenti si stabilisce prima di tutto che siano puniti tutti i contravventori, che siano cittadini di Padova e del territorio, non esclusi i soldati e i chierici. Devono pure incorrere nella pena quelli che contribuiscono coll' offerta di vivande nei pranzi di compagnia. Ed ecco le minute prescrizioni contro le spese soverchie nei pasti per qualunque occasione anche di nozze, rimanendo sempre proibite le carni di uccelli, di quadrupedi e di pesci enumerate nella parte precedente. Il mantile e i tovagliuoli devono essere semplici, piegati senza artificio di sorta. Nei pranzi di grasso si può dar per antipasto *cavi di latte* sopra due tondi fra sei persone, bracciatelli inzuccherati *(brazadelli zucharidi)* e di pasta semplici e malvasia, fegatelli *(figadetti)* de ogni sorta arrostiti in *morsetti* ovvero fritti su altri due tondi. Levati i quattro tondi tra le sei persone si può metter l'arrosto in quattro piattelli; cioè in uno un cappone o gallina, in un altro anitra domestica o selvatica, nel terzo lonza di vitello, nel quarto lombo *(lombolo)* ovvero un quarto di agnello o capretto a scelta. Gli orli dei piattelli possono essere guerniti con finocchi, pomelle ed aranci, ma non cedri. Levati questi quattro piattelli può essere imbandito l'alesso nel medesimo modo; cioè un cappone o gallina in un piattello, un' anitra nel secondo, vitello nel terzo, un quarto di agnello o di capretto nell' ultimo; inoltre sugli orli dei piattelli si possono disporre fette di salato, cioè soltanto di cervellata o di lingua salata. Levati i detti piattelli si può imbandire torta

---

[1]) Angelo Solerti, *Tavola e cucina nel secolo XVI.* Gazzetta letteraria a. 1890, n. 2 p. 9.

[2]) Idem p. 10.

sopra due tondi d'una sola qualità. Purchè si dia una sola volta si dà facoltà di portare in tavola la torta tra l'arrosto e l'alesso. Poi in due tondi si possono portare giuncate, in altri due ricotte *(pojne)* con zucchero, ma rimane proibito qualunque altra sorta di latticini. Eccoci alle frutta, delle quali le sole permesse sono castagne sopra due tondi e pere cotte al fuoco sopra due altri. È vietata qualunque sorta di *composta.* Però si può offrire in luogo delle castagne e delle pere, secondo la stagione, altre frutta sopra due *quadri,* e così al principio del pranzo meloni e fichi oltre alle predette pietanze. Infine si possono dare confetti minuti o nocciuole o pistacchi, ma sempre una sola sorta. La minestra deve essere soltanto di riso, e si può offrire coll' arrosto e coll' alesso a scelta una qualità di sapori sopra due tondi. Da Pasqua al giorno di Santa Giustina (7 ottobre) si possono dare pollastri e pippioni di colombaia in luogo di *lombolo* o di altra vivanda fra le menzionate, mettendo due pollastri e quattro pippioni in un piattello e non più. Sono vietati i pasticci di ogni sorta, in cui in qualunque modo e in qualunque misura entri pasta. Nessun'altra vivanda per qualunque causa od occasione si può aggiungere alle enumerate. Si fanno, però, delle concessioni intorno all' ordine delle imbandigioni, cioè si può dar prima l'arrosto ovvero l'alesso, come piacerà; si possono mettere le vivande della stessa qualità in un piatto tra le dette sei persone, ovvero far tagliare e porre fra due convitati tutto l'alesso sopra un tondo, e così sopra un altro tutto l'arrosto. Nella cena si possono imbandire per sei persone salati di due qualità sopra due piattelli, e sopra due tondi carne trita e cappone ovvero gallina fredda. Dopo i salati e i cibi freddi si dia l'arrosto o l'alesso delle qualità prescritte.

Nei pasti di pesce ecco i cibi permessi: si pongono in tavola per antipasto bracciadelli di pura pasta e malvasia, un tondo di caviale, uno di schinale [1]), uno di sardelle ed uno di saracche, quattro tondi e non più fra sei persone. Per seconda

---

[1]) " I *caviari* .... gli *schenali* .... che si portavano a Venezia erano sotto la giurisdizione della Ternaria nuova „. B. CECCHETTI, *Il vitto dei Veneziani nel secolo XIV.* Arch. Ven. N. S. Fasc. 59, c. 1885, p. 47.

imbandigione si può dare pesce arrosto sulla graticola in due piattelli e in due altri anguille ovvero altra sorta di pesce non proibito con limoni e arance sugli orli dei piattelli. Poi è permesso pesce alesso in due piattelli e fritto in due altri con finocchi e pomelle sugli orli dei piattelli. Quindi si può imbandire *zeladia,* cioè un piattello di gelatina di pesce dolce ed un altro di pesce di mare non proibito. Il Cecchetti trova menzionata la *gelatiam* (gelatina) in un documento veneziano del 1342 ed osserva che nel 1472 fra i divieti dei doni ordinati dal Senato sono eccettuate *zeladie et fritole* [1]). La *geladia* poteva essere di pesci ed anche di carne di varia qualità. Geladia di carne e di pesce, geladia di carne e lamprede sono annoverate tra le pietanze del pranzo di Galeazzo II nel 1363 [2]).

E poi il Berni nel suo capitolo in lode di questo cibo ne nomina di varie sorta :

Come dir gelatina di cappone
Di starne, di fagian, d' uova e di pesce
E di mille altre cose che son buone.
La gelatina scusa l' insalata
E serve per finocchio e per formaggio
Di poi che la vivanda è sparecchiata [3]).

Il Messisbugo infine insegna a preparare parecchie di queste gelatine [4]).

Passiamo ora alla cena di magro. Vengono prima fra i cibi permessi salati di due sorta sopra due piattelli, un tondo di bottarga ed uno di schinale, poi pesce arrostito o alesso o fritto. Nel caso che in questi giorni di magro siano permessi i latticini per antipasto si possono servire *cavi di latte* [5]) ed uova fresche. In luogo di geladia si può dar la torta.

---

[1]) Idem. p. 75, nota 8, p. 78.

[2]) L. A. Gandini, *op. cit.* p. 4.

[3]) Lo cita anche A. Solerti, *op. cit.*, Gazzetta letteraria, a 1890, n. 329.

[4]) *Gelatina torbida, gelatina chiara francese, gelatina bianca et altri diversi colori, cappone in gelatina, gelatina dozenale, op. cit.*, p. 101 e segg.

[5]) Il Messisbugo *(op. cit.*, p. 113 t°) spiega come si preparano i *cavi de late.* Non sono altro che quella specie di pellicola che fa il latte ripetutamente bollito, la quale si serve inzuccherata.

Nel Cinquecento s' illuminavano le mense con torce di cera e ve n'erano in gran copia, o infisse in alti candelabri intorno alla sala o fissate in bracciali alle pareti o in candelieri d' argento sulla tavola. Ed ecco il Consiglio del Comune di Padova colpire anche questa manifestazione di lusso (28 dicembre 1543)[1]. Si vieta prima di tutto di portare torce per la città, che superino il valore di sei lire venete, in tavola si possono mettere soltanto candele, che pesino una libra ogni cinque, si esclude qualunque altro lume di cera in tavola o in capo alla tavola, nè si vuole che si mettano *bande* e si facciano tenere torce di alcuna sorta.

Di pranzi principeschi nel Quattrocento e nel Cinquecento ci restano particolareggiate descrizioni[2]), ma forse non era bene determinata e conosciuta finora la misura e le qualità dei cibi per le famiglie soltanto agiate, che conducevano una vita modesta. I provvedimenti suntuari padovani sotto questo rispetto ci forniscono minuti particolari d' un certo valore. I cibi dovevano essere molto comuni, esclusa ogni arte culinaria, non era permessa alcuna delle confezioni, che erano in uso nelle corti e nei palazzi dei ricchi. Quale semplicità ed uniformità nei cibi, con poco gradimento dei palati, se le norme fossero state osservate! Le predette deliberazioni ottennero la ducale di approvazione il 16 marzo 1544[3]) e quindi potevano essere applicate, ma di certo, come sempre, con profitto assai scarso.

Parecchi anni dopo si ritorna daccapo sull'argomento (9 gennaio 1561)[4]), dopo che si son deplorate le superflue e dannose spese nei conviti di nozze o di altre solennità domestiche o in banchetti privati, fra parenti ed amici. In parte i nuovi provvedimenti riassumono e ripetono i precedenti e in parte impongono nuovi divieti. Sono permesse soltanto quattro sorta di arrosto e quattro di alesso, come già a tenore della parte precedente e così di salati.

---

[1]) Appendice n. 15.

[2]) V. la descrizione del banchetto offerto dal cardinale Grimani agli ambasciatori veneti (16 maggio 1505) nei Diarii del Sanuto (T. VI, coll. 171-75). L. A. Gandini, *op. cit.*; Angelo Solerti, *op. cit.*; Molmenti, *op. cit.* P. II, p. 474 e segg.

[3]) *Censori e Sapracensori alle Pompe.* BP 961, P I cc. 117-18.

[4]) Appendice n. 21.

Sono proibiti in più i galli e le galline d'India [1]), i pavoni nostrani ed ogni sorta di animali selvatici eccettuate le anitre, proibiti pure i colombini dal principio di novembre a tutto aprile. Quest'ultimo divieto doveva essere consigliato dalla cura per la conservazione della specie. Inoltre non si può servire più d'una torta o sfogliata a piacimento. Sono proibiti i sapori di tutte le specie, eccetto la *senaura* (senza dubbio un composto di senape), la salsa e il sapore di uva. Il divieto si estende a tutti i pasticci, alle *pastelle* [2]), alle gelatine, ai latticini, eccettuato il formaggio, i *cavi de late,* le ricotte e le giuncate, così pure alle *codognate,* ai dolci conditi con zucchero e ad ogni sorta di confezione, tranne i confetti minuti sparsi per la tavola. Nelle così dette confezioni si mettevano spezie d' ogni genere e per ciò principalmente dovevano riuscire costose [3]). Similmente nei pranzi di magro non si possono dare più di quattro sorta di pesce arrosto, quattro di alesso e quattro di fritto, ma sono proibiti gli storioni, i varoli [4]), le ostriche, le frutta di mare ed ogni specie di pesce del lago di Garda, e così pure restano vietate tutte le vivande proibite nei pasti di carne. Nè in uno stesso pasto si possono dare piatti di carne e piatti di pesce. Nei giorni dei banchetti non si può offrire colazione d' alcuna sorta in cui entrino *confezioni.* Ora si fa cenno ad un uso, che non apparisce ben chiaro. Il testo della parte dice: " Nelli conventi de dottori " [5]) e pare si debba interpretare nei convegni od adunanze dei dottori. In tali adunanze, adunque, che non sembrano di certo fatte per discutere di cose gravi, e in qualunque altro caso è proibito di portar fuori di casa e in casa in mostra le colezioni; è però permesso di dare tali colezioni in

---

[1]) Come è già ben noto i galli d' India, ora comunemente chiamati tacchini, erano così denominati, perchè vennero portati in Europa dalle Indie occidentali, cioè dall'America. — Siccome non prima del 1561 sono vietati in Padova, così si può avere una notizia sicura riguardo alla data dell' introduzione dei tacchini nel Veneto.

[2]) Il Messisbugo (*op. cit.*, p. 117 e segg.) enumera molte sorta di pastelli ed insegna a prepararli.

[3]) L. A. Gandini, *op. cit.,* p. 6 e segg.

[4]) Nella mèta o calmiere dei prezzi a Venezia fino dal 1173 è nominato il pesce vairolo. Cecchetti, *op. cit.*, p. 40.

[5]) *Censori e Sopracensori alle pompe,* P. I BP 961, c. 159.

casa sopra le tavole, purchè non vi siano più di tre sorta di confezioni e gl'invitati non possono essere più di dodici. Per ogni contravvenzione la pena è fissata a venticinque ducati e si aggiunge l'esclusione dal Consiglio della città e da ogni ufficio di essa per un anno. Pei recidivi è ammessa la duplicazione della pena. Fino dal 12 gennaio 1473 il Senato, ad evitare le spese eccessive, in occasione di banchetti, proibisce i fagiani, i francolini e i pavoni e le confezioni tranne i *confecti menudi* [1]). Meno particolareggiate delle padovane, ma in gran parte conformi, sono le prescrizioni sancite ancora dal Senato di Venezia l'8 ottobre 1562 [2]). In tutti i banchetti è permessa un'imbandigione di arrosto ed una di alesso con tre sorta di carne o polli, con proibizione assoluta di selvatici, così aerei come terrestri, galli e galline d'India e colombini.

Nei pasti di pesce (a Venezia naturalmente nel pesce si largheggia) si permettono due sorta di arrosto, due di alesso e due di fritto cogli antipasti di salati e latticini, e poi torta, marzapane e confetti comuni, con divieto di trote, di storioni, di pesce del lago, di *pastelli,* di confezione e di dolciumi di zucchero. Non è permesso mescolare allo stesso pasto carne e pesce e altri prodotti del mare. Si possono imbandire le ostriche nei pranzi privati di venti convitati in giù e non in altri banchetti. Le colezioni possono esser date nella camera sopra la tavola e consistono in confetti minuti, *cose da scaleter ordinarie* e frutta *semplici.*

Colla parte 9 giugno 1575 [3]) ecco nuovi mutamenti nella prammatica in Padova: i galli d'India non sono più proibiti, ma lo restano i pavoni, i conigli ed ogni specie di animali selvatici così volatili come terrestri. Soltanto sono permesse tre pietanze di alesso e tre d'arrosto, ma non si può mettere più d'un cappone o di un'anitra per piatto; si concedono due sorta di sapori, ma una sola torta ed una sorta di confetti bianchi in grani. Il giorno di magro non più di tre sorta di pesce alesso e tre di arrosto, esclusi i pesci del Garda, i varoli, le *frutta di mare,* gli storioni, le ostriche e le *cappesante* (specie di chiocciole).

---

[1]) B. Cecchetti, *op. cit,* pp. 77-78.

[2]) Pompe, Capitolare I, c.1.

[3]) Appendice n. 26.

A compire il quadro del lusso di casa ci resta da dire dei funerali. Tale lusso datava da molto tempo, come abbiamo già notato, ma tranne il divieto dello statuto carrarese, nessun' altra prescrizione fu stabilita prima del 28 dicembre 1543 [1]), quando si delibera che nei funerali non si possono portare più di dodici torce del peso di libre tre per ciascuna e non più, sotto pena di duplicazione d' imposta fondiaria per un decennio, e nel caso che gli eredi del defunto siano minori, corre l' obbligo del pagamento della multa ai tutori e commissari, che hanno la responsabilità riguardo all' invio di torce in numero o in peso maggiore del permesso. Si proibisce anche (7 gennaio 1543) [2]) un altro uso prima limitato alle persone più cospicue e poi divenuto comune. Esso consisteva nell' erigere baldacchini ed altri apparati nelle chiese, ove si portavano le salme e nell' accendere molti lumi attorno. Sono permessi soltanto le dodici torce. Alle pareti delle case non si possono appendere panni, ma soltanto tele, panni e tele, che mi pare debbano essere apparati da lutto. Sono poi proibite dovunque le orazioni in lode dell' estinto, il che significa che anche allora questa forma di retorica era fiorente.

---

[1]) Appendice n. 15. Si noti riguardo alla data che l' anno in Padova incominciava il 25 dicembre.

[2]) Appendice n. 16.

Capitolo IV.

Le magistrature sulle pompe.

L' ufficio dei censori sulle pompe (così vennero definitivamente chiamati) fu creato in Padova nel 1506 [1]), ed ho già osservato la sua corrispondenza con simili magistrature sorte in altre città. Ora vediamo come abbia funzionato. Che intanto i censori fossero poco zelanti, ci è dato di ricavare dalla parte del 4 gennaio 1555 [2]), con la quale è comminata la multa di venticinque ducati, se entro quindici giorni dall'accusa fatta non diano corso ad essa. Cioè l'accusatore è in obbligo di rivolgersi per la esecuzione della legge a qualunque giudice del palazzo del Comune di Padova, e questi deve imporre la multa ai censori, il cui importo ha da essere diviso tra lui e l' accusatore.

Ma alcuni anni dopo (4 maggio 1558) [3]) le prescrizioni per i censori si moltiplicano. Essi sono obbligati ad accogliere ogni querela di trasgressione alla legge di qualunque persona, mantenendo segreto il nome dell' accusatore, se lo vuole, sotto vincolo di giuramento, e così pure devono fare gl' impiegati del loro ufficio. Inoltre i detti censori sono obbligati a procedere anche per inquisizione, massimamente se essi son testimoni della contravvenzione, o ne vengono fatti consapevoli. Comunque nel termine d' un mese devono risolvere ogni caso di trasgressione tra istruzione di processo, difesa e sentenza, assolvendo o condannando secondo giustizia. Se entro il termine prescritto non emanano la sentenza, devono pagare la multa complessiva di lire cento, se tutti tre sono responsabili della negligenza, oppure chi lo è. I condannati dai censori hanno diritto di appello ai rettori, che in caso di disaccordo devono aggregarsi

---

[1]) Appendice n. 10.
[2]) Appendice n. 19.
[3]) Appendice n. 20.

uno dei camerlenghi per il giudizio, che in tal caso diventa definitivo. Prima di ricorrere in appello i condannati devono fare il deposito della somma della multa sul monte di pietà. Il ricorso in appello deve essere eseguito entro due mesi; nel caso che ciò non avvenga, i censori devono disporre dei depositi fatti secondo le prescrizioni. Se i condannati non si appellano, debbono in termine d' un mese dalla condanna, pagare la multa in contanti ai censori, che la dividono, dandone un terzo all' accusatore, un terzo alla fabbrica del lazzaretto e un terzo ai notai e agli altri impiegati addetti a questa faccenda. Spirato il termine e non avvenuto il pagamento, i rei ricadono nella pena del *quarto*. Tale sentenza dev' essere inviata in corte del capitano all' esattore per le condanne del fisco.

La multa, in detta misura aumentata, dev' essere così divisa: un quarto al fisco, gli altri tre come s' è detto sopra. Nel caso che manchi l' accusatore, la sua parte ha da essere applicata al lazzaretto. I notai dei censori sono obbligati d' inviare in corte del capitano le sentenze di coloro che non hanno pagato entro un mese, sotto pena di lire venticinque ogni volta per ogni multa che non sia riscossa e divisa per la camera (ufficio del fisco). In questo caso la parte, che spetta ai notai, si devolve alla fabbrica del lazzaretto. Nello stesso modo e ordine si deve riscuotere la multa, nella quale incorrano i censori per non aver spedito e pubblicato le sentenze nel termine prescritto. Come già in tante altre parti precedenti, i sarti e i ricamatori d' oro, che lavorano i drappi proibiti, sono condannati a pagare lire cinquanta, la quale somma deve essere riscossa e divisa nel modo stabilito più sopra. E a tutto si provvede, anche a fissare una somma di venticinque ducati per i notai della cancelleria, che devono comperare i registri e notare in essi tutte le robe proibite. Si stabilisce inoltre che i censori non possano formar parte del Consiglio, e che gli eletti alla carica non possano rifiutarla sotto pena di dieci ducati, somma che dev' esser divisa come prima s' è detto. Infine si esclude assolutamente la possibilità di far grazia così ai contravventori come ai censori negligenti.

Ad onta che si stabilisse d' inviare questi capitoli a Venezia per la conferma, pure non ho trovato traccia della relativa

ducale d'approvazione. Ma in una ducale del 15 febbraio 1561 [1]) appariscono approvate le misure di procedura, votate dal Consiglio del Comune di Padova del 9 gennaio 1561 [2]), che riproducono i capitoli precedenti con alcuni mutamenti ed aggiunte, come ora vedremo. Ciascuno può accusare, ovvero denunciare i trasgressori, e il denunciante, se vuole è tenuto segreto. Egli ha il diritto della metà della multa, quando si è constatata la verità dell'accusa. L'altra metà dev'essere divisa in parti eguali fra gli orfani della città e il cancelliere, ovvero altri per lui incaricati della scrittura, in compenso delle loro fatiche. Il cancelliere o i supplenti sono obbligati, sotto pena di privazione dell' ufficio, di accettare le querele o denuncie, fatte in segreto o presentate in altro modo, e di notificarle ai censori. Questi devono formare i processi e spedire le querele secondo giustizia entro un mese. La multa inflitta ai trasgressori nei processi istruiti per inquisizione, ove non vi sia il denunziante, deve essere divisa in questo modo, cioè un quarto in favore delle venerande donne Illuminate, un quarto delle monache di S. Bernardino ed una metà del cancelliere.

I censori sono obbligati ad accettare le querele o denuncie presentate loro direttamente o al cancelliere per lettera ovvero in qualunque altro modo. Non essendovi denuncianti, i censori procedono per mezzo dell' inquisizione, e, constatata la verità, entro un mese spediscono i processi e condannano i trasgressori secondo la legge. Nel caso che i censori lascino passare il termine, il podestà, fatto consapevole dell' atto di negligenza o da uno, che vuol rimaner segreto o da altri per mezzo di querela, deve condannare i censori alla multa di cinquanta ducati, da esser divisa, come si è detto di sopra, più alla privazione di partecipare al Consiglio per due anni, e così pure delle cariche da esso conferite.

Il podestà, inoltre, condanna secondo la legge i querelati ovvero inquisiti, non giudicati entro un mese dai censori. I censori e i trasgressori condannati, in forza di questa legge, pagando entro quindici giorni, sono esenti dal quarto di au-

---

[1]) *Censori e Sopracensori alle pompe,* BP 961 P. I c. 165.

[2]) Appendice n. 21.

mento, a cui sono sottoposti, se lasciano trascorrere il termine. Le multe vengono riscosse dall' esattore della camera fiscale e il resto si distribuisce nel modo stabilito. Per la esecuzione fedele e senza riguardi della legge è stabilito che, se alcuno offenderà con parole ingiuriose i censori o i testimoni o il cancelliere o altri impiegati, in causa del loro ufficio, sia condannato dal podestà ad una multa di lire trecento. Se colle parole s' accompagnano ingiurie di fatto, s' aggiunge alla multa il bando da Padova, secondo la qualità della violenza oltre alla pena stabilita dagli statuti. È permesso il diritto di appello al podestà, dopochè il trasgressore abbia depositato la somma intiera della multa sul monte di pietà. Fatto il deposito, il trasgressore deve far spedire il suo appello entro un mese. Trascorso questo termine, senza decisione d' appello, la sentenza dei censori diventa esecutiva. Inappellabili poi sono le deliberazioni del podestà. Ad ogni podestà eletto, fra le commissioni varie conferitegli dal Senato, gli deve esser dato, sotto vincolo di giuramento, anche questa attribuzione di porre in esecuzione codeste leggi.

Paragonando le disposizioni del 1558 con queste del 1561 giova rilevare specialmente che al magistrato veneziano, il podestà, si conferisce in materia una più ampia giurisdizione ed un'azione più diretta. Inoltre è lecito supporre che questi processi producessero scalpore, gli accusati uscissero dai gangheri e si permettessero parole ed atti, che bisognava punire più severamente della stessa trasgressione commessa. Ed ecco il 15 gennaio 1569[1]) lamentata l'inosservanza della legge, che si attribuisce a difetti di essa, si delibera una riforma del seguente tenore. Il contravventore è colpito con una multa di venticinque ducati per la prima volta dai censori eletti dal Consiglio. Inoltre è privato per un anno dal partecipare al Consiglio del Comune, e così pure da ogni ufficio e beneficio. Se il contravventore non appartiene al Consiglio deve subire il raddoppiamento dell' estimo (imposta fondiaria) per un anno. In caso d' ogni recidiva la multa è raddoppiata e il contravventore perde la roba, con cui ha violato la legge. In ogni caso il trasgressore s' intende condannato nelle

---

[1]) Appendice n. 24.

spese dell'ufficio, anche se ciò non sia espresso nella condanna. Passati dieci giorni dall'intimazione del pagamento, la quale si può fare direttamente all'interessato oppure due volte nella sua casa, non è più permesso l'appello. Il diritto di giudicare in appello spetta al podestà; nel caso che qualche condannato sia soggetto al foro del capitano, l'*apprensione*[1]) di quel tale è a lui dovuta. Le condanne confermate dai rettori sono inappellabili. Alcun condannato non può avere il beneficio dell'*apprensione,* se prima non depositi in mano del cassiere della comunità l'ammontare della somma. Nel caso che l'appello non sia avvenuto entro un mese, la condanna s'intende confermata. Né il podestà nè il capitano in appello possono condonare, graziare, rimettere o diminuire la condanna, ma la confermano o la *tagliano per giustizia* (cassano) *et tagliando per disordine* rinviano gli atti ai censori, che *servatis servandis* entro un mese debbono riformare la sentenza. Se il condannato, pronunciata la condanna e confermata, non paga in termine di giorni 15, deve pagare il quarto di più di multa. Il debitore viene inviato dal cancelliere all'esattore della *dadia* (imposta fondiaria), il quale è obbligato a riscuotere la multa nello stesso modo che si riscuote la dadia con questo in più che serve per suo compenso. Nei conti dell'esattore devono essere computate anche le somme delle multe. Il condannato, che senza opposizione paga entro il termine stabilito la sua multa al cassiere della comunità, ottiene la falcidia d'un quarto. All'accusatore, che ha diritto d'esser tenuto segreto, e può accusare con polizza o in ogni altro modo citando testimoni, spetta un terzo della multa. Nella polizza può dichiarare, nel caso che rinunci al suo terzo, a chi vuole sia destinato. Un terzo, nella divisione della multa, spetta alla cassa della comunità e un terzo infine ai censori per il pagamento dei notai e degl'impiegati. Se non vi è accusatore, e si procede per inquisizione o in altro simile modo, una metà della multa è devoluta alla cassa del comune

---

[1]) Se questo termine giuridico *apprensione* conserva sempre il significato dell'*apprehensio* definita dal Du Cange (*Glossarium* ecc. s. v.) significherebbe "…. manucaptio, id est, injectio manus Regis, magistratus aut „ domini feodalis in alicuius res et praedia „. Ma qui parrebbe volesse significare competenza.

e l' altra serve per le spese d' ufficio. I censori eletti devono prestare giuramento al podestà di sostenere il loro ufficio senza alcun rispetto, con ogni diligenza, e sono obbligati ad istruire i processi, e a spedire le querele nel termine d' un mese. Inoltre sono tenuti a procedere per via d' inquisizione e in ogni altro modo possibile per constatare le contravvenzioni, e a recarsi nelle pubbliche riunioni col loro notaio. Se due dei censori oppure dei sopracensori e il notaio o il *comandadore* (cursore) osservano le trasgressioni, queste s' intendono giustificate senza bisogno di altri testimoni. I censori sono obbligati a difendere le loro sentenze di condanna dinanzi al podestà o al capitano, giudici di *apprensione,* con ogni industria e potere. Se i censori non eseguiscono quanto è prescritto, subiscono la multa di cinquanta ducati, sono esclusi per due anni dal Consiglio e da ogni ufficio della città e *sono mandati alla legge per i sopracensori.* La loro multa è divisa, come sopra è stabilito; nè possono essere graziati. Per fare il processo i censori possono esigere cento lire e far presentare le robe proibite ed ordinare che siano prese dal contestabile o dal cavaliere del capitano, i quali ingiungono, a richiesta dei censori, ai loro dipendenti di compiere ogni atto pertinente all' osservanza di questi provvedimenti. Un terzo di detta penalità spetta a questi ufficiali, un terzo alla cassa della comunità ed un terzo all'ufficio dei censori per compenso degl' impiegati. Si è poco prima accennato ripetutamente ad attribuzione d' una magistratura, di cui a questo punto della riforma così si delibera l' istituzione. Sono eletti tre notabili e prudenti cittadini con titolo di sopracensori così alle pompe come ai pasti, e durante il loro ufficio non appartengano al Consiglio. Essi hanno autorità di sostituirsi ai censori, qualora non facciano quanto è stato ordinato a costoro, e di procedere contro i censori, com'è stabilito, in termine d'un mese, sotto pena di spergiuro. Nel caso che i censori abbiano un giusto impedimento, e siano esclusi dall' ufficio per giusta causa o per parentele, oppure non vadano d' accordo, i sopracensori li sostituiscono ed osservano tutto ciò che è stabilito dalla legge in materia di pompe e di pasti.

Le querele sono consegnate al cancelliere della comunità, ovvero a quel notaio della cancelleria, che a lui parrà, in caso

d'impedimento. Il cancelliere è obbligato ad accettar tutte le querele, che gli saranno date con scritture d'ogni sorta o a voce con testimoni, e a registrarle e renderle note ai censori; deve tener segreto l'accusatore, sotto vincolo di giuramento, e sotto pena d'esser privato dell'ufficio di cancelleria. Si deve poi subito istruire il processo e spedirlo nel termine d'un mese sotto le pene predette. Il cancelliere deve avere per ogni causa spedita un' indennità di tre scudi e il compenso, che paia ai censori e ai sopracensori, in caso che non segua condanna. Egli è obbligato ogni anno al primo consiglio, che si tiene a Natale, prima che siano eletti i Sedici [1]), a pubblicare l'elenco dei condannati secondo questa legge, che non abbiano pagato la multa. Questi sono subito esclusi dal Consiglio e da ogni ufficio. Se il cancelliere non fa questo, non può aver la *bolletta* del suo salario, nè possono sottoscriverla i Deputati sotto pena di pagar del proprio. I cavalieri, i contestabili e gli ufficiali del podestà e del capitano e della comunità debbono e possono andare in tutti i luoghi pubblici e per le botteghe dei sarti e ricamatori, e dove si tengono banchetti, e, cogliendo contravventori in materia di pompe e di pasti, devono dare querela. Fatto il processo, pronunciata la sentenza di condanna, esigono senza dilazione il loro terzo, dalla cassa del Comune, che viene poi risarcita dalla porzione corrispondente della multa. Non mancano in questa parte nuove sanzioni penali per i ricamatori e i disegnatori, tanto maschi quanto femmine abitanti in Padova, che non possono eseguire o far eseguire da altri in casa e fuori i lavori proibiti sotto pena di lire cento per la prima volta. I lavori proibiti devono essere loro tolti e dati ai cavalieri e contestabili, che li troveranno. La multa è divisa come le altre. Chi per la terza volta cade nella contravvenzione viene bandito dal podestà e dal capitano per anni cinque da Padova e dal Padovano a quindici miglia oltre il confine, nè si può far

---

[1]) „ Il *Collegio dei Sedici,* sostituito al *Consiglio di Credenza* o dei *Settanta* o ai *Sedici Anziani,* discuteva le proposte innanzi che fossero poste „ al Consiglio, eseguiva le deliberazioni di questo e compartiva le gravezze " A. Gloria. *Il territorio Padovano illustrato,* I — Padova, Prosperini, 1862, p. 54.

grazia o remissione alcuna. In caso di parole ingiuriose, rivolte contro i sopracensori, i censori, il cancelliere, il notaio i testimoni e gli accusatori o altri incaricati dell' esecuzione della legge, il colpevole è cóndannato dal podestà o dal capitano alla multa di cento ducati. L'aumento della multa, che qui si nota, rispetto alla parte del 1561, lascia supporre la maggior frequenza di simili colpe, che si volevano impedire colla maggiore severità della legge. Anche questa multa si divide in tre parti eguali fra la camera fiscale, la cassa della comunità e l' ufficio dei censori per compenso degl' impiegati. Se in aggiunta alle parole offensive vi sono ingiurie di fatto si commina la pena di bando, a beneplacito del podestà e del capitano riguardo al tempo, a quindici miglia al di là del confine del Padovano. Come non si era fatto mai prima d' ora, si chiede al Senato la facoltà che, dato il continuo mutamento delle fogge, i Sedici coll' autorità del Consiglio, per vantaggio della città possano riformare, cioè ampliare o restringere le leggi suntuarie in materia di pompe e di pasti, intendendosi tutte le riforme approvate dal Senato. I Rettori infine devono essere obbligati con giuramento a far osservare le parti suddette. In poche parole i Padovani chiedono la più ampia autonomia nella legislazione suntuaria.

Si delibera inoltre per i Deputati l'obbligo, col vincolo di giuramento, di far eseguire con ogni studio gli ordinamenti esposti e di far consapevoli i rettori delle trascuranze dei sopracensori e dei censori. Si stabilisce di eleggere due oratori, che debbono recarsi a Venezia per chiedere la conferma della parte approvata dal Consiglio. Vengono nominati sopracensori Jacopo da Lion, Lucilio Beraldo e Gerolamo Polcastro, oratori quest' ultimo e Transalgardo Capodilista dottore e cavaliere, e così pure si eleggono i due censori mancanti cioè Pietro Trapolin e Lionello da Lion.

Due giorni dopo queste deliberazioni (17 gennaio 1569) [1]) su proposta di Girolamo Palcastro, se ne prende un'altra, che, pure movendo da un caso particolare, ha una portata generale riguardo alle future riforme. Il proponente nota che, essendo stato appro-

---

[1]) Appendice n. 25.

vato dal Consiglio il capitolo, che proibiva le perle, potendo accadere in avvenire che fosse revocato od alterato in una seduta fuori di tempo o con iscarso numero di Consiglieri seguirebbe che quelli, i quali erano obbligati prima a vendere le perle a buon mercato, avessero a ricuperarle a caro prezzo. Ecco la ragione della proposta, che viene approvata, per la quale non si può discutere di revocare o di alterare il capitolo concernente le perle o altro argomento attinente alle pompe se non alla presenza di 150 consiglieri almeno, e per la revoca di tale capitolo è necessaria la maggioranza con due terzi almeno dei voti.

Non si può dire che mancasse lo zelo al Consiglio del Comune per tentar di raffrenare il lusso. Prima di tutto due magistrature speciali dei censori e dei sopracensori, oltre ai vari dipendenti per il disbrigo degli affari, poi la vigilanza e il controllo da parte dei Sedici e dei Rettori, minute prescrizioni di procedura, limiti ristretti di tempo per istruire i processi e per rendere esecutive le sentenze, tutto ciò pareva conferire allo scopo precipuo di colpire giustamente e sollecitamente i colpevoli, e a diminuire un po' per volta il numero delle contravvenzioni. Ma i risultati, come abbiamo avuto più volte occasione di osservare, furono assai scarsi o nulli. Non si sa per quale ragione quest'ultima riforma non sia stata approvata dal Senato. Difatti manca la ducale di conferma, nè si può ritenere che questa sia andata eventualmente smarrita, perchè da una ducale posteriore del 17 settembre 1575, che tra breve prenderemo in esame, si rileva che il Senato modifica notevolmente la parte in materia di pompe, votata il 9 giugno dello stesso anno dal Consiglio del Comune, il che significa che non era stata mai accordata l'ampia facoltà di riforma chiesta per i Sedici senza bisogno di conferma.

Il 9 giugno 1575 [1]) su proposta del sopracensore Lucilio Beraldo oltre a quelle già esposte e che risguardano il lusso maschile, muliebre e dei banchetti, nuove riforme si votano sul funzionamento delle magistrature e sulla procedura. Sono ri-

---

Appendice n. 26.

tocchi intesi specialmente a semplificare le faccende. I censori sulle pompe hanno gli obblighi già stabiliti e sono eletti dal Consiglio fra gentiluomini amanti del pubblico bene. Però il termine di esclusione dal Consiglio in caso che non facciano il loro dovere è portato da uno a cinque anni. I sopracensori devono essere pure gentiluomini ed appartenere al Consiglio; del resto esercitano l' ufficio come già s' è detto più sopra. Le punizioni sono così modificate. La multa per la prima contravvenzione è di venticinque ducati, per la seconda di cinquanta; inoltre il recidivo perde la roba proibita ed è privato d' ogni ufficio e beneficio e di appartenere al Consiglio di questa città per anni dieci; il padre è responsabile per il figlio, ch' è sotto la sua podestà, e il marito per la moglie. Il denaro delle multe va diviso in tre parti eguali fra l' accusatore, che ha il diritto di esser tenuto segreto, i camerlenghi esattori e la cassa del Comune.

Quando uno dei censori coglie insieme col *comandadore* un trasgressore, ciò ha valore di prova, e il colpevole è citato dinanzi al tribunale degli altri due censori coll' intervento d' un sopracensore. È destinato all' ufficio delle pompe un *comandadore*, che deve sbrigare tutti gl' incarichi affidatigli, ed ha il compenso di due ducati per ogni spedizione di processo. Il cancelliere invece riceve tre ducati ed è obbligato, sotto pena di ducati venticinque di multa, ad inviare i nomi dei condannati alla camera fiscale per la relativa esazione. Ogni giorno di festa, sotto severe pene, (queste però non sono indicate) parte dai cavalieri, contestabili e vicecontestabili sono obbligati ad andar per le chiese di Padova e, scorgendo uomini e donne, che violino la legge, a chiamar testimoni, a sporger querela, ed esaminare e sollecitarne il disbrigo.

Oltre a costoro ognuno ha diritto di accusare *con bollettino,* cioè per iscritto, citando tre testimoni, e l' accusatore può dichiarare pure nello scritto a chi vuole sia dato il suo terzo. I censori e i sopracensori non possono far grazia, ma soltanto condannare ed assolvere. Riguardo all' appello si ripetono le prescrizioni già stabilite dal Consiglio. I sarti e i ricamatori, che sono scoperti a lavorare abiti proibiti, sono condannati la prima volta a lire cinquanta di multa, la seconda a cento, la

terza a duecento con esclusione per tre anni dalla loro fraglia; la quarta volta sono banditi da Padova e dal territorio a 15 miglia oltre il confine, e se non possono pagare la multa, sono posti in berlina. Il ricavato di queste multe è diviso come quello delle altre. L'accusatore, dopo che ha giustificata la sua denuncia ed è stata pronunciata la prima sentenza, riscuote subito due ducati dalla cassa della comunità oltre al terzo della multa destinatagli. La cassa poi viene risarcita di questo premio dato all'accusatore col terzo che le spetta. Oltre a questi provvedimenti rinnovati si rivolge una supplica al doge, per la quale egli voglia imporre ai Rettori di non obbedire a lettere di qualunque magistrato di Venezia, scritte per impedire i processi e le esecuzioni delle sentenze in materia di pompe. Per il lusso dei banchetti sono nominati tre censori speciali e tre sopracensori, si segue la stessa procedura e si comminano le stesse pene, che risguardano le altre pompe. Ai nuovi ordinamenti suntuari sono sottoposti anche i forestieri dimoranti colla loro famiglia in Padova da tre anni, eccettuati gli scolari e i dottori leggenti forestieri.

Questa parte ebbe non solo il suo contradditore ordinario, ma suscitò proteste di altri, che si ritenevano ingiustamente colpiti da essa. Molte ragioni, che sono accennate ma non esposte, addusse contro la parte il contradditore ordinario Mainardo Bigolino dottore in legge. Poi Pio Enea degli Obizzi, capitano degli armigeri di grave armatura, comparve dinanzi ai Rettori e ai Sedici e protestò dichiarando ch' egli e i suoi armigeri, che servivano la Dominante, non intendevano di sottostare alla parte, essendo nulla per essi.

Le difese del proponente Lucilio Beraldo furono valide perchè i nuovi provvedimenti vennero votati a grande maggioranza.

Questi ordinamenti di giustizia suntuaria lasciano trasparire un aspetto della vita intima delle famiglie padovane nel Cinquecento, qualcheduno dei loro sentimenti, come pure alcuni argomenti frequenti delle conversazioni domestiche. Fra gli arcigni legislatori, che volevano assai limitato il lusso delle vesti e degli ornamenti muliebri e il lusso di casa, fra essi e le donne, che di questo dovevano particolarmente compiacersi quasi, d'un

decoro obbligatorio per il casato avevano ad essere fieri i dibattiti e frequenti i litigi. Fra i buongustai, desiderosi che fossero imbanditi nelle loro mense magnificamente apparecchiate i cibi più squisiti, e i sostenitori della sobrietà e semplicità del costume doveva essere grave il dissidio e ben vive le questioni. Dalle particolari tendenze e predilezioni si doveva salire naturalmente nei privati discorsi a tracciare piani compiuti di economia domestica, diversi secondo i gusti, le abitudini e secondo i mezzi finanziari dei cittadini. Abbiamo sempre notato assai poco rispetto alla legge, donde specialmente derivava il rinnovarsi dei provvedimenti per determinare alla fine quelli che potessero essere più facilmente osservati.

Ed in questi provvedimenti si sente l'eco frequente della negligenza dei magistrati preposti alle pompe, oppure della prepotenza degli accusati, che non si peritavano d'ingiuriare chi doveva far rispettare la legge. Dato il mistero, in cui si avvolgeva l'accusa, l'irresponsabilità dell' accusatore e il compenso a lui dovuto, si favoriva in ogni modo lo spionaggio. E poi l'accusa poteva servire qualche volta a sfogo di privati rancori, per qualche meschina vendetta. A passeggio, nelle piazze, nelle chiese, nei pubblici ritrovi vi doveva essere una certa aria di diffidenza in molti degl' intervenuti, sguardi sospettosi si dovevano lanciare a vicenda, temendo sempre di trovarsi alla presenza d' ignoti accusatori. E quante scenette comiche dovevano succedere, quando gli stessi magistrati cittadini, censori o sopracensori, coglievano pubblicamente in flagranza i contravventori, e forse quale strascico di pettegolezzi incresciosi! E poi sulle accuse note di accusatori ignoti dovevan seguire vari e vivaci commenti, che forse potevano qualche volta gettare un'ombra sulle amicizie più intime e conferire al loro scioglimento.

Il Senato seppe riparare ad alcuni difetti degli ultimi provvedimenti colla ducale 18 settembre 1575 [1]). Cioè diminuì a quattro anni da dieci la interdizione dagli uffici, dai beneficii e dal consiglio della città, cassò il capitolo per il quale i cavalieri, i contestabili e i vicecontestabili dovevano in ogni giorno

---

[1]) Appendice n. 27.

di festa andare alla caccia dei contravventori per le chiese e denunziarli. In tal modo il Senato forse intendeva di non compromettere la dignità di ufficiali della Repubblica e lasciava la cura delle investigazioni dirette ai magistrati cittadini. Infine molto saviamente stabiliva, per impedire il dilagare delle accuse infondate, che i falsi accusatori dai censori e sopracensori fossero deferiti al tribunale dei rettori.

Ma dopo un certo periodo di sosta altre riforme sono votate dal Consiglio del Comune di Padova. Nel 1592 (16 maggio) [1]) si sente il bisogno di eliminare una nuova causa d'impunità pei condannati. I camerlenghi esattori non fanno il loro dovere di riscuotere le multe. S' impone loro l' obbligo di far ciò entro otto giorni dalla notificazione della sentenza. Altrimenti, spirato il termine, il podestà si sostituisce loro, tenendosi quella parte della multa, che sarebbe stata di loro spettanza. Alcuni anni dopo (17 marzo 1599) [2]) si deplora non solo da parte di tutti uomini e donne, le violazioni delle leggi suntuarie, ma anche la trascuranza dei censori, tanto che non c' è quasi memoria della formazione d'un processo seguito da condanna. Perciò si stabilisce un regolamento con minute prescrizioni per l' ufficio dei censori. Prima di tutto essi, sotto le pene già comminate, sono obbligati il giorno di martedì d' ogni settimana ovvero in altro giorno da loro tre stabilito, a radunarsi nella cancelleria del Comune; alla presenza del cancelliere o altro notaio della cancelleria destinato da essi a tali affari, devono aprire la cassetta speciale, e, se vi sono denuncie di contravventori, commettere al notaio l' istruzione del processo, che si deve fare coll' assistenza dei censori e sopracensori. L' apertura della cassetta non può esser fatta che alla presenza di due censori almeno e del cancelliere o notaio, e questo sotto le pene già stabilite. Per l' ordine e la ripartizione del lavoro viene estratto a sorte il censore, che per turno durante due mesi assiste il notaio nell' istruire i processi sulle denuncie, querele e scoperte di contravventori. Il censore, durante i suoi due mesi di turno, entro dodici giorni

[1]) Appendice n. 30.
[2]) Appendice n. 31.

dalla querela e denuncia, deve finire con effetto il processo e dar corso a tutte le querele e denuncie presentate fino a dodici giorni prima che spirino i due mesi. Le altre presentate più tardi rimangono al suo successore. Istruito il processo, di volta in volta ha il dovere di convocare i due colleghi per deliberare, sotto la pena per tutti e tre di venticinque ducati e dell'esclusione per cinque anni dal Consiglio della città. Il censore, che ha finito il suo turno, si fa dare un attestato dal notaio dell'ufficio sottoscritto con giuramento da lui e dai due colleghi censori, attestato, con cui si dichiari ch'egli ha eseguito quanto è stabilito dalla legge. Se non ottiene questo certificato entro quindici giorni, spirati i due mesi, incorre nella pena fissata. Il cancelliere della comunità, con vincolo di giuramento e sotto pena di pagar cento scudi, che siano divisi dai Deputati a loro beneplacito fra le chiese e i luoghi pii, è obbligato a render noto ai camerlenghi i censori incorsi nella pena, e nel periodo del Consiglio pubblicare, in esecuzione dei predetti ordini, i nomi dei puniti coll'esclusione dal Consiglio, perchè non sia dato loro il voto per alcun ufficio elettivo, nè possano prender parte alla votazione nel Consiglio. I censori, con minaccia delle solite pene, deliberato il processo, devono spedirlo in termine di diciotto giorni.

Tra le cause, per le quali mancano le denuncie, o se alcuna viene data con citazione di testimoni, non si può venire a cognizione della verità, fra queste cause la principale è il timore, che destano nell'animo degli accusatori e dei testimoni la potenza e l'autorità dei querelati. A riparare questo difetto si vuole imitare l'ufficio delle pompe di Venezia, cioè istruire segretamente i processi, senza dar copie nè delle accuse nè delle difese alla parte, ma semplicemente, quando s'invita l'accusato a difendersi, rendergli noto l'oggetto, il luogo e il tempo della trasgressione. Egli può presentare capitoli in difesa, perchè con maggior ordine si possano esaminare i testimoni, e comparire, quando venga discussa la sua causa o solo o coi suoi avvocati dinanzi ai censori, ed a voce e non altrimenti esporre tutte le ragioni, che gli sembrino favorevoli. In caso d'infermità o di altro legittimo impedimento di qualche censore si estrae a sorte il sopracensore, che lo sostituisca nel disbrigo degli affari gior-

nalieri. Infine si aggiungono norme per la votazione, che sono conformi a quelle in uso a Venezia. Quando pure i censori espongono a voce il loro parere pro o contro, a scrutinio segreto votano per la reità in questo modo. Prima se la proposta di condanna secondo la legge otterrà due palle favorevoli, l' accusato s' intende condannato, se una soltanto, s' intende sospeso il giudizio e si rinnova lo scrutinio psr la seconda volta. Se si ripete lo stesso fatto d' un solo voto favorevole alla proposta, nel giorno seguente si radunano di nuovo i detti censori con due almeno dei sopracensori, e, riletto il processo, se per la proposta di condanna vi saranno soltanto due palle favorevoli, s' intenderà sospeso il giudizio per la terza volta. Allora il secondo sopracensore fa la proposta di assoluzione, che s' intende approvata colla maggioranza dei voti, e il querelato viene assolto. Tale macchinoso ordinamento venne approvato dal Senato (2 agosto 1599) [1].

---

[1]) *Censori e Sopracensori alle pompe.* BP 961, P. II, c. 28 e segg.

Capitolo V,

I processi per le violazioni delle leggi suntuarie.

Gli atti dei censori, che si conservano nell' archivio civico incominciano nel 1539 [1]), mentre la magistratura fu creata nel 1506. Ammenochè non supponiamo lo smarrimento d' un primo volume di atti a datare dall' anno, in cui furono nominati i primi censori, conviene ammettere che per molti anni questa magistratura non funzionò. Dalla pochissima efficacia degli ordinamenti contro il lusso, tante volte lamentato nelle motivazioni delle parti votate dal Consiglio, si ha una conferma, più che nella scarsezza degli atti dei censori, nell' esiguo numero delle condanne. Consideriamo qualche esempio tipico di questi processi. Il 3 gennaio 1542 i due censori sui banchetti Vincenzo Rosso dottore e Giovanni Barisono, volendo da parte di tutti l'osservanza dei provvedimenti già presi in materia, essendo venuti a conoscenza che nella festa di S. Giovanni da poco trascorsa (27 dicembre) il cittadino di Padova Ilario Spinello riunì a banchetto molte persone ed imbandì vivande proibite, ordinarono la citazione di testimoni, per esaminarli, appurare la verità e procedere a termini di legge se fosse del caso. Comparve, perchè citato sotto pena di lire 25, Giacomo Pimbiolo, e, dopo aver prestato giuramento, alle interrogazioni rispose così : esser vero che nel giorno di S. Giovanni Ilario Spinello per le nozze di suo figlio fece un banchetto, a cui intervennero egli testimonio ed altri al numero di sedici computate alcune donne, ma esser altresì vero che non furono imbanditi

[1]) Archivio civico Q I 754 Offitii pompe n. 21. *Acta censorum* (aa.1549-1563).

cibi proibiti, ma soltanto vitello e capponi arrosti, vitello e capponi alessi ed una torta *nera* ed un paio di anitre solamente, e poi una sorta di confetti minuti. Data questa deposizione non si continuò a procedere contro l' accusato [1]).

Il 6 febbraio del 1545 un tale comparve nell' ufficio della cancelleria noto agl' impiegati, ma che non volle esser nominato e domandò il segreto. Egli accusò Francesco Codazzo del fu Ottaviano perchè nel giorno antecedente in casa di Lodovico Capodilista apprestò o fece apprestare una cena per ventidue persone. In essa imbandì o fece imbandire ai commensali le vivande, portò due torte di diversa sorta, inoltre *pastelli* di varia qualità [2]), moltiplicò i cibi, ponendo i piattelli l' uno sopra l' altro e lasciandoli così posti che la mensa era colma di piattelli e di vivande; e molte altre infrazioni commise delle parti deliberate dal Consiglio, disprezzata la pena e dando così cattivo esempio. Perciò l' accusatore domandò che si procedesse contro il trasgressore, si condannasse a tenore delle leggi e gli si desse poi la parte della multa, che gli spettava. Citò come testimoni il cuoco Antonio, Giovanni Dall' Aquila e Giovanni Da Ponte.

Il 7 febbraio il detto cuoco, adempite le formalità di rito, fu esaminato dal dottore Vincenzo Rosso e dai colleghi censori sui conviti e fece la seguente deposizione. " Io vi dirò la verità; giovedì, come cuoco, andai a casa di messer Lodovico Capodilista ad apparechiar la cena per cuocere, come feci, capponi ed anitre ". Richiesto di maggiori particolari rispose: Io cucinai anitre arroste ed alesse, vitello arrosto ed alesso, capponi arrosti ed alessi ". Interrogato se vi furono pernici, rispose: Io non ne cucinai, e non ne vidi a quella cena. Feci due torte, una di pere ed una bianca. È vero ch' io dissi che non ne poteva fare che una soltanto, ma se ne vollero due per accompagnare

---

[1]) Appendice n. 48.

[2]) I pastelli erano quelli, che noi chiamiamo comunemente oggi pasticci. Cristoforo di Messisbugo nel suo famoso trattato d' arte culinaria (Venezia, 1584 p. 117 e segg. già citato) di tali pastelli ne annovera ben sedici, di cui per dare un' idea della varietà citeremo il *pastello sfogliato,* il *pastello di mortadella di fegato,* di *ostreghe* o *cappesante,* di *pizzoni* o *pernici* o *d'altro uccello in cassa,* di datteri o cibibo o d' altro.

„ l' arrosto. Allora io mostrai la parte a Francesco Codazzo, „ che faceva la cena, ed egli insistette dicendo che la parte non „ si osservava „. Alla richiesta se ammanì *pastelli* rispose: " Feci „ certe rosette di pasta semplice, componendole di più *pastelle* „ messe l' una sopra l' altra „. Interrogato che cosa fu dato coll' arrosto, rispose: " Fu dato sapore di marasca „. Riguardo ai latticini rispose: " Fu dato lattemiele con *storti* (cialdoni) e „ in fine della cena nocciole e pistacchi „. Interrogato sul numero delle persone rispose: " Credo che siano stati venti com- " mensali „. Interrogato se alla cena sulla mensa si misero i piattelli gli uni sopra gli altri disse: " Non so perchè non an- „ dai a vedere „. Alla domanda sulle sorta di salati imbanditi al principio del banchetto rispose: " Quattro sorta, cioè *piè de* „ *vedello* [1]), *requeste?, ramponzoli* [2]), *indivia* e *capperi.* "Interrogato su chi l' aiutasse, rispose: " Avevo un guattero di nome „ Piero, abitante in piazza Forzatè, e, come scalco, Zanetto, fa- „ miglio di Zanino da Rio „. In seguito a queste risposte il bravo cuoco fu licenziato, e non risulta dai documenti che il processo abbia avuto seguito [3]).

Alcuni anni dopo (26 marzo 1554) ecco in funzione i censori sulle pompe e questa volta con un certo esito. Furono essi Giovanni da Santa Giuliana, Gerolamo Polcastro e Paolo Alvarotto. Venuti a conoscenza che, in occasione di nozze poco innanzi fatte, molti cittadini d' ambo i sessi avevano preparato vesti ed ornamenti di diverso genere ed altre cose proibite dalla legge approvata dal Senato, volendo farla rispettare per il pubblico bene, si recarono alla presenza di Stefano Trevisan podestà di Padova, e da lui ottennero la facoltà di agire nel modo, che loro pareva, per l' esecuzione della legge. Il podestà li invitò a condur seco il cancelliere della città, e pose a loro disposizione Bartolomeo Chiodarolo banditore del Comune. I censori, ottenuta la licenza del podestà, deliberarono di accedere

---

[1]) Il BOERIO (*Dizionario del dialetto veneziano* - Venezia, 1856 s. v.) spiega: T. degli erbolai - Gichero, lingua di serpe; erba saetta. Si può mangiarne la radice cotta.

[2]) Raperonzoli.

[3]) Appendice n. 49.

alle case nuziali, scrupolosamente riscontrare se qualche uomo o donna osasse violare le leggi e far registrare per iscritto dal cancelliere i contravventori scoperti, in modo che visto, ciò che era da vedere, potessero procedere come loro sembrasse per il bene pubblico. In seguito a queste visite domiciliari furono ritrovati d' ambo i sessi ben quarantatrè trasgressori [1]). Gli abiti e gli ornamenti proibiti sono per ciascuno indicati nel documento riportato in appendice [2]). Si nota una certà varietà di abiti maschili, cioè i calzoni tagliati di velluto e di raso in maggior quantità, i saj ricamati, i giubboni di raso, roboni a liste di velluto tagliati o frastagliati, cappe a liste di velluto, colletti di velluto a tagli o d' argento o d' oro, un tornaletto di raso ed una coperta da letto di velluto. D' altra parte mancano nel novero, ed è veramente singolare, gli abiti muliebri, ma in compenso abbondano gli ornamenti, cioè i fili di perle per la testa, le catene e i manili d' oro. Tutte le persone accusate, il 27 marzo, ebbero da Barlolomeo Chiodarolo l' intimazione di presentare gli oggetti proibiti all' Ufficio. Se tutti l' avessero fatto la cancelleria si sarebbe tramutata in un *negozio di mode* e in un' orificeria.

---

[1]) Ecco i nomi: Carlo Antonio dottore figlio di Sebastiano dei Paladini, Antonio Maria di Piero Bagaroto, un figlio del cavaliere Vigodarzere, Gabriele dall'Orologio del fu Angelo, Gaspare dall' Orologio, un figlio del cavaliere Capodilista, Pietro da Lia, Costanzo Capodivacca del fu Paolo, Camillo Zabarella figlio del cav. Giovanni, Giovanni Dotto del fu Alessandro, Gasparo Dotto di Paolo, Matteo Savonarola del fu Antonio, Francesco Capodilista di Girolamo, un figlio di Antonfrancesco dei Dottori, una figlia di Alvise Mussato, Carlo Zacco di Zacco, Carlo consorte di Ubertino del fu Marcello, Orazio Cortuso, la consorte di Antonio Maria da la Zara, Elena Vigonza consorte di Rizio Conte, Deianira consorte di Pietro da Mantova, la consorte di Lavinio di Val di Zocco, la nuora di Filippo Borromeo, Ubertino Papafava figlio di Ruberto, Noriza figlia di A. Francesco dei Dottori, Giulio Dotto, Carlo Zabarella, Ubertino Barison, Francesco Codazzo, Franco, Matteo Cumani, una figlia del fu Francesco Papafava consorte del conte Sambonifacio, la consorte di Bernardino Zueca, Alessandro Businello, Nicolosa moglie di Bernardino Papafava, la moglie di Pietro Maria Frigimelica, Giorgio Frigimelica, Camillo Talamazzo, Andrea Capodivacca del fu Luigi, Bernardino Zueca, Benedetto de Lirà.

[2]) Appendice n. 50.

Ma pochi risposero all' appello. Il 29 marzo comparve Sebastiano dei Paladini e presentò un sajo di velluto usato, un paio di calze nere con calzoni. Gerolamo, servitore di Pietro di Vigodarzere cavaliere, in suo nome presentò un saio di velluto ricamato ed un paio di calze con calzoni di velluto turchino. Il giorno 30 Pietro da Lia comparve portando un paio di calzoni di velluto negro tagliati.

Il 29 dello stesso mese Pietro Bagarotto a nome di Gaspare dall' Orologio e di suo figlio presentò in una federetta sudicia un tornaletto di raso, un paio di calze ed un giubbone [1]). L' ultimo di marzo Giacomo da Montano presentò per suo figlio un paio di calze di panno nero con calzoni di velluto tagliati, un saio di panno nero con lista di velluto tagliata, una cappa di panno con lista di velluto tagliata. Comparve pure nello stesso giorno Antonio Bresciano, famigliare di Gerolamo Capodilista e portò un saio di velluto nero con una cordella o frangia nera [2]). Poi Gaspare Zaramellini in nome di Lavinio di Val di Zocco, presentò due manili d' oro, una filza di perle senza pendente, una cintura *(centa)* d' oro di paternostri. Per questi ultimi oggetti i censori Gerolamo Polcastro e Paolo Alvarotto ordinarono una stima. Questa fu fatta da Augusto Moisè orefice, che constatò la cintura d' oro pesare sei oncie ed esser del valore di cinquantaquattro ducati, valutò poi il filo di perle con pendente ducati quaranta e l' altro di perle vecchie senza pendente ducati dieci. Di quarantatrè persone ben poche, cioè sette soltanto, obbedirono alle intimazioni dei censori, i quali, a dir vero, ricavavano poco frutto dal fare il proprio dovere. Nè quei sette furono multati; almeno non si trova nel documento alcun accenno a condanne. Invece sono notate le restituzioni fatte a tutti i proprietari degli oggetti presentati nei mesi di maggio

---

[1]) Nella descrizione degli oggetti proibiti appartengono ad Antonio Maria di Piero Bagaroto " calze con li calzoni de veluto cremesin tagià " zupon de raso cremesin tagià „ a Gasparo dall' Orologio " un tornaletto " de raso cremesin, una coltra over coperta in lieto de veluto cremesino „ Atti dei censori ecc. c. s. c. 19 t.

[2]) Nell' elenco le vesti proibite di Francesco Capodilista di Girolamo sono " uno sagio ricamato, uno paro de caltie de veluto tagliato. „ Atti dei censori ecc. c. s. c. 20 r.

e di giugno, tranne i manili d' oro di Lavinio di Val di Zocco, che furono tenuti in deposito dal cassiere Antonio Orsato.

Negli anni successivi, sebbene rari, non mancano i processi. Il 14 maggio 1561 viene accusato il dottor Pietro Bonhomo cognato dell' eccell. Zuane Boato per esser stato nel Palazzo della Ragione con un abito verde *meschio* con bottoni d'argento alle brache dalla scarsella in giù e alla casacca. Fu assolto il 29 maggio 1561 [1]). Isabella moglie di Matteo Buzzacarin è denunciata (maggio 1562) per uso di maglia e manili d' oro alle braccia, zebellino in mano, catene d' oro al collo, cinte e liste contro alla legge, ma non è condannata [2]). Nè i censori s' arrestano alle soglie dei conventi. In occasione della vestizione della figlia di Zacco dei Zacchi sono processate le monache di S. Biagio, perchè la giovane vestiva un abito di seta ed aveva la testa ornata di parecchie gemme (24 gennaio 1564), ed altri simili processi s' intentano contro le monache di S. Prosdocimo, di S. Agata e di S. Cecilia (11 aprile 1564) [3]).

Continuando a citare qualche esempio di questi processi osserviamo che i sarti non potevano sottrarsi alle perquisizioni e al sequestro della roba proibita. Il 30 giugno 1586 comparisce nell' ufficio della cancelleria del Comune il cursore con tre berrovieri, che presenta *una carpeta de raso zalo usa recamà de veludo cremesin con vergole rosse e bianche e la metà oro et argento,* sequestrata nella bottega di Pietro Bellinzona nel quartiere della piazza dei Signori; ma il giorno successivo il sarte compare dinanzi ai censori con Leonardo Bevilacqua di Crema ed un maestro Gasparo, che lavora nella bottega di Pietro. Tutti e tre giurano che il vestito appartiene alla moglie del Bevilacqua. Siccome costei è forestiera, i censori deliberano di restituirle la roba e di non procedere contro l' accusato sarte [4]).

---

[1]) Archivio civico Q I 763 Offitii Pompe 24 - Querele (aa. 1564-1611) Fasc. 1°. Questo volume consiste d'una serie di atti stesi dapprima in fascicoli separati e poi uniti insieme; non vi è numerazione delle carte, e non è neppure osservato l' ordine cronologico.

[2]) Offitii Pompe 24 - Fasc. 2°.

[3]) Offitii Pompe 24 - Fasc. 1°.

[4]) Archivio civ. Q I 755 Offitii Pompe 22. Acta censorum (aa. 1569-1620) c. 25 r.

Il processo di Taddea moglie del dottore Antonio Anselmi, accusata di aver indossato una veste di seta con liste d'oro e d'argento e con bottonatura d'oro, continua dal 27 settembre 1586 al 9 marzo 1587 fra deposizioni di testimoni, giudizio di condanna dei censori, appello al podestà, revisione del processo da parte dei censori e definitiva assoluzione [1]). Pare che i censori agissero con imparzialità e non risparmiassero chi poteva ritenersi sotto la protezione dei magistrati veneziani. Ecco un esempio. Il 30 dicembre 1586 viene accusata segretamente una signora che è designata nella denuncia come nuora di messer Rocco coaudiutore del capitano di Padova. Essa, come si apprende poi dagli atti successivi del processo, ha nome Caterina ed è moglie di Gasparo figlio di Rocco Piazzoni notaio, e la sua colpa consiste nell' esser comparsa il giorno di Natale nella Chiesa del Duomo, ornata di due catene d'oro, una corta ed una lunga con bottoni grossi, con una filza di perle ed un manicotto foderato di martoro con bottoni d'oro. Le deposizioni dei testimoni confermarono l' accusa, e quindi i censori concordi la condannarono alla multa di venticinque scudi (16 gennaio 1587) [2]).

Le contravvenzioni, di cui compariscono le denuncie e per le quali si fanno i processi hanno una certa varietà. Nello stesso anno 1587 il 22 gennaio Giulio Cesare Dotto viene denunciato per aver portato un cappello adorno di piume bianche e d' una fascia d'oro e il 5 marzo è condannato alla multa di 25 scudi [3]). Invece Antonio Zabarella, figlio del conte Giacomo, viene assolto dall' accusa di aver indossato un paio di brache di raso roano a tagli ornate di passamani d' oro in una festa in casa Tomitan, perchè egli era in maschera [4]). Pure nel 1587 Laura moglie di Dotto dei Dotti [5]), Isabella Papafava [6]), Ludovica Buzzacarin [7])

---

[1]) idem cc. 27-31. — Una parte degli atti del processo si trova nel Vol. già citato Q I 763 Offitii Pompe 24 - Fasc. 1.°. Da questi risulta che la denuncia è data il 4 settembre contro Tadia Inselma, moglie di Antonio, perchè il 15 agosto 1586 nella chiesa di S. Lucia portò una veste fatta in *saco di raso verde a opera con trine d' argento sopra et botonadura d' oro.*

[2]) Archivio civico. Q I 755 Offitii Pempe 22. Acta censorum (aa. 1569-1620) c. 32 r 33 t.

[3]) idem cc. 36 r 38 t. [4]) idem cc. 53 r 54 t. [5]) idem cc. 50 t 51 r.

[6]) idem c. 55 r. [7]) idem c. 56 r.

ed altre parecchie gentildonne [1]) vengono accusate per essere state viste nelle chiese con accompagnamento di più servi, ma tranne per la prima, che viene punita colla multa di 25 scudi, per le altre non si dà corso all' accusa.

Neppure nei villaggi del Padovano le gentildonne erano al riparo dalle denuncie. Difatti quattro di esse, cioè Pentesilea, consorte di Rinaldo Papafava, Giustina consorte di Poletto da Lion, la moglie di Frizerin Capodivacca e quella di Paolo Emilio Dotto comparverò alla fiera al Zocco del 10 settembre 1589 indossanti vesti con oro ed argento, con perle lunghe al collo, con catene d'orò, gioielli, corone, tutti ornamenti proibiti dalla legge. Dopo lungo processo, di cui sono registrate le deposizioni testimoniali, apparisce dagli atti soltanto che la Papafava e la Capodivacca furono assolte, ma nulla si apprende sulle altre [2]). Anche per vivande proibite nei banchetti vi sono denuncie, ciòè contro il Cav. Descalzo (8 febbraio 1591) e poi Corrado Zacco (25 febbraio), che in un banchetto del 19 febbraio offerse *fasani, pernise, cotorni, francolini, gali selvadeghi* [3]). Si chiude il secolo XVI con un numero sempre più scarso di accuse e nessuna condanna [4]).

---

[1]) Archivio civico. Q I 755 Offitii Pompe 22. Acta censorum (aa. 1569-1620) cc. 58 r. 66 r.

[2]) idem, Fasc. dell' a. 1588 (che contiene atti di parecchi anni seguenti) cc. 8 r. 15 r.

[3]) idem, Fasc. dell' a. 1588 cc. 18 r. 20 r.

[4]) V. gli anni dal 1592 al 98 in detto fascicolo.

PARTE III.

La legislazione suntuaria padovana nei secoli XVII e XVIII.

Capitolo I.

Leggi padovane ed influenza veneziana,

Con una costanza degna di miglior successo il Consiglio del Comune di Padova continua a colpire le manifestazioni del lusso personale dell' uomo e della donna, però risparmiando il lusso di casa negli arredi e nei banchetti ; fissa proprie norme, approfittando dell' autonomia concessagli dalla Dominante, ma ne domanda sempre l' approvazione. Infine nel 1640 per la prima volta Padova adotta senz' altro i provvedimenti suntuari di Venezia, permettendosi in seguito alcune speciali aggiunte e modificazioni. Le leggi del passato, come ad esempio quelle del 1575 e del 1599 restano in vigore, e, dove le nuove non provvedano altrimenti, si riferiscono ad esse, come ben presto vedremo.

Il 22 marzo 1614, siccome sembrano ormai invecchiati i provvedimenti esistenti ed il lusso aumenta, avendo le solite pessime conseguenze, col parere dei Sedici e partecipazione dei Provveditori e Sopraprovveditori alle pompe si stabilisce quanto segue[1]. A tutte le donne abitanti nella città, non comprese le mogli dei dottori leggenti forestieri, degli scolari o di altri che vi abitano per ragioni d' ufficio o di forestieri, che paghino imposte, è vietato il vestire, fuori di casa nella città, d' altro colore che di nero. Ma il divieto si limita alla sopravveste, cioè roba o manto ed alle *ungarine* [2], che devono essere nere. Le sottane possono essere d' altro colore, purchè non siano tessute d' oro e d' argento. Riguardo alle pene si ripetono le precedenti del

---

[1]) Appendice n. 32.

[2]) Probabilmente una foggia di mantello femminile proveniente dall' Ungheria.

1575 e del 1599. Siccome poi non pare conveniente che le spose per il primo anno di matrimonio vadano vestite di nero, a loro si permette il vestire di colore d' ogni sorta, purchè gli abiti non siano tessuti d' oro e d' argento e le vesti non siano di velluto in *tapedo* secondo la moda. È permesso alle dette donne da trent' anni in avanti il portare una roba foderata di felpa, però di color nero, e a chi ne avesse bisogno per età o indisposizione una roba foderata di dossi. Le altre robe e sottane devono essere tutte eguali, eccetto i busti e le maniche, che possono foderarsi di ormesino o zendado, com' è costume. È pure concesso mettere sopra le robe, sottane od ungarine un passamano o guarnizione dello stesso colore, il cui costo non ecceda due lire il braccio, ovvero due che non superino il prezzo di venti soldi il braccio. A tutti gli uomini e donne senza eccezione è vietato portare, in alcuna parte della persona e in alcun genere di veste, oro o argento anche falso battuto, tirato o miniato o tessuto nel drappo, e così pure ogni sorta di ricamo d' oro o di seta sopra veste o *ventolline,* colletti, *manezze* (manicotti), o in altra parte della persona. Sono però permessi certi *veletti,* che si portano sopra le spalle e sopra la testa, se ben in essi vi sia tessuto qualche filo d' oro e similmente sopra i veletti da spalle o *partide* è concesso un ricametto di seta, però senza oro, perle o granate. È proibito di portare in alcuna parte della persona perle, granate, gioie o perle preziose anche false, e nemmeno oro o argento battuto o lavorato in qualsivoglia modo. Questa generale proibizione non esclude i seguenti ornamenti già permessi nelle parti antecedenti, cioè un filo di perle stretto al collo, ovvero una catena e una bottonatura d' oro, che non passi il numero di quaranta bottoni, manigli, orecchini, gioie negli anelli ed anche qualche smalto, e così pure alla catena del collo, ed alle orecchie anche smalti e qualche perla. Parimenti gli uomini, secondo le altre parti già approvate possono usare una bottonatura d'oro, spada e pugnale coi puntali e i centurini al cappello con ornamento d' oro battuto, purchè non vi siano perle o gioie di alcuna sorta, potendo pure i cavalieri portare la loro collana d' oro al collo, com' è costume.

Riguardo ai cocchi e ai cavalli si ripete con qualche ritocco il capitolo relativo della parte del 1575. Non dorature nelle car-

rozze d' uso per la città, non velluto nè seta nel cielo e nelle cortine che possono essere di *ferandina* [1]) o di damasco, e non d' altra stoffa di seta e nessun ricamo in alcuna parte delle carrozze; non più di due cavalli attaccati ad esse per città, e non più di quattro fuori. S' aggiunge, seconda la parte del 1599, che le donne per la città non possono condur seco a piedi o in carrozza più d'un solo servitore o ragazzo, e ad essi e al cocchiere è proibito vestire livrea di sorta alcuna di seta. Ai figli è permesso il vestire nel modo che parrà ai loro padri fino ai dodici anni e non oltre. Infine si conservano le pene comminate ai trasgressori nelle parti del 1575 e del 1599 e così gli ordinamenti relativi per i processi. A questa parte del 1614, confermata dai Rettori, seguì l' approvazione del Senato il 2 giugno dello stesso anno [2]).

Pochi anni dopo si sente il bisogno di riforme, deplorandosi le solite esagerazioni del lusso dannosissime per l' economia domestica, ed ecco una nuova parte, approvata dal Consiglio l' 11 maggio 1619, che riproduce in parte e modifica le precedenti così nei divieti, come nelle prescrizioni riguardo ai processi [3]). A tutte le donne è proibito vestire fuori di casa per la città d' altro colore che di nero, eccetto la sposa nel primo anno di matrimonio. Ad ogni persona sono vietati i drappi d'oro e d'argento tessuto e con sovrapposizioni di ricami e disegni d' oro, di seta e di qualunque altra sorta e sopratutto con oro in nessuna parte della persona. Ecco di nuovo permesso soltanto un filo di perle stretto al collo ovvero una catena d'oro, ma non ambedue contemporaneamente. Così pure è concesso portare alle donne una bottonatura al numero di quaranta bottoni, una *centa* d' oro, che non penda, manigli ed orecchini, ma il tutto senza gioie buone o false, tranne gli orecchini, che possono avere qualche perla e gli anelli, che abbiano le loro gioie. Agli uomini si permette una bottonatura con cinturino al cappello, medaglia d'oro, però senza perle o gioie di sorta alcuna, siano

---

[1]) Cesare Vecellio *op. cit.* T. I., 167... manto di ferrandina o altra seta leggera.

[2]) *Censori e sopracensori alle pompe* B P 961 P. II. c. 50.

[3]) Appendice n. 34.

buone o false, e così la spada e il pugnale semplicemente dorati. I cavalieri possono continuar a portare le loro catene al collo colle solite insegne. Del resto ad uomini e donne sono proibiti gioielli d' ogni sorta, come anche le *ingranate* e *misture di muschi, ambra* e simili, eccettuate le *guselle* (spilloni) di argento. Le donne non possono usare pelli di alcuna sorta; se non vogliono usare più perle, allora si concede loro di foderare una *roba* di pelle, purchè non sia di lupo cerviero, zebellino, martoro o volpe nera. Le stesse qualità di pelli sono proibite per le *manizze*. Si vieta di tagliare le vesti di qualunque stoffa, di *camuffarle* (cincischiarle), di disegnarle, di foderarle, eccetto di ormesino, che si può *pontizar* (disegnare a punti). Però possono essere foderate di ormesino o zendado soltanto le maniche, i collari, le *vesti di busti* (corpetti), e si concede anche una fodera di roba di felpa nera. Sopra i drappi d' ogni sorta come da uomo così da donna non si possono porre più di cinque passamani. Qui possiamo osservare che, a confronto dei provvedimenti più antichi, tranne qualche eccezione riguardo ai particolari, questi ultimi ci appariscono più larghi. Difatti non si determina più per esempio il numero delle vesti d' una data stoffa, e neppure il massimo prezzo dei vari ornamenti d' oro e di gemme.

Riguardo all' accompagnamento dei servi per le donne a piedi o in carrozza n' è permesso uno solo o un ragazzo, purchè non abbiano livrea di seta. Per la città e fuori sono proibite le carrozze dorate fornite di velluto o di altra stoffa di seta, e così i ricami, i *gasi* (punti addietro), non pure sopra la seta, ma anche sui cuoi; poi sono permessi soltanto due cavalli attaccati alla carrozza per città e quattro fuori, ma è vietato al cocchiere vestire di seta. I padri sono obbligati per i figliuoli, i mariti per le mogli e per quelli che hanno i beni in comune. Sono eccettuati dall' osservanza della prammatica i condottieri, i colonnelli, i governatori. i bombardieri ed altri soldati nei giorni delle mostre e sotto le loro insegne, e così pure i dottori leggenti, i loro figliuoli e gli scolari.

Seguono le norme per la procedura e per i giudizi, che riproducono in parte e in parte modificano le precedenti. Per cinque anni i camerlenghi insieme con un censore e un so-

pracensore sono giudici di prima istanza. Il processo deve essere istruito dal cancelliere ordinario della Comunità alla presenza d' uno dei camerlenghi. Dopo di che stabilito il giorno del giudizio nel caso che il censore nel suo turno mensile non voglia assistere deve essere citato un sopracensore, e se anquesti non interviene, i camerlenghi possono spedire le querele a tenore delle parti vigenti. Si stabilisce che siano poste due cassette per i bollettini delle denunzie, l' una nel solito luogo, cioè nel palazzo del Comune, e l' altra nella corte all' ingresso della Camera fiscale. Le cassette siano munite di chiavi : quelle di quest' ultima cassetta le tengano i camerlenghi, e di quelle della prima l' una sia consegnata al censore di turno, e l'altra ad uno dei sopracensori. Il martedì d'ogni settimana il cancelliere ed il camerlengo di turno aprono la loro cassetta e, se trovano bollettini, procedono all' istruzione del processo nel luogo ov' è la cassetta contenente i bollettini. I processi formati dai camerlenghi devono essere spediti da loro coll' intervento d' uno dei censori o sopracensori citati, come si disse. I processi formati dai censori sui bollettini trovati nelle loro cassette, possono essere spediti da loro, essendo in tutti i casi riservato l' appello al podestà.

Se poi in ambedue le cassette si ritrovino bollettini colla stessa denuncia, sia tenuto ad istruire il processo quel giudice, che trovi il bollettino contenente la querela colla data anteriore, e nel caso della stessa data in ambedue i bollettini della stessa denuncia, sia commesso il giudizio ai camerlenghi. Essi erano, come s' è detto, magistrati veneziani. Qui specialmente salta all' occhio la differenza dai precedenti ordinamenti, nei quali ai camerlenghi era riservato un incarico secondario, strettamente attinente al loro ufficio, quello cioè di riscuotere le multe, mentre ora sono diventati giudici anch' essi. Anzi accanto al tribunale dei censori ve n' è istituito un altro per lo stesso oggetto, nel quale v' era un solo rappresentante dei censori. Ciò senza dubbio si fece per destare un certo spirito d' emulazione nell' animo dei magistrati per l' adempimento dei loro doveri, per porre in gara camerlenghi e censori. La trascuranza di questi ultimi era stata già deplorata.

Ed ecco alcune prescrizioni già vigenti ripristinate. Per-

chè fra le cause, che rendono rare le denuncie, e se alcuna viene data col mezzo di testimoni, non si può venire a cognizione della verità, principalissimo è il timore, che hanno accusatori e testimoni della potenza ed autorità dei querelati, a rimuovere tale inconveniente, nè il nome del denunciante, nè la deposizione del testimonio deve essere veduta da alcuno. Ad imitazione dell' ufficio delle pompe di Venezia s' istruiscono i processi segretamente, senza dar copia alle parti nè delle querele nè delle difese, ma soltanto, quando al trasgressore s' intima la difesa, gli si fa conoscere in che abbia violato la legge, il luogo e il tempo. Però non è proibito all' accusato presentare un memoriale di difesa, affinchè con maggior ordine si possano esaminare i testimoni ed insieme possa la persona querelata o sola o coi suoi avvocati, al tempo della spedizione del processo, comparire dinanzi ai giudici ed esporre soltanto a voce tutte le ragioni favorevoli alla sua causa. E perchè nel termine di dodici giorni, dopo che è stata trovata la denuncia nel suddetto modo, deve essere formato il processo, ad evitare ritardi, per mezzo dell' estrazione a sorte, si deve determinare quale dei sopracensori deve sostituire in tutte le occorrenze il censore impedito o per assenza dalla città, o per malattia, o per altra legittima causa. Nella spedizione delle cause, a schivare gl' inconvenienti, che possono derivare dal voto palese, ad imitazione anche in questo dei procedimenti seguiti dall' ufficio delle pompe in Venezia, i giudici deliberano a scrutinio ed a maggioranza assolvendo o condannando, ma giammai facendo grazia. Tanto gli uomini quanto le donne, che trasgrediscono la parte, cadono nella multa di cinquanta scudi e perdono tutte le robe proibite. Gli uomini sono privati per tre anni dagli uffici, dai benefici di questa città e così dal partecipare al Consiglio, nè in questo tempo possono in alcun modo essere candidati alle cariche *(essere ballottati)*. Il padre è obbligato per il figliuolo, che è sotto la sua potestà, il marito per la moglie. Delle dette multe, per ogni somma di venticinque scudi, otto sono dati all' accusatore, il cui nome, se vuole, deve esser tenuto segreto, dieci ai camerlenghi, che curano l' esazione delle intiere somme, e gli altri sette si conservano nella cassa della Comunità per pagare le spese dell' istruzione dei processi, e così si fa sempre in pro-

porzione. All' ufficio delle pompe è delegato un *comandadore* per i servizi occorrenti, ed egli riceve uno scudo per ogni spedizione di processo; il cancelliere invece, che lo istruisce, ne percepisce tre.

Il cancelliere, dieci giorni dopo la condanna, in pena di ducati venticinque, deve inviare i nomi dei condannati alla Camera fiscale, affinchè i camerlenghi possano subito fare l' esazione. Nel bollettino, in cui si nomina e si denuncia il trasgressore, devono essere indicati anche i testimoni, che son da esaminare, ed anche, se lo vuole l' accusatore, la persona, a cui destina il terzo della multa. Il podestà, che giudica in appello, non può far grazia, ma condannare od assolvere con giudizio definitivo. Chi è condannato dai camerlenghi o dai censori e sopracensori non può ricorrere in appello, se non deposita prima sul monte di pietà l' ammontare della condanna, e se dopo essersi appellato, non farà spedire il ricorso in un mese, la sentenza s' intende confermata. I sarti e ricamatori, colti in flagrante od accusati di lavorare o far lavorare cose proibite nella presente parte, per la prima volta sono condannati a lire cinquanta di piccoli, la seconda a cento, la terza a trecento e sono privati per tre anni di appartenere alla loro *fraglia,* la quarta volta sono banditi per dieci anni da Padova, dal Padovano a quindici miglia oltre i confini, e, se non hanno i mezzi per pagare la multa, sono posti in berlina. La somma è divisa nel modo stabilito più sopra. I sarti e ricamatori non possono eseguire lavori proibiti, approvata la parte, anche prima del termine della sua esecuzione. Infine detta esecuzione si vuole rimandare a dopo il giorno di S. Giustina (7 ottobre) per comodità e vantaggio dei cittadini. Si chiede infine al doge che sia data facoltà ai Rettori di potere, ad ogni richiesta dei deputati *ad utilia,* provvedere a quelle emergenze e disordini, che in qualsivoglia modo impediscano od alterino la vera e totale esecuzione di detta parte, e che gli ordini e le dichiarazioni fatte in proposito dai Rettori abbiano vigore come se fossero confermate dal doge.

Da parte sua il governo della Repubblica continua ad invigilare lo svolgimento della legislazione suntuaria padovana. Difatti il 28 luglio 1619 i Savi dell' una e dell' altra

mano ordinano ai Rettori di Padova Nani e Vendramin che, studiati i capitoli dei provvedimenti delle città sulle pompe, espongano il loro parere giusta le leggi, particolarmente riguardo al modo dei giudizi e le novità introdotte e presentino la risposta ad un segretario del Senato [1]. L'alto consesso dà poi facoltà al Collegio di deliberare sui capitoli surriferiti (8 ottobre 1619) [2], ai quali nel frattempo si erano apportate alcune modificazioni per opera del cav. Gaspare Borromeo, del conte cavaliere Andrea Cittadella, di Francesco Lion, del dottore e cavaliere Battista Selvadego col consenso dei Sedici. Pure restando proibiti i drappi tessuti d'oro e d'argento, o con sovrapposizioni di ricami e disegni d' oro e di seta e di qualunque altra sorta, e sopratutto con oro in qualunque parte della persona, non è vietato l' uso d' una guarnizione o *ricamino* sopra la veste dello stesso colore nero. Cioè, mantenutesi riguardo alle fogge le anzidette prescrizioni, si stabilisce che, sopra ogni sorta di drappi, così da uomo come da donna, non si possano porre più di cinque passamani di seta nera fatti in telaio, ovvero, come s' è detto, una sola guarnizione o ricamino pure dello stesso colore, che non superino però il valore di due lire il braccio e due guarnizioni al più, che non siano di maggior prezzo di soldi venti il braccio l' una, come già fu concesso colla parte 22 marzo 1614. Si determina infine che l' esecuzione della parte sia differita al giorno dopo S. Martino (12 novembre) dello stesso anno 1619 per maggior comodità e vantaggio dei cittadini [3].

Ma i capricci della moda offrono nuove occasioni di lavoro ai legislatori dei provvedimenti suntuari a breve distanza di tempo. Ecco difatti il 13 aprile 1620 [4], in aggiunta alla parte dell' 11 maggio 1619, si stabilisce di vietare alle donne di qualunque condizione abitanti in città e nel territorio di portare in testa e in qualunque parte della persona aironi e *gaiandre* (tartarughe) vere o finte sotto le pene già stabilite, e si pre-

---

[1]) *Censori e sopracensori alle pompe* BP 961 Parte II c. 52.

[2]) Idem. c. 65.

[3]) Appendice n. 35.

[4]) Appendice n. 36.

gano i rettori dell' applicazione provvisoria del provvedimento fino alla conferma del doge. Infine si proibisce ogni sorta di penne d'animali o vere o finte, come ornamento muliebre, colle stesse pene. E per toglier le cause di dare molestia a questo proposito all'autorità dogale si delibera di supplicarla a dar facoltà ai rettori di poter confermare tutti i provvedimenti stabiliti riguardo alle pompe dal Consiglio, come hanno avuto la concessione di potere, a richiesta dei deputati attuali, provvedere all' *emergenze,* che possono di quando in quando impedire od alterare la vera e totale esecuzione della parte, e la conferma dei rettori abbia lo stesso valore di quella dogale. Non si ammette in qualunque modo, nè per qualunque causa dispensa dalla parte o da alcun capitolo di essa, se anche intervengano i deputati attuali, i sopracensori e i censori col parere dei Sedici, se non nel caso che sia altrimenti ordinato dal doge, oppure per qualche *ragionevole sospetto* dal Consiglio con deliberazione presa a maggioranza di tre quarti dei voti, ed approvata dai Rettori.

Questo nuovo provvedimento ebbe la conferma dei Rettori il 18 aprile e la sanzione del Senato il 18 luglio 1620 [1]). Poco di poi i rettori, valendosi dell' autorità avuta dal Senato in simili casi, per istanza dei deputati *attuali,* ritoccano alcuni degli approvati provvedimenti con proprio decreto. Riguardo al *vestir d'oro* nè le spose, nè altre gentildonne in occasione di visita di nozze nè di parto possono venir meno all' osservanza del capitolo relativo, ma osservarlo integralmente. Parimenti nessuna donna può andar fuori di casa in maschera trasgredendo i provvedimenti delle pompe; sono obbligati i padroni delle carrozze o *folli* a sottoporsi alla prammatica e a tutte le pene relative, se non denunziano chi erano le maschere, e vanno esenti dalla sanzione penale, se le denunziano. Rispetto agli ornamenti di felpa e alle guarnizioni, resta che l'una e le altre devono esser nere, essendo proibite quelle colorate anche alle spose nel primo anno di matrimonio, e così pure le guarnizioni con fiori naturali [2]).

---

[1]) *Censori e sopracensori alle pompe.* BP 961 P. II c. 73. La data 1624 va indubbiamente corretta in 1620, come già feci.

[2]) Idem c. 72. Qui non è riferita la data precisa, che si può determi-

Il 23 dicembre 1622 [1]) i rettori, a richiesta di Antonio Frigimelica, di Frizerino Capodivacca cavaliere, Nicolò Camposampiero dottore e Marsilio Papafava cavaliere, deputati attuali della comunità di Padova, approvano alcuni capitoli, che risguardano specialmente gli obblighi dei censori e sopracensori, e che riproducono per la massima parte le minute disposizioni contenute nella parte del 1599. Esse risguardano l'estrazione a sorte del censore di turno per due mesi, che viene estesa anche ai sopracensori, per fare le veci dei censori legittimamente impediti; risguardano inoltre la seduta settimanale, l' apertura delle cassette contenenti le accuse, i termini dell' istruzione del processo ora fissato a dieci giorni, la spedizione della causa obbligatoria entro diciotto giorni, l' obbligo da parte del censore di ottenere un attestato del dovere adempito con firma del notaio della cancelleria e dei suoi colleghi sotto pena di ducati venticinque. Di altre parti più antiche troviamo richiamate in vigore alcune norme in quest' ultima, cioè che non si ammette prova in contrario, quando il trasgressore è colto in flagrante da uno dei censori e dal *comandadore,* ma egli viene condannato senz' altro dai due altri censori e da un sopracensore, com' è stabilito nella parte 15 gennaio 1569. E ad una simile disposizione della stessa si riferisce pure l' obbligo, ora nuovamente stabilito per i censori e i sopracensori di recarsi tutti e tre col *comandadore* una volta al mese nelle chiese e nei luoghi pubblici per cogliere i trasgressori in flagrante. Queste ispezioni insieme col *comandadore* possono esser fatte anche dai sopracensori. S' aggiunge che il cancelliere e il notaio a ciò destinato, per mezzo del comandadore, deve invitare il sopracensore a cui per sorte tocca il turno, a recarsi nell' ufficio presso il camerlengo che ha la chiave della cassetta speciale. Quivi il sopracensore apre la cassetta, quivi si notano sopra apposito registro la data dell' operazione e il nome del sopracensore presente, e le denunzie, se si ritrovano, o se non ve ne sono, la dichiarazione relativa,

---

nare con approssimazione dal posto, che occupa nella raccolta questo decreto dei Rettori, cioè tra il 1620 e il 22. D' altra parte gli originali dei Decreti e Terminazioni dei Rettori incominciano soltanto dal 1682.

[1]) Appendice n. 38.

perchè in tal modo deve risultare chi non fa il proprio dovere. Lo stesso si fa per la cassetta della cancelleria. In caso di mancata osservanza alla legge da parte del cancelliere e del notaio il colpevole incorre nella pena di ducati venticinque, che si detraggono dal suo salario, e sono devoluti allo scopo che vorranno dai deputati alle chiese e ai luoghi pii. Se alcuno dei censori o sopracensori vien meno ad alcune delle norme stabilite, il cancelliere o notaio addetto all' ufficio delle pompe è in obbligo di dichiararlo debitore nel libro degli atti del Consiglio. Questi debitori devono essere nominati il primo giorno che si convoca in principio di seduta, perchè non possano in alcun modo partecipare alle votazioni.

Già nel 1624 la parte del 1619 colle relative aggiunte degli anni successivi appare invecchiata e nel Consiglio (16 aprile) se ne deplora l' inosservanza, Ed ecco nuove dichiarazioni e mutamenti [1]. Riguardo alle guarnizioni degli abiti neri sono proibite quelle che hanno *vereselle* (piccoli anelli) o lustrini. Sono permesse alle donne le cordelle in capo con qualche po' d'oro e le *guselle* d' argento dorate, ma le *viste delli ormesini,* le fodere delle maniche, le *maniche di braccio* e le loro fodere devono essere di color nero. La multa di venticinque scudi si fa salire a quaranta per la prima volta, che avviene la trasgressione, e ad ottanta la seconda, oltre la perdita di tutte le robe proibite. Gli uomini sono anche privati per cinque anni di ogni ufficio e beneficio e della partecipazione al Consiglio della città. Le multe devono essere riscosse dalla camera fiscale, e non essendo pagate nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza, i condannati incorrono nella pena del quarto di più, sono obbligati a pagare il totale colle esecuzioni solite della camera fiscale e il pagamento dev' esser fatto in moneta corrente. La metà dell' ammontare della multa e degli eventuali aumenti spetta ai camerlenghi ; del resto colle robe proibite e giudicate perdute la metà si assegna all'accusatore, che si tiene segreto, l' altra metà, tolti due scudi per l' avvocato, quattro per il cancelliere, uno per il *comandadore,* è posta sul monte di

---

[1]) Appendice n. 39.

pietà per esser dispensata in elemosina ad arbitrio dei censori e sopracensori.

Ecco una nuova ripartizione delle somme delle multe, oltre alle tante, che abbiamo già considerato. Esse, però, si fondano su alcuni criteri costanti; s' intende prima di tutto pagare le spese del processo, favorire lo spionaggio, e poi conferire all' utile pubblico, e, come in questo caso, alla beneficenza. I deputati attuali non possono determinare cosa alcuna attinente alle pompe, se prima non l' abbiano trattato nell' adunanza dei Sedici, essendo presenti almeno sedici, e poi discussa nel Consiglio. Nel caso di condanna d'uomo o donna per contravvenzione alla parte delle pompe, il sarto e il ricamatore, che hanno lavorato nelle vesti proibite, riconosciuto il loro nome, senz'altro processo o sentenza cadono nella pena già loro fissata. Essendo in fine la condotta dei camerlenghi, è ad essi prorogato per altri tre anni il giudizio di prima istanza a tenore del capitolo relativo contenuto nella parte del 1619. I rettori col sopracensore più anziano, non avendo giudicato in prima istanza, sono giudici di appello, però non possono far grazia, ma assolvere o condannare. Tutte le donne possono portare un filo di catena d'oro o cinta al collo, mentre nello stesso tempo non la portino e cinta e pendente al collo, ma in un solo luogo, nè più d' un semplice filo o di bottoni o di anelli, ma senza perle o gioie buone o false di alcuna sorta, essendo proibite le collane di più fili, e così pure più d'un paio di manigli. In tutto il resto rimane fissa la parte delle pompe del 1619 coi capitoli aggiunti il 16 marzo 1622 e il 23 dicembre dello stesso anno. Di questi nuovi provvedimenti ci resta la conferma da parte del rettore Alvise Dolfin capitano e vice podestà (5 dicembre 1624)[1], ma non si fa parola della sanzione del Senato. Da quest' anno al 1640 v' ha una sosta nell' opera legislativa, eccezione fatta per la disposizione del Consiglio dell' 11 giugno 1627[2]), per la quale si stabilisce che i sopracensori alle pompe e ai pasti per l'avvenire debbano appartenere ai Sedici.

Finora si è notato, riguardo alla procedura per i giudizi,

---

[1]) *Censori e sopracensori alle pompe.* BP 961, P. II cc. 84, 85.

[2]) Idem c. 87

che il Consiglio patavino dichiara di seguire in alcuni particolari l' ufficio delle pompe di Venezia. Del resto è certo che sempre vi fu una stretta analogia fra i provvedimenti suntuari di Padova e quelli di Venezia, tanto più che il lusso fino dal secolo XVI era divenuto generale [1]). Ma ora v' ha di più, cioè si adottano senz' altro i provvedimenti suntuari della Dominante. Credo che anche questo sia un segno della tendenza negli stati a rendere uniformi in generale gli ordinamenti legislativi, che diverrà sempre più spiccata in appresso, e che se toglie in gran parte le autonomie locali, però vale a diminuire in molti casi gli abusi. Nella parte del 27 febbraio 1640 [2]) s' incomincia a dichiarare, che, seguendo l' esempio di Venezia, si permette l' uso delle perle strette al collo per anni quindici dal primo matrimonio, restando le altre in ogni tempo tutte proibite in qualsivoglia foggia o parte della persona, eccettuati i *pendenti* manigli o anelli della qualità permessa in quella città. Dopo i quindici anni, secondo il costume di Venezia, alle donne sarà permesso di portare le loro robe foderate di *dossi, cani, razzi* o di altra pelle di maggior prezzo, come in tutti i tempi le mostre d' ormesino alle robe e maniche, che però dovranno essere tutte serrate. Ma il Consiglio di Padova, giova osservare,

---

[1]) H. Baudrillart *op. cit.* p. 440. A proposito dell' analogia tra i provvedimenti suntuari padovani e veneziani anche in questo periodo vedi il proclama dei Sopraprovveditori e Provveditori alle pompe 4 gennaio 1623 (Biblioteca Civica, Fascicolo segnato. H $\frac{28206}{28268}$ Offitii Pompe 26 n. 28217 riguardo alle vesti e agli ornamenti degli uomini e delle donne e ai banchetti, il proclama (id. 1624-25 maggio n. 28220) riguardo al numero dei cavalli, che si possono attaccare alle carrozze, non superiore a quattro e la terminazione 12 maggio 1632 (id. n. 28233) contenente lo stesso divieto nonchè dell' uso d' oro, d' argento, di velluto, di damaschi ed altri ornamenti di seta per le carrozze e *folli.* Vedi pure nello stesso fascicolo citato a stampa le parti del Senato 27 aprile 1633 (n. 28235, 28237) e 18 maggio 1633 (n. 28240) e le terminazioni dei Sopraprovveditori e Provveditori pure a stampa nel predetto fascicolo (2 ottobre 1634 n. 28245, 18 marzo 1639 n. 28248, 11 febbraio 1638 n. 28250) in materia d' ogni sorta di pompe. Dal confronto apparisce come fosse più modesto il lusso dei Padovani.

[2]) Appendice n. 40.

riguardo al periodo di tempo in cui era permesso alle donne maritate l' uso del filo di perle strette al collo, si riferiva ad un provvedimento del Senato assai invecchiato, cioè dell' 8 luglio 1599 [1]), perchè fino al 27 aprile 1633 [2]) aveva ridotto il periodo di tempo a due anni soltanto. Le pene devono essere in Venezia ed in Padova della quantità e qualità descritte dalla legge; le pecuniarie di Venezia si distribuiscono secondo lo stile dell' ufficio delle pompe, quelle di Padova colle forme approvate dal Collegio coll' autorità del Senato, ratificate con ducali 16 ottobre 1619; le pene corporali sono le stesse con semplice mutazione da città a città ed affinchè " l' ordine non distrugga il merito „ per anni cinque è in facoltà del querelante di presentare la sua denuncia a Venezia o a Padova, e il giudizio segue nella città ove si presenta la denuncia, come si fa in Padova delle denuncie dei Veneti, secondo le forme approvate nei capitoli antecedenti del 1619. Essendo fatta l' accusa in più luoghi, procede chi ha prima ricevuta la querela. Non risulta dai documenti che detta deliberazione fosse approvata dal Senato e quindi ne seguisse l' applicazione.

Citiamo ora alcuni esempi dell' opera del magistrato padovano anche in questo periodo, cioè nella prima metà del secolo XVII. Il 12 marzo 1600 i censori, mancando le denuncie e ritenendo certe le trasgressioni stabiliscono di recarsi nella chiesa del beato Antonio Pellegrino e di cogliere in flagrante le donne che contravvengono alle parti, e difatti riescono nell' intento. In seguito a processo la moglie di Gerolamo Verzellese, perchè si adornava di più fili di perle è condannata l' 8 aprile, e nello stesso giorno Olimpia, moglie di Lodovico da Brazolo, per uso di perle e catena, la moglie di Francesco Ruberto per aver portato perle, catena e giubbone lavorato in oro e quella di Francesco Zabarella per aver indossata una roba foderata di felpa mischia. Non fu condannata, siccome pare, la consorte del conte Enea Conti per essersi adornata d' un vezzo di perle e

---

[1]) Biblioteca civica di Padova H $\frac{28206}{28268}$ Offitii Pompe 26. Tomo di proclami a stampa n. 28207.

[2]) Idem n. 28237.

pietre preziose [1]). Negli anni, che seguirono, le denuncie furono scarse, come lo constatavano i censori, che aprivano periodicamente le cassette, le trovavano vuote e dovevano accontentarsi della relativa dichiarazione [2]). Vi sono denunzie, che non hanno seguito, come quella contro maestro Gaspare (10 gennaio 1611), sarte perchè lavorava nella sua bottega in Piazza dei Signori una veste di fondo d' oro a grandi fiori paonazzi, e così pure quella contro la moglie di Alessandro Panègo per aver indossato una veste con oro (1-21 maggio 1611) [3]). L' anno 1611 fu relativamente fecondo di processi. Per esempio il 21 maggio 1611 Marco Bagarotto e Bernardino Dotto sono accusati per le guarnizioni d' oro negli abiti e nei cappelli, ma ambedue si sottraggono alla condanna per mancanza di prove. Per Gasparo Bigolin, accusato (11 giugno 1611) di aver portato il giorno del *Corpus Domini* un tabarro con molte guarnizioni di seta ed un cordone con oro al cappello, le deposizioni testimoniali non confermano la reità [4]). Contro la Contessa Emilia di Sambonifacio, che fu vista il giorno degl' Innocenti a S. Giustina adorna con una catenella d' oro smaltata si fece una denunzia (31 dicembre 1611), ma il procedimento non continuò, perchè i testimoni negarono il fatto [5]). Dopo un' interruzione di alcuni anni parecchie denunzie si notano nel 1620. Ad esempio la moglie di Alvise Gagliardo il 5 aprile è accusata per aver portato l' ultima festa di Pasqua *una catena d' oro overo di mestura d' oro sopra indorata, un cento d' oro con le perle al collo et guanti con ricamo, fereti alle stringe d' oro straforati con cordelle con oro et agi da testa d' oro overo d' argento.* È difesa dal marito e non risulta che venga condannato [6]).

---

[1]) Arch. civ. Q I 763. Offitii Pompe 24. Querele 1564-1611. Fascicolo 3 cc. 3 r. t.

[2]) Arch. civ. Q I 755. Offitii Pompe 22. Acta censorum (aa. 1569-1620). Fasc. 1600-1615 e fasc. 1519-1620).

[3]) Arch. civ. Q I 743 ecc. Fasc. 4.

[4]) Arch. civ. Q I 762 Offitii Pompe 24. Querele 1611-1624. Il tomo è diviso in fascicoli di atti processuali. I primi tre appunto risguardano il Bagarotto, il Dotto e il Bigolin.

[5]) Arch. civ. Q I 763. Gli atti risguardanti costei sono inseriti in altri riflettenti il processo Bonomo.

[6]) Arch. civ. Q I 762 Fasc. 4.

Le vesti nere non garbavano a Lucrezia del dottor Rodolfo Niasi, che di giorno e di sera si mostrava in pubblico vestita di diversi colori, cioè roba chèrmisi con passamani gialli e sottana pure variopinta [1]). Silvia, moglie di maestro Fabiano ricamatore, se ne andava nei giorni di carnovale fuori di casa e alla giostra con collana e perle lunghe e vesti proibite dalle parti [2]). Per lo più le donne venivano colte in fallo nelle chiese; così Ernesta Zabarella moglie di Paolo Dotto, il giorno del matrimonio, aveva perle lunghe, catena e gioielli e il 10 maggio (1620) nella chiesa di Ognissanti un paio di manigli gioiellati sulle maniche [3]). Giulia Orologio, moglie di Francesco Candi il 3 marzo 1620 nella chiesa dei Servi portava un vezzo di perle stretto al collo e catena d' oro, e perciò viene condannata il 9 maggio [4]). Il lunedì di Pasqua al mattino alla predica in duomo Camilla, moglie di Ubertino Cortuso, indossava un giubbone turchino guernito d' argento. Contro di essa è istruito dai censori il processo per inquisizione (14 aprile), riesce uno dei più lunghi e finisce colla condanna pronunciata il 29 maggio [5]). La moglie del cav. Trevisan s' era fatta vedere nella chiesa di San Francesco piccolo ovvero di Simone e Giuda con una roba in oro ed altro contro la legge ; i censori deliberarono il processo per inquisizione (14 aprile 1621) e la condannarono in seguito alle deposizioni testimoniali [6]). La moglie di Cabriele di nome Lucietta il 25 marzo comparve in duomo con una catena lunga al collo e cinta d' oro attraverso la veste di colore. Denunciata il 17 aprile in seguito a processo venne condannata il 24 maggio [7]). La moglie di Giulio Dotto è accusata il 24 maggio per aver portato perle, cinta e collana, ma non è provata la sua reità, invece subisce la condanna (4 settembre 1621) la moglie di Marco Orsato, accusata (21 giugno) per la ragione delle ma-

---

[1]) Arch. civ. Q I 762 ecc. Fasc. 5 (9 marzo 1620).

[2]) Idem Fasc. 6.

[3]) Idem Fasc. 12.

[4]) Idem Fasc. 12.

[5]) Idem Fasc. 13.

[6]) Ibidem.

[7]) Ibidem.

niche, di colore e la roba foderata d'incarnato *(sguardo o cremesino)*[1]. Due ritratti di gentildonne padovane dipinti da Chiara Varotari nel secolo XVII [2], le figure della sposa, della gentildonna e della donzella padovana, contenute in un album di pitture d'ignoto, appartenente allo stesso secolo [3], sono un'altra conferma evidente delle violazioni delle leggi suntuarie. Difatti si vedono usati gli abiti di broccato d'oro a fiori, le guarnizioni più ricche, le lunghe ampie maniche aperte pendenti, i vezzi e le collane di perle.

Non manca nel novero alcun genere di contravvenzione. Il conte Silvio Sambonifacio fu visto in una carrozza tirata a sei cavalli; denunziato (24 maggio 1621), in seguito a processo regolare fu condannato il 29 dicembre dello stesso anno [4]. Di simili processi potrei continuare a far citazioni fino all'anno 1625, ma si ripetono press'a poco le stesse contravvenzioni, di cui ho già dato alcuni esempi caratteristici [5]. Dal 1625 in poi non riscontrai altri atti processuali di simile genere, ma ciò non esclude che vi siano stati altri processi per contravvenzioni alle prammatiche [6], di cui gli atti siano andati perduti. Cito soltanto ancora, come esempio non trascurabile, la licenza data dai censori a Gerolamo sarte al Bo (23 aprile 1622) per " fare „ un abito di panno roano con bottoni vinadi et oro ingalonati „ da un galon vinado et d'oro et tabaro, braghese et casaca „ giupone de tabì vinado et zipon camoza pelosa listà d'oro „ et questo all'illustre S. Marsilio Papafava cav. per uso di „ un suo figliuolo per ragione dell'andata sua a Roma a compagnare l'ill.mo abate suo fratello [7] „.

---

[1]) Archivio civ. Q I 762 ecc. Fasc. 13.

[2]) I quadri appartengono al Museo Civico (Sala Capodilista) e sono riprodotti nelle incisioni dell'opera del Molmenti (P. III pp. 438, 39).

[3]) Museo Bottacin n. 100.

[4]) Arch. civ. Q I 762 ecc. Fasc. 13. Una denuncia posteriore (21 giugno 1621) è contenuta nel Tomo Q I 763. Offitii Pompe 24 Querele (aa. 1564 1611) Fasc. 2, dalla quale apparisce che detto conte si trovava in carrozza col Dotto e con Giacomo Spinelli.

[5]) Arch. civ. Q I 762 ecc. Fasc. 15-17.

[6]) In data assai posteriore vi sono querele e processi nel Tomo Q I 761 Offitii Pompe. Querele e processi 1683-84.

[7]) Arch. civ. Q I 762 ecc. Fasc. 14.

Capitolo II.

L'ultimo periodo della legislazione suntuaria.

Una ducale dell' 11 marzo 1653, diretta ai rettori di Padova, che accompagna l' invio di stampe di decreti risguardanti le pompe [1]), è prova che ormai i provvedimenti della Dominante dovevano aver valore per le città soggette. Ma erano necessari degli adattamenti perchè meglio rispondessero detti provvedimenti ai bisogni di Padova. Consci di ciò i Sedici, raccoltisi il 20 marzo 1653 [2]), dopo aver discorso sulla ducale, stabiliscono che si faccia la *regolazione,* nominando due di loro, che insieme coi deputati attuali vi attendano, e propongano la parte relativa al Consiglio, e perchè si osservi scrupolosamente quanto venga stabilito, deliberano di supplicare il doge che i trasgressori siano castigati dal magistrato alle pompe di Venezia. Sono eletti fra i Sedici il dottor Girolamo Camposampiero e il dottor Girolamo Frigimelica. Che il lavoro di adattamento sia stato discusso ed approvato dal Consiglio del Comune non è provato da alcun documento.

Passano circa trenta anni senza che si senta il bisogno di qualche nuovo provvedimento. Difatti soltanto il 22 agosto del 1682 si raccolgono i Sedici, i deputati attuali e i censori alle pompe. I deputati dichiarano di esser stati sollecitati dal nunzio, residente in Venezia, e dai rettori, per incombenza del magistrato alle pompe di Venezia, a tenere la riunione per introdurre qualche regola nella materia delle pompe. L' accordo si ottiene su questi provvedimenti distribuiti in diciotto capitoli, che ora esamineremo [3]).

Alle donne resta permesso un solo filo di perle stretto al

---

[1]) *Censori e Sopracensori alle Pompe.* P. II cc. 91-92.

[2]) Appendice n. 41.

[3]) Appendice n. 42.

collo per tutto il tempo del loro matrimonio. È loro concesso di portare due anelli nelle dita, che non eccedano il valore di ducati duecento l' uno, così pure un paio di maniglie *(manini)* e di orecchini di prezzo tra gli uni e gli altri di altri ducati duecento. Però resta eccettuato qualunque altra gioia od ornamento così buono come falso. Circa alle vesti sono vietati e banditi tutti i ricami d' oro e d' argento, di filo, di seta e di ogni altra sorta, come anche tutte le cose tessute o toccate con oro o argento negli abiti e nelle fodere. " Ad ogni abito, che portassero di sopra „ è vietato l' uso di qualunque merlo, restando solo permesso nei *cottolini* (sottanini) l' adoperare merli d' oro, d' argento, di seta che non siano però di rilievo o ricamo o quissimile e purchè non ecceda la guarnizione la metà del *cottolino.* Resta del tutto proibito ogni sorta di merlo bianco o altra *roba di punto in aria* [1]), potendo le gentildonne valersi d' una pezzuola *(pezzetta),* scuffia o manichini *(maneghetì)* di merlo. Parimenti sono affatto proibite le cordelle d'oro e d'argento, i merli forestieri ed ogni sorta di guarnizione, addobbi di penne, di pelli, di bottoni d' oro o gioiellati e i *camuffi* [2]), restando solo permesso l' uso delle cordelle ordinarie del paese in moderata e necessaria quantità.

Circa ai cocchi i cuscini e gli appoggiatoi *(pozi)* devono essere di cuoio, il fornimento interno cioè cielo e *bandinelle* tutt' al più di damasco ; le frange dei medesimi secondo l' uso senza ricamo o rilievo, l' esterno di legno con pitture ordinarie

---

[1]) Nella bell' opera recente di Elisa Ricci (*Antiche trine italiane,* Istituto italiano delle arti grafiche di Bergamo) la parte terza è dedicata al *punto in aria,* che nell' arte delle trine fu in uso dalla metà del secolo XVI alla fine del secolo XVIII. Trattando della sua origine l' autrice osserva (p. 3 dell' Avvertenza) che " la cosa corrispondeva alla parola. Si „ trattava allora evidentemente di un *punto in aria* per ricamo ; di una „ figura, cioè, appoggiata alla tela solo alle sue estremità, e piuttosto in- „ tessuto in aria che ricamato sulla tela „. Più innanzi nota (p. 21 dell'Avvertenza) che " *Punti in aria* si possono però chiamare con nome gene- „ rico tutte le trine ad ago, che non si appoggiano alla tela e non hanno „ nè rilievo nè fondo „.

[2]) Balza, guarnizione di mussolina, velo o simile dappiè di gonnella, grembiali, palchetti di finestra, intorno ai copertoi e simili. (Boerio, *Dizionario cit. del dialetto veneziano s. v.).*

e cuoi a piacimento del padrone. Restano proibiti tutti gl' intagli, dorature e ferri bruniti, ma la *broccatura* (fornimento di borchie) tanto necessaria, così dentro come fuori, dev' essere di semplice ottone non dorato e ciò senza distinzione nelle *sedie, soffietti, coppè, vidriè* [1]) ed ogni genere di carrozze così da quattro come da due ruote. Arrestandomi a considerare i nuovi provvedimenti circa al lusso muliebre in paragone agli antichi, noto sopratutto considerevolmente aumentato il limite massimo del prezzo dei gioielli, non più prescritti gli abiti neri nè generalmente il numero delle vesti. Qualche merletto è permesso, ma non le trine più costose. Riguardo alla proibizione delle cordelle e dei merli forestieri vi si può scorgere l' intenzione da parte dei legislatori di favorire l' industria paesana. Infine non si prescrive più il numero e il prezzo dei cavalli attaccati ai cocchi. L' industria per la fabbricazione di essi si è andata svolgendo, come si rileva dai vari nomi, che ne indicano le forme varie.

Riguardo agli uomini ecco quanto si stabilisce. Resta loro permesso di valersi per abiti e tabarri di stoffe di lana e di seta senza merlature di alcuna sorta. Nelle vesti di campagna è proibita qualunque specie di merlo o guarnizione tanto d'oro quanto d'argento. Possono usare soltanto collare, collarino e manichini colla bottonatura agli abiti d' argento o d' oro filato semplicemente. Resta espressamente proibita ogni sorta di cordelle d'oro, di argento e di ricamo forestiero. Gli staffieri, cocchieri o lacchè (su di essi, aggiungiamo noi, naturalmente si riflette il lusso dei padroni) non possono vestire altro abito che di lana con bottonatura di ottone, filaticcio *(filesello)* o seta al più senza guarnizione di qualsiasi sorte, restando loro proibito ogni merlo tanto al collare quanto in ogni altro luogo. Anche i provvedimenti riguardo al lusso degli uomini sono diventati meno ponderosi, e mostrano forse la notata tendenza proibitiva per certe industrie forestiere.

---

[1]) La sedia è probabilmente il veicolo per una sola persona, chiamata ai nostri giorni *sediolo;* il soffietto è senza dubbio la carrozza a mantice; la voce *cupè*, accolta nel Vocabolario del Tommaseo significa specie di carrozza o berlina dimezzata. Della parola *vidriè* non ho trovato la spiegazione. È il nome dell' inventore o significa carrozza chiusa a vetri?

Seguono provvedimenti sul lusso delle meretrici nuovi per Padova. Ad esse è vietato l' uso d' ogni sorta di perle e di qualunque altra gioia, nessuna eccettuata così buona come falsa, ogni abito di seta, di velluto, la *merlatura*, i *cordellami*, i ricami ed altro genere di ornamenti. L' estate possono vestire di cendale semplice senza alcuna guarnizione sotto pena di berlina, esilio, perdita degli abiti; e il prezzo ricavato da essi dev' essere a risarcimento ed a disposizione dell' ufficio delle Pompe. A tutti i sarti ed inventori di nuove mode è proibito di applicarle. Contro di essi sono ricevute denunzie segrete, e l' accusatore, il cui nome, se lo vuole, si tace, ottiene dieci ducati sui beni dei contravventori, ai quali pure si devono infliggere pene corporali, quando sembri conveniente alla giustizia.

Ed ecco le prescrizioni per i processi e per i giudizi. Sono esposte due cassette in luogo pubblico, destinate a raccogliere le denuncie dei trasgressori: di queste una chiave è tenuta dal sopracensore e l' altra dal censore più anziano. Contro il trasgressore si procede per denuncia segreta, e i rei sono puniti dai rettori, dai sopracensori e censori alle pompe, che per un anno sono eletti dal Consiglio giusta *lo stile dell' ufficio di sanità*. Il condannato può appellarsi al magistrato alle pompe in Venezia, fatto però prima il deposito effettivo della multa nella cassa di città. Il trasgressore colpito dalla pena *ad arbitrio della giustizia avuto riguardo al delitto e al delinquente* s' intende privato per cinque anni della partecipazione al Consiglio del Comune, se vi appartiene, essendo il padre responsabile per il figlio, che con lui vive fino all' età dei diciott' anni ed il marito per la moglie. Però non sono soggetti a questi provvedimenti i figli e le figlie, che non passano i sette anni. Avvenuta la condanna del reo l' accusatore deve riscuotere il terzo della multa, e gli altri due terzi sono a disposizione dell' ufficio. Alla formazione dei processi e alle inquisizioni il cancelliere di città ha obbligo di assistere, potendo in caso d' impedimento farsi sostituire da un altro notaio di cancelleria, e gli spettano tre scudi sulle multe o dei denari della cassa. Sono destinati un *camerlengo* e un *ministro* per detto ufficio; essi oltre ad uno scudo, che avranno per ogni processo, devono ricevere un conveniente salario, secondo meriterà il loro servizio. Non possono esser date copie

dei processi istruiti, nè dell' inquisizione fatta in questa materia. Le provvisioni devono essere osservate in qualunque luogo di Padova e del suo territorio dai cittadini ed abitanti di questa città e soggetti alla Repubblica, e vengono ogni anno pubblicate alle prime sedute del Consiglio.

Esponendo questi provvedimenti suntuari anche per la parte, che risguarda i processi e i giudizi, ho ripetuto cose note. Vi è però del nuovo, che importa rilevare; cioè il giudizio di appello non spetta più ai magistrati résidenti a Padova, ma è devoluto ai provveditori e sopraprovveditori di Venezia; cosicchè l' influenza della Dominante in questo campo si è definitivamente affermata. Un' altra differenza rispetto agli ordinamenti precedenti si è che ora non si prescrive affatto l' ammontare della multa, ma pare che si debba regolare secondo l' entità della trasgressione e la qualità della persona colpevole. Questi ultimi provvedimenti concordati del 22 agosto 1682 non dovettero essero inviati tanto presto a Venezia per l' obbligatoria sanzione, poichè una ducale ai rettori di Padova del 30 gennaio 1683 [1]) ordina che siano eletti i deputati alle pompe per formare " un proclama adatto all' uso della città " e sottoporlo al giudizio del magistrato alle pompe, e soltanto in data del 24 luglio 1683 è il proclama contenente i predetti capitoli di riforma suntuaria, esaminati dai rettori dai censori e sopracensori, ed approvati dal Senato [2]).

Alcuni mutamenti sono introdotti nella parte originaria: cioè alle donne è concesso quando non portino perle al collo di adornarsi con altre gioie che non eccedano il valore di duecento ducati. Sulla sopravveste nera è permesso un solo merlo di seta disteso e crespo di moderata grandezza, e rimane fisso riguardo ai merli tutto il resto, così il divieto limitato di quelli a *punto in aria,* sebbene il Senato con una deliberazione (5 giugno 1683 [3]) stabilisca che i sopraprovveditori e i provveditori alle pompe facciano in modo che " nei capitoli di cadauna città presentati resti " acconsentito l' uso de ponto in aria, facendo con propria ma-

---

1) *Censori e Sopracensori alle pompe,* B P 961, Parte II cc. 100, 101.

2) Appendice n. 45.

3) *Censori e Sopracensori alle pompe,* B P 961 Parte II c. 101.

„ niera conoscer il frutto che risentono i sudditi da questa mani-
„ fattura „. Per il tabarro degli uomini, il che è nuovo, è permessa una *indoppionatura* (orlatura) d'oro, che non ecceda un dito per parte. Per le vesti degli staffieri, cocchieri e lacchè non vi è il divieto d' ogni guarnizione, come già si notò, ma si permette quella sola di *filesello* di moderata grandezza, ovvero cordoncino sopra le cuciture. Riguardo alle trasgressioni non si fa eccezione per i fanciulli fino ai sette anni.

Non si parla del compenso dovuto al *comandador* e al *ministro,* nè delle incombenze del cancelliere della città e della relativa rimunerazione, nè del divieto di dar copia dei processi e delle inquisizioni. Ma si aggiunge l' obbligo di osservare le provvisioni anche per il cittadino in maschera. Così pure si stabilisce di nuovo che per la cerimonia della vestizione e professione delle monache siano proibite le colazioni di confetture, e l' uso del dono di *cestelle* in casa di privati fuori dei parlatori, per gli eccessi in questa costumanza.

Ma già siamo arrivati al tempo, in cui il governo di Venezia tolse quasi del tutto l' iniziativa alle città di terraferma nelle riforme suntuarie. Ecco difatti una prova. Il 15 dicembre 1685 il magistrato alle pompe di Venezia con una propria lettera ai rettori di Padova accompagna un proclama, che risguarda le pompe, coll' ingiunzione di invitare i Padovani all'osservanza di esso [1]. Molto probabilmente questo è il proclama stampato in data 4 maggio 1684 [2], poichè non se ne trova nella raccolta speciale della Biblioteca civica una in data più vicina al 15 dicembre 1685. Ad ogni modo i proclami specialmente prossimi di data non fanno che ripetersi quasi integralmente. In questo del 4 maggio 1684 si dichiara esplicitamente che le cose proibite in Venezia lo devono essere in tutto lo stato, che si devono accettare denuncie per ogni capo di trasgressione ed istruire il processo, e che i rei hanno da essere condannati irremissibilmente colle pene più severe prescritte dalla legge. Vi sono divieti di fogge, che non si riscontrano così espressi, nella riforma padovana del 24 luglio 1683. Eccoli : “ Che le sottane debbano es-

---

[1]) Idem cc. 114-115.

[2]) Bibl. civ. (H 31729) Fasc. 20.

„ sere di semplice panno di lana o setta, nella guarnitione non
„ si possa eccedere nè meno in poca quantità la mittà di esse
„ e li merli siano distesi, e da ogni parte cuciti, esclusi in tutto
„ gli alamari etiam nelle vesti nere, sopra le quali non possa
„ esservi alcuna guarnitione d' oro, d' argento, nè di colore, nè
„ meno merli bianchi, abbenchè fossero coperti, permesso sola-
„ mente il merlo nero non proibito dalle leggi. Alla conditione
„ delle suddette vesti nere delle donne siano ancora gli habiti
„ neri degli homeni, e le calze e le scarpe debbano esser schiette,
„ senza alcun imaginabile riccamo o guarnimento. E perchè si
„ osserva una dannata introduttione di ponere sotto li vestiti
„ di vello e di gucchia neri fodre colorate, che trapariscono
„ contro il decoro dell' habito nero, resti perciò assolutamente
„ prohibito tanto agl' huomini, quanto alle donne il rippor sotto
„ qual si sia drappo nero trasparente altre fodre che di color
„ nero „ [1]). Questo proclama ne include un'altro lungo e parti-
colareggiato del 12 gennaio 1681, la cui osservanza non pare
obbligatoria per i sudditi di terraferma.

Da una ducale ai rettori di Padova pochi anni dopo (1 mag-
gio 1692) [2]) si apprende che doveva venire un inquisitore di Stato
ad ispezionare la terraferma, e che fu inviato un nuovo capi-
tolo sulle pompe da pubblicarsi per i sudditi. Di essi anche
in questa materia continua ad occuparsi attivamente il governo
della Repubblica. Difatti il 1 maggio 1692 [3]) il Senato estende
ai sudditi di terraferma, che si recano a Venezia, l'osservanza
delle leggi sulle pompe colà in vigore. Il 31 maggio dello
stesso anno il magistrato alle pompe di Venezia invita i rettori
a pubblicare i soliti proclami, finchè siano aggiunte le nuove
prescrizioni del Senato [4]). Uno di questi proclami, che fu stam-
pato non solo a Venezia, ma anche a Padova, porta la data del
7 maggio e ad esso doveva naturalmente accennare la suddetta
lettera ai rettori [5]). Il magistrato di Venezia dichiara come

---

[1]) Bibl. civ. Proclama citato.

[2]) *Censori e Sopracensori alle pompe,* Parte II cc. 115-117.

[3]) Idem c. 117.

[4]) *Censori e Sopracensori alle pompe,* B P 661 P II cc. 117-118.

[5]) Bibl. civ. (H 31729). Fasc. 20 Proclama | Pubblicato | d'ordine del-

causa del nuovo proclama il fatto che per il lusso smodato i sudditi facoltosi non possono venire efficacemente e prontamente in aiuto dello stato, nelle urgenze di quel tempo, colle contribuzioni ordinarie e straordinarie, perchè profondono il loro denaro in inutili pompe. Sulla base dei proclami precedenti e specialmente quelli del 3 gennaio 1681 e 1 maggio 1692, ove non vi sia contraddizione col nuovo, si proibisce ogni sorta di gioie buone e false, come anche tutte le perle così buone come false, eccetto i due anelli permessi, e alle *novizze* (fidanzate) il solo filo di perle al collo per due anni, ma senza fibbia ossia *passetto* di diamanti o di altre gioie; si vietano pure i lavori o guarnizioni di acciaio o altro metallo, così gli *arghironi* (aironi), i *camuffi*, i ricami, e punti passati d' oro, d' argento, di seta o di qualsiasi altra sorta; cordelle d' oro, d' argento o ricamate, drappi tessuti, lavorati o broccati con oro od argento. È pure proibito espressamente l' uso di tutte le robe forestiere, cioè drappi, merli e cordelle con oro, argento o ricamo d' ogni sorta ed ogni altra cosa lavorata e fabbricata all' estero.

Affrettiamoci a notare che quest' ultimo divieto è una disposizione protettiva delle industrie paesane coll' apparenza di regola suntuaria. Già in altri paesi ed in altri tempi troviamo prescrizioni di simile genere. Il granduca Cosimo in una sua istruzione autografa a Francesco Vinta per una prammatica sul vestiario delle donne è disposto a vietare l' uso di stoffe forestiere, che ritiene di qualità inferiore, dichiarando espressamente che i guadagni devono rimanere in casa [1]). A Milano nella prima metà del secolo XVII (precisamente dal 1623) " la legge „ suntuaria diventa legge economica, s' intreccia alle questioni „ più vitali intorno all' industria e al commercio, per esserne, in „ seguito, quasi del tutto assorbita [2]). Questa forma di protezione data da Venezia alle manifatture, che si desume dalla pre-

---

l' illustrissimi et eccellentiss. sig. | Sopra Provveditori | e Provveditori alle Pompe | adì 7 maggio 1692 | In materia d' ogni sorta di Pompe. — In Venetia, per Antonio Pinelli | Et in Padova, per li fratelli Stamp. Cam. [erari] con priv.

[1]) Carlo Carnesecchi. *Donne e lusso a Firenze nel secolo XVI. Cosimo* I *e la sua legge suntuaria del 1562.* Firenze 1902, p. 38.

[2]) Ettore Verga, *Le leggi suntuarie e la decadenza dell' industria in*

sente prammatica, dev' essere, mi pare, aggiunta a quelle altre esposte dall' Errera per la seconda metà del secolo XVII [1]).

Ritornando all'esposizione della riforma veneziana rileviamo altri divieti. Sono vietate tutte le invenzioni di nuove mode, causa principale delle spese eccessive per le donne specialmente. Il magistrato alle pompe e specialmente l'inquisitore di collegio devono usare la massima sorveglianza. Quest'ultimo poi si adoprerà a cogliere in flagrante i maestri e lavoranti delle nuove fogge, così uomini come donne, e i trasgressori avranno le più severe punizioni. Sono pure totalmente proibiti tutti li strascichi o code, che si gettano per terra, o si appuntano sopra le vesti o si tengono sopra il braccio o si portano in qualunque altro modo, e si vieta ogni eccesso di guarnizioni e particolarmente di merli insaldati, increspati volanti e che imitino il ricamo.

Però le donne possono valersi di due semplici *mani* di merli cuciti distesi di moderata altezza sopra le sottane, cosicchè questa guarnizione non debba eccedere in giro la metà delle stesse, restandone per più della metà scoperta e senza guarnizione di sorta alcuna, essendo anche escluso ogni ornamento di merli e simili cuciti sulle sottane *per lungo dei telli delle medesime* (nel senso della lunghezza).

Agli uomini resta concesso l'uso di due sole *mani* di merli neri distesi di moderata altezza tanto sugli abiti quanto sui tabarri, esclusi sempre i merli bianchi, come ogni sorta di ricami, di *monpariglie* ed altre fatture e guarnizioni di robe lucenti, e specialmente tutte le camiciole lavorate in oro, argento o ricamo di qualunque genere. Così pure è loro proibito ogni uso di roba forestiera. I detti divieti valgono per uomini e donne d'ogni età e condizione della Dominante e di qualunque altra città di terraferma ed anche nelle proprie case, sotto le pene comminate dalle leggi per i trasgressori, alle quali sono sottoposti tutti i

---

Milano (1565-1750). Arch. stor. lomb. Anno XXVII, Fasc. XXV, 1900, p. 3 dell' estratto.

[1]) Alberto Errera, *Storia dell'economia politica nei secoli XVII e XVIII negli stati della Repubblica veneta.* Venezia, Antonelli, 1877 p. 49. Riguardo a Padova l'A. cita il privilegio concesso dal governo della Repubblica per le fabbriche delle calzette all' inglese (1671) v. p. cit. nota 2.

sudditi senza distinzione. Il proclama si chiude con alcune provvisioni, che devono risguardare soltanto la città di Venezia, cioè gli addobbi delle gondole e le meretrici. Si stabilisce poi il modo di procedere contro i ricamatori, i sarti, gl' inventori tanto uomini come donne e *maestre di concieri* (acconciature di testa), che contravvengono alle prescrizioni lavorando, o tenendo abiti o qualsiasi guarnizione contrariamente al proclama specie di stoffe forestiere proibite dalle leggi. Così in bottega come in ogni altro luogo si procede per via d' inquisizione. I colpevoli sono esemplarmente condannati alla corda, alla berlina, alla galera ed a pene pecuniarie. Il capitano, che coglie qualcheduno in flagrante, lo arresta col corpo del delitto, che s' intende immediatamente confiscato. Il capitano, che ha compiuto l' arresto e il sequestro, avvenuta la condanna del reo, oltre quaranta ducati, che gli saranno tosto sborsati dal magistrato alle pompe di Venezia, conseguirà in appresso altri quaranta ducati sui beni ed effetti del colpevole. A questo scopo per le necessarie revisioni saranno spediti speciali incaricati *(ministri),* e i delinquenti saranno irremissibilmente puniti tanto dal magistrato quanto dall' inquisitore, che eserciterà la sua autorità secondo la legge anche contro i testimoni riconosciuti falsi, ricorrendo contro di essi ai più risoluti e severi castighi. È previsto il caso in cui i sarti, i ricamatori ecc. avessero da lavorare in abiti dalla legge proibiti, ordinati da persone non sottoposte all'osservanza del proclama (erano naturalmente esenti il doge e la sua famiglia e gli stranieri); allora essi ottenevano una licenza gratuita dal magistrato.

Si ripete che le proibizioni valgono tanto per gli uomini quanto per le donne, anche in maschera, così nella città come fuori ed anche nelle case (esclusi gli stranieri che non abbiano dimorato per sei mesi continui nel territorio della Dominante). Contro il capitano e i fanti, che non eseguissero le proprie incombenze, o ricevessero mance da qualche persona di qualunque condizione sarti o *maestre di concieri,* o di qualunque altro grado e contro chi tentasse corromperli con denaro, contro corrotti e corruttori si fa processo per inquisizione, e si ricevono denuncie segrete da parte del magistrato e dell' inquisitore e, riconosciuta la colpa, gli uni e gli altri si castigano rigorosamente. Il pro-

clama che porta la data del 6 maggio è pubblicato sopra le scale di S. Marco e di Rialto il 7 maggio 1692.

L' 11 marzo 1693 una ducale ai rettori di Padova accompagna i decreti, che devono essere pubblicati, sulle pompe, perchè sia eseguito l' esempio della metropoli [1]. Probabilmente questi decreti riproducevano i precedenti con poche modificazioni [2]. Ma le trasgressioni anche da parte dei Padovani dovevano continuare come prima, perchè una ducale ai rettori di Padova il 27 aprile 1697 [3] sollecita i Padovani all' osservanza alla legge sulle pompe; alcuni anni dopo invece il magistrato competente si rivolge ai rettori per richiamare i Padovani all' obbedienza della legge " massime nelle urgenti presenti congiunture " (25 maggio 1701) [4]. E continua la vigilanza, perchè più tardi (19 maggio 1716) [5] il magistrato alle pompe si rivolge ai rettori per sollecitare la pubblicazione dei proclami e i processi e dar relazione di mese in mese sui medesimi. In seguito non mancano altre sollecitazioni [6].

Pochi anni dopo (14 aprile 1722) [7] ecco una nuova forma di lusso provocare la censura del governo della Repubblica. Sono questa volta i sindaci inquisitori in terraferma Pietro Grimani, Michele Morosini e Gian Alvise Mocenigo II, che ordinano misure ristrettive in questo campo.

Dopo aver accennato alle molteplici leggi emanate in vari tempi per moderare le spese esorbitanti prodotte dal lusso, che causano la rovina delle famiglie e tolgono loro il modo di soddisfare i loro impegni, osservano l' eccesso invalso in occasione di corrotto per morte dei congiunti con aggravio di spese inutili, e perciò decretano che in avvenire, in qualunque caso di morte di chicchessia, sia proibito a qualunque persona i *cottoni,* tabarri lunghi e le vesti nere dei servi e così il mettere a lutto

---

[1] *Censori e sopracensori alle pompe,* B P 961 Parte II cc. 118-120.

[2] Dal 7 maggio 1691 all' 11 marzo 1693 nella raccolta dei proclami stampati già citata (Bibl. civ. H 31729, Fasc. 20) non se ne trovano altri.

[3] B P 961 P. II ecc. 120-121.

[4] *Censori e sopracensori alle pompe,* B P 961 Parte II cc. 121-122.

[5] idem cc. 122-123.

[6] idem cc. 123-24.

[7] Appendice n. 46.

i fornimenti dei cavalli e le carrozze, sia permesso ai parenti il solo uso di lane nere e di veli in moderata misura, esclusi i tabarri lunghi detti *gramaglie*. Aggiungono che con molta lode altre città della terraferma si sono imposta questa prammatica. Determinano quindi la pena pei trasgressori, che dev' essere di seicento ducati, di cui un terzo spetti ai camerlenghi, un terzo alla cassa della città ed un terzo al denunziante.

Vogliono infine che l' esecuzione della sentenza sia raccomandata alla vigilanza dei rappresentanti e all' attenzione dei deputati, e che questo proclama sia stampato e pubblicato nel Consiglio della città ed ogni anno sia letto nel giorno che si eleggono i deputati, perchè nessuno possa fingere d' ignorarlo. Negli anni successivi continua la sorveglianza del magistrato veneziano alle pompe su Padova, come ad intervalli lo indicano le lettere dirette ai rettori.

Nel dicembre 1728 il detto magistrato si rivolge ai rettori, domandando loro informazioni, sull' osservanza delle leggi sulle pompe [1] ; il 31 marzo 1732 raccomanda sorveglianza per l' esecuzione di dette leggi al podestà e vicecapitano di Padova [2], e poco dopo (8 maggio 1732) lo esorta a pubblicare, adattato all' uso dei tempi, il proclama 2 giugno 1701 [3]) ed a spedire ad esso una delle copie stampate [4]).

In seguito a queste sollecitazioni i sopracensori conte Bonifacio dal Sole, conte Lodovico Zabarella cavaliere e i censori Ottavio Bianchini e Livio Casale raccoltisi, d'accordo col podestà Daniele Dolfin IV, stabilirono di stendere un proclama adattato all' uso dei tempi, avvertendo nell' esordio che si procederà non solo per denuncia segreta, ma d' ufficio per inquisizione, in modo che, tolta ogni corruttela, resti adempita, come si conviene, la pubblica volontà [5]). Questa nuova prammatica non fa

---

[1]) *Censori e sopracensori alle pompe* B P 961 Parte II cc. 127, 128.

[2]) Idem cc. 128-29.

[3]) Non ho trovato fra le stampe della Bibl. civ. questo proclama.

[4]) *Censori e Sopracensori alle pompe*, B P 961 Parte II cc. 129-130.

[5]) Erano assenti a questa adunanza Ferraù Benedetto de Lazara sopracensore e Giuseppe Dondi Orologio censore, che poi firmano la prammatica.

che riprodurre in gran parte quella del 22 agosto 1682, come fu modificata dal Senato il 24 luglio 1683 e che abbiamo già esposta. Però qua e là cogliamo alcune differenze degne di nota, per lo più aggiunte provenienti da prescrizioni generali e speciali di Padova posteriori al 1682.

Riguardo all' uso del vezzo di perle per le donne si vieta la fibbia o *passeto* (fermaglio) di diamanti. Invece di due anelli del valore massimo complessivo di quattrocento ducati, è permesso un solo anello, che non superi il valore di duecento ducati. Riguardo alle guarnizioni dei vestiti muliebri si aggiunge la proibizione di *merlature, mostre, monpariglie, stampi, franze.* Rimanendo il divieto del merlo bianco e del punto in aria per la pezzuola, la cuffia e i manichini, possono usare merletto del paese, che non oltrepassi due dita di larghezza. Per l' interno dei cocchi, che può essere di damasco, invece d' una frangia senza ricamo, è permessa una fornitura di *gallone.* Si rinnova la proibizione delle carrozze dorate. Ma ce ne dovevano essere parecchie, sebbene fossero state vietate prima e sempre, poichè vi è questa nuova prescrizione aggiunta. Allo scopo di togliere gli abusi, con minore scapito dei cittadini, devono essere prese in nota tutte le carrozze e cocchi dorati ed essere bollati con un bollo speciale, dev' essere levata o velata con un colore la doratura, hanno da esser tolte le forniture d' oro, d' argento, di ricamo od altro e sostituito un gallone di colore simile al fornimento intorno al velluto, alla felpa ed altro drappo. In questo proclama viene naturalmente inclusa la prescrizione riguardo al lutto stabilita dagl' inquisitori di terraferma e poco prima esposta. È aumentata da dieci a venti ducati la somma, che spetta all' accusatore, sui beni dei sarti ed inventori di nuove mode, alla cui denuncia sia seguito il giudizio di condanna. Rimanendo l' uso di deporre le denuncie in due cassette si apprende che l' una di esse già esisteva in fianco alla porta della cancelleria, e l' altra sotto la loggia del Consiglio. Restando sempre il giudizio d' appello affidato al magistrato veneziano alle pompe vengono nominati, come facenti parte ad esso oltre i sopraprovveditori e provveditori, che già prima c' erano, anche il sopraprovveditore aggiunto e l' inquisitore. Tutto il rimanente di questa prammatica è quanto si contiene in quella del-

l' anno 1683 ed è stato già da noi esposto in principio del capitolo.

Tale prammatica riformata fu pubblicata dal banditore ed anche stampata nello stesso mese [1]). Con quest' atto pare si arresti il lavoro della legislazione suntuaria padovana, poichè nessun altro documento è registrato nella Raccolta [2]). Durante l' ultimo periodo della seconda metà del secolo XVII sono scarsissime le querele e processi per contravvenzioni [3]). L' istituzione è in piena decadenza. Se il lavoro legislativo di tal genere s' era arrestato forse per sempre a Padova, continuava per la Dominante.

Il Senato (10 maggio 1781) manifesta un' altra volta i criteri, a cui devono essere informati gli studi per una riforma delle prammatiche contro il lusso affidata al Collegio e al magistrato alle pompe. Bisogna che i riformatori abbiano in vista la succeduta sensibile variazione di tempi e di circostanze e il sorgere di alcune arti nuove, affinchè da un lato sia possibile di togliere i motivi di disordine nell' economia delle famiglie, e dall' altro si preservino l'alimento e l'occupazione del popolo nelle industrie nazionali. Ed ecco precisi ordini agli officiali competenti, perchè sia impedita l'introduzione dei prodotti delle industrie forestiere proibiti dalle leggi [4]). Per la pericolosa concorrenza di queste è

---

[1]) In Padova per li fratelli Sardi stampatori della magnifica città.

[2]) *Censori e Sopracensori alle pompe*, B P 961 P. II.

[3]) Pochi esempi si riscontrano per gli anni 1683, 1684 (Arch. civ. Q I 761, T. 188, Pompe - Querele e processi).

[4]) La copia della parte del Senato (10 maggio 1781), da cui ho tolto le notizie suddette è contenuta precisamente in un volume dell' ufficio delle pompe di Padova (Arch. civ. Q I 761), il che significa com' essa doveva aver valore anche per Padova. Tale politica economica è solennemente suggerita al Senato dal Maggior Consiglio, che precisamente colla parte 30 aprile 1781 commetteva al Senato l' incarico di preparare la riforma suntuaria con determinati criteri e insisteva anche su questo punto: " Sia rin„ novato nel tempo medesimo il più severo divieto sulla introduzione ed „ uso delle manifatture forestiere già inibite dalle leggi, e singolarmente „ nei generi, ai quali possono supplire le industrie dello stato per l'attuale „ dilatazione e miglioramento delle arti con sapienza massima introdotte „ e protette ad occupazione e profitto del popolo (Arch. di stato di Vene„ zia „. Provveditori sopra-pompe. Capitolare di leggi e scritture dal 1624 al 1793 c. 72 t.º).

certo che negli ultimi provvedimenti suntuari si fa predominante il concetto di proteggere le industrie paesane. Nel vicino stato di Milano l'imperatore Carlo VI, fondatosi sulle risposte chieste ed avute dalle varie corporazioni, fissò divieti particolareggiati per l'importazione di quei prodotti delle industrie, che fiorivano anche in Milano, comprese le calzette di Padova [1]). E nel 1749, regnante Maria Teresa, il conte Pallavicino, ministro generale delle finanze dichiarava la necessità di frenare " il lusso dannoso, senza distruggere il lusso discreto, che dà sussistenza alla plebe e alimenta il commercio " [2]). È lo stesso principio, espresso con altre parole, che doveva ispirare la riforma voluta dal Senato di Venezia.

Negli anni successivi ed ultimi della Repubblica il Senato non si occupa, come aveva fatto per l'addietro, di colpire il lusso soverchio e le nuove fogge con minute prescrizioni, ma invece intende ad aumentare i dazi d' importazione di certi prodotti di manifatture estere " ad incoraggiamento dell' industria na-" zionale, e sostentamento del popolo ed a remora dell' uscita " del denaro dallo stato " [3]). Così poteva anche giovare indirettamente alla limitazione del lusso, ma pare che una vera e propria riforma suntuaria non sia stata più eseguita [4]).

---

[1]) E. Verga, *Le leggi suntuarie e la decadenza dell' industria in Milano* (1565-1750) (Arch. stor. lomb. A. XXVII, Fasc. XXV, 1900 pp. 51-55 (nota I), 60 e segg. dell' estratto).

[2]) E. Verga, *op. cit.* pp. 55, 56.

[3]) Capitolare citato. Parte del Senato 9 marzo 1793 c. 79 e segg., parte 6 aprile 1793 c. 81 e segg. per i dazi sulle felpe di seta miste di bavella e bombace e dei linoni.

[4]) Dalla parte del Senato del 13 aprile 1793 (Capitolare citato c. 85 e segg). si apprende che la conferenza convocatasi in seguito alla deliberazione del 10 maggio 1781 per regolare le pompe s' era disciolta senza compire il lavoro, e perciò viene dato nuova commissione ai provveditori competenti, ma nel Capitolare suddetto e neppure nelle terminazioni dei provveditori alle pompe per gli ultimi anni della Repubblica (Buste 13 e 23) e in altre raccolte di documenti, anche per il secolo XVIII, dello stesso magistrato (V. Pompe Magistrato Busta 305 - Filza I) non si trova traccia di questa avvenuta ultima riforma.

APPENDICE DI DOCUMENTI

Biblioteca civica di Padova B P 961. Parti e Decreti | riguardanti | le pompe | e le incombenze | dei magnifici Signori Censori | e Sopra-Censori | alle stesse. c. 1

Capitula et Provisiones circa superfluos ornatus mulierum.

1.º

Ex actis consilii etc. c. 15.

1440 die 23 martii.

Convocato consilio communis Paduae, in quo interfuerunt magnifici et generosi domini rectores Paduae, videlicet dominus Marcus Lipomano dignissimus potestas et dominus Andreas Mauroceno dignissimus capitaneus Paduae, et consiliarii numero 51. Per spectabiles dominos deputatos ad utilia communis Paduae, videlicet dominum Lionelum de Leone militem, dominum Bartholomeum Gloria legum doctorem, dominum Petrum de Zabarellis, et ser Patarum de Buzacharinis sic suadente consilio positae fuerunt partes infrascriptae prius arengatae et disputate in Consilio etc.

Ad laudem et gloriam Dei proficuum et bonum animarum, et utilitatem omnem cupientes nos deputati ad utilia reipublicae Paduae hortamus errores, et vitia vigentia jamdiu in hac urbe, maxime in superfluitate vestimentorum per vestrum celeberrimum Consilium tolli et vestris ope et favore emendari prout nobis consultum est et prout vestris Sapientiis per has nostras partes declarabimus, ut divinum auxilium nobis favori sit ad bene recteque vivendum ac faciendum quod Deo grata sint, nobis vero anime et corpori utilia. c. 2

Vadit pars quod aliqua mulier cuiuscumque condictionis et status existat tempore sponsalitiarum, aut ullo alio tempore non

possit habere circa eius personam tam in vestimentis quam jocalibus ultra valutam ducatorum tercentorum quinquaginta, et hoc habeat locum de presenti et in futurum, et cum mulier traducta fuerit ad domum mariti a die transductionis usque ad octo dies per spectabiles dominos deputatos per eorum offitium mitti debeant duo extimatores ad extimandum vestes et jocalia sic data sub vinculo sacramenti, quod deferre debeant sacramentum socero et socrui sponso eius patri et matri ac sponsae, si habuerit vestes et jocalia ultra dictam summam ducatorum tercentorum quinquaginta, et si maritus vel pater mulieris fuerit in culpa perdat id totum, quod fuerit expenditum de pluri ultra summam ducatorum tercentorum quinquaginta et tantumdem pro pena quae dividatur inter commune Venetiarum et denunciatorem per medietatem. Verum postquam mulier fuerit ad domum mariti transducta non possit maritus facere vestem uxori, quae trascendat summam ducatorum sexaginta sub eadem pena.

c. 3

Posita parte fuerunt pro parte ballote 47, contrariae ballote 4, et est capta.

Quod aliqua mulier ad eius vestes cuiuscumque sortis postquam cinta fuerit non possit habere caudam vestis longiorem una quarta brachi, quae per terram trahatur, et si aliqua mulier vestem portaverit contra formam huius partis perdat vestem, dividendam per medium inter commune Venetiarum et denuntiatorem. Et sartor, qui caudam longiorem inciserit et fecerit, cadat pro quaque veste in pena de libris quin' quaginta dividendis ut supra, et hoc habeat locum in predictis presentibus et futuris. Posita parte fuerunt pro parte ballote 47, contrarie ballote 4 et est capta.

c. 4

2.°

Ex actis Consilii c. 16 t.°

1440 die 10 aprilis.

Convocato Consilio communis Paduae etc.

omissis.

Addatur parti captae die 13 martii proxime elapsi de vestimentis et jocalibus etc. quod mulier habens in dotem ducatus

quingentos auri, et ab inde infra tam tempore sponsalitiarum, quam ullo alio tempore non possit habere circa eius personam in vestimentis et jocalibus computatis etiam vestimentis et jocalibus sibi datis per patrem sponsae ultra tertiam partem dicte sue dotis sub pena contenta in prima parte dividenda, ut in illa latius continetur.

Posita parte fuerunt pro parte ballote 29, contrariae vero ballote 15.

Ea die loco et hora.

Pars posita, et arengata per spectabilem juris' utriusque doctorem dominum Leonardum de Baziolis consiliarium. c. 5

Vadit pars quod mulier aliqua cuiuscunque status et condictionis sit non possit habere circa eius personam in vestibus et jocalibus ultra valutam tertiae partis dotis per ipsam datae marito, dum tamen illa tertia pars non excedat summam ducatorum trecentorum quinquaginta auri in totum sub pena quae in prima parte capta die 23 martii proxime elapsi super hac materia continetur, quae pena dividatur in omnibus et per omnia pro ut in dicta parte continetur, ad quam refferi opus est pro declaratione et observatione presentis partis.

Pro parte fuerunt ballote 46, contrarie vero ballote una, et est capta.

[Lettera dogale di conferma delle suddette parti ai Rettori di Padova 10 giugno 1440 - cc. 5-8 - Pubblicazione della dogale 18 giugno 1440],

[Parte che proibisce alle donne, per ragioni di moralità di andar coperto il volto per la città - 13 febbraio 1459 - cc. 9-13].

3.°

In eodem Consilio c. 11 t.°

1459 indictione septima die duodecima martii.

Convocato et congregato Consilio communis Paduae etc.

Provisiones facte per sapientes ad utilia Reipublicae Patavinae deputatos super ecclesias et alios cives electos super ornatibus mulierum limitandis.

Quod generalis sit et esse intelligatur facta prohibitio uni cuique mulieri tam uxoratae quam non cuiuscumque conditionis status aut praeheminentie fuerit et sit sive fuerit uxor, nurus, soror, vel filia militis vel doctoris vel nobilis viri vel mercatoris, vel cuiuslibet alterius generis civitatis Paduae, vel districtus, vel qui pro cive, vel districtuali habeatur et reputetur, qui habitet in civitate Paduae, vel eius territorio habere vel portare in domo vel extra domum in aliqùa parte suae persosonae aliquam vestem barbanzonum seu auchum, gamuram seu gonellam nec aliquam aliam rem aptam ad vestiendum de panno de auro vel de aurato seu brocato de auro nec de argento vel inargentato seu broccato de argento vel de veluto alicuius coloris, quod sit vel vocetùr alto basso, nec de veluto plano alla zetanina, nec quicquid alio in quo vel supra quod sit annexum contextum vel recamatum aurum vel argentum.

c. 14

Eadem sit et esse intelligatur facta prohibitio dominabus praedictis, quae non possint super se portare in domo vel extra domum aliquod fermajetum a spalla nec aliquas perlas alicuius valoris excepto quod in fermajeto super capite, et in annullis nec collanas de auro vel argento, nec recamaturas aliquas pro ornatu alicuius rei facte seu contexta de sirico.

Scilicet sit, et esse intelligatur facta generalis prohibitio de pellis de zebellinis, de armeli'nis et martoris, ut sit mulier aliqua de praedictis non possit in domo vel extra domum super se aliquid habere vel portare, quod habeat aliquid de praedictis pellibus vel aliqua carum.

c. 15

Verum provisum est quod uxores vel nurus militum vel doctorum vel nobilium virorum vel mercatorum Paduae vel territorii paduani et eorum filiae, quae sint nuptae militi vel doctori vel nobili vel mercatori habere possint solum duas vestes de sirico, unam de zetanino cremesino cum manicis apertis et suffoltis seu fodratis, dummodo non fuerit fodrata zebelinis, armelinis, martoris, panno de auro vel deaurato vel argentato, vel de veluto alto basso, nec de veluto plano alla zetanina; aliam vero de veluto alterius coloris non cremesino cum manicis parvis.

Item manicas et brazalia de veluto ad eorum libitum, dummodo non recamentur, in quibus possint habere unum par

brazalium cum manichetis solum de panno aureato, vel argentato.

Item possint habere unum fermajetum solum super caput quod non excedat valorem ducatorum triginta. Item centuras seu tessutos tres de sirico solum quorum praetiosior fulcitus argento deaurato non excedat valorem ducatorum duodecim. c. 16

Item praedictae dominae habere volentes vestes de sirico ut supra possint habere inter vestes de panno lanae unam tantum cum manicis apertis.

Item quod inter dictas vestes de panno non possit esse aliqua vestis quae sit recamata. Verum si esset aliqua ex praedictis mulieribus, quae nollet vestem de sirico, posset habere inter vestes de panno duas cum manicis apertis, cuius panni praetium seu valor non excedat summam ducatorum duorum cum dimidio vel trium pro quoque balneato et cimato. Item unam filzam de paternoster cuiuscumque conditionis, que non excedat valorem ducatorum octo. Item quod caudae vestium praedictarum dominarum non possent esse longiores duorum tertiorum usque ad' unum brachium pro qualibet veste. c. 17

Mulieres non uxorate, nurus vel filie alicuius viri habitantis Paduae, vel in districtu, qui sit artifex, et vivant de suo artificio, et operas manualiter faciat et exerceat, habere solum possit vestem unam de veluto cum manicis parvis pro ut voluerit dummodo non sint de veluto cremesino.

Item habere possint solum par unum manicarum et brazalium .et non plura de veluto, dummodo non sit de velluto cremesino nec recamatum.

Item habere possint tessutos duos de sirico solum seu centuras et non plures, quorum major et praetiosior cum fulcimento suo deaurato non excedat valorem ducatorum octo. Item unam filziam de *paternoster*, quae non excedat valorem ducatorum quinque. Item quod praedictae dominae praedictorum artificum nullo modo possint in aliqua parte suae personae portare fermajetum alicuius sortis vel valoris. Item quod caudae vestium mulierum praedictorum artificum ut supra non' possint esse longiores uno tertio brachi pro qualibet veste, et non possint habere aliquam vestem de panno cum manicis apertis nec recamatam. c. 18

Item quod mulier, quae contra praedicta vel aliquod praedictorum venerit seu contrafecerit et reperta fuerit aliquid supra se habere in domo vel extra domum quod sit contra praedicta, cadat in pena librarum centum solvendarum per eius maritum, vel socerum, vel patrem aut fratrem vel per eum, in cuius sit protectione, et in ammissione eius rei quam reperta fuisset, habere contra predictas provisiones quarum penarum tertia pars sit inventoris et denuntiantis et alia tertia magnificorum dominorum rectorum Paduae, et alia tertia applicetur camerae nostri illustrissimi ducalis dominii Venetiarum et fiat denuntia de praemissis ad offitium Buschetti, que expediri debeat et exequi secundum quod fiunt relique inventiones et denuntiae, que fiunt ad dictum offitium, et quilibet possint facere inventiones et denuntiare et teneatur de credentia si voluerit.

c. 19 Sartores vero, qui contrafacerent praedictis provisionibus vel alicui eorum, cadant in penam librarum quinquaginta parvorum totiens petenda et exigenda quotiens fuerit contrafactum. Verum praedicta non vendicent sibi locum in mulieribus nobilium venetorum.

Item quod suprascriptae provisiones non vendicent sibi locum nisi postquam fuerint confirmatae a nostro illustrissimo ducali dominio Venetiarum et publicatae.

Qua parte et provisionibus lectis et vulgarizatis et arrengatis etiam ad omnium claram intelligentiam datis ballotis fuerunt

pro parte ballote 51 }
contrarie „ 11 } et est capta.

[Parte approvata per la quale si deve presentare istanza al doge per la conferma del provvedimento sulla faccia scoperta delle donne fuori di casa, e di quello suddetto contro i superflui ornamenti cc. 19-20].

4.º

Ex actis Consilii c. 59. c. 20

1460 indictione octava die lune 12 maij.

Convocato et congregato consilio communis Paduae.

omissis.

Per spectabiles dominos videlicet generosum militem Gabrielem de Capitibus Liste, Laurum de Palazzolis juris utriusque, Modestum Pollentonum, Alvarotum de Alvarotis legum doctores sotios ad utilia reipublicae sapientes deputatorum. Positae fuerunt infrascriptae partes abbalotate et obtente fuere ut infra et primo.

Cumque malis instituta sunt moribus decet prudenter bonis et salutiferis legibus emendare. Idcireo exortatione venerabilis fratris Jacobi della Marca praedicatoris generalis ordinis fratrum minorum sancti Francisci de observantia, Volentes superfluos ornatus ac lassivas expensas, quae fiunt circa mulieres civitatis et districtus Paduae ad honestatem et con' decentiam c. 21 reducere, et Dei omnipotentis honore earum affectibus preponatur et matrimonia, quae hactenus negligi videbantur, propter expensarum superfluitatem et successive vestium magnitudinem, que sepe numero familias depauperant ex quo liberorum propagatio impeditur, ac civitas populositate defraudatur.

Vadit pars quod nulla mulier sive nupta sive non cuiuscumque status et conditionis existat de caetero possit portare in domo vel extra domum aliquam vestem, barbanzonum seu aucham gonellam sive camoram nec aliquod aliud genus vestis aptae ad vestium (?) de panno de auro, nec de argento vel de argentato, seu brochato de argento vel de veluto alicuius coloris quod sit vel vocetur alto basso, nec de veluto plano alla zotanina, nec quicquid aliud in quo vel supra quod sit annexum contextum vel rechamatum aurum vel argentum fillatum.

Nec possit aliqua mulier de praedictis portare in domo vel extra domum aliquod fermagietum a spalla nec aliquas perlas alicuius valoris' exceptis perlis quae ponuntur in fermagieto, c. 22

quod deferri possit super capite et in annulis, nec etiam portare possit collanas de auro vel argento nec recamaturas aliquas pro ornatu alicuius rei, salvo quod possit deferre rechamaturas, quae non excedant valorem ducatorum quinque pro qualibet veste, dummodo non ponantur in talibus recamaturis perlae aliquo modo.

Similiter non possit aliqua mulier ut supra deferre in domo vel extra domum aliquam vestem vel aliquod aliud suffultum de pellibus de zebelinis, armelinis vel martoris salvo quod in revoltinis et perfilis ad manichas, dummodo tales perfili non excedant latitudine duorum digitorum et non portent ad pedes vestium sive investiturarum aliqui perfili (?) ullo modo.

Caeterum ut dictae mulieres condecenter ornatae incedere possint, vadit pars quod mulieres praedictae habere possint duas vestes tantum de sirico pro una quaque et non plures, quarum una esse possit de zotanino cremesino cum manicis c. 23 magnis' sive apertis et suffultis dummodo non sint suffultae de pelibus supra prohibitis nec de panno de auro vel deaurato vel argentato sive brochato de auro vel argento nec veluto vocato altobasso vel plano a zotanina, alia vero vestis esse possit de veluto alterius coloris non cremesini cum manicis parvis.

Similiter habere et deferre possint manichas sive brazalia ad investituras de vellutis supra praemissis et non de aliis velutis nec de panno aurato sive brochato auro vel argento dummodo non habeant ultra paria tria in quibus deferre non possint aliquam rechamaturam.

Possint quoque deferre praedictae mulieres unum fermagietum supra caput tantum et non alibi quod excedere non possit valorem ducatorum triginta, centuras etiam de sirico tantum deferre possint et habere usque ad tres et non plures quarum praeciosior fulcita argento deaurato non excedat valorem ducatorum duodecim; annulos vero habere possint quotquot c. 24 voluerint dummodo simul juncti omnes non exce'dant valorem ducatorum quadraginta.

Vestes vero de panno lane deferre possint, quarum unam habere possint cum manicis apertis et sufultis pellibus permissis si fuerit talis mulier, quae haberet vestes de veluto ut su-

pra; si vero non haberet vestes de veluto, ut supra, possit habere inter vestes de panno lane duas vestes cum manicis apertis, cuius panni praetium non excedat summam ducatorum trium pro quoque brachio balneato et cimato inter quas vestes nulla possit esse rechamata nisi ut supra in secundo capitulo.

Filzas vero paternoster habere possit quaelibet mulier, quae esse possint de coralo vel argento, dummodo aliqua mulier non habeat ultra unam sive de coralo, sive de argento pro ut voluerit, quae excedere non possit ducatos octo ad plus.

Et praedicta omnia observare debeat quaelibet mulier civis Paduae vel districtus, sive sit originaria, sive non sub pena librarum centum solvendarum per eius maritum, socerum' vel patrem aut fratrem vel eum in cuius protectione sive gubernatione esset ipsa mulier et sub pena amissionis illius rei in qua contrafecisset, quarum penarum tertia pars sit inventoris et denuntiantis, alia tertia sit magnificorum dominorum rectorum civitatis Paduae, alia applicetur camerae serenissimi ducalis dominii Venetiarum et fiat denuntia de praemissis ad offitium Buschetti, quae expediri debeat per judicem prout expediantur aliae inventiones ad dictum offitium et quilibet possit denuntiare, et teneatur in credentia, si voluerit.

c. 25

Sutores vero varotari et alii artifices, qui facerent de vestibus supra prohibitis vel de rebus aliis non permissis alicui mulieri cadant in pena librarum quinquaginta ut de aliis dicti offitii procedatur.

Predicta autem omnia et singula non intelligantur de mulieribus Venetorum commorantium in civitate Paduae

Pro parte	Ballote	114
Contrarie	„	0
Et non sincere	„	3

Nulla mulier, virgo et quae non sit maritata possit supra se habere aliquam vestem de velluto vel sirico alicuius coloris, sed praeciosior vestis earum possit esse de panno lanae, quod non excedat praetium unius ducati pro singulo brachio, nec possit habere vestem nisi cum manicis parvis, nec aliquam re-

chamaturam deferre, quae excedat valorem ducatorum quinque sub penis contentis in suprascriptis.

Pro parte ballote 121
Contrarie „ 6

[Parte approvata contro l' uso delle donne di uscire di casa colla faccia coperta - Multa contro le colpevoli di venticinque denari piccoli e denuncia relativa all' ufficio del Boschetto cc. 26, 27 -].

c. 28 Et quod praedictae mulieres deferunt caudas vestium multo longiores, quam sit eis concessum per quamdam constitutionem papalem, per quam confessores nolunt absolvere dictas mulieres in confessionibus et quia declaratio vel limitatio predicte constitutionis non pertinet ad nos seculares sed ad reverendissimum dominum episcopum nostrum vigore cuiusdam delegationis ut dicitur, ideo

Vadit pars quod, auctoritate huius consilii, deputati ad utilia possint adire reverendissimum dominum episcopum et apud Reverendissimam suam Dominationem instare, quod Dominatio sua dignetur declarare quantae longitudinis debeant praedictae donne deferre caudas ad vestes et dicta declaratio facta ex nunc intelligatur capta in hoc consilio sub eisdem penis et stricturis quibus est capta pars de ipsis vestimentis et aliis ornatibus ipsarum mulierum.

Pro parte ballote 117
Contrarie „ 9 [1].

[È stabilito l' invio di due oratori padovani al doge, e fatta la nomina nelle persone del cavaliere e dottore Cecco da Lion e del cavaliere Gabriele Capodilista — Dogale ai rettori di conferma piena delle parti del 1460 (21 maggio 1460) cc. 29-38].

---

[1] Questa parte, tradotta in volgare, fu già pubblicata in occasione di nozze (Bibl. civica B P 1736 XXVI. *Contro i superflui ornamenti delle donne* MCCCCLX. Indizione ottava lunedì XII maggio -Padova, Prosperi ni, 1896. Per nozze Macola-Manfredini).

5.º

Ex actis Consilio c. 12 t.º c. 38

In nomine Dei nostri Iesu Christi amen, 1482 indictione quintadecima die dominico tertio februarii super sala Consilii.

ommissis.

Quo facto posita fuit pars infrascripti tenoris. Videlicet consuetudo mala imo potius et verius corruptella quaedam introducta in hac urbe patavina, qua homines etiam honesti, et jam cuiscumque ordinis qui uxorem etiam legitime suscipientes aut domum adducentes vio'lento quodam modo ratantur, destinentur, sive coguntur ad pecunias et bona sua exbursandum praetextu faciendi cenas, convictia seu et festa in dies, quod perfecte cognoscitur esse incitantium ad rixas et scandala provocandum ac inimicitias prout ut igne rixarum inimicitiarum contentionum et iniuriarum tollatur occasio et scandala cessent, c. 39

Vadit pars quod aliquis qui uxorem duxerit, aut in futurum ducet, aut erit in casu nuptiarum in civitate Paduae, sive territorio paduano aliquo modo ab aliquo vel aliquibus astringi, aut cogi non possit dicta occasione ad dandum, solvendum seu exbursandum seu donandum aliquam quantitatem denariorum, sed quid aliud pro faciendo convivium seu festum, vel quid aliud occasione predicta sub pena contrafacientibus et cuilibet ipsorum contrafacientium librarum centum inrimissibiliter auferenda et applicanda camere serenissimi Ducalis Dominii nostri pro dimidia, et pro alia dimidia accu'satori, et insuper talis et quilibet contrafaciens in carceribus comunis Paduae per mensem destineatur pro qualibet vice. Ad quam, in quam penam incidant omnes et singuli facientes maitinatus cum bacillibus, tamburis et cornibus seu cum aliis actibus et modis ignominiosis. c. 40

Qua parte lecta et legitime abbalotata capta fuit, nam fuerunt pro parte ballote quinquaginta, contraria vero decem.

[Approvazione dei Rettori ed ordine d'un bando relativo. cc. 40, 41].

6.º

c. 41 *Ex actis Consilii c. 16.*

1488 die 19 mensis martii.

Convocato et congregato maiori Consilio magnificae communitatis Paduae.

ommissis.

Quinta et ultima pars.

Cumciosiachè el sia introduto in questa nostra città de Padoa una mala et dannosa consuetudine circa li sumptuosi et inconvenienti ornamenti delle donne nostre padovane cum offesa dell' onnipotente Dio et della religione nostra christiana et cum damni et spese non piccole de nostri cittadini, et cum cio c. 42 sia che' la nostra Illustrissima Signoria per sua sapienza in quella sua alma città di Venezia habbia fatto santissime lege et ordini contro i superflui ornamenti de donne, noi veramente che semo molto inferiori et subditi soi, dovemo per nostro onore et per ben commune della nostra Repubblica et di nostri cittadini confermarse et imitare i santissimi costumi et santissime leze de essa nostra illustrissima Signoria in modificar questi superflui et dannosi ornamenti delle donne nostre.

Per tanto in nome di Dio l' anderà la parte che alguna donna de Padoa de qual condition et etade se sia, non possa de caetero nè ardischa nè presuma portar publice aut private suxo la sua persona colaine, colari, cadene, cadenelle over altro ornamento da qual condizione se sia et se chiame che sia d' oro di argento over d' argento dorado zoje e piere pretiose, excepto tondini di arzento al collo. Item nè portar veste, zornede vestidure intriege e barbanzoni de qual condizion se sia c. 43 et se chiame de panni d'oro,' d'argento, over *restagni* d'oro che d' argento salvo et excepto possi portar una giema, cioè formajeto incavo sora al fronte hover altrove de priexio de ducati quaranta et non più, et li anelli in man de priexio e vajuda de ducati cinquanta et non più sotto pena a chi contrafarà, e

quante volte sarà contrafacto, de perder ditte cose et ornamenti over el priexio e vajuda de quelle e de chadauna de quelle fosse trovade, et sia licito a chadauno accusar et denuntiar le contrafaciente, delle qual pene una terza parte sia dell' accusador, et denuntiador per el qual se havera la verità, una terza parte della camara fiscale et l' altra terza parte della communità de Padova.

Item che algun spoxo over suosero, over suosera, over altra persona qual se sia, non possa spender circa la persona della spoxa nè in essa spoxa haver vestimenti et ornamenti soi computà anelli de man giema e formajeto in testa, veste, vestidure et altri ornamenti qual se sia chome è dito de sopra de vajuda e' priexio ultra ducati tresento in tuto et per tuto quomodocumque et qualitercumque soto pena de ducati cento d' oro da fir divisi come è dito de sopra in tre parte per chadauna che contrafarà. c. 44

Et supplicetur illustrissimo dominio pro confirmatione.

Pro ipsis partibus favorabiles ballote 59, contrarie vero ballote 2 et est capta.

Quae quidem partes suprascriptae, in hoc consilio propositae et captae, fuerant prius deductae disputatae et consultatae in collegio sexdecim sapientum ad utilia communis et ad ecclesias deputatorum congregatorum more solito etc.

7.º

In eodem Consilio c. 20.

Die 18 aprilis 1488.

Per spectabilem juris utriusque doctorem dominum Antonium Franciscum de Doctoribus supradictum cum voluntate et consensu collegarum suorum suprascriptorum propositae et arengate fuerunt causae et partes infrascriptae. Videlicet que tum prius fuerant deducte disputatae et consultatae in collegio XVI sapientum ad uti' lia communis et ad ecclesias deputatorum in cancellaria communis congregatorum more solito, c. 45

Primo perchè el vertisse dubio appresso più persone per

le parte, le qual i zorni passadi furno prese in questo consejo per li vestimenti et ornamenti delle donne et spoxe padovane se le ditte donne et spoxe possono havere e portare perle, o no. Item se le possono havere e portare ornamento in testa altro che una giema o formajeto o no. A dechiarazione adoncha della mente de chadauna persona et delle ditte parte el se dichiara et va la parte che in numero et suma de ducati tresento i qual se può spendere, e non più per veste, vestidure, barbanzoni, gieme, annelli et altri ornamenti delle spose e donne padoane, quelle possino havere e portare suxo li chaveci delle vestidure un solo fillo de perle per uxo de tute le vestidure de prezio e valore fino a ducati quaranta et non più aliquo modo. Item ornamento de testa alla moderna hover altro modo che c. 46 se portasse over usasse per l' avegnire de priexio e valore, fino a ducati quindese et non più aliquo modo, si che omnibus computatis in veste, vestidure, gieme, annelli, perle alla summa preditta, et ornamento de testa alla summa preditta.

Centure et altri ornamenti non se possi spender, et le spose et le done padoane de qual' etade et condizione se sia, non possino haver, nè portare publice aut private de mazor summa valore extimazione et priexio de ducati tresento d' oro in omnibus et per omnia quomodocumque et qualitercumque sotto le pene in quelle parte statuide et ordinade da fir divise chome in quelle se contiene, caeteris in dictis contentis firmis manentibus.

Et de queste cose debba esser giudice la magnificenza de misser lo podestà de Padova et suplicetur illustrissimo Dominio nostro pro confirmatione.

Et eligantur oratores per magnificum dominum potestatem et deputatos ad utilia ad haec et alias causas captas, aut comittantur oratoribus qui sunt Venetiis.

c. 47 Pro ipsa parte fuerunt favorabiles ballotae 57, contrariae vero ballote 3 et est capta.

[Furono nominati oratori al doge per le parti contro i soverchi ornamenti delle donne prese il 19 marzo e il 18 aprile Pietro Baldo e Pasqualino de' Mastellari — Ducale di approvazione (23 aprile 1488) cc. 47-48].

8.º

Ex actis Consilii etc. c. 18 t.º c. 48

Millesimo quingentesimo secundo die mercurii vigesimo sexto mensis octobris in camera andientiae magnifici domini potestatis. Convocato et congregato Consilio Communis Paduae etc.

omissis.

Per spectabilem dominum Albertum Trapolinum cum voluntate omnium collegarum posita fuit pars tenoris infrascripti: c. 49

Excessivis et inhonestis mulierum ornatibus occurrendum est, quibus in primis honor dei offenditur, bonorum civium mentes turbantur, matrimonia impediuntur, dotes augentur et cives depaüperantur.

Etsi progenitores nostri celij gratia multo locupletiores hodierni temporis his et aliis inhonestis superfluitatibus secundum tempora diversas provisiones salutiferas fecerint, tamen in desuetudinem abierunt. Et in dies aliquid novi semper excogitatur in dannum et jacturam et intollerabilem expensam civium et civitatis. Qua propter opportunum, conveniens et necessarium est providere pro honore summi Dei utili et maximo commodo civitatis,

Vadit pars et supplicetur Ill.mum Ducale Dominium nostrum et quemadmodum alias in 1460 sub die XVI maij compatiendo his calamitatibus civitatis pro sua clementia et pietate, occurren' do infelicitati et miserie civitatis dignata est cum auctoritate sui ex.si Consilii Rogatorum confirmare nonnullos saluberrimos ordines editos ad coërcendos novos et inauditos et superfluos ornatus mulierum; ita impresentiarum dignetur pre sua pietate erga civitatem istam confirmare novas provisiones, quas hec civitas facere coacta est in loco legis, ad corroborationem sanctorum ordinum factorum de anno 1460, qui partim abyerunt in desuetudinem, partim indigent suppletione. Et primo vadit pars quod aliqua mulier civitatis Paduae originaria vel forensis nupta civi paduano et habitanti in civi- c. 50

tate Paduae sustinenti onera vel factiones cum comunitate Paduae cuiuscumque conditionis gradus et dignitatis existat, sive fuerit virgo vel nupta vel non nupta, parva vel magna, puella, adulta vel senex non possit de cetero portare in domo sua vel extra domum vel in rure aut alio aliquam vestem, jnvestituram barbanzonum, gamoram, gonellam, sbernam nec aliud genus, c. 51 vestis aptae ad vestiendum de panno auro vel de argento' seu brocato auro vel argento vel de veluto quod sit alto basso, nec aliquid aliud in quo super quo sit anexum contestum vel recamatum aurum vel argentum, filatum vel de tronchafila vel non filatum de auro sive de argento, nec aliquod aliud genus laborerij cuiuscumque condictionis et gradus existat de filo vel acu facto quomodocumque et qualitercumque.

Pro parte B. 59
Contra B. 17 } est capta.

Deinde per spectabilem dominum Antonium Borromeum, Franciscum a Lignamine doctorem et Albertum Trapolinum solos posita fuit pars tenoris infrascripti :

Secundo quod predicte mulieres non possint portare in domo vel extra domum ut supra aliquam colanam cum gemis de auro vel argento vel cum perlis magnis vel parvis nec recamaturas aliquas pro ornatu praedicto nec colanetam ad collum c. 52 de auro, vel argento,' nec de gemis, nec cuiuscumque gradus et condictionis existat, sive sit circa spatulas, sive circa collum, nec sbaras, nec catenellas, nec catenas de auro vel argento cuiuscumque condictionis.

Pro parte ballote 54
Contrarie " 25 } et est capta.

Tercio quod praedicto mulieres non possint in domo nec extra domum ut supra portare aliquem formajetum magnum vel parvum vel zojam aliquam cum perlis et lapidibus praeciosis vel sine ad spatulam ad caput ad aures, nec in pectore nec pendente ad collum, ut faciunt vel aliquid aliud huiusmodi condictionis super earum personis vel cuiuscumque sit pretii et valoris et conditionis existat.

Pro parte ballote 55
Contrarie " 18 et est capta.

Quarto quod praedicte mulieres non possint portare in domo, vel extra domum ut supra aliquem annulum, qui habeant lapidem annexum cuiuscumque condictionis et valoris e'xistat, nec perlas in annulis quocumque et qualitercumque, sed portare possint annulos de auro vel vergetas quotquot voluerint, dummodo in eis non sint lapides praeciosi vel perle, ut supra, dum tamen dicti annuli et vergete non excedant valorem ducatorum triginta. c. 53

Pro parte ballote 48 }
Contrarie „ 25 } et est capta.

Subinde per prefactos dominos omnes deputatos excepto domino Petro de Lido dissentiente posita fuit pars tenoris infrascripti:

Quinto quod praedicte mulieres non possint ut supra portare aliquas vestes vel investituras fulcitas, nec pilipias nisi de vulpibus et agnis. Alias vero pelles de martoris, zebelinis, armelinis, varis, dossis vel cuiuscumque alterius condictionis habere non possint, nec portare tam sub vestibus quam sub maniciis, quam sub investituris, nisi in revoltinis ad manicas et non alibi.

Pro parte ballote 55 }
Contrarie „ 18 } et est capta.

Per prefatos spectabiles dominos Antonium Borromeum et Franciscum a Lignamine et Albertum Trapolinum posita fuit pars tenoris infrascripti: c. 54

Sexto quod predictae mulieres non possint portare ad investituras manicas de perlis, nec alibi super earum personis portare possint perlas quomodocumque et qualitercumque ita quod perle in totum tam magne quam parvae, tam recamatae quam non, tam super vestibus quam investituris et super earum personis sint in totum prohibitae.

Pro parte ballote 57 }
Contrarie „ 20 } et est capta.

Postea per spectabiles dominos Franciscum a Lignamine et Albertum Trapolinum solos posita fuit pars infrascripta:

Septimo quod praedictae mulieres nen possint portare ro-

chetos, traversias laboratas cum acu, sed solum de filo vel de serico textas ad tellarium sine aliquo genere laborerii nec aliud

Pro parte ballote 44 }
Contrarie „ 30 } et est capta.

c. 55 Octavo quod praedictae mulieres non possint' facere ad manicas vel alibi super earum personis vel alibi portare vel defere laboreria laborata cum acu seu recamaturas vel aliter quomodocumque comprehendantur, similiter non possint portare nec defere, nec tenere praedictae mulieres in domo sua tempore partus vel nuptiarum vel aliquo alio tempore omnia suprascripta prohibíta, nec perlas nec laboreria, nec pannum aureum ved de argento, vel recamatüras vel alia super prohibita in cunis, in foretis, in faciolis, in capetis, in coverturis, in cultris, cultrinis, in baptismo vel aliquo alio modo quomodocumque et qualitercumque et omnia suprascripta habeant locum et intelligantur prohibita etiam in puellis parvis et in pueris, nec tenere possint in partu vel nuptiis cultram, vel cultrinam vel alia, quae sint de veluto vel de serico sed solum de ratio

Pro parte ballote 44 }
Contrarie „ 31 } et est capta.

c. 56 Postea per praefactos omnes deputatos exce'pto domino Petro de Lido posita fuit pars infrascripti tenoris :

Verum ut praedictae mulieres condecenter incedere possint, vadit pars quod de caetero praedictae mulieres habere possint duas investituras de serico vel veluto similiter duas vestes, ita quod si habuerint unam vestem vel investituram de veluto cum pilo, non possint habere aliam, sed alia possit esse vestis, vel investitura de dalmaschino rasio vel tabì vel cendato vel ormesino vel canzante, ita quod non possint habere nisi duas vestes in totum et duas investituras, si eis placuerit quae sint de sirico quomodocumque et qualitercumque, dummodo non portent de veluto alto basso ut supra, super quibus non possint portare laboreria quomodocumque, nec portare possint manicas magnas ad earum vestes nec apertas, sed parvas non suf-

fultas de pellibus cuiscumque condictionis, nec de rebus supra prohibitis

Pro parte ballote 58 }
Contrarie „ 16 } et est capta.

Item quod praedictae mulieres possint portare unum par manicarum panni auri vel panni de argento texuti in telario, et quod non sit de auro tirato nec laborato ad acum vel recamatum, sed solum unum par pro quaque de panno auri et unum par panni argenti ut supra. De serico vero portare et habere possint tot paria, quot eis placuerint, dummodo non habeant laboreria suprascripta c. 57

Pro parte ballotte 67 }
Contrarie „ 7 } et est capta.

Per spectabiles dominos Antonium Borromeum, Franciscum a Lignamine et Albertum Trapolinum dissentientibus domino Antonio Dotto, et domino Petro de Lido posita fuit pars tenoris subsequentis :

Item quod dictae mulieres possint portare ad collum pro ornatu suo quicquid eis placuerit, dummodo non portent omnia supra prohibita vel perlas cuiuscumque sortis, nec gemas, nec aurum vel argentun salvo quod possit portare tondinos de argento non aurato

Pro parte ballote 53 }
Contrarie „ 19 } et est capta.

Postea per omnes suprascriptos dominos deputatos excepto domino Petro posita fuit pars tenoris infrascripti : c. 58

Item portare possint centuras tres, unam de panno auri vel de argento vel de serico fulcitas, dummodo quaelibet cinctura non excedat summam ducatorum quinque pro quaque

Pro parte ballote 57 }
Contrarie „ 15 } et est capta.

Per dominos Franciscum a Lignamine et Albertum Trapolinum solos reliquis sociis non intrantibus, in opinionem posita fuit pars subsequentis tenoris :

Item quod dictae mulieres possint habere sorafilla ad investituras suas cuiscumque condictionis de auro vel argento fil-

lato, seu de auro vel argento tirato, dummodo quodlibet sorafillum non excedat valorem unius ducati pre quoque, scilicet tot sorafilla quot investituras. Non tamen possint portare sorafilla de auro, vel de argento batuto, nec loco camisie ad pectus, habere etiam possint vestes investituras de panno, vel de sagia c. 59 vel' sargia quot eis placuerint cuiuscumque condictionis et coloris, dummodo non portent super eis omnia super prohibita et laboreria prohibita.

Pro parte ballote 53 }
Contrarie „ 13 } et est capta.

Deinde per eosdem duos dominos deputatos solos posita fuit pars subsequentis tenoris aliis collegis dissentientibus :

Et si qua mulier contrafecerit cadat ad penam immediate perdendi omnia proibita, et librarum ducentarum solvendarum per eius maritum vel patrem, socerum vel fratrem vel per eum vel illam qui et quae dictam mulierem haberet sub cura vel tutela, vel gubernatione ad computum dotis suae, si habebit, sin autem ad computum eorum, qui eas regunt et gubernant referendo singula singulis, cuius tercia pars sit accusatoris, alia tertia magnifici domini potestatis, et tertia communitatis Paduae et quilibet famulus vel massaria, vel quilibet alter accusare possit et teneatur de credèntia, dummodo quod probet per c. 60 legitimos testes et ultra predi'cta quod duplicetur estimum contrafacientibus vel permittentibus contrafacere ut supra per annos tres, et tales accusatores fieri debeant ad officium spectabilium dominorum deputatorum ad utilia, qui facta denuncia debeant sub pena infrascripta denuntiari magnifico domino potestati, qui habeant facere omnes condemnationes infrascriptis et procedatur in eius cancellaria et dictae condemnationes expediantur in arengo, nec ab eis possit appellari. Et spectabiles domini deputati sub vinculo juramenti teneantur omni anno tempore reformationis consiliorum, et post reformationem in primo consilio nove publicari facere dictam partem et servare suprascripta, sub pena librarum centum parvorum dividendarum ut supra, et omnia observare sub pena privationis offitii per quinquennium, ad quam poenam ìncurrant cancellarius et notarius communis qui pro tempore fuerint, si non solicitabunt de tempore

in tempus dominos deputatos communis, qui essent negligentes ad omnia suprascripta facienda et ultra' praedictas penas, si quis de suprascriptis contrafecerit sit privatus omni offitio huius magnificae communitatis per annos quatuor, et si eligeretur electio sit nulla. c. 61

Sartores vero, et alii magistri vel artefices si fuerint vel inciderint de rebus supra prohibitis cadant ad penam librarum quinquaginta pro quoque totiens quotiens fuerit contrafactum, cuius pars tertia sit accusantis, tertia domini potestatis, qui fecerit condemnationem, tertia communitatis, et supplicetur ill.mo ducali dominio nostro quod cum auctoritate sui excelsi consilii Rogatorum dignetur praesentes ordines confirmare

Pro parte ballote 52 }
Contrarie „ 30 } et est capta.

9.o

Millesimo quingentesimo quarto, die dominico sextodecimo junij in introitu palacij super podiolo.

Convocato et congregato consilio communis Paduae etc.

omissis.

Per dominos Iacobum et Alvisium de Discaltijs deputatos positae fuerunt partes infrascriptae. La natura et condition del sexo femineo pien de vanità per l' ocio cason de molti mali et la poca prudentia de chi mal misura i fati soi e le dannose spese in nove foze et superflui ornati conduse questa povera cità de Padoa a gran miseria; scandaleza la mente dei boni, che desidera ben viver; et, che pezo è, disturba molti matrimoni che se faria, sel non fusse queste lascivie et excessive pompe: le qual dispiace a Dio e al mondo e sono de cativo exempio. E questo intervien che niun vuol apparer inferiore del compagno; e molti sono astreti a far più de quelo porta le sue condictioni; e a tal partito la cità se jmpie de povertà. E le cosse vano de mal in pezo: et questo tollerato inconveniente cesseria chi metesse qualche regola, la qual non se partendo dal honesto havesse a refrenar li immoderati et dannosi apetiti, c. 62

come novamente ha fato la Ill.ma Signoria nostra, la qual ha troncato queste dannose superfluità, stranie foze et excessive c. 63 spese cum insoliti portamenti d'habiti, che' hormai fanno chel non se è cognossuto per Padoani cossì vituperosa e da non sopportare. Onde jmitando lo sapientissimo exempio de coloro soto al cui governo et protectione se vive, che dà ferma speranza de esser exaudite le preghiere et sancte provision fatte per ben de questa soa fidelissima cità, la cui conservation gie die esser cara.

L' anderà parte che niuna donna originaria de Padoa over forestiera maridata in citadin padoano sustinente li incargi cum Padoa o habitante cum j sustinenti, o sia vedoa o donzella grande, piccola o puti o pute piccole de qualunque condition, età, grado, stato se sia, ardisca, nè presuma nè possa portar zoie, piere preciose, nè oro nè perle a manege, corporali, al collo, al capo, nè a veste, nè investidure, nè in dedo, nè in altra parte de la persona; salvo ut infra che per suo ornamento possano portar in capo una scuffia o altra foza de seda over d' oro over de argento fillado dummodo in tuto non excieda il c. 64 valor de tre ducati. Al collo vera'mente portar possano quel adornamento piacerà de oro e de argento, dummodo non sia de più valuta de ducati venticinque, computà la fatura, che non possa costar più de tri ducati. Annelli o vergete de oro simelmente possano haver e portare schieti o cum pria per la summa de ducati quaranta, computà la manifatura. E a ciò nissun habi cason de contrafare, non possano dite donne portar al collo dito ornamento nè i diti anelli d'oro, se prima non serano fati debitamente pesar, e stimar per experti in prima da colori, che a questo serano deputadi, bollati, notati in uno particular libro cum el nomine de cui serano cum la qualità et peso distinctamente.

Pro parte B 49 }
Contra „ 24 } est capta.

Non possa alcuna de dite donne portar veste, jnvestidure de panno d' oro nè panno d' arzento, nè de brocado d' arzento, nè de veludo altobasso, intriege, nè strichade, nè inquartade, c. 65 nè cum rechami o' sia d' oro, d' arzento, cussì batudo come fil-

lado. Possano tam haver e portare do veste de panno de seda senza pello ; dummodo non habi in alcuna parte oro nè arzento de alcuna sorte, nè brocado d' oro nè brocado de argento, nè veludo alto basso, nè strichado, nè inquartado per altro modo. Ma dite veste siano schiete de veludo cum pello e senza pello et cum panno de lana al pe' de la vesta o investidura, non altra cossa o altra foza o lavoriero. Le manege de la qual veste non possano esser più large in boca de un brazo, nè possano esser fodrà de altra pelle salvo de varo. Similiter possono haver e portar do jnvestidure de seda, una de veludo cum pello, l'altra de raso o altra sorte seda senza pello, come a esse donne piacerà. Dummodo dite investidure in alcuna parte non habino panno d'oro nè d'argento, nè brocado d'oro, nè brocado d'arzento, nè veludo alto basso, nè striche, nè in quartade, ma siano schiete de veludo cum pello o de raso o de altra sorta seda senza pello, ma schiete et cum panno de lana al pe' non altro lavoriero. Possano haver (c. 66) dite donne para do de manege; uno de panno d'oro over de restagno d'oro filado et uno paro de panno de arzento fillado e siano schiete de panno d'oro o de panno d'argento; nè strichade, nè inquartade; non se possa meter in uno parode manege più de un brazo de panno d'oro o d'argento. De seda veramente haver possano tante para de manege quante vorano ; dummodo non se meta più de un brazo de panno de seda per paro de manege le qual tute manege siano schiete, non stricade, nè inquartade, nè vergade, nè profilade, nè schachade, ma simplice. In le qual investidure o manege in maiete o altro lavoriero d'argento non se possa far spesa che exciede la valuta de ducati do per investidura. Sorafillo al cavezo d' oro pos'sono portar (c. 67) dummodo non excieda la valuta de uno ducato per investidura. Sbergne, jnvestidure con cerchi, ogni altro habito o foza a la forestiera sia del tuto prohibito. In manege de camisa o postice de tella portar nè meter se possa più de un brazo de tella per manega.

Pro parte B 56 } est capta.
Contrarie B 17 }

Centure possano haver e portar d'oro, d'argento o de seda come a esse donne piacerà una o do al più, domente cadauna

cum el fornimento non exceda la valuta de ducati cinque, computà la manifattura. Prohibendo del tutto la cadenella d'oro e d'arzento o simil sorte de centure. Non possano etiam dite donne portar rocheti de alcuna sorte per altro modo. Ma traverse de fillo o de seda portar possano ditte done a suo piacere, purchè non siano lavorà d' oro nè d' arzento, purchè non c. 68 excieda una traversa valor de duc. X,' computà tella, fatura, ogni lavoriero.

Pro parte B. 52 }
Contra B. 22 } et est capta.

Non se possa usar in casa in alcun tempo de parto o de noze o altro tempo coltre d'oro nè d'arzento, nè coverturi nè capete da cuna nè rechamadi per alcuna man; nè rechami in forete d'oro nè d'arzento, nè in linzoli, nè in fazoli da spechio, nè alcun lavoriero d'oro nè d'arzento, nè inquartà nè strichà, et cussì ogni altra supellectile de casa. Ma tener e usar se possa una coltra de seda cum le sue cortine, cum lavoro d' oro o d'arzento messo a cola, dummodo siano de cendado, samito, ormesin, o simel sorta seda e non de veludo, nè de raso de sorta alcuna ne de damaschin. A batezar non se possa dar più de una man confeti minudi cum torte e buzoladi, soto pena di L. 200 da fir scosse divise fra lo accusador, serà tenuto de credenza, a cui sarà fato la conscientia, per mità, ulterius tal c. 69 contrafazente sia accressudo el' dopio in estimo da fir scosso per anni cinque, et privo per diti cinque anni di ogni officio et beneficio che se dà per el consejo. A noze, altri privati pasti dar non se possa se non do man de imbandisone, cioè lesso, rosto, carne di vitello; prohibido del tuto fasani, pernise, pavoni, pipioni grossi, oselli e marzapani; al confetar non possa esser più che servidori otto, soto pena, come è dito de sopra. Torze a pasti non se possa tenir se non quatro de lire 3 l'una soto dita pena. Coverte a carete portar nè usar se possa, se non de panno de lana o de sarza senza alcun lavoro de seda e manco d'oro, soto pena de perder le robe e L. 200 accrescimento de estimo, privation de officii per anni 5 ut supra. E sel sarà trovado alcuna persona contrafar aj prediti ordene sì in casa, come fuor de casa, sì in la cità come fora de la cità

in tuto o in parte, sia ipso facto incorso a la pena de perder le cosse che sarà trovado haver' excesso e contrafato a diti ordene, pagar L. 200 de pizoli; la quale pena sia divisa, la mità a lo accusador, sarà tenuto de credenza, per el qual tamen se habi la verità, l'altra mità vada a lo executore over soprastante che se deputerà per el consejo. Al pagar de le qual pene siano tenuti coloro soto cui custodia serano i diti contrafazenti; e oltraciò sia accressudo in estimo el dopio e astreto a pagar per anni cinque; et privo per diti cinque anni de ogni officio e beneficio che se dia per el conseio da questa cità. c. 70

Sartori et altri artefici che serano richiesti taiar, far veste, jnvestidure e manege o altri lavorieri a lor mestier spectante non possa taiar nè far lavoriero alcuno in altra forma qualità e condition da questo è specificado e dito de supra, permesso per forma de li soprascripti ordene singula singulis referendo. E chi sarà trovado contrafare caza a la pena de L. 50, da esser tolta et divisa per la mità a lo accusador, e serà tenudo de credenza, e l'altra' mità ai soprastanti da fir deputadi ut supra, tante volte quanto sarà contrafato, e da esser privo per duj anni del mestier suo, nel qual non possa lavorar, nè come maestro, nè come lavorante in publico over in privado. c. 71

Per parte B. 50 }
Contraria B. 21 } Et est capta.

10.º

Ex actis Consilii etc. c. 35 tergo.

Millesimo quingentesimo sexto, die dominico vigesimoquinto maij in camera audientie magn.ci domini potestatis.

Confirmatio partis contra superfluos ornatus mulierum.

Convocato et congregato consilio communis Paduae etc.

omissis

de ordine praefatorum deputatorum cum licentia et' consensu praefatorum M.corum dominorum Rectorum lecte, publicate c. 72

per me Zandomenicum Spazarinum cancellarium comunis Paduae littere ducales confirmantes cum auctoritate ex.mi consilij Rogatorum partem captam in hoc consilio sub die sextodecimo junij 1504 contra superfluos ornatus mulierum ad omnium claram intelligentiam. Deinde facto scrutinio pro eligendis tribus suprastantibus sive inquisitoribus juxta tenorem partis, qui curam habeant diligentissime exequende legis in transgressores et contrafacentes priusquam ballotarentur. Surrexerunt sp. Dominus Iacobus Zabarella, Hieronimus de Obicis equites, Joannes Antonius ab Horologio doctor, Lodovicus de Comitibus, postremus autem horum Antonius de Capitibusvace accusantes hanc legem de jniquitate, tollentem libertatem, qua nihil carius hominibus, dannosam valde et non utilem civitati, disturbantem matrimonia et sobolem et captam cum disordine, et confirma-
c. 73 tionem deinde obtentam surrecticie, et oratores non' habuis se commissionem petendi confirmatiouem; nec sibi dari potuisse nisi cum scitu et licentia consilii; quod minime concessisset; quia a tempore partis capte citra suborte sunt occasiones tollende, non confirmande partis pernitiose et ponentis civitatem in divisionem; rem valde periculosam et demum per ipsos oratores plus fuisse petitum quod fuerit in parte scriptum et additum *strattaià;* propter ea petebant super[se]deri executioni dicte partis et interim audieri.

Ad quae sapienter responderunt sp. deputati ad utilia legem esse aequam, rationabilem et honestam, utilem, necessariam nec tollentem libertatem, sed refrenantem inhonestos appetitus dannosas pompas et expensas mulierum, quae hijs student, gaudent et gloriantur, quae omnia disturbant coniugia, captam debite et juridice et confirmationem processisse ex vera informatione, et cum commissione data oratoribus, quae dari potuit in ea forma
c. 74 quae jacet sine' alia licentia consilij, quia ex quo capta fuit pars illa vigorem legis non dicitur habere neque spiritum sine confirmatione et dare commissionem petendae confirmationis sine alia licentia consilij, quae alias petita fuit, sed expediri non potuit nulla alia ratione nisi propter urgentia et importantia negotia illius ill.mi Status; et maiores motus impediunt minores, et Senatus ille clementissimus compatiens paupertati civitatis eius conservationem semper habuit caram et bene conscius

pomparum excessivarum expensarum, quae sunt species veneni et causa destructionis ipsius civitatis benigne et clementer uno omnium consensu ex certa scientia concessit hanc utilem et necessariam confirmationem, et si qua vel mutatio scripture videtur porrecta, id factum est quum magnifici domini sapientes consilij ordinaverunt oratoribus ut scripturam partis abreviarent et in breviorem formam redigerent, ne Consilium Rogatorum excellentissimum tedio affice'retur, dummodo substantialia non omitterentur. Neque additio illius verbi *strataià* discrepat a mente legis, cuius intentio principalis fuit truncare excessivas expensas potissimum huiusmodi strataiaturas de panno, quae sunt longe majoris expense et damni quam rechamature de serico; praeterea esset valde absurdum tollere mulieri animali rationali similia ornamenta et consentire illa portare in vechiculis opus inutile et magne impense. Ideo legem ipsam tam sanctam et diu excogitatam pro salute civitatis, quamvis molestam mulieribus exequendam esse, non turbandam propter paucorum condictionem, qui a fluenti copia divitiarum tollerare moleste videntur, querunt novas exceptiones ad malum aliorum exemplum, qui stimulis et mulierum potentibus blanditiis coguntur facere ultra vires, et hoc pacto civitas eo deducta est ut ab hoc damnoso statu muliebri sit in maxima miseria constituta et semper in deteriora prolabitur. c. 75

Nam ab eo tempore citra quo pars ista saluberrima capta fuit, muliebre ingenium tot dan' nosa strichamenta, inutiles vanitates, novos habitus, ornatus invenit, quod si lex illa non fuisset facta, alia longe severior; alioquin quam civitatem ipsam cito perituram; et quamquam nihil obstet quo minus procedi debeat ad executionem dictae partis, tamen praefati domini sapientes ad utilia rem referunt ad Consilium, cuius mens dissentire non debet a mente consilij auctoris tunc dictae legis, a qua dependet salus et contra ruina civitatis, proponunt hoc partitum. c. 76

Quibus placet quod per hoc Consilium hodierna die convocatum pro observantia partis praedictae, alias captae in hoc Consilio contra superfluos ornatus mulierum, nunc confirmatae per ex.mum Consilium Rogatorum eligantur tres suprastantes seu inquisitores contra contrafacientes legi iuxta continentiam

tenorem illius ponant in pixide rubea. Quibus non placet quod ista proposita materia differatur in aliud consilium ponat in c 77 pixide viridi.' Datis ballotis, iussis omnibus venire ad ballottandum coram magnificis dominis Rectoribus, repertae fuerunt in pixide rubea quod eligantur tres suprastantes seu jnquisitores ballotae quinquaginta octo, in pixide vero viridi ballotae triginta duae. Et sic captum est quod pro observantia et executione partis et confirmationis eligantur suprastantes juxta tenorem illius.

Deinde facta ballotatione de decemseptem praestantissimis civibus nominatis in scrutinio remanserunt infrascripti suprastantes tres qui habuerunt plures voces.

D. Gaspar Ursatus doctor
D. Jacobus de Leone doctor
S. Albertus Trapolinus

[Ducale 19 maggio 1506 che approva la parte precedente 16 giugno 1504 cc. 77-86].

11°

Ex actis Consilii c. 7 tergo.

c. 87 MDXXXII die mercurij III januarij

Convocato et legitime congregato consilio magnificae communitatis Paduae etc.

omissis

Per praefatum dominum Hyeronimum de Doctoribus consentientibus collegis, proposita, arrengata et persuasa pars infrascripta videlicet

Havendo li progenitori nostri in diversi tempi et maxime ultimo loco del anno 1506 provisto alle immoderate et excessive spese se facevano nel pastizar, cum grandissimo danno et jactura di citadini, le qual provision per la natura di tempi fin hora par siano andate in desuetudine ymmo più presto augumentate, al che certamente per honor et utele de questa cità fa bisogno proveder, et havendo più et più fiate li spectabili

deputati et XVI consultata questa materia et invigilando al bon utile et comodo universale de la cità, hanno deliberato poner la infrascripta parte videlicet che inherendo a la parte predicta del anno 1506, et quella confermando in materia de pasti, che niuna persona de qualunque stato et grado et condition se sia, c. 88 subieta al magnifico podestà de Padova, over sustinente la graveza con questa magnifica cità, possi sì a pasti de noze, come de qualunque altra sorte, sì publici come privati, aut etiam de compagnie, dar salvo che doe imbandigioni et sorte de vivande, zoè una de rosto et una de lesso, prohibendo in tutto zenzero over zuchato, faxani, pernise, pavoni, pizoni grossi, tordi, quagie, cotorni, tortole, francholini et ogni altra sorte de oxeli silvestri et similmente sia prohibito a dar de ogni sorte animali quadrupedi silvestri, come sieno lievori, conelgi, caprioli, porzi cergiari et altri simel animali, sia *tamen* licito oltre le preditte doe imbandison dar una sorte de torta tantum et per antipasto una vivanda de fegadeti over compostelle et cum el rosto over lesso una sorte de sapor et non più, prohibendo al tutto ogni sorta de pasticci et ogni altra sorta de manzar bianco et salsa detta regale ; et non si possa dare a pasto alcun più de una sorte de confetti *videlicet* aut pignochati aut marzapani *sive* confeti menudi, et ogni altra' sorte sia prohibita, nè a pasti de c. 89 carne se possi dar vivanda alcuna de pesce. Et per esser introduta una nova pratica con grandissima spesa, videlicet condur buffoni a pasti, comedie over altre simel momarie, per tanto siano al tutto prohibite.

A pasti veramente de pesci se possano dar solum due imbandisone de pesci nostrani, prohibendo al tutto trutte, temoli de ogni sorte, et se possi dar due vivande de pesci de mar et non più prohibendo al tutto storioni, varoli, ostrege, se possi *etiam* dar una sorte de torta et non più, et una sorte de sapori prohibendo in tutto ogni sorte de pesci de lagi esterni et se possi dar una sorta de confetti tantum, et siano al tutto prohibiti ogni sorte de pastici et manzar bianchi, come in la parte della carne si legge.

Item se intenda esser pasto et convivio da quattro persone in suso ultra quelli de casa sotto pena a quelli contrafaranno per cadauna volta di esser privati del offizio e benefizio de questa

c. 90 città per anni dieci, e de esser dupplica'to lo estimo per ditto tempo e de ducati cento da esser diviso in tre parti, un terzo alla fabbrica publica in arbitrio delli clarissimi rettori, uno terzo all'accusador se li sarà, si minus, alle mercede del sacro monte de pietà, l'altro terzo alli censori saranno eletti per questo magnifico conselgio, i quali censori cadino alla medema pena, se habita notizia non esseguiranno.

Et sia confermato la presente per la illustrissima signoria et ogni anno legger si debba a tempo de conselgi et in principio.

Qua parte publicata contradicta et similiter defensa et posita ad judicium consilii fuerunt.

Pro ballote 83 }
Contra ballote 26 } capta

[Ducale di approvazione 19 gennaio 1531 more veneto, c. c. 90-92].

12.°

c. 92 *Ex actis consilii c. 28.*

1536 di lune 24 aprilis

Convocato et legitime congregato consilio magnifice communitatis Padue.

omissis

Deindeque post captam partem et electionem sequutam praedictorum dominorum oratorum per eumdem excellentem dominum Marcum Ursatum impetrata prius debita licentia a praefacto clarissimo domino capitaneo et eius dominis collegis suis ornate et accomodatis verbis proposita et persuasa fuit pars divisa per capitula ad comprimendum superfluos ornatus mulierum huiusmodi sub tenore ut infra. Qua parte lecta ad totius consilii claram intelligentiam, facta per excellentem contradictorem oppositione et per eumdem excellentem dominum c. 93 Marcum Ursatum deffensata,' tandem de mandato prefacti clarissimi domini capitanei, spectabiliumque dominorum deputatorum posita fuit singulatim ad juditium consilii quia disiuncta in se continet et fuere exacte ballote ut infra.

Havendo li progenitori nostri apertamente conosciuto quanti et quali fossero gli grandi errori et mali costumi, che dalle eccessive et immoderate spese che nel vestir si facevano, et parimenti gli contrarii effetti che da quelle al morale civile et honesto viver pertinenti procedevano, se sforciorono di provedere et in diversi tempi per leggi approbate sempre per la illustrissima Signoria nostra statuirono di tal pompe la correttione, onde havendo molto più forza avuto gli vizii che la raggione per la malignitade dei tempi et invida superbia solamente non hanno avuto la sua debita et convenivole essecuzione, ma in tutto mortificate et in perpetua obblivione mandate sono, per il che non solamente quelle al presente si veddono esser rinovate ma anco in' molti e diversi modi più che radopiate et di giorno in giorno per gli insaziabili superbi et sfrenati desiri di ciaschun divenuto maggiori, talchè se mai in alcun tempo fu bisogno reprimere tale insensato volere, hora è più che necessario per conservazione di questa città et loro cittadini, nè tanto a questo ne movono le cause predítte, quanto vedendo con effetto le facultade nostre di continuo divenir al meno et altri interessi tanto accresciuti che ben siano costretti a regularsi. c. 94

Però anderà parte che per auttoritade di questo Conseglio sia deliberato et preso che non sia donna alcuna di qnalunque grado et condizione esser si voglia de anni dieci in suso il cui padre, marito over altri di sua famiglia sostinente le fazioni con questa comunità de Padova, che ardischa portar scuffie nè altra sorta di concier che con oro et argento eccieda la valuta de ducati cinque.

Pro 90. Contrarie 18.

Colletti, camisole over altro ornamento da spalle et collo portar non possino con lavoro alcuno d'oro o argento, ma gli sia concesso portar velli quali' intravenghi oro tessuto dum mentre non eccieda in tutto la valuta di ducati cinque computata loro manifatura. Prohibito gli sia portar camise, che lavorate siano in altro loco che il collare et da mano nel qual lavoro non possi intrar oro o argento, ma sia di pura setta; gli sia *tamen* permesso portar per ornamento della persona sì al collo come in ditto perle, zoglie, cattene d'oro, purchè in tutto non ecciedino la valuta de ducati cento da esser vedute et abollate per gli censori, che eletti a ciò saranno con il parer di due esperti, c. 95

quali per loro giuramento depponer debbino la loro valuta, qual robbe di anni doi in anni doi siano bollate, prohibendoli in tutto ogni sorta di manigli et corone di ambracane.

Pellize veramente di lovi, martire, zebelini et volpe bianche siano in tutto prohibite, nè per modo o ingegno alcuno possino esser portate in parte alcuna della persona loro, possino *tamen* portar pelizze di volpe, vari dossi et agnelli; le coperte c. 96 delle quali possino esser fatte et porta' te di zambeloti et samiti et altra simil sorte, prohibendo in tutto ogni sorte di setta per lo effetto preditto. Possino portar due veste di setta una cum pello l'altra senza, in ciascuna delle qual non possi esser più di brazza venticinque setta, possino etiam haver due sottane di setta similmente una di pello et altra no, nelle quali non entrino più di brazza dieciotto, prohibendo in tutto gli veluti alti bassi et figurati.

Item prohibito sia tutti gli tagli, stratagli, cordoni, passeman, rechami et franze, quali per modo alcuno non possino esser usati sì nelle veste come nelle maniche, sottane et qualunque altra sorta de vestimenti, ma per striccar possino metterli brazza quattro di seta senza altro ornamento, prohibendo parimente ori argenti sì battuti come tessuti eccetto li specificati di sopra.

Et post captam partem quod mulieribus permissum sit defferre posse duas vestes de serico, quarum una sit cum pillo et c. 97 altera sine et duas sottanas ibidem qualitatis ut supra,' nonnulli ex dictis dominis consiliariis surrexere dicentes quod pars ipsa attulerit maximum damnum huic pauperrimae civitati, et quod satis esset quod mulieres portare possent unam tantum vestem et unam sottanam et habito quod praefactos dominos deputatos *(sic)* super hoc convenienti consideratione decrevere ponere partem tenoris ut infra.

Che le donne portar possino una sola vesta de seda con pello, nella qual portar non possi più di brazza vinticinque setta et anco permesso li sia poter portar una sola sottana della istessa sorte et qualitade di setta, nella quale entrar non possi più di brazza dieciotto prohibendoli tutti gli tagli come di sopra è ditto.

Pro 46. Contrarie 57 et sic non obtenta prima remanet.

Zebellini, lovi et ogni altra sorte di pelle siano prohibite portar in mano, nè altramente usarli, ma possino portar ventagli de valuta de ducati tre computati gli fornimenti loro, et non più, guanti rechamati et profumati portar non possino, ma li sia permesso portar guanti che non ecciedano la valuta di lire tre,' et prohibito gli sia portar calze fate a guchia dove entrar possi oro o argento et rechami.

Pro 76. Contrarie 24.

c. 98

Siano prohibiti linzuoli, linzoletti, fazoli e paveglioni da cuna lavorati di oro, argento over di setta, prohibito gli sia usar coltre, coltrine, covertori, tornaletti et paviglioni di veluto raso dalmasco et ogni altro ornamento nel qual intravenghi oro o argento, intendendo tamen tal cose esser prohibite in tutte le camere ad ogni tempo. Concesso però gli sia di tenir et usar de ditti fornimenti di ormesino e zambelloti, samitti et simili et prohibendo che alcuna donna non possi menar seco di giorno andando a piedi servitori avanti nè adietro.

Le carette et cochi con oro et con tagli siano in tutto prohibite, permitendo che usar si possi carette et cochi di nogara semplice senza intagli, le coperte delle quali possino esser di panno di lana senza grana; et alcuno altro ornamento, ma li sia permesso per stricar esse coperte brazia quatro di setta, li stramazzi di esse carrete far si possino di panno basso et tella et' non di altra sorte. Li cavalli, cavalle over mulli da carretta et cochi non possino eccieder la valuta di ducati quaranta et li lor collari et fornimenti esser debbano solamente di semplice corame, qual cavalli, cavalle o mulli, anzi siano posti sotto la carretta et cochi debbino esser estimati per ditti merescalchi esperti, et a questo deputati per li censori cum la presenzia di dui almeno di loro, datoli prima ad essi marescalchi el debito juramento.

c. 99

Pro 86. Contrarie 13.

Et se alcuna donna contrafarà in alcuna cosa di quanto è preditto, caschi alla pena di pagar ducati cinquanta per ciaschuna volta sarà trovata contrafare alli ordini preditti, da esser divisa in tre parti, una sia dello accusador justificando esser la veritade qual sotto vinculo di juramento sia tenuto secreto, l'altra sia applicata alla fabrica del Palazio della raggione, et

l' altra sia applicada alli selici delle strade della città, et ciaschuno possi accusar. Item perdere debbano le cose ut supra prohibite ritrovate over accusate esser portate da esser divise

Pro 65. Contrarie 36.

c. 100 ut' supra, qual pena li clarissimi signori Rettori, che per tempo sarano, debbono far pagare sotto quelle pene parerano alla sapienza dell'illustrissima Signoria nostra. Dechiarando che il patre over matre siano obligati per il figliolo, il marito per la moglie et parimenti tutti quelli gubernatori di casa, dove in guberno suo habitasse tal contrafaciente et oltre di questo li exstimi di ciaschuno delli preditti li siano duplicati per anni cinque et per tanto tempo privati di consiglio di questa cittade et di ogni suo offitio, et quelli seranno accusati et condennati, non pagando in termine di giorni quindici da poi la condannasone, possino et debbano esser astretti realiter et personaliter senza alcuna appellazione et a ciò tal'ordine nostro sia exeguito, sia statuito che tali contrafacienti condemnati, non possino far esecuzione alcuna contra soi debitori di qualunque sorta et condizione, se prima non haveranno satisfatto la condannasone c. 101 preditta et tali debitori possino in *excipiendo* usar questa' legge.

Li sartori veramente e altri, che haveranno audazia tagliar over per altro modo far alcuna delle cose prohibite ut supra,

Pro 76. Contrarie 18.

se intendono esser incorsi nella pena di pagar lire cento per ogni cossa contrafatta et di star nella prigione serati per mesi tre et oltra non possino per anni doi exercitar l' arte sua in questa città senza alcuna appellazione, qual pena pecuniaria sia divisa ut supra.

13.°

Ex actis Consilii c. 31.

1536 indictione nona

die 28 aprilis.

Convocato et legitime congregato consilio magnifico communitatis Paduae

omissis.

Deinde supervenere consiliarii ita quod in numero fuerunt

87 et clausis januis consilii per eumdem dominum Vincentium Rubeum, deputatum surrogatum loco domini Marii Ursati docte proposita et suasa' fuit pars ut infra. c. 102

Siccome per parte novamente presa per questo conseglio è stato provveduto al superfluo vestire et a quelle cose, che al femineo sexo se appartengono, parimente ragionevol cossa è alla prodigalita del vestir delli homeni obviare.

Andarà dunque parte che alcuno chi esser si voglia sì cittadino come habitante in Padova, che substengi le gravezze con questa communitade non ardisca portar overo lassar portare ad alcuno della sua fameglia sorta alcuna de vestimenti fodrati di zebellini, nè con tagli stratagli, rechami cordoni,. passaman et franze d' oro o argento, ma usar possino per indopionar cappe e sagli solamente da mano, et intorno passaman di setta et per listar ruboni brazza quatro di setta al più senza però tagli, cordoni et altra cosa ut supra prohibita, prohibendo in tutto li calzoni di oro, argento, veluto, raso et dalmasco con le loro fodre, ma sola'mente li sia concesso portar calzoni di panno schietti tagliati, li sia anche prohibito usar nel vestir et in altro loco della persona oro et argento sì fillato, tessuto come battuto ecceptuati anelli. Camise lavorate di oro o argento in alcuna parte di esso prohibite siano et anco tutte con lavori di setta, ecceptο il collare et da mano: permesso gli sia portar berrette di veluto senza però medaglie, pontali di qualunque sorte et altro adornamento, che ritrovar si potesse.

Pro 56. Contrarie 31.

c. 103

Item se alcuno over alcuna richiesta fussi per compatre over comatre per causa di baptesimo, cresima et anello non possi et debbi mandar nè acceptar presenti di sorte alcuna, nè anco dar al sacerdote al baptesimo nel levar lo infante dello altare più di marcello uno di argento.

Pro 71. Contrarie 15.

Item che li vicari nostri non possino per lo ingresso del suo offizio menar seco, nè mandare avanti più di quatro cittadini ita che in numero con lor servitori non siano più' di cavalli diexe, nè anco mandar over menar seco donne oltre la sua propria famiglia.

Pro 74. Contrarie 12.

c. 104

Item che alla presente parte obtenuta et anco a quella delle donne non li sia, nè debbi esser data esequuzione alcuna sino al giorno di ogni Santi proximo che venirà et che li contrafacienti ad esse parti siano et esser se intendano sottoposti a tutte et qualunque pene contenuta nella parte dalle donne.

Pro 70. Contrarie 17.

[Ducale 27 maggio 1539 che conferma le parti 24 e 27 aprile 1536 cc. 104-105].

14.º

Ex actis Consilii.

In Christi nomine amen: anno ab eiusdem nativitate millesimo quingentesimo quadragesimo tertio indictione prima die vero mercurii 27 decembris.

Convocato et legitime congregato consilio communis Paduae

omissis.

Demum per eumdem dominum Vicentium Rubeum de consensu collegarum suorum' proposita et suasa fuit pars tenoris infrascripti:

c. 106

Essendo introdutta nova forma de pastizar escogitata in fraude delle sante leze et ordini sopra ciò disponenti in grave danno et ruina de tutta la città, facendo spese infinite in cose superflue apparenti et de niuna bontà con grandissima spesa et non picholo disturbo per multiplicar vivande et piatelli in tavolla de modo non essendo capace, quantunque al presente se usino in triplo più larghe dell'antique, mettono uno et più sopra l' altro facendo solari de piatelli, et infiniti osservano tutti li piatelli a principio posti insino al fare cosa molto ridicula et sordida et aliena dal viver politico, et oltra ciò usano magisterio nel metter mantili e tovaglioli in diverse forme con farina di amido et non piccola spesa dei conzadori et evidente ruina delle robbe, sopra li quali inconvenienti havendose più volte fatti raggionamenti tra li spettabili deputati et Sedici, si ha concluso per utile universale che si dia la forma et or'dine quali debba servare qualunque vorrà far pasti over banchetti

c. 107

de ogni sorte, et per qualunque causa, a ciò non solum se removino l' escogitate trovate de sescalchi et soprastanti ma ancor che far si possi senza la sua opera. Imperhò

L'anderà parte che, firma remanente in tutte le sue particule la parte presa in questo consilio adì 3 genaro 1532, non repugnante al presente ordine, che de coetero si debbi in far li pasti over banchetti sì de nozze, come per ogni altra causa tenire lo infrascripto ordine, sotto le pene espresse in ditta parte da esser tolte a tutti li contrafacienti inremissibilmente. Dechiarando che alcuno possiede beni in la città, over in lo territorio sostinenti con quella ancor che fusse exente e privilegiata, non si possi excusar di esser soldato over chierico, et in le ditte pene incorrino tutti quelli mandassero robba ad alcuno, over contribuiranno a spesa si facesse in pasti de compagnie, over per altre cause ancor che quel tale non fusse sottoposto' alla jurisdizion del clarissimo podestà si per cose pro- c. 108 hibite, come per excieder ditto ordine, et se el sarà sostinente ut supra cadi a tutte le pene sopraditte quantunque non gli mèttesse cosa alcuna del suo.

Et primo lo mantile et tovaglioli semplici senza artifizio de sorte alcuna piegati metter se debbano.

In li pasti da carne si possi dar per antipasto cavi de latte sopra doi tondi fra sei persone, brazadelli zucharidi, e di pasta semplici e malvasia, figadetti de ogni sorte rostiti in morsetti over fritti sopra altri doi tondi.

Secondo levati li quattro detti tondi metter si possi lo rosto in piatelli quatro tra le ditte sei persone; videlicet in uno capon over gallina, in uno una anedra domestica over selvatica, in altra lonza di vitello, nel quarto lombolo over uno quarto de agnello over de capreto in arbitrio, purchè solum una sorte gli sia, et sopra gli ori delli piatelli se gli possi metter fenochi, pomelle, e naranci prohi'bendo in tutto li cedri. c. 109

Tertio levati detti quatro piatelli dar si possi lexo in lo medemo modo. Videlicet uno capon over gallina in uno piatello, una anedra in uno, vitello in uno, quarto uno de capretto over di agnello in lo quarto, e metter si possi salato tagliato in tonde sopra li ori delli piattelli, videlicet cerveladi e lingue salade tantum.

Quarto levati ditti piatelli dar se possi de una sorte de torte e non più sopra doi tondi, la qual però torta sia in libertà darla tra il rosto et il lesso, purchè solamente de una sorta et una volta si dia.

Quinto levati li detti tondi dar si possa gionchada in doi tondi, et pojne in doi altri tondi con zucharo, solamente prohibendo ogni altra sorte de laticinio, qual' inmaginar si potesse et ogni altra vivanda.

Sexto dar si possi castagne sopra doi tondi, et peri cotti in lo fuogo sopra doi altri con zucharo et non altro. Prohibendo c. 110 ogni altra' sorte de composte de ogni sorte, se possi *tamen* segondo la stagione di tempi in luogo di castagne o peri dar altri frutti sopra doi quadri, et così nel principio delli pasti dar si possi meloni et figi oltra le sopradette cose.

Ultimo dar se possi confetto minuto over noselle, over pistachi over pignoli, potendosi dar solo una sorte.

Se possi ancor dare per minestra risi, et non altro et una sorte de sapori sopra doi tondi con il rosto over lexo in arbitrio.

Item sia dichiarito che da Pasqua sino a Santa Giustina se possi dar pollastri et pipioni de columbara, in luogo de lombulo over de altro sopradetto, mettendo pollastri doi et quatro pipioni de columbara ut supra in uno piatello et non più.

Prohibendo tutti li pastici de ogni sorte, qual immaginar se potesse, per qualunque modo gli intrasse pasta in grande o piccola quantità et che oltra le sopradette vivande non si possi c. 111 dare per alcuno modo altra sorte de manzar,' nè aggiunger al detto ordine cosa alcuna per causa over occasione inmaginar si potesse.

Dechiarando però che el sia in libertà dar prima rosto over lexo come gli parerà, et che possano meter le sopradette vivande de sorte in sorte in uno piato solo fra le ditte sei persone, over quelle medeme far tagliare, mettendo sopra uno tondo fra doi tuto alesso et così sopra uno altro tutto il rosto, over alesso fusse dato.

Nella cena dar se possi doe salate de due sorte in doi piatelli tra le dette sei persone, et metter doi tondi con carne tritta, capon over galina freda.

Secondo levate le salate e tondi se dia poi lo rosto, over alesso servando il modo soprascritto in tutto e per tutto.

In li pasti da pesce dar si possa avanti pasto brazadelli de pura pasta e malvasia, uno tondo da cavigliaro, uno de schinale, uno de sardelle et uno de sarache, sicchè non ecciedano quatro tondi tra le ditte sei persone.

Secondo levati li salumi dar si possi in doi piatelli pesce arrostito sopra gradella, et in doi altri anguille rostite over altra sorte de pesce non prohibito con limoni, e naranci sopra li ori delli piatelli. c. 112

Tertio levati ditti piatelli dar si possi pesce alesso in doi piattelli et pesce fritto in doi altri con fenochi e pomelle sopra li ori.

Quarto levati diti piati dar si possi zeladia, videlicet uno piatello de pesce dolce et uno de pesce de mare non prohibito, se possi ancor dare due sorta de menestra, quando li parerà.

Videlicet risi et spinaze et non de altra sorte. Item una sorte de composte non condite in zucharo tagliate et poste sopra li ori delli piatelli. Item una sorte de sapori sopra doi tondi.

Quinto levata la zeladia metter castagne, e peri ut supra et potendo metter in ditto luogo delli frutti segondo la stagion del tempo ut supra.

Sexto confetto minuto o pistachi o pignoli o noselle ut supra.

Alla cena dar si possi salata de doe sorte in doi piatelli et metter uno tondo de bottarga et uno con schinale. c. 113

Secundo levate le salate dar se debbi pesce arrostito o alesso et fritto servando il modo soprascritto in tutto e per tutto.

Et se per sorte in simili giorni dar si potesse latticini, dar se possi per antipasto cavi de latte et ovi freschi et poi sia seguito il soprascritto ordine, eccetto che in luogo de zeladia dar si possi una sorte de torta solamente, et dando la torta non se possi dar zeladia.

Qua parte lecta et per dominum contradictorem contradicta et per prefactum dominum proponentem deffensata fuit posita ad judicium consilii.

Non sincere in pixide alba ballote 16; pro parte in rubea ballote 94; contra in viridi ballote 11 — capta.

15.º

Ex actis Consilii c. 8.

Die 28 decembris 1543.

c. 114 Convocato et legitime congregato consilio com'munis Paduae.

omissis.

Quo facto per spectabilem dominum Vincentium Rubeum suprascriptum de consensu collegarum fuit mihi cancellario impositum, quod ad universi consilii claram intelligentiam et notitiam pubblicaretur infrascriptum capitulum subnotatum in parte capta pro repremendis imoderatis conviviis, sed ex justis causis ad hanc diem circumductum ponendum ad judicium consilii, cuius tenor talis est:

Item non se possi usar a pasti, convivii, ne altri atti nè portar per la terra torze de mazor peso de lire sei venete per cadauna, et in tavola metter non si possi candelle de cera maggior de cinque alla libra, nè in altra maniera se possi usar lume de cera in tavola et meno in capo la tavola, over bande metter over tenire torze de sorta alcuna.

Et alli funerali de qualunque de ogni grado et condition si fusse, non si possi portar più de torze dodese juxta la leze c. 115 de peso' de lire tre per cadauna et non più, sotto pena de duplicazione de estimo per anni dieci alli contrafacenti, et se li eredi del defunto fussero minori caschino a ditta pena li tuttori et commissarii, quali si assumessero mandar torze in mazor numero over di mazor peso.

Quo capitulo per me cancellarium publicato et posito ad suffragia iuditiumque consilii.

In pixide alba non sincere fuerunt ballote 14; in pixide rubea pro parte ballote 92; in viridi contra partem ballote 14 — capta.

16.º

Ex actis Consilii c. 15

1543 die septimo mensis januarii.

Convocato consilio communis Paduae

omissis.

Deinde spectabilis dominus Vincentius Rubeus doctor de consensu collegarum deputatorum addendo parti his diebus in hoc consilio captae circa inmoderata convivia et alia ut in ea suasit additionem infrascriptam.

Item per esser introdutta una pessima consuetudine, che quello se soleva fare in li funerali solum de homini de grado e signaladi, cioè li baldachini con candelle et altre cerimonie al presente a tutti si fano, sia ordinato che de coetero alcuno sia de quel grado dignità et condizione esser si voglia sostinenti con la città sia licito in li funerali far baldachini, nè altri apparati in le giesie, per metter il corpo sopra over a torno quello, over per altro modo, et meno fare accendere altri lumi sì grandi come picoli, oltra le dodese torze, nè tenire panni alli muri in casa, ma solum possino usar telle, nè più se possi fare orazione in laude de alcuno deffunto in loco alcuno, et questo sotto le pene contenute nella parte delli convivii da esser tolte a tutti li disobbedienti, e siano tenuti li tutori et commissari in caso de minorità delli eredi. c. 116

Qua parte lecta et posita ad suffragia judiciumque consilii.

Non sincere ballote	11	
De non ballote	22	capta.
Pro parte ballote	107	

[c. c. 117-18 Ducale di approvazione, in data 16 marzo 1544, delle parti 27 e 28 dicembre 1543].

17.º

Ex actis Consilii c. 8 tergo.

1549 — 5 mensis januarii.

Convocato et legitime congregato consilio communis Paduae.

omissis.

Non si debbe manchar in tempo alcuno de far tutte quelle provisioni, che possono concerner il benefizio publico. Imperò li magnifici deputati, havendo per bona via inteso che le donne di questa città inmitando le donne forestiere, preparano de c. 119 farsi sopra'veste da homo, per portar quelle cose da non tollerare, hanno deliberato con l'auttorità de questo conseglio provederli. Però l'anderà parte che, salvi et risservati tutti gli ordini et provisioni fatte contra li superflui ornamenti et vestir sì de homini, come de donne, sia preso che non sia donna alcuna de che grado, condizion et preminenzia esser si voglia, li cui mariti, padri, fratelli over altri con chi habitassero in casa sostinenti le gravezze con questa communità, che ardiscano portar ordinariamente sopra veste da homo di sorte alcuna sotto pena di esserli duplicati li estimi per anni cinque a quelli maridi, patri, fradelli o altri, con chi tal contrafaciente habitassero sostinenti con la città, come è detto, e di perder la veste et oltra di pagar lire cento per ogni fiata sarà contrafatta da esser applicata la mittà all'accusador, che sarà tenuto secreto, et l'altra mittà alla fabbrica del lazzareto. La qual parte sia c. 120 mandata alla confirmazione' de nostra ill.ma Signoria per la omnimoda observanzia di quella. Qua parte posita adfuerunt comperte

Non sincere ballote	5	
De non ballote	10	capta.
De sì	104	

18.º

Ex actis Consilii c. 30.

1554 die 17 Xmbris.

Convocato consilio communis Paduae pro expeditione partis contra superfluum ornatum, presidente clarissimo domino praetore, interfuere praememorati magnifici deputati ac alii consiliarii post habitam disputationem circa partem praedictam numerati centum vigintiduo.

Multis dictis et allegatis tam per dominum Marium Zachum, unum ex deputatis quam per dominum Ludovicum de Leone dominum Joannem Fasolum, dominum Marcum Antonium Zabarellam doctorem ac magnificum dominum Ioannem equitem eius patrem, nec non per dominum Hieronymum Polcastrum, tandem magnifici domi'ni deputati, sic consulente clarissimo domino potestate, mandarunt tres partes circa superfluum ornatum mulierum divisim poni ad juditium consilii et quae in suffragiis praevaluerit capta intelligatur et sit. c. 121

Tenor duarum partium sive duorum capitulorum in eis contentorum propositorum per dominum Paulum Alvarotum.

L' andarà parte che salve et resservate tutte le altre leggi a questa non repugnanti sia per auttorità de questo consiglio preso et deliberato che da mò avanti.

Non possano ditte donne portare in modo alcuno più di un fillo di perle, il quale fillo o habbi pendente o non habbi non possi valere a giusto pretio più de ducati centocinquanta.

Prohibendo ogni altra sorte de perle in cadauno loco della persona excepto perhò il supradicto filo. E non possano usare fra anelli con zoglie e senza, cadene d' oro da colo et da cingere, manigli, pontali et ogni altro adornamento de oro batudo con zoglie o senza per più de ducati cento a giusto pretio. Reservando perhò libertà a cadauna dona, se vorà di eleger più tosto uno filo de perle per ornamento de ducati dosento cinquanta o di non portare alcuno altro adornamento de oro batudo o de zoglie. Et similmente se li piacerà più de portare

oro batudo o zoglie alla ditta suma de ducati dosento cinquanta, la possa portarle lassando perhò de portare il filo de perle. Ma sia obligata cadauna dona dechiarire in termine de mese uno doppo la confirmatione et publicatione della presente parte quello che lei vorà usare o le perle et oro, come è dicto de sopra o una cosa sola delle dicte. Dovendo esser obligato cadauno dare in nota alli censori delle pompe electi da questo conseglio quello che se intenderà de portare, così delle sopradicte come delle infrascripte cose da esser stimate per doi experti con loro giuramento.

Et dovendossi bollare tutti li ori perle et zoglie et insieme col resto notare in un libro fatto a questo effecto per uno delli nodari della cancelleria nostra de comun et ogni terzo anno revisto et rebollato el tuto, non possendo alcuna donna removersi dalla electione che haverà facta da usare le perle o l'oro batudo et zoglie, come è dicto de sopra, se non alla fine de ogni terzo anno. Prohibendo in tuto ambrachani così in maneglì come in corone et altro et li guanti profumati et recamati.

Qua parte lecta et posita ad iuditium consilii ac datis et receptis suffragiis

fuerunt pro parte
in rubea ballote 27
in viridi „ 95 } non capta [1].

Nè possino ditte donne portare per ornamento della sua persona in alcun loco fra oro e zoglie per più ammontare de ducati cento, computà la manifattura, la qual non possi ecceder ducati sei in tutto. Prohibendo in tutto et per tutto le perle de ogni sorta così al collo come in testa et in ogni altro luoco et modo, con obligatione a cadauno de doverse dare in notta alli' censori delle pompe, in termine de mese uno, poi confirmata et publicata la presente parte quella che cadauna haverà a portare così delli ori battudi, come de ogni sorte de vestimenti da esser visti per doi almeno delli censori, et stimate per doi esperti, et le zoglie et ori battudi bollati et insieme

c. 122

---

[1] Questa parte respinta non è contenuta nella raccolta B P 961 ma trascritta dal registro originale degli Atti del Consiglio.

con le veste et altro in la presente parte contenuto et descritto *in uno libro fatto a questo effetto dalli nodari della cancellaria nostra,* et da esser reviste et rebollate de cinque in cinque anni et de tutto fattane nova nota. Non possendo alcuna donna usar altro in spazio delli ditti cinque anni, salvo quello che di tempo in tempo sarà stato dato in nota ut supra. Prohibendo in tutto li ambracani così al collo come in ogni altro loco et li guanti profumati et recamati et etïam li manegi d' oro da ventagli.

Qua parte lecta et posita ad judicium consilii et datis atque receptis ballotis ad bancham fuere

in rubea ballote 66 }
in viridi „ 56 } capta.

L' anderà parte che per auctoritatem de questo consiglio sia statuido et preso che per lo advenire alcuna dona de che grado et conditione esser si voglia mentre che è da marito over maritata, il padre, la madre, fratelli o marito della quale sostengano le gravezze con questa cità non possi portare perle de alcuna sorte, exceptuando uno filo de perle stretto al colo, le quali non pesino più de carati cento, non computà nel peso quelli fioreti pizoli de onza che se metteno tra una perla e l' altra, dechiarando che in ogni filo de perle non nė possino esser mancho de perle quaranta.

Et che oltra le perle le done possano portare oro et zoglie per lo ammontare de valuta de ducati cinquanta, computà la manifactura, da esser stimati et bollati come delle perle et de chiarito prohibendo in tutto smalti de ogni sorta.

Contrascriptum capitulum in praesenti consilium non fuit positum ad suffragia, ideo cancellatum.

Item le done da poi che haveranno parturito non possino acceptare visitatione se non della madre, sorelle, cognate, sorelle de padre, sorelle de madre et zermane.

Et quelle done che anderano a visitatione de done de parto, eccettuando la predicta qualità de done sopradicte, i loro mariti et altri, in podestà delli quali se retroverano, caschino alla pena infrascripta.

Dechiarando che nel capitolo delle perle ut supra proposto a questo consiglio serà preso gli sia agionto che alcuna dona delle preditte non possino portare più che tre veste de seda

una con pello et doe senza pello, quali non possino esser listate in altro loco salvo che da piedi, nelle quali liste non vi possino entrare più de braza tre de seda tessuta, prohibendo agata, lapislazaro, calcidonia, granate et altre simile prede; non possino portare corali in altro loco salvo che atorno le mani.

Qua parte per dominum Marcum Zachum proposita ad iuditium consilii deducta suffragiis datis atque receptis

in rubra bal. 52 }
in viridi bal. 76 } non capta [1].

19.°

Ex actis Consilii c. 6 tergo.

1555 die 4 mensis januarii.

Convocato consilio civitatis Paduae

omissis.

Primum ad notitiam consilii stridatum fuisset quod in presenti consilio debet continuari expeditio in materia pomparum multis dictis tam per dominos proponentes infrascriptos, quam per dominum contradictorem, tandem singula capitula lecta posita fuerunt ad juditium consilii pro ut infra continetur.

Cognoscendo li progenitori nostri convenire a cadauna bene instituita città viver moderatamente, per conservazione delle famiglie et delle facoltà loro, hanno in diversi tempi con vari ordini presi in questo consiglio et confermati per la nostra c. 124 ill.ma Signoria cercato de provede're alli immoderati et superflui ornamenti delle donne et degli huomeni, ma essendo quelli così per la sua varietà dei tempi, come per l' humana ambizione andati in desuetudine et tanto ancora cresciute le pompe et insuportabili spese del vestire che, non si prevedendo con novi ordini per miglior modo, si vede manifestamente le facultà

[1] Questa parte respinta non è compresa nella raccolta B P 961, ma trascritta dal registro originale degli Atti del Consiglio.

de questa povera città de breve andare in sinistro con danno universale.

Però essendo non solo bene ma utilissimo il provvedere a tali inconvenienti.

L' anderà parte che salve et reservate tutte le altre leggi a questa non repugnante sia preso per auttorità de questo conseglio et deliberato che da mo' avanti non sia lecito nè permesso ad alcuna donna de qualunque grado et condizione sia il cui padre madre et fratello, mentre è da marito, e il marito de lei et padre de lui di poi maridata sostengano le gravezze con la magnifica città de Padova dalli anni dieci della sua età in poi, portare in questa città et suo territorio scuffie, colletti o altri' ornamenti da testa et da spale, che eccedano il valore c. 125 de ducati quattro per cadauno colletto et cadauna scuffia, overo ducati otto in tutto fra uno colletto et una scuffia, delli quali però ogni donna possi havere solamente tre colletti et tre scuffie del sopradetto prezio et non possano portare camise lavorate de oro o di argento nè con perle o con zoglie.

Quo capitulo posito ad juditium consilii fuerunt

2 De non ballote	37	captum.
3 De si „	87	
1 Non sincere	10	

Non possino ditte donne portare veste d' oro o d' argento tessuto o altramente lavorate con oro o con argènto, seda, cordon, passaman, frange, cordelle et virgole, nè de veluti alti et bassi, nè pelizze de lovi, martori o zebelini, nè pelizze coperte dì veluto, raso o dalmasco, salvo se non si computerà la copperta della pelizza in conto de una delle infranominate veste et non possino usare ruboni, o veste da homo' longhe o corte in c. 127 modo alcuno, o figurati de alcuna sorte de colore nè stampati.

Quo capitulo posito ad suffragia fuerunt.

Non sincere ballote	3	captum.
De non ballote	31	
De si ballote	92	

Nè possino dètte donne havere fra veste et sottane più de quatro veste de seda, delle quali doe sole possano esser de ve-

luto, ma che una sola possi esser de cremeso, le altre doe de raso o dalmasco et sopra ditte veste non possino metter più de quattro brazza de setta tessuta, intendendo che possino listare le veste solamente a torno via. Prohibendo in ogni sorte di veste sottane o altro vestimento, tagli, strattagli, recami d' oro, argento et di seda di ogni sorte et le veste fatte a filzette et instochate, ecceptuando però che possano tagliare la lista a suo modo et quella adornare dalle bande con cordoni o cordelline o franze de seda solamente alla distesa.

Quo capitulo posito ad suffragia fuerunt

c. 127

Non sincere ballote	3		
De non	„	39	captum.
De si	„	89	

Nè possino ditte donne portar in mano o su le spale zebèlini o lovi, nè portar calze recamate de seda, di oro, argento, nè calze aguchiate de seda, nè menarsi servitori avanti quando siano de giorno a piedi per la terra.

Quo capitulo posito ad juditium consilii fuerunt.

Non sincere ballote	2		
De non	„	23	captum.
De si	„	101	

Nè possino in tempo di nozze o parti usare così per le loro letiere come alle cune tornalletti o paveglioni de veluto raso o dalmasco, nè usar sopra tornaletti o paveglioni, recami o altri lavori d' oro o argento o di seda, et non possano tenere lincioli o lincioletti per li suoi letti o per le cune lavorati de oro, argento, di seda o de biancho a modo alcuno,

Quo capitulo pariter posito ad suffragia fuerunt.

c. 128

Non sincere ballote	5		
De non	„	27	captum.
De si	„	97	

Nè possino usar carette o cochi intagliati o dorati in altro loco nelli pomoli, nè haverli coperte o stramazi de altro che di panno o di feltro et per listare ditte coperte possino metterli

fin quatro brazza di seda tessuta a torno via. Prohibendo li scarlati et panni pavonazzi de grana.

Quo capitulo lecto et posito ad juditium consilii fuerunt.

Non sincere ballote		1	captum.
De non	„	26	
De si	„	101	

Li cavalli cavalle o muli, che se usassero per ditti chochi o carrete, non possano valer più de ducati 50 il paro da esser estimati per doi esperti con loro giuramento alla presenza delli censori.

Quo capitulo posito ad suffragia fuerunt.

Non sincere ballote		4
De non	„	27
De si	„	95

c. 129

Li huomini veramente così citadini, come altri, che sostengono le gravezze con questa città non possino in alcun modo portar o lassar portare ad alcuno della sua famiglia fodre de zebelini veste o cappe d'oro o d'argento et veste o cappe tagliate o stratagliate recamate di seda oro o argento o di qualunque cosa, eccetto però che possino portare li zupponi et colletti de veluto, raso et dalmasco tagliati et adornati a torno gli tagli con cordoni o cordelina di setta solamente, purchè non siano recamati et possino etiam portare li calzoni de veluto overo di altra seda tessuta tagliati et adornati, come li colletti, ma non recamati et per listare ditte veste et cappe possino tagliare fin quattro brazza de seda tessuda, listando perhò solamente a torno via, et possano adornare le liste dalle bande con cordoni, cordeline e franze di seda alla distesa solamente, possando tagliare ditta lista a loro modo, et usare manege delli ruboni tagliate et listate.

c. 130

Et pari modo predicto capitulo posito ad suffragia fuerunt

Non sincere ballote		2	captum.
De non	„	26	
De sì	„	105	

Nè possino portare camise lavorate de oro o di argento, nè

portare ori battudi sopra le barette o sopra li vestimenti, nè cadene d' oro al collo, eccettuando perhò li magnifici cavalieri quali possino portare una cadena al collo.

Praedicto capitulo posito ad juditium consilii fuere

Non sincere ballote		5	captum.
De non	„	16	
De si	„	105	

Nè possino usare fornimenti da cavalli o mule con ori tesudi o filadi, nè batuti nè con alcuna sorte de ricami

Posita ad suffragia fuere

Non sincere ballote		2	captum.
De non	„	14	
De si	„	110	

c. 131

Non possano ancora così gli uomini, come le done quando sono domandati per compadri al battesimo o alla cresima et sponsalizi donare o sotto altro titolo dare alli compadri o comadre overo alli putini cosa alcuna, nè loro padri o comadre acceptare.

Quo capitulo lecto et posito ad juditium consilii fuerunt

Non sincere ballote	3	captum.
De non ballote	47	
De sì ballote	75	

Et in tutti et cadauno delli sopradetti casi debba restar et esser obligato il padre per lo figliuolo et figliola, che habiteranno con lui, il marito per la mogliere et tutti li gobernatori delle case per li altri che vivessero sotto il loro guberno. Dichiarando però che il padre resti obligato per lo figliolo quanto alla pena pecuniaria solamente infrascritta.

Quo capitulo posito ad juditium consilii fuerunt

c. 132

Non sincere ballote	1	captum.
De non ballote	57	
De sì ballote	69	

Deinde ad universi consilii intelligentiam fuerunt lecta infrascripta tria capitula suasa et posita per dominum Marcum Zachum unum ex dominis deputatis.

Item che sieno prohibiti li rochetti, traverse, grembiali et camise che sono de rete lavorate, nè possino portare traverse, grembiali di seda overo de lino che siano lavorati in altro loco, salvo che da pe' de fillo over di setta, et lo lavoriero non possi esser più largo de tre detti, nè possano portare camise che siano lavorate in altro loco salvo che al cavezzo et all'appertura davanti et da mano. Prohibendo i lavori d'oro et d'argento et i recami de ogni sorte.

Quo capitulo posito ad juditium consilii fuerunt

Non sincere ballote	4	
De non ballote	43	captum.
De sì ballote	86	

Item le donne da poi che haveranno parturito non possino accettare visitazione non dalla madre, sorelle, cognate, sorelle del padre, sorelle della madre et zermane. c. 133

Predicto capitulo lecto et posito ad juditium consilii fuerunt

Non sincere ballote	2	
De non ballote	44	captum.
De sì ballote	78	

Et quelle donne che andaranno a visitazione de donne da parto, ecceptuando la qualità delle donne sopraditte i loro mariti et altri in potestà delli quali se retroveranno caschino alla pena infrascritta.

Quo capitulo lecto et posito ad juditium consilii fuerunt

Non sincere ballote	4	
De non ballote	36	captum.
De sì ballote	85	

Capitulum circa penas propositum per dominum Johannem Baptistam de Flumine unum ex deputatis.

Cadauna, che contrafarà alla soprascritta parte, caschi alla pena de ducati vinticinque per qualunque capitolo soprascritto, che l'haverà contrafatto et tante volte incorri in ditta pena, quante volte se retroverà contrafare, intendendosi però obligati padri fratelli et altri come di sopra è stà detto, et era nella parte vecchia, la qual pena sia la mittà dell'accusador da esser c. 134

tenuto secretto, l'altra delli censori over de quelli che eseguirà et darà osservanza alla ditta legge. Et non si curando li predetti censori di exeguir in termine de zorni quindici da poi li serà fatta una intimazione, caschi cadauna de loro alla pena soprascritta de ducati vinticinque da esser divisa la mittà allo ditto accusador, l'altra al giudice infrascritto, che esseguirà, et sia in libertà del ditto accusador impetrare suffragio et dimandar la esecuzione della presente parte a cadauno ecc.mo judice del palazio de questa comunità de Padova.

Quo capitulo lecto et posito ad juditium consilii fuerunt

De non ballote	62	captum.
De sì ballote	63	

[c. c. 135-138 Dogale ai Rettori di Padova 8 marzo 1556, che approva la parte 5 gennaio 1549].

20.°

In eodem consilio c. 18.

1558 die mercurii 4 mensis maij.

Convocato consilio civitatis Paduae.

omissis.

Quo facto sic instante praedicto domino Hieronymo alias deputato, qui hanc causam sibi reservavit expediendam, fuit lecta pars tenoris infrascripti per eum die 27 mensis aprilis cum consensu magnifici domini Trapollini de Trapollinis.

Fu preso in questo consiglio in materia delle superflue pompe, et spese che si faceva nel vestire sotto dì 17 Xbre 1554 et fatto dì 4 gennaio 1555 diversi capitoli de provisione, li quali però non sono per diverse cause mai stati mandati alla c. 140 confirmazione della Ill.ma Signoria nostra e specialmente' perchè il capitulo delle pene, che fu preso non era giudicato sufficiente a farli osservare et per conseguente non sono stati mai eseguiti, et essendo dall'hora in qua talmente cresciute dette pompe et spese, che se non li facendo una gagliarda provisione

siamo certi in breve tempo dover andar tutte le facultà in ruina perhò essendo da proveder a così dannoso inconveniente.

L' anderà parte che, salvi et riservati tutti li capitoli in questa materia presi sotto dì soprascritti, sia preso che chi contrafarà alli predetti ordini caschi la pena alla prima fiata de lire cento de pizoli da esser pagata nel modo et condizioni infrascritte, la segonda fiata veramente caschi alla pena de lire dosento et la terza caschi alla pena de lire trecento et perdi la cosa, con la quale haverà contrafatto, la qual cosa sia subito venduta et distribuiti li denari alli poveri orphani, alle monache di San Bernardino ed alle povere Illuminate.

Siano tenuti li censori, che *pro tempore* sarano, accettare ogni querella de trangressione de cadauno sia, che esser si voglia et debbano tener secretto sotto vincolo de sacramento et sotto il medesimo debito lo tengano li ministri del suo offizio, volendo però ditto accusator esser tenuto secretto et siano obligati ditti censori procieder etiam per inquisizione et maxime se vederano loro la transgressione, o se ge ne sarà fatto conscienza et siano obligati sia o per uno modo o per l'altro espedire ogni transgressione in termine de un mese, citando e formando il processo in ditto mese et dando le diffese alli rei, talchè in ditto termine habbino fatto la sua sentenzia, assolvendo o condemnando como per giustizia li parerà, et se in ditto termine non faranno la sua sentenzia, caschino fra tutti e tre alla pena di lire cento da esser scossa come *inferius* se dechiarirà, et se manchasse de qualche uno de ditti censori di espedir nel dicto termine quello o quelli che mancherà caschi' alla detta pena et li altri possino espedire. c. 142

Quelli che saranno condennati dalli censori possino avere benefizio di appellazione alli clarissimi signori rettori, li quali in caso non fossero d'accordo, debbano per sorte tuor uno de magnifici camerlenghi a giudicare, dalla qual sentenzia non si possi appellar a modo alcuno; non possino li condennati haver benefizio dell'appellazione, se prima non haveranno depositato sopra il sacro monte della pietà la integra quantità de denari, in la qual seranno stati condannati et siano obligati far expedir ditta sua appellazione in termine di mesi doi dal dì che l' haveranno interposto, et non lo facendo espedir in ditto tempo

possano et debbano li censori levar li ditti dinnari dal ditto sacro monte e darli e distribuirli a chi aspettano come *inferius* se dirà, tenendo conto de mano del suo nodaro, et facendosi far recevute da chi sarà contado, ecceptuando però l' accusador quale come è ditto sia tenuto secretto.

c. 143 Se veramente li condennati non si appelleranno, sieno obligati in termine de mese uno da poi fatta la condanazion pagarla in contadi alli censori, la qual sia per loro divisa et pagata uno terzo al'accusador, uno terzo alla fabbrica de lazzaretto et uno terzo sia per loro distribuito alli nodari del suo offizio che faranno le fatiche et alli comandadori, che saranno deputati et adoperati per loro.

Se veramente li condennati non pageranno nel termine del mese sopradetto caschino alla pena del quarto, et sia mandata la sua condannason in corte del clarissimo capitanio all'exator che scode le condanneson della camera phiscale, il qual habbi per suo premio quell'istesso, che lui ha dalla Camera, et siano divise così le condannason, come il quarto al qual seranno cascati li condennati a questo modo, alla camera phiscal uno quarto, et li altri tre quarti, come è stato detto de sopra et in caso che non li fosse accusador sia applicata la sua parte alla fabrica del lazaretto.

c. 144 Siano obligati li nodari delli censori mandar in corte le condannason de quelli, che non haverano pagato nel termine del mese, sicome è sta detto di sopra sotto pena de lire vinticinque ogni volta che el mancasse de esser scossa et divisa per la camera come è ditto di sopra. Applicando la parte che potesse aspettar alli detti nodari alla fabrica del lazzaretto, et con questo istesso modo et ordine sia scossa la pena nella quale incorressero li censori, per non espedire et publicare le sue sentenzie nel termine ditto de sopra.

Li sartori et recamadori, che faranno alcuno delli drappi prohibiti, caschino alla pena de lire cinquanta da esser scossa et divisa come è ditto di sopra.

Et acciò si possi esseguir questa buona opera sia preso che sie fatta una bolletta de ducati vinticinque all'essator da poter pagar li nodari della cancellaria nostra, li quali farano li libri et toranno in nota tutte le robbe et compreranno i libri.

Dechiarando che de caetero li censori alle pompe che saranno eletti per questo titulo' non debbano haver loco in consiglio, et quelli che saranno eletti non possino reffudare sotto pena de ducati diexe da esser scosso divisa al modo soprascritto nè a loro, nè alli transgressori, nè alli censori, che non eseguiranno se possi far grazia per modo o via alcuna, et siano mandati li predetti capitoli presi, come è ditto di sopra, et li presenti subito alla confirmazione della Ill.ma Signoria. c. 145

Quo parte lecta et posita ad juditium consilii fuerunt

Non sincere ballotte	2	capta
De non ballote	40	
De sì ballotte	84	

21.^{0}

Ex volumine signato ab extra

Pompe 27 c. 1 usque 10.

Hieronymns Priolus Dei gratia dux Venetiarum nobilibus et sapientibus viris Aloysio Mocenico equiti de suo mandato potestati et Hieronymo Ciconiae capitaneo Paduae et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significemus vobis quod heri' in consilio nostro rogatorum capta fuit pars tenoris suprascripti. Videlicet che le parti circa le pompe del vestire sì de homini come di donne et circa li pasti prese nel consilio della magnifica città di Padova sotto dì 9 di gennaro prossimamente passato siano per auttorità di questo consiglio confirmate et approbate come le stanno et giaciono. c. 146

Tenor autem partium de quibus
supra talis est.

In consilio communis Paduae. Presentibus ambobus clarissimis dominis rectoribus legitime congregato die 9 januarii 1561

Conoscendo li progenitori nostri ecc. *c. s. nella parte del 4 gennaio 1555.*

c. 147 [1]) L'anderà parte che nel nome dello Spirito Santo, salve et resservate tutte le altre leggi a questa non repugnanti per auttorità di questo consiglio sia preso et deliberato che per lo advenire non sia licito ad alcuna dona di qual grado e conditione si sia il cui padre, madre et fratelli, mentre sarà da marito et il marito di lei o padre di lui dopo maritata, che sostenga le gravezze con la magnifica communità di Padova et habitante in quella per anno uno continuo, portare scuffie, colletti o altri ornamenti da testa, che eccedano il valore di ducati tre per cadauno colletto et cadauna scuffia computato anco c. 148 l'oro, et l'ar'gento, che li potesse andare. Dichiarando che nelle dette scuffie, concieri da testa overo colletti non li possi entrare perle, nè zoglie, nè smalti, nè rechami di qual si voglia sorte.

Sia concesso alle dette donne portare per hora, sino a tanto che per questo consiglio sarà fatta altra provisione, uno filo de perle solo al colo stretto, quale non penda et sia senza pendente o altra che sia cosa overo una cadenella de valore de ducati vinti senza smalti, le qual quando vorrano portare detta cadenella non possino portare le perle, ita che in uno medesimo tempo non possino haver al collo più de una cosa sola.

Possino portare due anelli d' oro in dedo con zoglie due solamente et una vergetta, prohibendo in tutto le perle et zogie et hori falsi juxta la parte dell' illustrissimo dominio come cosa non solamente dannosa ma infame et cagione de infiniti mali.

Nel restante poi della persona, testa et in tutti gli habiti c. 149 suoi sia loro prohibito ogni' sorte de perle et zoglie, ori et argenti battuti, fillati, smaltati, lavorati, tessuti et ogni altra sorte di smalti che immaginar et escogitar si potesse, risservato però qnanto di sopra, e similmente siano prohibiti li manigli, corone et ogni altro adornamento dove entrasse muschi et ambracani. Prohibendo li corali e in tutto et per tutto, eccetto un fillo stretto al collo et alle mani.

Et quando paresse ad alcuna donna o per comodità [2]) mag-

---

[1]) Negli Atti del Consiglio del Comune (O I - 16) questa parte contro i soverchi ornamenti muliebri segue all'altra contro le eccessive spese pei banchetti.

[2]) Negli Atti del Consiglio manca il rimanente della parte.

giore o per sua sanità di portar robe, gli sia concesso portarne tre di seda et tre altre veste ovvero sottane, quale tutte veste et rube siano schiete, nè possi havere adornamento alcuno, salvo che atorno possa metterli una sola franza di seda, le predette tre rube non possino essere di altro che di seda l'una da pello et le altre due senza; ita che in tutto non ecceda il numero di tre che siano di seda et questo istesso osservar si debba nelle tre veste, prohibendo ogni sorte di fodre alle dette rube sì de pelle come di ogni altra sorte, che inma'ginar si potesse, et se sarà alcuna donna, che non gli paresse di portar rube, possi portare veste numero sei, quali siano schiete a guisa come è detto, salvo che li sia concesso per listare dette vesti o sottane dalli capi et da mano et da piedi braccia due di panno di seda solamente, qual panno di seda possi esser tagliato a suo modo senza però cosa alcuna de sopra via, ma le dette tre rube non possino havere altro che la sudetta franza solamente intendendosi in dette veste numero sei anco le pellizze che fossero di seda. c. 150

Dechiarando che in ogni sorte di habito sia prohibito alle dette donne tagli, stratagli, richami di seda, d'oro et d'argento, franze, cordoni, vergole, passamani, filzette, bottiture et ogni altra cosa che inmaginar si possi, tal che siano schiette salvo la sopraditta lista alle veste et sottane e la franzetta alle rube a torno via et similmente loro siano prohibiti li veluti figurati stampati alti bassi veluti rizzi pelosi franzati, stochati,' disfilati faldati o puntizati, parte tessuti et parte non, parte di veluto parte di raso et ogni altra fozza nova; ma il vestire et calzare in ogni cosa della sua persona sia schietissimo, come è stà detto di sopra, et li veluti, che haveranno ad usar siano schietti et communi. c. 151

Non possino portar camise, che siano lavorate in altro luogo che nel cavezzo et nell' appertura et da mano et li fazioli da testa, da spalle et fazzoletti et altri lavori che fossino d'oro o d'argento lavorati siano in tutto prohibiti, et similmente loro sia prohibito di portare zebelini, lovi cervieri et pelle bianche in mano, essendo loro concesso nelle manezze usar li martori solamente. Li lenzuoli veramente, entemelle, paviglioni, tornaletti et ogni altra cosa sì de seda, come di tella lavorati d'oro

o d'argento siano in tutto devedati et detti linzuoli et entemelle, che havessero intorno altro lavoro che de quarta meza
c. 152 insieme con le sponde lavo'rate, siano similmente prohibite et devedate et sia prohibito alle donne di parto tener visita salvo che madre, socere, sorelle, cognate et figliole, il resto di tutte le altre donne sì parente, come non, siano in tutte devedate.

Li cochi, cochiesse et carrette non si possino usar con oro e argento in alcuna parte de quelli o quelle salvo che nelli pomoli solamente et siano in tutto prohibiti li stramazzi, coperte da carrette et da cochi, coperte da cavalli, collari et ogni altra cosa che fosse di seda, overo di seda fodrati, ma siano di semplici panni overo feltri et curami, ben concesso li siano per listare le dette coperte braccia quatro di panno di seda, qual lista possi havere qualche taglio a suo modo senza però altro ornamento sopra.

Non possano così gli huomeni come le donne, quando saranno adimandati per compadri et comadre così nel batesimo
c. 153 come' nella cresima et sponsalizio donare o sotto altro titolo dare alli compadri e comadre o alli putini cosa alcuna, nè essi compadri o comadre accettarla. Dovendo sempre in tutti et cadauno delli detti casi restare obligato il padre per li figlioli, il marito per la mogliere, et tutti li governatori di casa per gli altri che vivessero sotto il suo governo.

Et perchè non è manco necessaria cosa il provedere alli superflui et immoderati vestimenti degli huomeni che di presente si usano, l'oro sia prohibito a cadauno sia di che grado et condizione esser si voglia, che sostenga le fazioni similmente con questa magnifica communità, di portare ori, argenti, perle, zoglie o smalti di alcuna sorte nella persona sua in testa, in arme, in fornimenti da cavalli o da mule, eccettuando li cavallieri, quanto alle persone loro solamente.

Siano etiam prohibiti ogni sorte di tagli, strattagli, richami,
c. 154 rimessi, passamani, sto'chadure et ogni altra sorte che inmaginar si possa de simili cose sì de oro et d'argento come di seda, li roboni, cappe, tabari veramente non possino esser più di quarta mezza di stricha per larghezza di panno di seda listati, quale liste di cappe et roboni, tabarri possono esser tagliate a suo modo senza però alcuna sorte di altro ornamento.

Non si possino usar calze, che habbino più di braccia tre di panno di seda le quali non possino havere altra fodra, che di semplice ormesino, ovvero taffetado et siano schiette senza alcuna sorte di ormesino, salvo che possino esser tagliate a suo modo. Li zupponi veramente et colletti siano schietti potendo esser tagliati solamente al modo ut supra.

Quanto all'esecuzioni et pene osservar si debbano tutti gli ordini messi nella parte delli pasti presa in questo consiglio sotto il presente giorno, prohibendo ancora espressamente che li sartori, recamadori over des'segnatori habitanti in questa città c. 155 non possino fare nè far fare in detta città di Padova alcuno delli sudetti lavori prohibiti, eccettuando sempre li lavori, che fussero fatti et che si facessero ad honore della Maestà di Dio et ornamento delle Chiese.

Et sia datta libertà alli cavalieri di commune fatti per questo consiglio, et che di tempo in tempo si faranno et similmente alli cavalieri dalli clarissimi signori rettori, che si troveranno, trovando dette robbe prohibite su le botteghe, overo in casa delli patroni o di maestre, overo in qualsivoglia altro luogo, di poterle tuore sieno di chi esser si voglia, purchè siano prohibite et delle persone nominate ut supra, et possino subito andar con quelle sull' incanto facendole vendere, et del loro tratto il terzo sia dell'accusador, quale sia tenuto secretto sotto vinculo di sacramento, et gli altri due terzi siano delli cavalieri, che haveranno fatta detta esecuzione, et se' per caso essi c. 156 cavalieri troveranno per sè stessi le dette robbe, et senza che da altri loro fossero denunziate, in questo caso il tratto di dette robe sie et esser debba tutto suo et sia condennato il sartore, overo dissegnatore o richamadore overo maestro in lire venticinque de piccoli per ogni robba, che loro sarà trovata prohibita, alli quali non li possi essere fatto grazia o admessa esecuzione alcuna applicata ut supra.

La qual parte presa per questo consiglio sia subito mandata alla confirmazione all' illustrissimo dominio.

22.°

In consilio communis Paduae. Praesentibus ambobus clarissimi dominis rectoribus legitime congregato,

1561 die 9 Jannuarii.

Fra le molte spese supeflue et dannose, quali se fanno in questa città de Padova, quelle che vengono fatte in convivii et pasti de nozze et altre occorrenzie de alegrezza et in banc. 157 chetti privati fra parenti et amici' sono eccessive et dannosissime, perciò che cadauno da certa mala emulazione et pessimo esempio astretto convien spender più di quello si conviene, cosa che offende il nostro Signore Dio, nuose alli corpi con detrimento delle anime, et ruina le facultà al qual inconveniente essendo necessario provedere

L'anderà parte che per questo consiglio sia preso et a nostra Signoria illustrissima supplicato che per conservazione di questa sua città ella sia contenta con l'auttorità del suo Ecc.mo Senato statuire che da qui avanti et per lo advenire alcuno sia di che condizione et grado esser si voglia [habitante] in questa città et sostinente le gravezze con quella non ardisca nelli pasti et banchetti predetti de carne dare più de quatro sorte a rosto et altre tante di alesso, concedendoli perhò li saladi.

Siano prohibiti li galli et galline d'India, pavoni nostrani et ogni sorte di selvaticine, ecceptuate le anedre, non si possi c. 158 dare in essi pasti colombini dal principio de novembre, sin tutto aprile.

Non si possi dar in essi pasti più de una sorta di torta overo sfogliata a beneplacito di chi farà il pasto. Siano prohibiti in tutto li sapori di ogni sorte, eccettuata la senaura, la salsa, et il sapore de uva, siano prohibiti tutti li pastici, pastelle, zeladie et ogni sorte de latticini, eccettuato il formazo, cavidelatte, poine et gionchate, siano prohibite le codognate, conditi de zucharo, et cadauna sorte di confetione, ecceptuato il confeto minuto sparso le tavole et altramente dar non si possi.

Nelli convivii de pasti de pesce similmente non si possi dare più di quatro sorte pesce arosto, quatro di lesso et quatro

di fritto. Siano prohibiti espressamente li sturioni, varoli, ostreghe, frutte et ogni sorte di pesce de lago di Garda, prohibendo tutte le cose devedate nelli pasti di carne.

Con espressa dichiarazione che in uno istesso pasto overo banchetto non si possi da're carne et pesce, ma una sola sorte come di sopra è dichiarito. c. 159

Nel giorno che si farano li pasti et banchetti non si possi dare alcuna sorte di collazione nella quale entri confezione sia di che sorte esser si voglia.

Nelli conventi de dottori et in qualunque altro caso sia prohibito il portare fuori di casa et in casa in mostra le collazioni, sia però concesso a cadauno dare tal collazione in casa sopra le tavole con espressa dichiarazione che in dette colazioni non si possi dare più de tre sorta di confezione. Prohibendo espressamente a quello overo a quelli che daranno le collazioni di poter fare banchetti a più di dodici persone.

Ciascuno veramente, che in alcuna delle cose predette contrafarà per la prima volta, sia condennato in ducati vinticinque et di esser privo del consiglio di questa città et di ogni offizio et benefizio de quella per anno uno, et se più di una fiata alcuna' sarà retrovato contrafare li sia duplicata essa pena, et hoc totiens quotiens ita che per ogni contrafazione al contrafacente la pena sia dupplicata. c. 160

Sia statuito che cadauno possi accusare overo denuntiare li transgressori et lo denunziante volendo sia tenuto secreto, quale guadagnar debbi la mittà della pena pecuniaria, quando per la sua denunzia se devenghi in la verità, l' altra mittà di essa pena pecuniaria sia applicata per mittà alli poveri orfani della città, et l'altra mittà al cancellier, overo altri per lui deputati a scrivere in questo proposito in premio delle fatiche loro. Dechiarando che il cancelliero over altri sostituiti siano tenuti sotto pena di privazione dell'offizio accettare le quarelle et denonzie quale li seranno datte in secretto, overo altramente presentate, dovendo quelle notificare alli censori, li quali siano tenuti fra termine de uno mese formare il processo et espedir quelle con debito di' giustitia. c. 161

La pena veramente che sarà data alli transgressori per vigore delli processi formati per inquisizione, dove non li seranno

denonzianti sia divisa in questo modo, cioè uno quarto sia applicato alle venerande donne Illuminate, uno quarto alle venerande monache di S. Bernardino et l'altra mittà sia applicata al cancelliere che scriverà ut supra. Li censori veramente quali per questo consiglio de tempo in tempo saranno eletti siano obbligati accettare le quarelle, overo denonzie, che a loro overo al cancelliero saranno contro li transgressori con lettere, overo per qualunque altro modo presentate, et non vi essendo denontianti, li detti censori debbano per via di inquisizione procedere et habuta la verità fra termine de uno mese in cadauno delli sudetti casi, debbano havere espeditti li processi et condannati li trasgressori secondo le forme di questa legge. Et se ditti c. 162 censori fra termine de uno mese non ha'veranno eseguito l'offizio suo, come di sopra è detto, il clarissimo podestà nostro di Padova *pro tempore* esistente, al quale serà fatta conscienza della negligentia delli predetti censori o di alcuno, che voglia esser tenuto secretto o da altri per via de querella, debba condennare li predetti censori retrovati colpevoli in ducati cinquanta da esser divisi come di sopra è dichiarito, et privare quelli per anni doi da questo consiglio, et di ogni offizio che se conferisse per quello. Dovendo *etiam* il clarissimo podestà condennare et mandare alla legge li querelati overo inquisiti, quali per li censori fra il mese non seranno stà expediti. Li censori et trasgressori condennati per vigor di questa legge, pagando la condannason sua fra termine de giorni quindici guadagnino il quarto et non pagando in detto termine s' intendino cascati al quarto de più per pena.

Queste condannanson passato esso termine siano mandate c. 163 in camara fiscale et con' segnate all' esattore delle condannason pubbliche da essere scosse con li modi che se scodono le altre, quale essatore detratta la pena del quarto da essere distribuite juxta l' ordine della camera, il resto della condannason sia dato a chi spetta per vigor di questa legge.

Et acciochè questo ordine sia esseguito fedelmente, et senza rispetto sia statuito che se alcuno offenderà con parolle ingiuriose li censori, testimonii, cancelliero et altri ministri per eseguire quanto è predetto, sia condennato per lo clarissimo podestà in lire tresento, et se oltra le parole vi intervenisse in-

giurie di fatto oltra la pena pecuniaria sia bandito di Padova per quel tempo che parerà al predetto clarissimo signor Podestà, segondo la qualità dell'excesso oltre la pena limitata per li statuti, et se alcun condennato dalli censori si sentirà gravato si possi appellare al clarissimo podestà, ma avanti che per vigor delle appellazioni' il condennato possi havere alcun suffraggio c. 164 di suspensione sia tenuto prima havere depositato sopra il Monte di pietà tutta la sua condannason pecuniaria, et da poi fatto tal deposito sia tenuto esso condennato haver fatto espedire la sua appellazione fra termine de uno mese, il qual termine passato senza la debita espeditione la sentenza delli censori resti laudata ita che senza eccezione alcuna sia esseguita.

Le sentenzie veramente quali serano fatte in simile materia per lo clarissimo signor podestà *pro tempore* essistente in tutte siano et esser s'intendino inappellabili. Et acciochè questo ordine sia esseguito, sia supplicato a sua Serenità che ella sia contenta di aggiougere nelle commissioni che darà alli clarissimi signori podestà, che di tempo in tempo veniranno a Padova che sotto vincolo di giuramento debbano far osservar quanto di sopra si contiene commettendo lo istesso con' sue c. 165 lettere al clarissimo podestà presente. Quare actoritate supradicta mandamus vobis ut omnia supradicta observetis et ab omnibus inviolabiliter observari et registrari ad successorum memoriam faciatis ac praesentanti restitui.

Datae in nostro ducali palatio die 15 mensis februarii indictione quarta 1560 more veneto.

Giovanni Francesco di Franceschi
segretario

[Notizia sulla pubblicazione delle parti e sospensione della loro esecuzione per tutta la quaresima c. c. 165-66].

23.º

Ex actis consilii c. 5.

1562 die 2 jannuarii.

In consilio civitatis Paduae legitime congregato

omissis

Deinde proposita et suasa fuit pars infrascripti tenoris:

Fu provvisto per questo consiglio l'anno 1561 al superfluo vestire delle donne et degli huomeni, ma crescendo ogni hora c. 167 la' malitia et trovandosi sempre nove occasioni da spender superfluamente et essendo da provedere però

L'anderà parte, aggiungendo alla sopradetta parte del 1561, che da mo' avanti non sia licito ad alcuna donna o putta delle comprese nella ditta parte 1561 de portar veste de panno di setta e di altra qualsivoglia cosa con coda longa o tonda, nè de alcuna sorte, che imaginare si potesse, nè menare servitori avanti, quando vanno a piedi per la terra sotto le pene, per cadauna cosa et volta che fusse contrafatto, contenute nella soprascritta parte 1561.

Qua parte lecta et posita ad juditium consilii presente domino contradictore et contradicere nolente fuerunt.

Non sincere ballote	4	
De non ballote	24	capta
De sì ballote	140	

24º

Ex actis consilii c. 11.

c. 168 Die sabathi 15 mensis januarii 1569.

Convocato et congregato consilio magnificae comunitatis Paduae per citationes et sonum campanae ut moris est, in eo interfuere clarissimi domini Joannes Mocenico et Marcus Grimano pro Serenissimo ducali dominio nostro Venetiarum rectores integerrimi, magnifici domini Hieronymus. Polcastro, Hieronymus

Rubeus, Hannibal Buzzacharenus doctor et Ludovicus de Leone doctor et eques honorandi deputati ad utilia et alii consiliarii ad numerum 156, in totum pro infrascriptis peragendis et primo:

Magnificus dominus Hieronymus Polcastro supradictus ascendit arrengam et proposuit et suasit partem infrascriptam in materiam pomparum. Videlicet:

L'esperienza maestra delle cose ne ha fatto conoscere che nella parte presa in questo consiglio alli 9 zennaro 1561, in materia di pompe vi sono alcune' condizioni difficilime d'osservare et appresso che vi fu pretermesso alcune provisioni necessarie all'osservanzia di esse, dalle quali due cause è proceduto l' inosservanzia, però essendo necessario rifformar et aggionger a quello che si conviene, acciochè si possi dar piena essecuzione a questa così buona opera: c. 169

L'anderà parte che li seguenti capitoli siano per auttorità di questo consiglio rifformati nel modo infrascritto, restando però nel suo vigore in ogni sua parte la ditta leze 1561 9 zenaro in caso che la ditta rifforma non fusse presa in quelli che di novo si sono aggionti sono posti al giudizio di questo consiglio.

Primo che non possino le donne portare in dedo anneli con zoglie se non doi, prohibendo in tutto et per tutto le zoglie in ogni altro loco della persona et siano parimente prohibite le zoglie false juxta la parte dell' illustrissimo dominio, come cosa non solamente dannosa, ma infame' et vergognosa et cagione di molti mali c. 170

Non sincere ballote	5	captum.
De non ballote	46	
De sì ballote	110	

Non possino le ditte donne haver più di sei veste di seda tra di sotto et di sopra nel qual numero vi siano comprese le pellizze, che fussero coperte di seda, le quali pellizze non possino esser di altra pelle che volpe overo agnello, della qual veste non possi esser se non due da pello, potendo delle ditte sei listarne due con braccia quatro di pano di seda l' una, et queste liste tagliare et adornare a suo modo purchè non vi sia dissegno, nè richami, nè oro, nè argento, et le altre

possino esser adornate con frange, passamani, cordoni o simili adornamenti di seda solamente, ma che non siano detti adornamenti messi con disegno, nè possino ditte veste esser tagliate salvo che le maniche busti et siano prohibiti tutti gli stratagli et rimessi.

c. 171 Che siano prohibiti così in veste come in ogni altro adornamento tutti li rechami d' oro, d' argento et di seda, tutte le franze, cordele et ogni altra simil cosa, nella qual vi entrasse oro o argento et parimente tutti li lavori d' oro o d' argento delle camise, drappi da spale, in testa, overo da portare in mano nè possino esser le camise lavorate di seda in altro loco che al collaro da mano et all' aperto dinanti.

Non sincere ballote		4	captum.
De non	"	39	
De si	"	110	

Sia prohibito il portar in mano sopra le spalle, overo in altro loco zebelini e lovi cervieri di sorta alcuna.

Che non possino le donne andando a piedi menar servidor avanti.

Non sincere ballote		2	captum.
De non	"	25	
De si	"	130	

c. 172 Che le carrette, cochi et carozze non si' possino usar con oro o argento, overo intagli de sorte alcuna salvo che nelli pomoli et siano in tutto prohibiti li stramazzi, coperte sì da cavalli, come delli sopradetti ordegni, che fussero di seda, ma siano di simplici panni feltri o curami et li collari non possino esser di altro che di curame schietti, ben li sia concesso per listar le ditte coperte braccia quattro di panno di seda, qual lista possi esser adornata con qualche franze o cordelina, ma non con ricamo, nè disegno, nè con altra cosa prohibita. Che sia prohibito far tirar carrette, cocchii o carrozze con più de doi cavalli o cavalle per la città, nè possino li cavalli over cavalle esser di maggior prezio che di ducati ottanta et sia prohibito portar li penachi alli cavalli.

Non sincere ballote		2	captum.
De non	"	23	
De si	"	133	

Et perchè non è meno necessario il proveder alli superflui et immoderati vesti'menti degli huomeni che di presente si usano però sia prohibito a cadauno sia di che grado o condizione esser si voglia, che sostenga le fazioni con questa magnifica città o habiti per anni tri continui, di portar ori o argento battuti o fillati o tessuti, nè perle, nè zoglie in vestimento o adornamente della persona sua, eccettuando però la spada pugnale et cintura dorati et una bottonatura d'oro schieta al colletto o giuppone o altro vestimento: possino però li magnifici cavalieri portar le insegne havute da sua Serenità nel modo che dispone la parte del 1563. c. 173

Non sincere ballote		2	
De non	„	22	captum.
De si	„	134	

Che li sia prohibito ogni sorte di stratagli, richami, rimessi, dissegni, imbottidure, stocadure et ogni altra sorta, che inmaginar si possa di simili cose sì d'oro, come d'argento, come di seda, li ruboni cappe, tabari possino essere listati di veludo o altra seda pur'chè non vi entri nè oro, nè argento possendo far una o più liste purchè in tutto non ecceda braccia quatro di seda, qual liste possino esser tagliate et adornate, come li parerà, ma non con dissegno, ricamo, stataglio, nè rimesso, nè possino usar calze, nelle quali vi sia più di quatro brazza di seda, nè possino ditte calze aver altra fodra che di ormesino taffetà e raso, li zupponi veramente o colletti possino esser tagliati a modo loro et adornati, ma senza oro o arzento dissegno o ricamo strataglio o rimesso. Dechiarando che le cose prohibite sono devedate così nella città come nel territorio così alli huomini come alle donne. c. 174

Non sincere ballote		9	
De non	„	23	captum.
De si	„	125	

Ciaschuno veramente, che in alcuna delle cose predette contrafarà per la prima volta, sia condennato per li censori eletti de questo consiglio in ducati vinticinque' et sia privo del consiglio di questa città, et offizio di quella per anno uno, se de c. 175

consiglio sarà il contrafaciente, et se non sarà di consiglio, gli sia dupplicato l'estimo per anno uno, et se vi sarà alcuno così ardito che vogli contrafare la seconda fiata gli sia duplicata la pena delli dinari, et oltra perdi la cosa con la quale haverà contrafatto et hoc toties quoties, ita che per ogni contrafacione la pena sia duplicata al contrafaciente et sempre et in ogni caso il contrafator se intendi condannato in le spese dell' ufficio se ben non fusse espresso nella condennatione.

Che dalle condennacioni che saranno fatte gli censori passati dieci giorni doppo che li sarà stà intimata la condannatione o a lui o a chi per virtù della presente parte sarà obbligato pagarla et che tale intimazione non si trovando lui si possi far due volte alla casa, il condennato non si possi più appellar.

c. 176 Che l' appellazion della condannason siano devolute al clarissimo signor podestà et se vi fusse alcuno condennato suggietto al foro del clarissimo capitanio l' apprensione di quel tale sia devoluta al clarissimo capitanio, le qual condennason essendo laudate per sue signorie clarissime siano inappellabili.

Non sincere ballote		2	captum.
De non	„	46	
De si	„	140	

Che alcuno condennato non possi habere il benefizio della apprensione, se prima non haverà depositato in man del cassiero della communità tanto quanto el sarà stà condannato et se in termine di un mese el non sarà espedita ditta appellazione che la condennazion se intendi esser laudata.

Che il clarissimo signor podestà et parimenti il clarissimo signor capitanio non possino in appellazion far dono, grazia c. 177 o remission o diminuzion alcuna della detta' condannacion, ma laudi, o tagli per giustizia, et tagliando per disordine siano rimesse alli censori, li quali *servatis servandis* habbino ritornar a fare nova sentenzia in termine d' un mese.

Che se il condennato da poi fatta la condannacion et laudata non pagherà in termine de giorni quindici, che il caschi al quarto più per pena, et sia mandato subito per il cancelliero debitor all' essator della dadia, il qual sia obligato scoder detta condannason nel modo che si scode la dadia, ma col quarto

più per pena, il qual quarto sia per sua mercede, et nel far li suoi conti sia fatto debitor delle dette condannason come della dadia, quando non le avesse pagate.

Che se el condennato senza opposizione pagherà nel sopradetto termine al cassiero della communità guadagni il quarto della ditta condannason.

Non sincere	ballote	4	captum
De non	„	39	
De si	„	113	

c. 178

Che le condannason siano divise un terzo all' accusador, quale sia tenuto secretto et cadauno possi accusar con polizze et ogni altro modo con testimonii, potendo nella polizza dir a chi vol che sia dato il suo terzo, uno altro terzo alla cassa della communità et l' altro terzo all' uffizio delli censori per pagare il suo nodaro et altri ministri, che adopereranno, et se non fusse accusador, ma che si procedesse per inquisizione o altro simil modo sia divisa la condannason, la mittà alla cassa di communità e l' altra mittà all' ufficio per pagar come è ditto di sopra.

Che eletti che saranno li censori, gli sia subito datto il clarissimo signor podestà sacramento di far l' ufficio suo senza rispetto alcuno con ogni diligenza et siano obligati formar processo et espedir le quarelle che saranno date al suo uffizio in termine di un mese, et appresso siano tenuti proceder' per via d' inquisizione et per ogni altro modo posibille, per venir in luce di chi contrafarà et siano tenuti andar nelle adunanze pubbliche con il suo nodaro, et se doi di loro ed il nodaro, overo comandadore vederanno le transgressioni, queste senza altri testimoni se intendi giustificate, et similmente se intendi se li sopracensori vederanno.

c. 179

Che li detti censori siano obligati deffender le condennazioni: che faranno avanti il clarissimo signor podestà, overo clarissimo signor capitanio giudici di apprensione con ogni sua industria o potere.

Non sincere	ballote	4	captum.
De non	„	40	
De si	„	113	

Che se li detti censori non eseguissero quanto di sopra è ordinato caschino alla pena de ducati cinquanta et siano privi per dui anni di questo consiglio et de ogni uffizio di questa città, et siano mandati alla legge per li sopracensori, la qual c. 180 penna' sia divisa ut supra, nè se li possi far grazia, come è stato detto di sopra.

Che li censori possino metter pena de lire cento nel far del processo et far apresentar le robbe prohibite et quelli far tuor per il contestabile overo cavalier del clarissimo capitanio, li quali siano contenti a richiesta delli detti censori commandar alli suoi ministri, che vadano a far ogni sorte de essecuzione pertinente all' osservanzia della presente parte, li quali ministri habbino il terzo della ditta pena et l' altro terzo alla cassa di communità, et l' altro all' uffizio delli censori per pagar li suoi ministri.

Non sincere ballote 0
De non „ 31 captum.
De si „ 123

Che siano eletti tre notabili et prudenti cittadini con titolo di sopracensori così alle pompe come alli pasti alli quali per quanto non sia dato loco di consilio, li quali habbino autorità in caso che li censori non' facessero quanto sopra è ordinato di exeguir loro, et appresso di fare contra li censori, siccome è stà statuito et questo in termine di un mese sotto pena de perjuro, et in caso che li censori fussero impediti per giusta causa, over cacciati per parenti overo casata, overo che non fussero d' accordo siano tenuti li sopracensori intrar in quella espedizione et servar quello che se contiene nella presente legge così in materia de pompe come de pasti.

Non sincere ballote 4
De non „ 26 captum.
De si „ 123

Che le quarelle siano date al cancelliero della communità, overo a quello nodaro che a lui parerà della cancellaria nostra, essendo però lui impedito, et non altramente, il qual sia obbligato accettar tutte le quarelle, che li saranno date così con scrittura d' ogni sorte, come a voce con li testimoni, et quelli regi-

strar' et farlo sapper alli censori, tenendo secreto l' accusatore c. 182
sotto vincolo di sacramento et di esser privo della cancellaria nostra, et sia subito formato il processo, et expeditto nel termine del mese sotto le pene sopradette, et ditto cancelliero debbi havere per ogni causa espedita scudi tri, et quel che paresse alli censori et sopra censori che el meritasse di sua faticha, quando non seguisse condannason.

Che il ditto cancelliero sia obbligato ogni anno al primo consiglio che si farà al Nadal, avanti che siano eletti li sedese, publicar tutti li condennati per questa leze che non trovassero pagato le condannazioni, li quali siano esclusi subito dal consiglio et di ogni uffizio, et non lo facendo non possi haver bolletta del suo salario, nè li deputati sottoscriverla sotto pena de pagar del suo

Che li cavalieri, contestabili et officiali del clarissimo podestà et del clarissimo capitanio et della communità debbano et possano andar in tutti li lochi publici et per le bot' teghe di c. 183
sarti recamadori et dove si farà banchetti, et trovando contrafattori si in materia di pompe come di pasti li debbano querellar et debbano subito expedita et laudata haver dalla cassa di communità il suo terzo senza dilazione alcuna, la qual cassa sia poi reintegrata dall' essator, come è stà ditto.

Non sincere ballote		2	captum.
De non	„	32	
De si	„	119	

Che li sarti rechamadori over dissegnadori così maschi, come femine habitanti in questa città non possino fare, nè far fare per alcun altro sì in casa soa, come fuora, cosa alcuna prohibita nella presente parte sotto pena alla prima fiata di esser condennato in lire cento et sia presa la robba con la quale haverà contrafatto, la qual robba sia di quei cavaglieri overo contestabili, che la troverà, et la pena pecuniaria sia divisa come di sopra et se la terza fiatta si trovasse che fusse così ardi' to c. 184
che volesse contrafar sia bandito per il clarissimo signor podestà overo clarissimo signor capitanio per anni cinque di Padoa et Padovano et quindici miglia oltra le confine, nè si possi far grazia, don o remissione alcuna.

Et acciochè questo ordine sia eseguito senza rispetto sia statuito che se alcuno offenderà con parole ingiuriose li sopracensori, censori, cancelliero, nodaro, testimoni, denunzianti overo altri ministri per esseguir quanto è predetto, sia condannato per il signor podestà, overo clarissimo signor capitanio in ducati cento delli quali il terzo sia della camera fischale, uno terzo della cassa di communità da esser scosso, come è stà detto di sopra, et l' altro terzo sia dall' offizio delli censori per pagar li ministri ut supra, et se oltra le parole vi intervenisse ingiuria dei fatti oltra la ditta pena pecuniaria et ordinaria sia bandito di c. 185 Padova et Padovano, et per' quindici miglia, oltre li confini per quel tempo che parerà al clarissimo signor podestà overo clarissimo signor capitanio segondo la qualità del delitto.

Non sincere ballote	3	captum.
De non „	24	
De si „	126	

Et perchè ogni giorno si fanno nove foggie sia supplicato Sua Sublimità per sua benignità dar auttorità alli magnifici deputadi, che con l' auttorità del consiglio per evidente utilità di questa sua fedelissima città, così ricercando la varietà dei tempi possino rifformar aggiungere et minuire la presente parte et li antedetti ordini, così in materia di pompe, come de pasti, et tutto quello sarà sminuito, alterato o mutato si intendi tutto esser fatto con l' auttorità dell' illustrissimo et eccellentissimo senato, dando in commissione alli clarissimi signori Rettori, che di tempo veniranno in Padova, che sotto vincolo di giuramento c. 186 debbano far osservare quanto di supra si contiene. Commettendo l' istessa con sue lettere alli clarissimi signori rettori presenti.

Debbano li magnifici deputati con ogni studio sotto vinculo di giuramento procurar che la presente parte habbia la sua debita essecuzione, essendo obligati far consapevoli li clarissimi signori rettori, quando li sopracensori et censori manchassero di esseguir quanto è predetto.

Che essendo presa la sopradetta parte siano eletti doi oratori, li quali senza dilazion alcuna si transferiscano a piedi di Sua Serenità humilmente pregandola, che per conservazione di

questa sua fedelissima città si degni con lo eccellentissimo suo Senato confirmarla.

Non sincere ballote		5	captum.
De non	„	30	
De si	„	117	

Quibus capitulis lectis ad omnium claram intelligentiam et contradictis per dominum con'tradictorem, positisque ad judicium consilii reperta fuere suffragia ut supra de uno in unum annotata. c. 187

In cuius quidem partis exequutione factum fuit scruptinium pro eligendis tribus supra censoribus et ex aliquibus nominatis et positis ad judicium consilii remanserunt.

Dominus Iacobus de Leone doctor
Dominus Lucilius Beraldus
Dominus Hieronymus Polcastro

Iteratoque scruptinio pro eligendis duobus oratoribus ex aliquibus nominatis et abbalotatis remanserunt.

Dominus Hyeronimus Polcastro
Dominus Transalgardus de Capitibus Listae, doctor et eques.

Eodemque servato ordine scruptinii pro eligendis duobus censoribus super pompis defficientibus ex aliquibus nominatis et positis ad suffragia remanserunt.

Dominus Petrus Trapolinus
Dominus Leonellus de Leone.

25.°

Ex actis Consilii c. 16 a tergo.

Die 17 jannuarii 1569 c. 188

In antedicto consilio legitime congregato. Pressidentibus clarissimis dominis rectoribus antescriptis ad numerum 171 acta fuerunt infrascripta.

Et primo magnificus dominus Hieronymus Polcastro ascendit arrengam et proposuit et suasit partem infrascriptam. Videlicet:

Essendo stà preso in questo consiglio il capitolo di prohi-

bir le perle, potria esser che da questa prohibizione nascesse danno a questa città, potendo tal capitolo in progresso di tempo esser rivocato o alterato in qualche consiglio fuori di tempo o con poco numero di modo che quelli che havessero fatto exito delle perle et con bon mercato sariano costretti a ricomprarle con discapito, però per proveder a tal disordine che potria sucieder

L' anderà parte che non si possi metter parte di revocar o alterar il detto capitulo pertinente alle perle, over trattar altro c. 189 pertinente alle pompe, se non essendo redduto questo consiglio al numero di 150 almeno, essendo stà preso con tanto numero, et oltre sia preso che detto capitulo non si possi revocar se non con li doi terzi delle ballote ridduto il consiglio al numero sopradetto.

Qua parte lecta et contradicta per dominum contradictorem positaque ad judicium consili reperta fuere.

Non sincere ballote		3	captum.
De non	„	66	
De si	„	101	

Biblioteca civica B P 961 Censori e sopracensori alle pompe [II Parte].

c. 1

26.º

Ex actis Consilii etc. de anno ut infra c. 16 r.

Die jovis 9 mensis junii 1575.

Convocato et legitime congregato consilio magnificae communitatis Paduae etc.

omissis.

Et primo magnificus dominus Lucilius Beraldus antedictus maxima sermonis venustate proposuit partem infrascriptam. Videlicet:

Più volte in questo Consiglio son stà prese parte per rafrenar l' eccessive pompe di questa città et confirmate per l' Ecc.mo Senato, nè però si hanno mai possiuto exeguire, nè

osservare mercè delli sfrenati appetiti et ambiciosi desiderii radicadi tanto altamente nelli petti così degli homini, come di donne con estrema ruina della facoltà padoane, et se mai per questo consiglio è stà provvisto a simili eccessi con severità di pene addesso è tempi di provederli. Imperochè si sentono e si vedono alcuni preparamenti di pompe' insoliti et di forza dannosi che quando non se li provedesse sariano l' universal ruina l' ultimo esterminio di questa città, e però c. 2

1. — L' anderà parte che tutti li homeni, che sostengono gravezze con Padoa, siano di che grado e condizione esser si voglia, non possino portar in alcuna sorta di habiti oro nè argento battudo nè tirado, nè fillado, nè misto, nè puro, nè smaltado, over tessudo, nè sorte alcuna di zogia, nè di perle, possino portar qualche annello in dido, et a sagli, over zuponi et colletti una bottonadura d' oro schietta senza smalti, et spada et pugnal doradi.

2. — Li cavalieri possino portar collana et quelle honorate insegne che li dà Sua Serenità nel resto siano compulsi, et sottoposti a questa parte, come li altri.

3. — Sii prohibito a tutte le donne di questa città ogni sorte d' orò o di argento che pensar o immaginar si possi, et massime veste di restagno, di brocado d' oro, rizzo sopra rizzo, manili d' oro smaltadi, manili di ambra, di muschio, et di' ogni altra mistura siano prohibite ogui sorte di zogie, et perle così in testa come in ogni altra parte della persona non possino portar veste rechamate, nè profilate, nè tessute d' oro, nè d'argento, nè passamani, nè altre striche de simil materia. c. 3

4. — Siano in tutto prohibite ogni sorte di veste strattagliate di modo che tutti li profilli, tutti li rechami et tessuti d' oro e d' argento, tutti gli strattagli, tutti li smalti siano, e s' intendano essere eternamente banditi, come cosa dannosissima et pernitiosissima a questa città.

5. — Non possino a modo alcuno portar zebelini intieri nè in manezza, nè in altra parte della persona, nè lupi cervieri, nè armelini, nè sorte alcuna di pelle preciosa eccettuando li martori.

6. — Non possino portar velludi alti bassi stampadi, rizzi pelosi, deffiladi, franzadi, faldadi, stocadi, pomezzadi, tessudi de

dopij colori, parte tessudi, parte non, parte de velludo parte de raso nè altra foza nova di seda et ditte sede si intendino esser prohibite anco alli homini.

c. 4 7. — Sij prohibito così a homeni, come a donne in tutto perle, zogie et ori falsi justa la parte dell'Ecc.mo Senato come cosa infame et vituperosa.

8. — Nessuna donna padovana sia di che grado e condizione esser si voglia andando a piè per la città si possi a modo alcuno menar avanti servitori, over ragazzi eccettuando le moglie de' condutieri, collonelli, et governatori.

9. — Si concede alle donne di questa città portar scuffia, colletti et altri ornamenti di testa, che non eccedino però il valor di otto scudi per cadaun colletto et per cadauna scuffia computà anca l' oro et l' argento, che li potessi andar, dichiarando che nelle dette scuffie, concieri di testa e colletti non li possino intrar perle, nè zogie di qualsivoglia sorte.

10. — Sia concesso alle donne portar un sol fillo di perle al collo, il qual non penda, et sii senza pendente et non portando perle possino portar al collo una cadena, et non possino a modo alcuno portar perle e cadena in uno istesso tempo, ma ben possino portar al collo una cadena, et non possino a modo alcuno portar perle e cadena in uno istesso tempo, ma ben possino portar una cadena che non' penda la qual debba esser presentada alli censori e bollada. c. 5

11. — Possino portar alli bracci manigli di maglia schietti, overo corralli, ma non possino portar l' una e l'altra cosa in un medesimo tempo.

12. — Possino portar due annelli in detto con zogie et una vereta d' oro et orechini schietti o smaltati.

13. — Possino portar vesta di seda, di velludo, di raso, de tabì, de ormesino schietto o con passamani, cordella o franze attorno fino alla summa di tre, che siano di seda et non di altra sorte over lista o doppioni di velludo levando in tutto li rechami, dissegni e strattagli alle qual anco si concede una vesta di velludo figurado.

14. — Che alle carrozze per la città non possino metter più di doi cavalli prohibendo li stramazzi di velludo et di seda et ogni richamo et li collari da cavalli di seda.

15. — Al tempo del consiglio sono eletti tre gentiluomeni di questa città amatori del ben publico con titulo de censori sopra le pompe, li quali' sotto debito di sacramento et sopra l' onor suo debbano espedir le querelle et denonzie et accuse, che li saranno datte in materia di pompe in termine di un mese sotto pena di pagar vinticinque ducati inremissibilmente da esserli tolta tante fiate quante contrafaranno et esser privi per anni cinque di consiglio de questa città. c. 6

16. Et appresso detti censori siano eletti tre altri honorati gentiluomeni del corpo del Consiglio con titulo di sopracensori li quali habbino cura che detti censori facino il debito loro, et dove manchassino in judicar, et che non espedissero le accuse essi siano tenuti et obligati a espedirle con l' istessa pena.

17. Che li trasgressori così homeni come donne la prima volta che contrafaranno alla presente parte et alli presenti ordini caschino et caschar debbino alla pena di ducati vinticinque et contrafacendo la seconda volta caschino alla pena di ducati cinquanta, et di perder tutte le robbe prohibite et li homeni siano privi di offizio, e benefizio, e di consiglio di questa città per' anni dieci, nè fra detto tempo possino a modo alcuno esser abballotati, et il padre sii tenuto per il figliuolo, essendo al suo governo et sotto la sua potestà et il marito sii tenuto per la moglie. c. 7

18. Et di dette pene un terzo sii dell'accusador, il qual volendo sii tenuto secreto, un terzo sii delli magnifici camerlenghi, che faranno l' esazion de tutta essa condannazion et l' altro terzo sii posto in cassa di communità per pagar le spese de formazion de processi.

19. Che se uno di essi censori con li proprij ochi insieme con il comandador vedesse alcun transgressor, sij come processo provato, et essi trasgressori, così homeni come donne, siino mandati alla legge dalli altri doi censori con l' intervento d' un sopra-censor.

20. Che all'offizio delle pompe sij deputado uno comandador el qual debba servir in tutto quello che occorrerà, et haber debbi per suo premio ducati doi per ogni spedizione, che si farà, il cancelliero veramente che formerà li processi haver debbi ducati tre per ogni spedizione.

c. 8 21. Che il cancellier nostro debbi passati dieci giorni dopo fatta la condannazion in pena di ducati vinticinque mandar il nome delli condannati in camera fischale per far la essazione della condannazion, la qual scossa dalli magnifici camerlenghi sia divisa come di sopra.

22. Che sia supplicato a Sua Serenità che ogni giorno di festa sotto strette pene parte delli cavalieri, contestabili e vice contestabili siino obbligati per le chiese di Padova, dove sarà la festa et vedendo homo o donna alcuna, che passi la parte, siano obligati chiamar testimonii et dar la quarella et subito esaminar et sollecitar che siino espedite.

23. Che ogni uno oltre questo possi accusar con guadagnar il terzo delle pene ut supra.

24. Che si possi accusar con bollettino con tri testimonii, potendo dir in detto bolletino a chi vol che sii dato il suo terzo di pena.

25. Che li censori o sopracensori non possino far grazia della pena, ma o condanar, o assolvere.

c. 9 26. Che il clarissimo signor podestà, al qual anderà l'appellazione non possi far grazia, ma o condannar o assolvere, dalla terminazion del qual non si possi appellar dichiarando che il condannato dalli censori e sopracensori non si possi appellar, se non depositerà prima sul Monte l'ammontar della condannason, et doppo appellato se non farà espedir fra termine di un mese l'appellazion, la sentenzia se intendi confermata.

27. Che li sartori o recamadori, che saranno ritrovati lavorar o far cose prohibite, la prima volta siano condennati lire 50, la seconda 100, la terza 200, et privi per tre anni della sua fraglia, la quarta volta siano banditi per dieci anni da Padoa, Padoan et 15 miglia oltra le confine, et in caso che non havessero il modo di pagare dette pene siino posti in berlina et dette pene siino applicate ut supra.

28. Et perchè non è manco necessario per salute de questa città proveder alla superfluità di banchetti siino in tutto prohi- c. 10 biti pavoni conigli' et ogni sorte de salvaticine così volatili, come terrestri, eccettuando li galli d'India sotto l'istesse pene, che si contiene nella parte delle pompe, nè si possi dar altro che tre man di alesso et tre man di arosto, non si possendo

metter più di un capon et una anedra per piato, doe sorte de sapori, una torta sola, et una sorte de confetto bianco in grani; il dì da pesce non si possi dar altro che tre sorte di pesce alesso, et tre sorte arosto prohibendo li pesci del lago di Garda, varoli, frutte, storioni, ostreghe et capesante et siino prohibite parimente ogni sorte di pastizzi.

29. Che le cose prohibite in la città non si possino usar nel territorio padoano sotto l'istesse pene.

30. Che all' accusador giustificata la denonzia et fatta la prima sentenzia habbi subito dalla cassa di communità ducati doi oltra il terzo della pena applicatali, la qual cassa sia poi reintegrata delle condannason, che si faranno.

31. Et appresso sij supplicato a Sua Serenità che' vogli commettere alli clarissimi signori Rettori, che non debbano obbedir a lettere di qualsivoglia magistrato di Venezia, che impediscano e sospendino l' espedizioni et processi in materia di pompe. c. 11

32. Et in dette parte di pasti si osservino i detti modi, che si osserva nella parte delle pompe, cioè di elezer censori e sopra censori, che espediscano con l'istessi modi le quarelle, et sotto l' istesse pene, le qual siino applicate come quelle della parte delle pompe.

33. Che detta parte subito sij mandata alla confirmazione et subito confirmada et publicada, et li presenti censori sopra le pompe et sopra pasti siino tenuti et obligati sotto le sopradette pene farle inviolabilmente osservar sino che saranno in officio.

34. Che li forrestieri, che staranno in questa città per tre anni con la sua famegia siino sottoposti a questa parte, eccettuando li scolari forestieri et li dottori legenti forrestieri.

Qua parte lecta et contradicta per Excellen' tem dominum contradictorem, excellens dominus Mainardus Bigolinus legum doctor ascendit arengam et opponendo parti antedictae multa dixit, et proposuit in hac materia superflui ornatus concludendo partem ipsam non esse capiendam pluribus rationibus per eum dictis. c. 12

Quo facto comparuit ad tribunal praedicti clarissimi domini capitanei et magnificorum dominorum deputatorum magnificus dominus Pius Eneas de Obicis, ductor armigerorum gravis

armature et protestatus fuit quod non intendit ipse nec eius armigeri servientes Serenissimo dominio subjacere praesenti parti protestando de nullitate.

Deinde supradictus magnificus dominus Lucillus ascendit arengam et eloquentissime more suo arrengavit in favorem partis antedictae concludendo partem ipsam capiendam fore et tandem datis atque collectis suffragiis reperta fuere

Non sincere	ballote	n.	2	capta.
De non	„	„	16	
De si	„	„	74	

c. 13 [Ex Libro Offitii Pompe 27 esistente in Cancelleria della magnifica Città di Padoa de anno un infra c. 18 t. 29 agosto 1575. Il Senato dà facoltà al Collegio di deliberare la conferma della parte precedente, chiesta dal Consiglio di Padova per mezzo di ambasciatori dichiarando " che debba „ sempre restar ferma la parte in esso consiglio del 1563 a' 12 giugno in „ proposito delle insegne de conti, et cavalieri, nè a quella possi esser de- „ rogato a modo alcuno „ (1)].

27.o

Ex Libro offitii pompe 27 esistente nella cancellaria della Magnifica Città di Padova de anno ut infra c. 19.

1575 Adì 17 setembrio in collegio
con l' autorità del Senato.

Che per auttorità data al Collegio del Senato nostro per la parte delli 30 del mese passato sia approbata et confirmata la parte presa nel Consiglio della Magnifica et fedelissima Città nostra di Padova a' 9 di giugno passato in materia di pompe con le regolazioni e dechiarazioni infrascritte.

1. — Che il capitolo decimosettimo dove parla che li uo-

(1) La parte del Consiglio del Comune di Padova e gli atti del governo di Venezia che le sono connessi, furono pubblicati più volte in forma di proclami (aa. 1587, 1590, 1597) in Padova " appresso Lorenzo Pasquati impressor della magnifica università dei leggisti „ Copie di queste stampe si contengono nell' opuscolo della Bibl. civ. B P 1012 III.

mini che contrafaranno siano privi di offizio et beneficio et di consiglio della città di Padova per anni dieci sia detto per anni quattro solamente.

2. — Che il capitolo vigesimo secondo che sia supplicato alla Signoria nostra che ogni' giorno di festa li cavalieri conte- c. 15 stabili et vice contestabili vadino per le chiese per ritrovare li contrafattori et chiamar testimonij per denonziarli sia cassato et annulato del tutto.

3. — Che alli capitoli decimoterzo e decimoquarto in proposito di quelli, che accuseranno li contrafacenti ad essa parte in materia di pompe sia aggiunto che se alcuno sarà trovato haver accusato falsamente debbano dalli censori et sopracensori di Padova che saranno eletti esser mandati li processi alli Rettori nostri di Padova, affine che procedino contra di loro a quelle pene li parerà per giustizia.

4. — Che al capitolo secondo delli cavalieri sia aggiunto, restando sempre ferma la parte del Senato de' 13 giugno 1563 come è disposto per la parte delli 29 del mese passato, alla quale si habbia relazione.

Quare auctoritate supradicta mandamus vobis ut suprascriptam partem inviolabiliter observari, in actisque illius cancellaria registrari, in locis solitis publicari ac praesentanti restitui faciatis.

Datae in nostro Ducali Palatio die 17 septembris indictione c. 16 quarta 1575.

Franciscus Siega Segretarius etc.

1575 die mercurii 5 mensis decembris.

Publicatae per Gasparem Zago tubicinam in locis solitis.

28.°

Ex actis Consilii etc. de anno ut infra c. 6 t.

1576 die 27 jannuarii.

Convocato et legitime congregato Consilio magnificae civitatis Paduae

omissis.

Deinde magnificus dominus Lucilius Beraldus in hoc depu-

tatus vigore resservationis sibi factae proposuit declarationem infrascriptam:

Perchè fu intenzione del legislatore nel quinto capitolo della parte delle pompe proibire che le donne non possino portar martori in alcuna parte della persona, eccetto che in manisa et essendo alchuni che interpretano il ditto capitolo sinistramente a dichiarazione di quello.

c. 17 L'anderà parte che quelle parole che dicono' eccettuando li martori se intendano che si possino usare ditti martori solamente in manessa et non altrimenti, nè in altra parte della persona.

Non sincere ballote		0	
De non	„	10	capta.
De si	„	60	

29.º

Ex actis Consilii etc. de anno ut infra c. 18 t.

Die veneris 15 aprilis 1583.

Convocato et congregato Consilio magnificae Communitatis Paduae

omissis.

Primo post pubblicationem literarum ducalium subsidii anni instantis surexit Magnificus Dominus Saviolus cum consensu magnificorum collegarum suorum magna efficacia proposuit et suasit partem infrascriptam tenoris. Videlicet cum secundum varietatem jura quoque varientur humana: però ritrovandosi questa magnifica città piena di vestiti sì da uomo come da donna de panni di seda prohibiti dal capitolo sesto compreso nella parte

c. 18 delle pompe' presa in questo magnifico Consiglio l'anno 1575, et ciò per esser tal pani di seda di minor costo degli altri.

L'anderà parte che sia supplicato a Sua Serenità che tal capitolo sesto in ordine prohibitivo di quella sorte de panni di seda ivi comprehesi sia del tutto levato, e annulato adeo che de caetero ciaschuno li possi liberamente usare, firma remanente essa parte confirmata da Sua Serenità, così concernenti il vestire

come il pastegiare, et altro da esser inviolabilmente osservati et esseguiti sotto le pene ivi contenute.

Non sincere ballote		1	capta.
De non	„	25	
De si	„	47	

[Ex actis Consilii etc. de anno ut infra c. 15 t. - 1592 die sabathi 16 maji cc. 18-21. Si delibera di chiedere alla Signoria di Venezia che „ L' offizio delli censori sopra le pompe e pasti per l'utile, et conservazion „ della città, ma di travaglio e pericolo di acquistar odio per la osserva- „ zion del suo carico „ come altri uffizi dia sempre diritto di appartenere e di votare nel Consiglio cittadino (c. 20). Approvata con decreto di Sua Serenità 8 ottobre 1592. In libro ducali G. c. 63].

30.°

Die sabbati 16 maii 1592. c. 25

Convocato et legitime congregato Consilio ma' gnificae c. 26 Communitatis Paduae per citationes et sonum campanae ut moris est.

Tandem magnificus dominus Ioannes Franciscus Mussatus alias et in hoc deputatus vigore resservationis sibi factae, vigore legum impetrata licentia ab illustrissimis dominis Rectoribus ascendit arengam et elegantissime ac ordinata concione proposuit et suasit partem infrascriptam. Videlicet

Vedendosi che i clarissimi camerlènghi alli quali par parte presa da questo consiglio a dì VIII genaro 1575 confermata da Sua Serenità et commessa l' essecuzione delle condannazioni, che si fanno in materia di pompe et pasti, recusano di esseguirle, onde i contrafattori vanno impuniti, la parte perdendo il vigore, et questa città quell' honor et quell' utile, che ne ha ricevuto et ne aspetta.

Vada parte che rimanendo salva et illesa nel resto la detta parte sia supplicato a Sua Serenità, che si degni di provvedere che se i detti Ss. Camerlenghi non faranno esseguire in tempo de giorni otto tutte le condannazioni, che son state mandate fin qui in dette materie' et parimenti quelle, che si faranno, o c. 27 già fossero fatte, et gli si manderanno per l'avvenire in tempo

de giorni otto dal dì che gli saranno state mandate; l' illustrissimo signor podestà presente et che sarà *pro tempore* possa et debba subito far esseguire tutte esse condanaggioni indiferentemente et senza alcuna remissione, overo diminuzione, nel qual caso l' ill.mo signor podestà possi et debba applicare o disponere secondo l'arbitrio suo di quella parte di dette condannazioni che per la disposizione di detta parte, facendo essi l' essecuzione, doveva esser di detti signori camerlenghi, dovendosi procurar quanto prima la confermazione di questa parte, per mezzo de magnifici oratori eletti per questo Consiglio et intanto che si ottenirà detta confermazione i presenti Censori et Sopracensori alle pompe et pasti debbano sotto le pene, che si convengono in detta parte, non restar di procedere et espedir le quarelle et inquisizioni date, over cominciate, et che si daranno o comincieranno per l'avvenire nell'una et nell'altra di dette materie da esser di subito mandate alli signori camerlenghi. Acciochè volendo li possino far essequir.

Qua parte lecta sed non contradecta ut ante et posita ad iudicium consilii, riperta fuerant vota: non sync. n. 23 - contraria n. 1 - pro parte n. 72.

[La parte approvata è compresa nella ducale di conferma 13 febbraio 1592 ai Rettori di Padova (Registro Ducali Rettori G.) in seguito al parere domandato ai medesimi dai Savi dell' una e dell' altra meno (30 agosto) cc. 21-24].

31°

c. 29 1599 indictione decima secunda die mercurii.

XVII martij

Omissis

L'esperienza delli anni passati ci insegna che per le mutazioni delli habiti introdotti da certo tempo in qua nelle donne di questa città la legge et capitulazione delle pompe prese in questo consiglio l'anno 1575 si rendono del tutto elusorie et di impossibile essecuzione con gravissimo danno di questa città per la rovina de particolari.

Però invigilando li magnifici signori deputati al servizio

publico et desiderando che sia messo' freno a tanti eccessi et li transgressori siano condannati per levar ogni impedimento et ostacolo, che potesse impedire l'essecuzione di detta legge, come par che sia successo alli anni passati, con il parere et consiglio dei magnifici Sedeci, sono venuti in questa rissoluzione, che havuta considerazione alli tempi presenti la detta legge et ordini si possino fermamente et comodamente esseguire con le dichiarazioni at modificazioni infrascritte. Però c. 30

L'anderà parte che detti ordini in matteria delle pompe siano osservati et esseguiti secondo la regulazione infrascritta della qual saranno serviti l'Ill.mi signori Rettori dare riverente conto a Sua Serenità per ottenerne la confirma.

Primo. Che il capitolo terzo sia dichiarito, quanto alli manini che portano le donne alle braccia, non sia prohibito ornare li officietti di essi con simplici smalti, et nel resto esso capitolo resti fermo come giace.

2.do. Che il capitulo quarto sia suspeso quanto sij a non poter tagliar le vesti, nel resto' habbi la sua debita esecuzione. c. 31

3.zo. Che il capitolo ottavo, che parla in materia di servitori, sij sospeso ricercando cusì l' uso et condicione de tempi. Dichiarando però che non possi la donna haver seco più di un servitore come al presente si costuma.

4.to. Et perchè il capitolo nono ha dato materia di gravissimi inconvenienti, facendosi lecito le gentildonne di questa città sotto pretesto della scuffia in capo, qual'è andata in abuso portar fiori in testa d'oro battuto o fillato ma con perle, talchè sono di grandissimo valore et sotto pretesto del colletto, del quale in esso capitolo nono, portar busti, giupponi o colletti con ricami tali di setta, oro argento et perle, che eccedono alle volte di valsente di centenara di scudi con gravissimo danno et pessimo esempio, però detto capitolo sarà dichiarito, che in testa gli sia prohibito il portar ogni et qualunque sorte d'oro battudo, perle et altre zogie di qual si voglia sorte in loco però del valsente di dette scuffie possino portar un vello in testa con merletti d'oro fillato o tirato. Quanto poi al colletto possino portar c. 32 un colletto o giupponi di raso, veludo o altra robba di seda tagliato o intero, prohibendo però sopra di esso ogni o qualunque sorte di ricami così d'oro, argento o perle, margarite o ve-

reselle, come di seda passamann, vergole o altra materia simile. Et questo sotto le pene in essa parte contenute, permettendo però che a detto colletto o giupone possano portar una bottonadura d'oro battudo.

5.to. Quanto al capitolo decimo contro il quale sono commesse gravissime et perniciosissime fraudi, facendo lecito alcuna gentildonna portar doi o tre colli di perle infilate insieme et alle volte ancora li busti intieri sii però dichiarito che le donne non possino portar più di una sola filza di perle in tanto numero che facci stretto al collo et non più sotto le pene in detta legge contenute, restando però fermo detto capitolo decimo.

6.to. Et perchè si introduce un gravissimo inconveniente
c. 33 che le donne non si contentano porta' re vesti o robbe di veluto raso o altro drappo di seda semplice o ugnolo, ma quelle fodrano di felpa o altra robba di setta, overo in esso veludo fanno tesser la felpa da rovescio, sicchè è di maggior valore et spesa la fodra, che a pena si vede, che non è la coverta, al che par che il capitolo 13 non proveda compitamente, sia però dichiarito et espressamente prohibito il poter fodrar le sottane o rubbe di felpe, veludo o altro drappo di setta in parte o in tutto sotto le pene contenute nel capitolo 17 della predetta legge, potendo però fodrar le maniche et collo di dette rubbe di cendà e di ormesino et non di altro.

Essendosi introdotta in questa città una pessima corruttela, poichè così gli uomini come le donne al presente usano in tutti li vestimenti alcune cordele di più sorte fatte con raso, et altre piccole cordeline chiamate guarnizione per adornamenti degli habiti il che causa non poca spesa, al qual inconveniente non
c. 34 essendo compitamente previsto per il capitolo 13. Però sia' dichiarito che sia del tutto prohibito il poter usar negli habiti così degli uomini come delle donne le guarnizioni, salvo che una sola che non ecceda il valor de soldi dieci per brazzo sotto le pene ai transgressori nel capitolo XVII contenute.

Tenor partis concernentis ordinem formationem processuum

Et perchè gl' importantissimi disordini in matteria delle

pompe nascono non solamente dagli sfrenati appetiti degli uomini et donne, ma principalmente dall'abuso che le leggi non vengono esseguite, poichè con tutto che ogni uno veda non trovarsi uomo o donna in questa città, che gagliardamente non ecceda la forma et regola del vestire, a pena però ci è memoria di una formazione di processo di uno che sia stato condannato, il che nasce principalmente dal non esser statuito certo ordine intorno la formazione dei processi sopra le querele o denunzie che fossero date, et sebene il capitolo XV termina che li censori debbano espedir le querelle sotto le pene in esso contenute, par però che questa provisione non habbi partorito quel buon (c. 35) effetto, che ricerca così importante materia, però non derogando a detto capitolo, nè ad altri in tal materia disponenti, eccitati noi Censori dall'invito dell'ill.mo sig. conte Borso deputà, per il debito dell' offizio nostro, havendo diligentemente considerati tutti li ordini in tal materia con ogni riverenzia, raccomandamo con il consiglio ancora delli molto magnifici signori Sopracensori esser necessario aggiunger alli altri ordini in tali materie li infrascritti ancora, supplicando et instando che in gratificazione nostra essi ill.mi sig.ri deputà ad intelligenza di ogni uno si degnino farli leggere nel Consiglio, acciò insieme con li altri siano abbalotati.

Et primo che detti mag.ci censori, sotto le pene del capitolo XV contenute, siano tenuti ogni settimana il giorno di marti over altro giorno che sarà loro statuito tutti tre unitamente ridursi nella cancellaria della magnifica Communità et ivi colla presenzia et assistenzia del cancellario, o altro nodaro della cancelleria' a dette cause per essi deputato aprir la cassella, et se (c. 36) vi saranno bolletini, over denonzie di contrafacienti commetter ad esso nodaro la formazione del processo, la qual si debba fare con l'assistenza di uno di essi Censori o Sopracensori. Dechiarando che non possa detta cassella esser aperta, se non vi saranno presenti detti mag.ci Censori o doi di essi et detto cancelliero o nodaro et questo sotto le pene in detto capitolo contenute.

Et perchè in tal materia così importante si prociedi con certo ordine, et ogni uno delli censori habbia a far la parte sua, saranno imbossolati li tre nomi delli censori et estratone uno

a sorte, il qual per li due mesi susseguenti alla sua sorzione sia tenuto assister colla persona del nodaro alla formazione delli processi sopra le denontie, querelle o invenzioni, che nelli suoi doi mesi saranno date, quali passati si doverà sortir il secondo et così successivamente sino al fine dell'imbossolazione.

c. 37 Et acciocchè li capitoli XV e XVI, quali' aligano li Censori e Sopracensori alla espedizione delle quarelle o denonzie nel termine di un mese habbino la debita sua essecuzione, sarà dichiarito.

Primo. Che il Censore nelli suoi mesi sia tenuto nel termine di giorni dodici haver intieramente et con effetto procurato la formatione del processo sopra la querela o denontia, che sarà data, qual termine principiar debba dal dì che haverà havuta notizia di tal denontia o querella.

2.do. Che sii tenuto detto censore nelli suoi mesi espedir o far espedir la formatione delli processi di tutte le denonzie, quarelle, che si troveranno presentate per dodici giorni avanti il fine delli suoi mesi, le altre poi restino al successore.

3.zo. Che formato che sarà il processo di volta in volta debba detto censore far convocar li altri doi censori per la deliberazione di detto processo formato, quale così sia tenuto adempire sotto le pene nel capitolo XV contenute.

Et acciochè detti ordini con il mezzo della pena habbino la sua debita essecuzione sia dichiarito che il Censore finiti li c. 38 suoi do mesi sia tenuto' farsi far una fede al nodaro, deputando all'offizio sottoscritto con giuramento così da esso nodaro come dalli doi Censori suoi colleghi di haver esseguito in tutto o per tutto, come di sopra è statuito, qual fede non portando nel termine di giorni 15 da poi finiti li suoi doi mesi, s'intenda ipso facto incorso nella pena del capitolo XV contenuta al qual si doverà torre, come è statuito, contra li transgressori delle pompe.

Terminando più in oltre che il sig.r Cancelliero della mag.ca Communità sia tenuto sotto debito di giuramento, et di pagar cento scudi delli suoi quali s'intendino applicati per li mag.ci ss. deputà alle chiese, o lochi pii, secondo che alle loro conscienze parerà dar in nota alli clarissimi camerlenghi qual Censore o Censori che saranno incorsi nella pena et al tempo delli

consegli pubblicar in essecuzione del detto ordine tutti quelli, che saranno incorsi nella privazione del Consiglio, acciò non siano admessi alla balotazione in alcun offizio, nè loro possino metter voto in detto Consiglio.

4.to. Che detti Censori doppo deliberato il' processo siano tenuti et obbligati venir all' espeditione di esso nel termine di giorni 18 sotto le pene di sopra statuite e nel capitolo XV contenute ad esserli tolte in tutto et per tutto, come di sopra, servato l' istesso ordine di sopra statuito. c. 39

Et perchè tra le altre cause che causano gl' inconvenienti che non siano date denonzie, et se alcuna vien data con il mezo delli testimoni, non si può venire in cognizione della verità, una et principalissima è la tema, che hanno le persone della potenzia et auttorità di quelli che fossero querelati; per levar tal causa et assicurar così il denonziante come il testimonio, che nè il suo nome nè il suo testificato sarà da alcuno veduto immitando l'officio clarissimo delle pompe della inclita città di Venezia, si doveranno secretamente formar li processi senza dar copie nè delle offese, nè delle diffese alla parte, ma semplicemente, quando se li intimano le diffese, farli sapere in che cosa haveranno trasgredito, il loco et tempo della loro transgressione, non essendo però prohibito alla parte il poter presentar capitoli delle sue diffese, acciò ' con maggior ordine si possano essaminar li testimonii, et insieme possi detta parte querellata o sola o con suoi avvocati al tempo della espedittione comparer avanti li Censori et in voce, et non altrimenti dir et dedur quelle raggioni, che li parerà per favore della sua causa. c. 40

Et a ciò si provedi a tutto quello che potesse occorrer, che impedisse il progresso della formazion delli processi saranno imbossolati ancora li mag.ci Sopracensori, acciochè in caso di absenzia dalla città o infermità o altra legitima causa di alcuno delli Censori da esser conosciuta dalli doi suoi collega, si possi sortire uno delli mag.ci Sopracensori per venir all'espedizione et terminar quelle cose che giornalmente occorreranno.

Ultimamente acciochè nell'espedittione delle cause non nasca qualche disordine et si fugano li scandali, che potriano occorrer, quando li Censori in voce dicessero il loro parere in

questo ancora inmitando l'ordine che si tiene nell'offizio clarissimo delle pompe in Venezia, si dovranno con li suffragi coperti espedir li rei a questo modo'. Prima anderà parte che quel tale che si dovrà espedire sia condannato giusta la legge, et se haverà doe balle per la parte s' intenderà condannato se una per la parte s'intenderà, che pendi, et si doverà ballotar la seconda volta, quando mo' pendesse tutte due volte all' ora per il giorno susseguente si riduranno da novo li detti Censori con doi almeno delli mag.ci Sopracensori et reletto il processo si osservi l' istesso ordine nel ballotar, et se per la parte vi saranno due balle si intenderà pender la terza volta, all'ora per il secondo Sopracensore metti la parte per l'assoluzione, et con la maggior parte delli voti si intenda prese, et esso querelato assolto.

c. 41

Stando nel resto fermo e valido tutto quello che nella legge et parte dell'anno 1575 è stato in tal proposito statuito, che a questi ordini et dichiarazioni non repugni, sotto la qual doveranno esser registrati et unitamente dopo ottenutane la debita confirmazione stampati et pubblicati.

[G. Battista Selvatico uno dei censori aggiunge nuovi argomenti non dichiarati in favore delle parti. Antonio Frigimelica, pur lodandole, fa alcuni appunti riguardo alla forma, ricordando un modo più facile per l'esecuzione. Ottonello Discalzio confuta con molte ed efficacissime ragioni il Frigimelica.

pro prima parte non sinc. n. 9 - de non n. 6 pro parte n. 56 - capta
pro secunda non sinc. n. 1 - contra n. 21 propitia n. 51 [1])].

---

[1]) Una copia a stampa di questa parte è contenuta nell'opuscolo della Biblioteca civica BP 1012 III e porta il titolo: Parte presa nel magnifico conseglio di Padova l'anno 1599 confermata per la Serenissima Sig.a di Venezia in materia di pompe et pasti. Con l' ordine di formar li processi e condannar li trasgressori di esse. Padova, Lorenzo Pasquati, 1599.

Le due parti precedenti sono contenute nella ducale di conferma ai Rettori di Padova in data 2 agosto 1599 (c. 28 e segg.) Ex libris officii pompe 27 ecc.

32°

Ex actis consilii de anno ut infra c. 15. c. 42

1614 die sabathi 22 martii

Convocato ut moris est et congregato consilio mag.ce civitatis Paduae etc.

Omissis etc.

Illustris comes Achilis de Sancto Bonifazio proposuit partem circa pompas olim propositam per magnificum dominum Andream Cittadella et nunc moderatam, cui contradixit validis rationibus exc.mus dominus contradictor, sed validissime eam defensavit illustris et exc.mus dominus Baptista Silvaticus eques et publicata fuit alta voce et justum fuit suffragandum esse de capitulo in capitulum ut infra sequitur.

Tenor partis

Essendo state fatte nei tempi passati molte provisioni utilissime per provedere alle spese eccessive che si faceano nel vestir le donne di questa città' le quali, perchè pare che invechiate non siano tenute in quell'osservanza, che si converebbe li magn.ci sig.ri deputati attuali, volendo ad ogni modo che sia messo freno alli lussi introdotti et che ogni giorno s' introducono grandissimi nel vestire, de quali ne nascono quelle pessime conseguenze che ogni uno per sua prudenza può sapere, havuto riguardo all'uso de tempi presenti con parere delli signori Sedici et partecipazione delli Sig.ri Proveditori et Sopra Proveditori alle pompe propongono gl'infrascritti ordini, quali presi che siano resteranno serviti li ill.mi sig.ri Rettori con loro lettere procurare che da Sua Serenità con l'ecc.mo Senato restino confirmati et intanto per la debita sua essecuzione interponerli il decreto loro et quello dell' ill.mo loro magistrato. c. 43

Primo. Sia prohibito a tutte le donne habitanti in questa città non comprese le mogli de dottori leggenti forestieri de scolari o di altri, che per occasione di carico vi habitassero o

de forestieri, che non sostenessero gravezze con essa città, il vestire fuori di casa nella città di altro colore che di nero in-
c. 44 tendendo però della sopraveste' cioè rubba o manto et delle ungarine che doveranno esser nere, dovendoli esser permesso poter portare le sottane di altro colore, purchè non siano tessute d'oro o di argento sotto quelle pene tutte, che nel capitolo disisette della parte delle pompe 1575 sono espresse et della parte 1599 meglio dichiarite, quali s'intendino qui repetite, cioè de scudi vinticinque la prima volta et cinquanta la seconda volta che contraferanno et così successive, quante volte eccederanno et alla privazione del Consiglio et come in esse a quali si habbi relazione, et s'intendino quivi de verbo ad verbum repetita.

Quo capitulo lecto positum fuit ad judicium consilii et datis collectisque suffragiis fuerunt inventa suffragia.

Non sincera	N. 2	et sic captum
Contraria	N. 19	
Propitia	N. 18	

2.do. Perchè non par conveniente che le spose per il primo anno del suo sponsalizio vadino vestite di nero, però se li con-
c. 45 cede, che per quel primo' anno del suo maritare dal giorno del suo sponsalizio possino vestir ancora di ogni altra sorte di colore, purchè essi vesti non siino tessute d'oro o d'argento et come meglio più a basso si dirà et non portino vesti di veludo in tapedo come al presente si usa, che in ogni modo si proibisca.

Sufragatum hoc capitulum habuit suffragia.

Non sincera	0	et captum
Contraria	12	
Pro	61	

3.zo. Sarà permesso ad esse donne da trenta anni in su il portar una rubba fodrata di felpa, che sii però di color nero, et non altrimenti et a quella, che per età o indisposizione si trovasse aver bisogno se li permette una rubba fodrata di dossi le altre rubbe et sottane tutte siano uguali eccetto li busti et maniche, che possino fodrarsi di ormesino o cendà, come si co-

stuma, et similmente li sii concesso il metter sopra essa rubba sottane o ongarine un passamano o guarnizione pur dell'istesso colore, che non ecceda però il valor di lire due il brazzo, overo due, che non eccedano il valsente di soldi vinti' il brazzo. c. 46

Ad juditium consilii posuít habuit suffragia

Non sincere	0	
Contraria	26	et captum
Pro	54	

4.to. Che sii prohibito alli uomini come alle donne, comprese ancora le spose nel suo primo anno, che vestiranno di colore che in alcuna parte della persona, nè in altra sorte di habiti possino portar oro nè argento ancora che fusse falso battudo, nè tirado, nè miniado o tessudo nel drappo et similmente ogni sorte di recamo d'oro o di setta sopra veste o sopra ventoline, colletti, manezza, o in altra parte della persona sopra le pene dichiarite, li siano però permessi certi velletti che portano sopra le spalle et sopra la testa, se ben in essi ci fosse tessuto qualche filo d'oro et similmente sopra essi velletti di spalle o partide gli sia concesso un ricametto di seda, purchè in esso ricametto non entri oro nè perle nè granate.

Suffragatum habuit

Ballote non sincere	0	
Contraria	13	et obtentum
Pro	60	

c. 47

5.to. Non ardiscano portar in alcuna parte della persona perle, granate, gioie, over pietre preziose vere o false, che siano nè meno oro, overo argento battuto o lavorato in qualsivoglia maniera, eccetto come di sopra da quelle che nelle altre parti gli sono concesse, che saranno per più facil essecuzione a maggior intelligenza quivi repetito, cioè un fillo di perle al collo stretto, over una cadena; non possino però portar cadena et perle all'istesso tempo da un cento in poi, che non pendi et una botonadura d'oro battudo, che non passi però il numero di quaranta, li manili rechini et le zoie nelli anelli se gli concedino,

et anco con qualche smalto, come ancora alla cadena del collo et similmente alle orechie et smalti e qualche perla

Habuit non sincera	1
Contraria	9
Pro	66

6.to Possino medesimamente li uomini conforme alle altre c. 48 parti usar una botonadura d' oro, spadda ' et pugnale con li suoi puntali et li centurini al capello con ornamento d'oro battudo, purchè non vi siano perle o gioie di sorte alcuna, potendo anco li cavalieri portar le loro collane d' oro al collo come è ordinario.

Non sincere	1	
Contra	10	et obtentum
Pro	63	

7.mo. Che ripetendosi il capitolo quatordese della parte 1575 siino irremissibilmente puniti quelli, che useranno carrozze nella città dorate o di velluto, o di alcuna sorte di seda fornite dal cielo, et le coltrine in poi, che si permette, possino esser di ferandina o di damasco, et non altra robba di seda, overo con ricami in alcune parte di esse carrozze o che oseranno più di doi cavalli sotto la carrozza per la città et più di quattro fuori della città, con espressa prohibizione come nella parte 1599, che non possino condur seco le donne a piedi o in carrozza più di un solo servitore o ragazzo, a quali col carrociero li sia prohibito il vestir di livrea di sorte alcuna di setta sotto l' istesse pene

c. 49

Non sincere	4	
Contra	7	et obtentum
Pro	60	

8.vo. Che sii permesso alli figliuoli di vestir nel modo che parerà ai loro padri sino alli dodici anni, et non più oltre

Non sincere	3	
Contra	13	et captum
Pro	61	

Questi ordini per hora così formati, ristretti et dichiariti come quelli che sono di maggior considerazione et più accomodati a tempi presenti, si debbano inviolabilmente osservare et far esseguire sotto tutte quelle pene maggiori nelle altri parti espresse, dovendosi nel formar li processi et nel condannar et rincontrar le condanne, così contra li transgressori come contra li signori proveditori, che mancassero et il cancelliero, servar debbi l'ordini espressi nel consiglio 1575 et replicati et rinovati l'anno 1599 et confirmati da Sua Serenità,

[11 aprile 1624 approvazione dei Rettori - 15 aprile 1614 pubblicazione della parte - 2 giugno 1614 approvazione del Senato (cc. 49-50)].

33.°

1619 28 luglio. c. 52

Di ordini delli ecc.mi sig. Savii dell'una e dell'altra mano debbono li Rettori ultimamente ritornati da Padova Nani et Vendramin, ben considerate le cose contenute nei capitoli della città di Pa'dova in materia di pompe, dir l' opinione loro giusta le leggi, particolarmente esprimendo circa il modo de' giudizii et altre cose nuovamente introdotte ciò che si stima conveniente, facendo capitar essa risposta in mano di un segretario del Senato. c. 53

34.°

In consilio mag.cae civitatis Paduae de anno domini

1619 indictione secunda die martis XI maii

Convocato ad presentiam etc.

Per mag.cum dominum Gasparem Borromeum equitem proposita fuit et suasa pars infrascripta:

Essendo a tempi nostri il vestir delle donne ridotto a termine tale che se quanto prima con rimedii estraordinarii non gli vien messo compenso al sicuro, sarà la total desolazione et esterminio della maggior parte delle famiglie di questa povera

città, il che vedendo li mag.ci signori deputati al pubblico servizio et considerato che tante parti in materia di pompe, fatte dalli nostri maggiori, ponto non giovano a levar così dannose corrutele, astretti da estrema necessità per provar, potendo, di provvedere, si sono rissolti tutti' unanimi con il numero di mag.ci Sedici, riformando molte parti in tal proposito disponenti proponer a questo consiglio per osservazione delli capitoli infrascritti la presente parte.

c. 54

Primo. Sia prohibito a tutte le donne il vestir di altro colore fuori di casa per la città, che di negro, eccettuate le spose per il primo anno.

2.° Che ad ogni sorte di persone sia che esser si voglia sia prohibito li drappi d'oro e di argento sia tessuto, o postovi sopra li rechami e dissegni d'oro, di seta et di qualunque altra sorte et sopra ogni altra cosa con oro sia in che parte si voglia della persona.

3.° Che non possino portar più di un fillo di perle strette al collo overo una cadena d'oro, purchè non portino la cadena et le perle nell' istesso tempo. Li sii anco permesso una bottonadura d'oro al numero di 40, una centa d'oro che non penda li manilli et orechini, ma il tutto senza zogie buone et false eccettuato alli orecchini, che possino haverli qualche perla et nelli annelli le sue zoglie.

c. 55

4.° Che alli uomini si conceda una botonadura con centurin al cappello et una medaglia d'oro, senza però perle o zoglie di sorte alcuna siano buone e false et così la spada et pugnale dorato semplicemente, et alli cavalieri le loro cadene al collo con le insegne solite, come è ordinario, nel resto sia prohibito ad ogni uno sì donna, come uomo ogni sorta di zoglie et ori battudi filati o tirati o miniati buoni o falsi che siano, siccome anco le ingrannate et misture di muschi ambra et simili eccettuate le guselle di argento.

5.° Che non possino portar le donne pelle de sorte alcuna, se non in caso che non volessero portar più perle che in quel cambio se li concede fodrar una rubba de pelle, purchè non sii lovi, cervieri, zebelini, martori o volpe nere et l'istessa prohibizione di qualità di pelle intendasi delle manizze.

6.° Che gli sia prohibito tagliar le vesti di che sorte esser

si voglia, nè camufarle, nè disegnarle, nè fodrarle, eccettuati gli ormesini, che si posano pontizar, ma non fodrate fuori che le maniche, colari ' et veste di busti che se gli concede fodrati di cendà o ormesin, et se gli conciede una fodra di rubba di felpa negra et che sopra ogni sorte di drappi sì da homo come da donna non si possi porvi più che di cinque passamani. c. 56

7.° Che le donne non possano condur seco andando in carrozza o per terra più di un servitore o sia ragazzo, purchè non sia vestito di livrea di seda.

8.° Che li figlioli finiti i sette anni siano compresi nella detta parte.

9.° Che siano prohibite le carrozze sì nella città, come fuori dorate, fornite di veluto o di altra robba di setta, et così anche li recami, gasi et altri dissegni non solo sopra la seda ma anche sopra li corami di dette carrozze, nè per la città si possi adoperar più di due cavalli, nè più di quattro in campagna; sia anco vietato il vestir il carroziero di seda.

10.° Levato tutto il presente capitolo come nella ducale.

11.° Che li padri siano obligati per li figliuoli' et li mariti per le mogli et quelli che vivono insieme in commune de beni. c. 57

12.° Che ogni uno sia compreso et obligato all' osservazione della sudetta parte eccettuati li condutieri, collonelli, governatori, bombardieri et altri soldati, mentre siano nelli giorni delle mostre et con le loro insegne. Non siano anco compresi li signori dottori legenti et figliuoli nè li signori scolari.

13.° Che per cinque anni li clarissimi camerlenghi insieme con un Censore o Sopracensore siano giudici di prima instanza.

14.° Che il processo debbi esser formato dal Cancelliero ordinario della mag.ca Communità con la presenzia di uno delli detti clarissimi camerlenghi, qual formato et stabilito il giorno per l'espedizione et non volendo uno dei signori Censori nel suo mese, essendo stato citato assistere alla ispedizione debba essere citato uno dei signori Sopracensori, qual non si curando trovarsi presente alle ditte espedizioni possino li signori camerlenghi soli espedir le quarelle date in proposito delle suddette parti,

15.° Che siano messe due cassette per li boletini delli transgressori l'una nel loco solito, dove si trova al presente, l'altra in corte dell' ingresso appresso la mag.ca camera fiscale. c. 58

16.° Che dette cassette habbino le sue chiavi, et di quella di corte restino appresso li clarissimi signori camerlenghi et dell'altra, che si trova in pallazzo, una chiave tenga il Censore o chi toccherà per li suoi mesi et l' altra resti appresso uno delli sig.ri Sopracensori.

17.° Che il martedì giorno stabilito per ogni settimana il cancellier con il clarissimo camerlengo, che sarà di settimana, debbano aprir la sua cassetta, et trovandosi bollettini nel modo infrascritto si devenga alla formazione delli processi in quel loco, ove si troverà la cassetta, nella quale sarà stato posto il bolletino.

18.° Che li processi, che saranno formati dalli clarissimi camerlenghi debbano anco essere espediti da loro con l' intervento di uno delli signori Censori o Sopracensori citati come di sopra al cap. 14.

c. 59 19.° Che li processi formati da Sig.ri Censori per li boletini trovati nella sua casseta possino esser anco da loro ispediti, riservata l' appellazione in tutti li casi all' ill.mo sig. Podestà et in caso che in ambedue le cassete si trovassero bolletini degli stessi transgressori quel giudice sii tenuto formar il processo, nel bolletin del quale si troverà l' anteriorità del tempo della querella et quando il giorno posto nel boletino fosse l' istesso et in tutte le altre parti conforme all' ora sia commessa la giudicatura alli clarissimi camerlenghi, et perchè tra le altre cause che causano gl' inconvenienti che non siano date denonzie, et se alcuna vien data col mezo di testimoni, non si può venir in cognizione della verità, una et principalissima è la tema che hanno le persone della potenzia et autorità di quelli, che fossero querellati per levar tal causa et assicurar così il denonziante, come il testimonio, che nè il suo nome, nè il suo testificato sarà da alcuno veduto, inmitando c. 60 l'offizio clarissimo delle pompe dell' inclita città' di Venezia si dovranno secretamente formar li processi senza dar copie, nè delle offese, nè delle difese, alla parte, ma semplicemente quando se gl' intimano le diffese farli sapere in che cosa haveranno trasgredito; il loco et tempo delle loro trasgressioni, non essendo però prohibito alla parte il poter presentar capitoli delle sue diffese, acciò con maggior ordine si possino essaminar li testi-

monii, et insieme possi detta parte querelata, o sola o con suoi avvocati al tempo della espedizione comparer avanti gli signori giudici, et in voce et non altrimenti dir et dedur quelle raggioni che gli parerà per favor della sua causa. Et perchè nel termine di giorni dodici dopo trovata la denonzia o querella si dovrà haver formato il processo, acciò non si ritardi detta formazione, saranno imbussolati ancora li mag.ci Sopracensori, quali in caso di absenzia dalla città o infermità o altra legitima causa di alcuno delli Censori per venir all'espedizione et terminar quelle cose che giornalmente occorreranno.

20.º Che nella ispedizione delle cause per' schivar li disordini e scandali che potriano occorrer quando li sig.ri Giudici in voce dicessero li loro pareri, in questo ancora inmitando l'ordine che si tiene nell'offizio clarissimo delle pompe di Venezia, si debbano con li suffragii coperti espedir li querelati con la maggior parte delli voti o ballote, si faccia il giudizio condenando o assolvendo li querellati, cioè se doi voti saranno nel bossolo verde, s'intendino assoluti non potendo li sig.ri Giudici fare grazia della pena, ma condanar e assolver. c. 61

21.º Che li trasgressori, così uomini come donne, la prima volta che contrafaranno alla presente parte et alli presenti ordini, caschino et cascar debbino alla pena di scudi cinquanta et di perder tutte le robbe prohibite, et li uomini siano privi di offizio et benefizio et di consiglio di questa città per anni tre, nè fra detto tempo possino a modo alcuno esser ballotati et il padre sia tenuto per il figliolo, essendo el suo governo et sotto la sua potestà et il marito sia tenuto' per la moglie, e di dette pene un terzo cioè scudi otto per ogni 25 scudi siino dell'accusador, il qual volendo sii tenuto secretto, scudi dieci ut supra siino delli clarissimi camerlenghi, che faranno far l'essazione di tutta essa condanna, et altri scudi sette siano posti in cassa di communità per pagar la spesa della formazion de processi et così proporzionatamente siano divise tutte le condanne. c. 62

22.º Che all'offizio delle pompe sii deputato un comandador il qual debba servire in tutto quello che occorrerà et haver debbi per suo premio scudo uno per ogni espedizione, che si farà. Il cancelliero veramente, che formerà li processi, haber debba scudi tre per ogni spedizione.

23.º Che il cancelliero nostro debbi, passati dieci giorni dopo fatta la condannason, in pena di ducati 25 mandar il nome delli condannati in camera fiscale, acciò li clarissimi camerlenghi possino subito far l'essazione della condanna, la qual c. 63 sia divisa come di sopra', potendo ogni uno accusar et guadagnar il terzo della pena ut supra.

24.º Che nel bolletino, nel quale sarà nominato et querelato il transgressore siano anco nominati li testimoni, che doveranno esaminare, potendo dire l'accusatore in detto bolletino a chi vuol sia dato il terzo della pena che gli tocherà.

25.º Che l' ill.mo sig. Podestà, al quale anderà l' appellazione non possi far grazia, ma o condannar o assolvere dalla terminazione, del quale non si possi alcuno appellare. Dechiarando che il condenato dalli clarissimi Camerlenghi o signori Censori o Sopracensori, come di sopra non si possi appellare, se non depositerà prima sul Monte l'ammontar delle condenason, et doppo appellato, se non farà espedire tra il termine di un mese l'appellazione, la sentenzia s' intendi confirmata.

26.º Che li sartori o recamadori che saranno ritrovati occupati di lavorar o far lavorar cosa proibita nella presente c. 64 parte, la prima volta siano condanati in lire cinquan'ta de picoli, la seconda volta cento et la terza duecento, et privi per tre anni della sua fraglia, la quarta volta siano banditi per dieci anni di Padova, Padovano et quindici miglia oltre li confini et in caso che non havessero il modo di pagar ditte pene siano posti in berlina, et dette pene siano applicate come di sopra.

27.º Che detti sartori o recamadori presa che sarà parte nel consiglio di questa magnifica città, se ben non sarà esseguito, se non per il tempo infrascritto, non possino però sotto le pene espresse nel capitolo sudetto far lavori di sorte alcuna, che siano prohibiti da essa parte.

28.º Che la essecuzione di detta parte se ben presa et abbracciata dal mag.co Consiglio non si debba procurare per maggior comodità et avvantaggio de' cittadini, se non passato il giorno di Santa Giustina del mese di ottobre prossimo venturo, et in questo mentre si procuri col mezzo delli ill.mi sig.ri Rettori la confirmazion di essa appresso di Sua Serenità,

quale ottenuta si debba a quel tempo far' inviolabilmente osservar così in Padova, come in tutto il Padovano. c. 65

Supplicando in oltre che Sua Serenità resti servita di dar auttorità alli ill.mi sig.ri Rettori, che *pro tempore* saranno, di poter ad ogni richiesta delli mag.ci sig.ri deputati attuali proveder di tempo in tempo a quelli novi emergenti et disordini, che potessero in qual si voglia modo impedir o alterar la vera et totale essecuzione di essa parte et li ordini et dichiarazioni in proposito fatte da sue Signorie ill.me restino ferme et valide come fossero confirmate da Sua Serenità.

Lecta, contradicta et ad suffragia posita ipsa pars capta fuit fere de omnibus votis.

Oratio Thomasi nodaro ducale [1]).

[Il Senato dà facoltà al Collegio di deliberare su questi capitoli (8 ottobre 1619) (cc. 65, 66)].

35.º

[Gasparo Borromeo cavalier, Andrea Cittadella conte cavalier, Checo Lion e Battista Selvadego dottor e cavalier regolano, col consenso dei Sedici, com'è loro facoltà alcuni capitoli, ed i rettori Antonio Bragadin podestà e Silvestro Valiero capitano approvano con decreto 30 ottobre 1619 c. 66].

2. — Che ad ogni sorte di persona sia chi esser si voglia sii prohibito li drappi d'oro, et d'argento' sia tenuto o postovi sopra li recami et desegni d'oro, di seta et di qualunque altra sorte, et sopra ogni altra cosa con oro sia in che parte della persona si voglia, non intendendosi però prohibita una guarnizione o recamino sopra la vesta o vestito dell' istesso colore nero, siccome più chiaramente vien espresso nel capitolo sesto susseguente. c. 67

6. — Che gli sia prohibito tagliar le vesti di che sorta

---

1) Una copia di questa parte cogli atti del governo di Venezia, che le sono connessi, a stampa (Lorenzo Pasquati stampator della magnifica comunità 1619) è contenuta nell'opuscolo della Biblioteca civica BP 1012 III. Vi sono pure nello stesso opuscolo tre copie di altre edizioni della stessa stampa (1619, 1623, 1624).

esser si voglia, nè camufarle, nè disegnarle, nè fodrarle eccettuati gli ormesini, che si possono pontezare, ma non fodrare fuori che le maneghe, colari et veste de busti, che se gli conciede fodrati di cendà o ormesino, et se gli conciede una fodra di ruba di felpa negra et che sopra ogni sorta de drappi sì da uomo come da donna non si possa porvi più di cinque semplici passamani di setta nera fatti in telaro, overo una sola guarnizione o recamino, che gli dichino, pur dell' istesso colore, che non ecceda però il valore di due lire il brazzo e due guarnizioni al più, che non siino di maggior prezzo di soldi 20 il brazzo l'una, come fu già concesso nella parte 1614, 22 marzo.

c. 68 28. — Che la essecuzione di detta parte se ben presa et abbraciata dal magnifico Consiglio non si debba procurar per maggior comodità et avvantaggio dei cittadini se non passato il giorno di S. Martino 11 del mese di novembre prossimo venturo che sarà li 12 dell' istesso.

36.°

Ex actis consilii de anno ut infra c. 13.

Die lunae 13 aprilis 1620.

Congregato ut ante consilio magnificae civitatis Paduae

omissis etc.

Surexit magnificus dominus Antonius Frizimelica, et suasit partem infrascriptam absente excellente contradictore legitime citato.

Aggiongendo alla parte già presa li 11 mazo 1619 in proposito delle pompe sia prohibito alle gentildonne di qualunque ordine et condizione et nella città et nel territorio il portar in testa o in qualunque altra parte della persona aieroni et gaiandre vere o finte che siano, sotto tutte le pene nella detta c. 69 parte espresse et conte' nute, dovendo restar supplicati gl' illustrissimi signori Rettori presa che sia ad interponerli il loro

decreto per la pubblicazione et essecuzione, fin a tanto che sarà da Sua Serenità confirmata.

Et per levar l' occasione di dar in questo proposito nova molestia a Sua Serenità, sii inoltre preso di supplicarla riverentemente che resti servita di dar auttorità alli ill.mi Rettori, che pro tempore saranno di poter confirmare tutto quello che in tal proposito delle pompe occorrerà prendersi in questo Consiglio, sicome gli è concesso l' auttorità di poter a richiesta de signori Deputadi attuali provedere a quelli emergenti, che potessero di tempo in tempo impedire o alterare la vera et total essecuzione di essa parte, sichè quello che da novo sarà preso in questo Consiglio e ratificato da sue Signorie ill.me habbi la sua debita essecuzione, come fusse confermata da Sua Serenità.

Non potendosi in qualsivoglia modo, nè per qualsivoglia causa dispensar la ditta parte nè in tutto, nè in alcun delli capitoli di essa, se' ben anco vi intervenisse il consenso delli signori deputati attuali signori Sopracensori e Censori con il parer de signori Sedici, se non in caso che dal serenissimo nostro Principe fosse altramente ordinato, o pur per qualche ragionevol sospetto per parte di questo Consiglio, la qual non se intendi presa, se non con le tre parti delle quatro de voti di esso fosse altramente disposto et detta desposizione decretata dalli stessi signori Rettori nostri et non altrimenti c. 70

Non contradicta pro absentia contradictoris.

Qua parte lecta et posita ad juditium consilii fuerunt inventa suffragia.

Non sincere ballote		2	et capta.
Contrarie	„	9	
Pro	„	93	

Iterum proposuit idem magnificus Frizimelica partem infrascriptam. Aggiongendo a quanto per questo consiglio è stà stabilito in proposito delle pene che portano le donne,

L' anderà parte che siano ad esse prohibite ogni' sorte di pene di qualunque animale o bone o finte sotto le pene della parte in proposito delle pene di aieroni et gagiandre presa in questo Consiglio. c. 71

Lecta ipsa parte et non contradicta nunc ut supra fuit posita ad suffragia et inventa fuere.

Non sincere ballote 3
Contrarie „ 38 } et obtenta.
Pro „ 82

[Conferma della parte 14 aprile da parte dei Rettori (18 aprile 1620 cc. 71, 72)].
[Approvazione del Senato 18 luglio 1624 c. 72].

37.°

c. 72 *Tratta da altra simile esistente nella Cancelleria della magnifica città di Padova de anno etc.* [1]).

L' illustrissimi signori Giulio Contarini podestà e Vincenzo Cappello dignissimi rettori di Padova. Udita la instanza per li magnifici signori deputati attuali fattali, et in virtù dell' auttorità a sue signorie ill.me concessa dall' ecc.mo collegio con l' autorità dell' ecc.mo Senato uditi e considerati li sudetti capitoli a quelli hanno interposto il loro decreto, ordinando per l'auttorità che tengono, che quelli in tutto et per tutto sii esseguiti e pubblicati e chiara intelligenza di ogni uno.

Tenor delli capitoli.

c. 73 Sia aggionto al capitolo secondo, là dove parla della prohibizione fatta intorno al vestir d'oro, che sotto l' istesse pene nè le spose, nè altre gentildonne, cosi nel tener visita per occasione di nozze, come de parti non possino contrafar al detto capitolo, ma debbano quello in tutto et per tutto esseguire.

Che parimenti non possa alcuna donna andar fuori di casa in mascara, con il contrafar alli capitoli delle pompe, essendo li patroni delle carrozze o folli tenuti soggiacere al capitolo et a tutte le pene in esso contenute, mentre però non

[1]) La serie conservata nell'Archivio civico dei Decreti e Terminazioni dei Rettori incomincia soltanto dal 1682.

denonziano che erano le mascare, quale erano nella sua carozza o follo et denonziandole s'intendino liberi.

Dichiarando il capitolo sesto.

Che la dove parla sia concesso di portar una felpa negra e che vengono permesse le guarnizioni ad esse, sii ristabilito espressamente che de felpa et guarnizioni siano al tutto negre sendo al tutto prohibito le felpe et guarnizioni di colore etiam il primo anno alle spose, come anco le guarni'zioni con fiori naturali, dovendosi in tutto osservare il detto sesto capitolo. c. 74

38.°

23 dicembre 1622.

Conferma dei seguenti capitoli aggiunti da parte dei Rettori e richiesta di Antonio Frizimelica, Frigerin Capodivacca cavalier Nicolò Camposampiero dottor et Marsilio Papafava cavalier deputati attuali della Comunità di Padova [1]).

Seguono li capitoli

Primo acciocchè in materia così importante si procedi con certo ordine, et ogni uno delli censori' habbia a far la parte sua, siano imbussolati tre nomi delli censori, et estratone uno a sorte qual per li due mesi susseguenti alla sua sorzione sia tenuti assistere con la persona del nodaro alla formazione dei processi sopra le denonzie, querelle o invenzioni che nelli suoi mesi saranno date quali passati si dovrà sortire il secondo et così successivamente sino alla fine della imbussolazioni. c. 75

Et acciò si proveda a tutto quello potesse occorrere che impedisse il progresso della formazione de processi siano imbussolati ancora li magnifici signori Sopracensori, acciocchè in caso di absenzia dalla città o infirmità o di altra legitima causa di alcuno delli signori Censori da esser conosciuta dalli

---

[1]) Deputati e Cancelleria Ordinari: - 12 - (aa. 1621-57) O I 73 c. 7 t.°

detti signori suoi colleghi si possa sortire uno delli magnifici Sopracensori, per venire all'espedizione et terminar quelle cose che giornalmente occoreranno.

Che quel magnifico Censore e Sopracensore, che saranno sortiti, siano tenuti ogni settimana il giorno di martedì o altro giorno, che sarà da loro statuito tutte due unitamente redursi

c. 76 nella Can'cellaria della magnifica Communità, et ivi con la presenzia del cancelliero o altro nodaro della Cancellaria a dette cause per essi deputati aprir la cassetta, et se vi saranno bolletini overo denoncie de contrafacienti, commetter ad esso nodaro la formacion del processo, la qual si debba fare con l' assistenzia di uno di essi signori Censori o Sopracensori, dechiarando che non possa detta cassetta esser aperta se non vi saranno presente detto magnifico Censore o Sopracensore e detto Cancelliero e Nodaro.

Et acciochè li capitoli 15 e 16 della parte 1575 quali obligano li Censori e Sopracensori all' espedizione delle querelle o denonzie nel termine di un mese habbino la debita sua essecuzione, sarà dichiarito

Prima che il Censore nelli suoi mesi sia tenuto nel termine di giorni dieci haver intieramente et con effetto procurato la formazione del processo sopra la querela o denonzia, che sarà data qual termine principiar debbi dal giorno che haverà havuto notizia o querella.

c. 77 2. — Che sia tenuto detto Censore nelli suoi' mesi espedir la formazione delli processi di tutte le denonzie et querele, che si troveranno presentate per dodici giorni avanti il fine delli suoi mesi, le altre però restino alli successori.

3. — Che formato che sarà il processo di volta in volta debba detto Censore far convocar gli altri due Censori per la deliberazione di detto processo formato.

4. — Che detti Censori doppo deliberato il processo siano tenuti et obligati venir all' espedizione di esso nel termine di giorni dieciotto.

5. — Che se uno di essi Censori e Sopracensori con li propri occhi insieme con il comandadore vedesse alcuno transgressore, sii come processo provato che gli trasgressori così uomini come donne, siano mandati alla legge dalli altri due Cen-

sori con l' intervento di un Sopracensore non potendosi metter prove in contrario.

6. — Che siano tutti tre li Censori con il Comandador obligati una volta al mese ne' giorni festivi andar per le chiese o lochi publici per veder se vi è alcuno o alcuna, che contrafacia alla parte et ritrovandone si debba osservar il contenuto nel sopradetto capitolo, et vollendo li signori Sopracensori caminar ancora con il Comandador lo possano fare et habbino lo istesso privilegio che hanno li Censori come di sopra. c. 78

Et acciochè detti ordini habbino la sua debita essecuzione sia dichiarato che il Censore, finiti li suoi due mesi, sia tenuto farsi una fede dal nodaro Deputato all' offizio sottoscritto con giuramento così da esso nodaro, come dalli due Censori suoi collega di haver esseguito in tutto et per tutto, come è di sopra statuito, qual fede non portando nel termine di giorni quindici doppo finiti li suoi due mesi debba dal Cancelliero o Nodaro esser fatto debitor nelli libri del Consiglio di ducati vinticinque.

Terminando più oltre che il Cancelliero o Nodaro a ciò eletto debbi per il Comandadore il giorno statuito far ritrovar quello delli signori Sopracensori, che sarà estratto et farli istanzia di andar in Corte a ritrovar quel clarissimo Camerlengo, che haverà le chiavi et aprir la cassetta, et ciò fatto sopra un libro a questo effetto tenuto debba notar il giorno, il mese e l' anno et il Sopracensor, che sarà stato presente et insieme far nota delle denonzie, che vi saranno state ritrovate, come anco specificar, se non se ne ritrovasse, et questo a ciò si possa sempre vedere quello che non haverà fatto il suo debito, et l' istesso sia tenuto osservare nella cassetta posta alla Cancellaria et mancando il detto Cancelliero o Nodaro di osservar quanto di sopra si contiene, caschi nella pena di ducati vinticinque da essergli trattenuta dal suo salario quali s' intendino applicati per li magnifici Deputati alle chiese et lochi pii, siccome alle loro conscienze parerà. c. 79

Che se alcuno dei signori Censori o Sopracensori mancheranno di osservare li sopradetti ordini o de quelli compresi nella parte o alcuno di essi sia in obbligo il Cancelliero o Nodaro, deputato all'offizio delle pompe, mandarlo debitore nel libro di

atti del Consiglio de ducati vinticinque, quali doveranno il primo giorno, che si principieranno li Consigli per il Cancelliero esser c. 80 publicati' debitore acciò non possino esser admessi a ballotazione alcuna, e non haver voce attiva, nè passiva.

Pubblicato in pallazzo al loco, ove si publicano le condanne e nella piazza della Signoria, attenta gran moltitudine di persone il dì sabbato 23 dicembre 1622.

39.°

Ex actis Consilii de anno ut infra c. 15.

Die martis 16 mensis aprilis 1624.

Convocato et congregato Consilio magnificae Civitatis Paduae.

omissis etc.

Demum surexit magnificus dominus Petrus Brazolo et impetrata licentia ab ill.mis dominis Rectoribus suasit ac proposuit magnifico Consilio regulationem infrascriptam in materia pomparum mulierum.

Tenor partis.

Vedendosi per esperienza quanto male sia osservata la parte delle pompe presa in questo Consiglio, et confirmata nel stesso colleggio delegato dall'ecc.mo Senato l'anno 1619 et che contra essa vengono introdotto novità per non esser certe cose in essa espressamente dechiarite. Però li magnifici signori Deputati con il consenso dei magnifici Sedici si sono risolti di proporre a questo Consiglio li capitoli et dichiarazione infrascritta quali c. 81 presi che saranno doveranno esser mandati' a piedi di Sua Serenità per la loro confirmazione a ciò siano inviolabilmente essequiti et osservati.

Primo. Che si possi portare le vesti et drappi neri però con le due guarnizioni overo con una sola giusta l' aggiunta, che fu fatta al capitolo sexto, intendendosi però prohibite quelle guarnizioni che haveranno veresele o lustrini. Non sii però

prohibito nè ancho alle donne le cordelle in capo con qualche poco d'oro, nè meno le guselle d' argento dorate con dichiarazione ancho che le viste delli ormesini et fodre delle maniche et così che le maniche di brazzo et sue fodre siino nere et di color nero, essendo al tutto prohibito le maniche et fodre di colore.

Sii aggionto alla pena delli vinticinque scudi altri quindici che in tutto saranno scudi quaranta per la prima volta, et la seconda scudi ottanta et di perdita di tutte le robbe prohibite et gli uomini oltra la pena suddetta siino privi per anni cinque da ogni offizio et benefizio et di consiglio di questa città, nè fra detto tempo possano a modo alcuno esser ballotati quale pene debbano esser riscosse nella camera' fiscale et non essendo pagate nel termine di giorni quindici doppo la pubblicazione della sentenzia se intendano li condannati incorsi nella pena del quarto di più et siano astretti pagare il tutto con le esecuzioni solite farsi in detta camera, dovendo però il pagamento esser fatto a moneda corrente, le quali pene insieme con la mittà della condana, debbi esser dal clarissimo camerlengo o camerlenghi per l' essazione et il resto della condanna insieme con le cose prohibite et che veranno giudicate perse, la mittà sii dell' accusatore qual sarà tenuto segreto e l' altra mittà batudi scudi doi per lo ecc.mo Advocato, scudi quatro per il Cancelliero, et scudo uno per il Comandadore, sii posta sopra il Sacro Monte da esser dispensata in elemosine ad arbitrio de signori Censori e Sopracensori.

c. 82

Che li signori Deputadi attuali presenti et che pro tempore saranno non possino terminare cosa alcuna pertinente a pompe, se prima non l' haveranno trattato nel consesso de signori Sedici redutto almeno al numero de Sedici, et poi portata al mag.co Consiglio.

Che se per alcun tempo sarà condannata alcuna' donna o uomo per contrafazione della parte delle pompe il sartore o reccamadore, che haveranno fatti o reccamati detti drappi o guarnizioni giustificato che sii stato il suo nome senza altro processo o sentenza, sii e s' intendi cascato nella pena statuita nel capitolo delli sartori o reccamadori.

c. 83

Che essendo in fine la condotta de signori camerlenghi sii

et se intendi prorogato il giudizio di prima instanzia alli suddetti camerlenghi in tutto et per tutto come nel capitolo 1619 per altri anni tre.

Che l' ill.mi signori Rettori con il Sopracensore più vecchio non havendo giudicato in prima instanzia siino giudici di appellazione, non potendo far grazia ma assolvere o condannare.

Che tutte le donne possino portar un fillo di cadena d' oro o cinta o al collo, mentre però in uno stesso tempo non la portino e cinta et pendente al collo, ma in un sol loco, nè più di un semplice fillo o di bottoni o di annelli, senza però perle zoglie nè bone nè false di alcuna sorte, intendendosi prohibite le collane de più filli, et cusì anco prohibito più di un paro di c. 84 ma'nili.

Restando nel resto valida et ferma la parte delle pompe insieme con li capitoli aggionti 16 marzo 1622 et 23 dicembre del detto anno in tutte le sue parti come stano et giaciono.

. . . .

Non sincere ballote		5	et sic captum.
Contraria	„	46	
Propitia	„	114	

[Conferma dei capitoli 16 aprile da parte del Rettore Alvise Dolfin capitano et vicepodestà (5 dicembre 1624) cc. 84, 85].

[1627 11 giugno. Risulta dagli atti del Consiglio che per deliberazione del Podestà i Sopracensori alle pompe e ai pasti per l' avvenire debbano appartenere ai Sedici c. 87].

40.°

[27 febbraio 1640. Si delibera dal Consiglio che i decreti per le pompe approvate dalla Dominante servano anche per Padova (c. 87-89)].

c. 89 . . . imitando inoltre l'esempio prudentissimamente istituito nella serenissima città non s' intendino per hora in questa provisione comprese le perle strette da collo, le quali se intendino permesse per anni quindici dal dì del primo matrimonio, restando per ogni tempo le altre tutte prohibite in qual si sii uso e in qual si voglia parte della persona, come restino vietati

gli ori concessi a Venezia, trattone i pendenti manili o annelli della qualità ivi permessa. Spirati gli anni quindici, accomodandosi all' uso del vestire della città sarà permesso portar la loro roba foderata de dossi, canii, razzi o di altra pelle di maior prezzo, come in tutti i tempi le mostre d'ormesino alle rube e maniche che doveranno però esser tutte serate. Le pene doveranno esser in Venezia e in Padova della quantità e qualità descritta per esse leggi; le pecuniarie di Venezia si distribuiranno secondo il stille di detto offizio, quelle di Padova con le forme approbate dall' ecc.mo colleg'gio coll' auttorità dell' ecc.mo Senato ratificate in ducale 1619 16 ottobre, lé corporali saranno le stesse con la semplice mutazione da città a città, et a ciò l' ordine non distruga il merito, sia parimente preso che per anni cinque sii in libertà del querelante dar la sua denonzia in Venezia o a Padova da esser ivi espedita dal magistrato ill.mo delle pompe, come si fanno quelle dei Veneti qui con le forme approbate nelli antecedenti capitoli 1619, con la dichiarazione che sopra la denonzia datta in più luoghi continui chi primo haverà ricevuto la querela, et per conseguir appresso più celere il frutto di tanto bene sii supplicato l' ill.mo et ecc.mo signor nostro Podestà vice capitanio a voler mandar la presente parte con sue lettere nell' ecc.mo Senato per riceverne la confirmazione, che sarà il compendio delli inesplicabili benefizii ricevuti dalla benigna mano di esso Sig. ecc.mo nel suo memorando et gloriosissimo regimento.

c. 90

. . . .

Non sincere ballote		2
Contra	„	38
Propitia	„	61

[Ducale 11 marzo 1653. Ducale ai Rettori di Padova che accompagna l' invio di stampe contenenti decreti risguardanti le pompe (cc. 91-92)].

41.º

Ex actis Sexdecim de anno ut infra c. 97 t.

Adì zobia 20 marzo 1653.

Ridotti gli magnifici Signori etc.

omissis.

Furono lette le ducali di Sua Serenità di XI presente nella materia di regolazione di pompe et discorso maturamente sopra dette ducali, resti risolto che si debbi fare detta regulazione, ellegendosi doi del numero di questo consesso, perchè uniti con magnifici signori Deputati attuali, discorino il modo come si c. 93 habbi a regolare col portar parte al consi'glio, et perchè quanto sarà preso, resti inviolabilmente osservato si supplichi la Maestà del Principe Serenissimo che li trasgressori siino castigati dal Magistrato ill.mo sopra le pompe di Venezia et così restarono elletti li magnifici Signori.

Girolamo Campolongo Dr.
Girolamo Frizimelica Dr.

42.º

Ex actis Sexdecim de anno ut infra c. 192.

Adì 22 agosto 1682.

Ridotti li magnifici signori Deputati attuali nel loco del mag.co Sedici al n. di 22, nec non li tre Censori alle pompe.

Fu da mag.ci sig.ri Deputati attuali rappresentato al suddetto consesso i motivi avuti non solo con lettere del signor Nonzio in Venezia, ma anco da questi ill.mi ed ecc.mi signori Rettori per lettere pervenuteli dal Magistrato ecc.mo alle pompe in Venezia per introdur qualche regola, che fosse stimata propria nella materia delle pompe, lettoli quanto fu in questo proposito compendiato nella conferenza tenuta per sue Signorie

magnifiche con li signori Sopracensori e Censo' ri, finalmente dopo varie considerazioni furono stabilite le regole infrascritte approbate da suddetti magnifici signori Sedici, da esser quelle poi portate al giudizio del magnifico Consiglio, da esser indi consegnate alli ill.mi ed ecc.mi Rettori perchè degnino tramandarle al Magistrato ecc.mo alle pompe in Venezia, e sono c. 94

circa alle donne.

1. — Che resti loro permesso l'uso di un solo fillo di perle strette al collo per tutto il tempo che staranno in matrimonio.

2. — Che sia pur alle medesime concesso portar due anelli nelle dita, che non eccedano il valor de ducati duecento l'uno, come pur un paro manini ed orecchini di prezzo tra gli uni e gli altri di altri ducati duecento.

Restando in oltre prohibita qual si sia altra giogia, o adobò sì buono come falso niuno eccettuato.

3. — Circa ai vestiti siano vietati e banditi tutti li ricami d'oro e d'argento, fillo, setta e di ogni altra sorta niuna eccettuata, come anco tutte le cose tessute o toccate con oro o argento così negli abiti come nelle fodre.

4. — Ad ogni abito, che portassero di sopra sia vietato l'uso di qualunque merlo di che condizione si sia, restandoli solo permesso ne' cottolini di sotto l'uso di merli distesi d'oro o argento di seda, che non siano però di rilievo o ricamo o di somiglianza tale e che non eccedi la guarnitura la metà del cotolino. c. 95

5. — Resti pure del tutto vietato ogni sorta di merlo bianco o altra roba di ponto in aria, potendo solo valersi le gentildonne di una pezzetta, scuffia o maneghetti.

6. — Istesamente siano affatto prohibite le cordelle d'oro e d'argento sì ricamate, come tessute, come tutte le cordelle e merli forestieri ed ogni sorte di guarnizion, adobi di penne, pelli, bottoni d'oro o giogielati, e li camuffi, restandoli solo permesso l'uso delle cordelle ordinarie del paese in moderata e necessaria quantità.

7. — Circa alla facitura ed uso de cochi non doveranno valersi che delli seguenti.

Li cussini e pozi doveranno esser de corami, il fornimento c. 96 loro di dentro, cioè cielo e bandinelle' al più di damasco e la franza dei medemi secondo l' uso dovrà esser senza ricamo o rilevo per al di fuori di detti cochi di tole con piture ordinarie e corami a soddisfazion del padrone. Restando per espresso prohibiti tutti gl' intagli, dorature e ferri bruniti, ma la brocatura loro necessaria sia al dentro come al di fuori doverà esser di semplice ottone non dorato e tanto haverà senza distinzione alcuna ad osservarsi nelle sedie, soffietti, coppè, vidriè et ogni altra sorte di carrozze sì da quattro come da due rotte.

Circa gli uomini.

8. — Resti permesso agli uomini valersi per abiti e tabari di robe di lana e seda senza merlatura però di alcuna sorte e ne' vestiti di campagna resti loro prohibito qual si sia sorte di merlo o guarnitione tanto d' oro, come d' argento, o bianco di qualunque condizione esser si sia. Potendo usar solamente colaro, colarino e maneghetti con la bottonadura agli abiti d'argento o d' oro fillato semplicemente. Restandoli per espresso proibito ogni sorte di cordelle d' oro, argento o ricamino forestiero di che condizione si sia.

c. 97 Circa stafieri, caretieri e lachè.

9. — Li stafieri, carrozieri e lachè non possano vestir altro abito che di lana con bottonadura di otton, filesello o seda al più senza guarnizion di sorte qual si sia, restandole omnimamente proibito ogni merlo tanto al colaro, quanto in ogni altro luoco.

Alle meretrici.

10. — Sia totalmente proibito l' uso di ogni sorte di perle e qualunque altra gioia, niuna eccettuata sì buona come falsa, ogni abito di setta, velluto, merlatura, cordelami, ricami et altra sorte di ornamenti. Potendo l' estate vestirsi di semplice cendalle senza guarnizione immaginabile sotto pena di berlina, esilio, perdita degli abiti, il tratto de' quali andar dovrà a risarcimento e disposizione della cassa dell' offizio deputato alle pompe.

11. Sia proibito a tutti li sartori ed inventori di nove mode per praticarle et usarle, contro quali saranno ricevute denonzie segrete e guadagnerà l' accusator, che volendo sarà tenuto' segreto, ducati dieci de beni del detto sartor contro quali pur dovrà procedersi corporalmente, quando parerà decente alla giustizia. c. 98

12. — Siano esposte due casselle in loco pubblico per ricever le denonzie de trasgressori le chiavi de' quali una dovrà tener il Sopracensore et l' altra il Censor più vecchio.

13. — Contro chi in qualunque parte trasgredirà, sarà proceduto per denonzia secreta e si puniranno i rei dalli illustrissimi et ecc.mi signori rettori pro tempore, signori Sopracensori e Censori alle pompe, che d' anno in anno saranno eletti dal magnifico Consiglio giusta il stillo dell' offizio della sanità con l' appellazion all' aggravato al Magistrato ill.mo ed ecc.mo alle pompe in Venezia, fatto però prima il deposito effettivo della condanna, che avesse riportato, in questa cassa di città, ed ogni trasgressor condannato oltra la pena ad arbitrio della giustizia, havuto riguardo al delitto e delinquente s' intenderà privo per anni cinque da questo consiglio, quando sia ad esso aggregato, intendendosi il padre a ciò incorso per il figliuolo, che viva seco unito' sino all' età di anni disdotto, et il marito per la moglie alle quali pene non s' intendano soggiacere li figliuoli o figliuole che non eccedessero anni sette. c. 99

14. — Che convinto e condannato che il reo sia, aver debba l'accusatore il terzo delle condanne, e gli altri due terzi siano disposti ad arbitrio dell' offizio.

15. — Alla formazione dei processi ed alle inquisizioni habbi obbligo il Cancellier di città di assister potendo, in caso d'impedimento subrogar altro nodaro di cancellaria qual per ogni espedizione haver debba di ogni reo scudi tre, se non de denari della cassa.

16. — Sia pur destinato un Comandador e ministro per detto offizio a quali oltre un scudo, che haveranno per ogni espedizione, doverà esser dato conveniente salario di mese in mese, come sarà conosciuto meritar il loro servizio.

17. — Che non possa darsi copia dei processi formati ad offesa, nè delle inquisizioni, che venissero fatte in questa materia.

c. 100 18. — Che le presenti provisioni abbiano ad ese' guirsi in ogni luoco de Padova e suo territorio dalli cittadini ed abitanti di questa città e soggetti a questo ecc.mo Regimento da esser publicati ogni anno nel magnifico Consiglio ne' primi consigli che si faranno.

[Ducale ai Rettori, che ordina l' elezione dei deputati alle pompe per formare " proclama adattato all' uso della città „ e sottoporlo al giudizio del Magistrato delle pompe (30 gennaio 1682 m. v.) cc. 100-101].

43.°

Ducali Cancelleria Civica n. XII - 1679-98.

c. 101 1683 5 giugno in Pregadi.

Dalla scrittura hora letta de Sopraprovveditori e Provveditori alle pompe chiaro apparisce l' attenzione, che hanno prestato per render eseguita la deliberazione di questo Consiglio de' 30 gennaro ultimo scorso nella materia delle pompe in terraferma, godendosi però che sia stata da per tutto conosciuta c. 102 parte della pubblica predilezio' ne, restano gradite le diligenze loro dalle quali scorgendosi necessario di esprimere sopra alcuni punti la pubblica volontà

L' anderà parte che sia incaricato il zelo de medemi Sopraprovveditori e provveditori di far che ne' capitoli da cadauna città presentati resti accosentito l' uso de ponto in aria, facendo con propria maniera conoscer il frutto che rissentono i sudditi da questa manifattura, e cercheranno di ridur per il possibile le differenze di Treviso alle convenienze delle altre città. Li processi in tale materia doveranno esser formati dalli offizii di cadauna città con le formalità solite et autorità di questo consiglio, et a rei date le colpe et il tempo acciò abbiano modo di escolparsi, come la giustizia ricerca.

La giudicatura poi di essi doverà esser fatta da Rettori nostri unitamente agli offizii suddetti, riservata l' appellazione a Sopraprovveditori alle pompe sopranominati previo il deposito delle condanne. Riddotte che abbiano questi le cose nella sopra dichiarita forma distribuiranno quegli ordini, che crede-

ranno opportuni per la pubblicazione de' capitoli antedetti qualli restano per autorità di questo Consiglio approvati.

Girolamo Giacomuzzi nodaro ducale.

44.º

Detto registro c. 39 t.

1683 26 giugno in Pregadi.

Le savie riflessioni ora lette dal Magistrato alle pompe circa l' elezione de nodari, che servir devono alla materia delle pompe stesse in terraferma da questo Consiglio deliberata con decreto 5 del corrente danno motivo di aggiunger allo stesso

Che nelle destinazioni de' nodari che nella medesima ingerirsi devono sia praticato da tutte le città di terraferma, niuna eccettuata, quella stillazione per i nodari degli offizii loro della sanità.

Giovanni Negri nodaro ducale.

[Lettera ai Rettori di Padova del Magistrato alle pompe, che dichiara esser soggetti alle parti sulle pompe anche i conduttieri di armi e stipendiati. (10 gennaio 1682 m. v.) cc. 105-106.].

45.º

Ex libro 118 Pompe, existente ut supra, de anno ut infra. c. 106

Conosciuta dall' infalibil Pubblica Sapienza di molta importanza la materia delle pompe eccitò ad introdurvi anco nella terraferma una dovuta moderatezza, affinchè ogni uno con abbandono di cusì pernicioso abuso camini dentro i limiti della modestia, come è già intenzione di Sua Serenità, espressa in ducali 30 gennaio prossimo passato, in obbedienza di esse et per esecuzione pure di più lettere del Magistrato eccellentissimo de' signori Sopraprovveditori e Provveditori alle pompe, esaminata la materia stessa dagl' ill.mi et ecc.mi signori Bernardo Memo podestà e Vincenzo da Mula capitanio' per la Se- c. 107

renissima Signoria di Venezia et Rettori di Padova e suo distretto e da magnifici signori Sopracensori e Censori alle pompe, a ciò specialmente incaricati dall' ecc.mo Senato, et avutane dal medesimo l' approbazione col presente pubblico proclama, che sarà ad universal intelligenza stampato et affisso, comandano l' intiera e pontoal esecuzione de capitoli e regole infrascritte da esser inviolabilmente in tutte le sue parti eseguite, et perchè non resti luoco alcuno alla contravenzione, doverà dopo il corso del prossimo mese di agosto essere da chi si sii incontrato un pieno adempimento.

1. — Che resti permesso alle donne l' uso di un solo fillo di perle strette al colo per tutto il tempo che staranno in matrimonio, et di più possano usar al collo altra gioia qual non ecceda il valor di ducati 200 da portarsi però quando non averanno perle.

2. — Che sia pur alle medeme concesso portar due anelli nelle dita, che non eccedano il valor di ducati 200 l' uno o in tutto ducati 400, come pur un paro manini et orecchini di prezzo tra gli altri di altri ducati 200. Restando in oltre' proibita qual si sia altra gioia o addobo sì buono come falso niuno eccettuato.

c. 108

3. — Circa a vestiti siano vietati e banditi tutti li recami d' oro e d' argento fillo setta e d' argento e di ogni altra sorte niuna eccettuata, come anco tutte le cose tessute o brocate con oro o argento così negli abiti, come nelle fodre,

4. — Che ad ogni abito nero, che portassero di sopra gli sia permesso un solo merlo di setta disteso e crespo di moderata grandezza, e ne' cottolini di sotto l' uso di merli distesi d' oro o argento di seda, che non siano però di rilievo o ricamo o di somiglianza tale, che non eccedi la guarnitura la mettà del cottolino.

5. — Resti pure del tutto vietato ogni sorte di merlo bianco o altra ruba di punto in aria, potendo solo valersi le gentildonne di una pezzetta, scuffia e maneghetti.

6. — Istessamente siano affatto proibite le cordelle d'oro e d' argento, sì ricamate come tessute, le cordelle e merli forestieri et ogni sorte di guarnizion, addobi di penne, pelli, bottoni d' oro, o gio'ielati, agieroni e li camuffi, restandole solo

c. 109

permesso l'uso delle cordelle ordinarie del paese in moderata e necessaria quantità.

7. — Circa alla facitura et uso di cochi non doveranno valersi che delli seguenti. Li cussini e pozzi doveranno esser di corame o lana, il fornimento loro di dietro, cioè cielo e bandinelle, al più di damasco e la franza de medemi secondo l'uso doverà esser senza ricamo et al di fuori di detti cochi di tolle con pitture ordinarie o corami a soddisfazione del padrone. Restando per espresso proibito tutti gl'intagli, dorature e ferri bruniti, ma la broccatura loro necessaria si al di dentro, come al di fuori, doverà esser di semplice ottone non dorato, e tanto haverà senza distinzione alcuna ad osservarsi nelle sedie, soffietti, copè, vidriè et ogni altra sorta di carrozze si di quattro, come di due rotte.

8. Resti permesso agli uomini valersi per abiti, tabari di robe di lana e seda senza merlatura però di alcuna sorte, e nei vestiti di campagna resti loro proibito qualsisia sorte di merlo o guarnizione tanto d'oro o bianco di qualunque condizione esser' si sia, potendo usar solamente colaro, colarina e maneghetti con la bottonatura agli abiti d'argento o d'oro fillato semplicemente, e al tabarro una sola indoppianatura d'oro che non eccedi dalle parti un dito, restandoli per espresso prohibito ogni sorta di cordella d'oro, argento o ricamo forestiere di che condizione si sia. c. 110

9. Li staffieri, carrozieri e lachè non possino vestir altro abito che di lana con bottonatura di otton filesello e seda al più restandole omninamente prohibito ogni merlo, tanto al colaro quanto in ogni altro loco, ma permesso una sola guarnizione di filesello di moderata grandezza over cordoncino sopra le cusiture.

10. Sia totalmente proibito alle meritrici l'uso di ogni sorte de perle, o qualunque altra gioia niuna eccettuata sì bona come falsa, ogni abito di setta, veluto, merlatura, cordelami, ricami o altra sorte di ornamenti, potendo l'estate vestirsi di semplice cendale sanza guarnizion immaginabile sotto pena di berlina, esilio, perdita degli abiti, il tratto dei quali andar dovrà a risarcimento e disposizione della cassa dell'offizio deputato alle pom'pe. c. 111

11. Sia proibito a tutti li sartori et inventori di nove mode per praticarle e usarle, contro quali saranno ricevute denonzie secrete, e guadagnerà l' accusator (che volendo sarà tenuto secreto) ducati dieci de' beni di detti sartor, contro quali dovrà pur procedersi corporalmente, quando parerà decente alla giustizia, se possano i sartori lavorar per forestieri in forma diversa dalla parte senza licenza in scritto del magistrato.

12. Siano esposte due casselle in luoco pubblico per ricever le denonzie de' trasgressori, le chiavi de quali una dovrà tener il Sopracensor et l'altra il Censor più vecchi.

13. Contro chi in qualunque parte trasgredirà sarà proceduto per denonzia secretta, e con l'autorità dell' ecc.mo Senato si puniranno li rei dagl' ill.mi et ecc.mi sig.ri Rettori pro tempore e signori Sopracensori e Censori alle pompe, che di anno in anno saranno eletti dal mag.co Consiglio con l' appellazione al magistrato ecc.mo de' signori Sopraprovveditori e

c. 112 Provveditori alle pompe in Venezia fatto' però prima il deposito effettivo della condanna, che avesse riportato, in questa cassa di città, et ogni trasgressore condannato oltre la pena ad arbitrio della giustizia, avuto riguardo al delitto e delinquente, se intenderà privo per anni cinque da questo Consiglio, quando sia ad esso aggregato intendendosi il padre a ciò incorso per il figliolo, che vive seco unito sino all'età de anni disdotto, et il marito per la moglie.

14. Che convinto e condannato che sia il reo aver debba l'accusator il terzo della condanna, e gli altri due terzi siano disposti ad arbitrio dell' offizio, al qual oggetto pure sarà destinato comandador e ministro per le quotidiane occorrenze dell'offizio stesso.

15. Che le presenti provvisioni abbiano ad esseguirsi in ogni tempo e luogo di questa città di Padova e suo territorio etiam in maschere dalli cittadini et abitanti di questa città e soggetti a questo ecc.mo regimento da esser pubblicati ogni anno nel mag.co Consiglio ne' primi Consigli, che si faranno.

c. 113 16. Che nel vestirsi e professar delle monache siano proibite le collazioni di confetture e cestelle donnate che si

fanno in casa de particolari fuori de' parlatori, che son ridotti all'eccesso etc.

Bernardo Memo podestà
Vicenzo da Mula capitanio
Lodovico de' Dottori Sopracensor
Alvise Descalzi Sopracensor
Giovanni Capodilista Sopracensor
Leonardo Saviolo Censor
Girolamo Capo de Vacca q. Pietro Censor
Fulvio Malfatti Censor

Giacomo Bonomo Cancellier

1683 adì 24 luglio.

Pubblicato in Palazzo al loco solito dell' arengo per Antonio Baron et Valentin Vaccari comandador alle pompe molti presenti.

[Lettera ai Rettori di Padova del Magistrato alle pompe che accompagna un proclama coll' ingiunzione di chiamare i Padovani all'osservanza (15 dicembre 685) c.c. 114-15.

Ducale ai Rettori, che accompagna l' invio d'un capitolo sulle pompe da render pubblico per i sudditi di terraferma, dopo di aver annunciata la nomina d' un inquisitore di stato per ispezionare la terraferma (1 maggio 1692) c. 115-117.

Parte del Senato, che estende ai sudditi di terraferma, che si recano a Venezia, l'osservanza delle leggi colà in vigore sulle pompe (1 maggio 1692) c. 117.

Lettera ai Rettori del Magistrato alle pompe per imporre la pubblicazione dei proclami soliti fino a che saranno aggiunte le nuove prescrizioni dal Senato (31 maggio 1692) c.c. 117-118.

Ducale ai Rettori che accompagna i decreti, che devono essere pubblicati sulle pompe, perchè sia seguito l'esempio della metropoli (11 marzo 1693) c. c. 118-20.

Ducale ai Rettori, che sollecita l' osservanza alla legge sulle pompe (23 aprile 1697) c.c. 120-21.

Lettera del Magistrato alle pompe ai Rettori, che richiama i Padovani all'osservanza violata alla legge sulle pompe " massime nelle urgenti presenti congiunture " (c. 122) c. 25 maggio 1701) c.c. 121-22.

Il Magistrato delle pompe ai Rettori per sollecitare la pubblicazione dei proclami, i processi e per invitarli a dar relazione di mese in mese sui medesimi (19 maggio 1716) c.c. 122-23.

Altra sollecitatoria c. s. c. c. 123-24.

46°

c. 125 Noi

Piero Grimani, Michiel Morosini e Zan Alvise Mocenigo 2.do per la Serenissima Repubblica.

Sindaci Inquisitori in terraferma

Sono molteplici le leggi in varii tempi emanate, co' quali la pubblica carità, mirando al sollievo dei sudditi è accorsa a moderare le spese eccedenti, che introdotte dal costume e dal lusso causano la rovina delle famiglie et arrivano a toglierle il modo di supplir a propri doveri. Seguendo per noi questo instituto della paterna pubblica predilezione et osservando l'eccesso invalso in occasione dei corroti per morte dei congiunti con aggravio inutile e superfluo, trova il nostro zelo opportuno applicarvi gli adeguati compensi e provvisioni col prescrivere e decretare che in avvenire in qualunque caso della morte di chi si sii, resti e s' intenda proibito ad ogni sorte di persone l'uso c. 126 dei cotto'ni tabari lunghi e vestir di nero la servitù, come di coprir da corrotto li fornimenti da cavalli e carrozze, permesso ai parenti il solo uso di altre lane nere e di velli in moderata misura, esclusi li tabari lunghi detti gramaglie, prematica che con molta lode si sono volontariamente imposta altre città della terraferma, in pena a trasgressori di ducati 600, da esser applicati un terzo alli Nobb. Ho. Camerlenghi, un terzo alla cassa della magnifica città et un terzo al denonziante. L' esecuzione resta raccomandata alla vigilanza dei Nobb. Hoo. Rappresentanti et all'attenzione dei signori Deputati e doverà la presente stampata e pubblicata nel Consiglio della città esser ogni anno nel medesimo giorno, in cui si fa l' elezione delle cariche de' Deputati a chiara intelligenza di cadauno, onde mai possa fingersene ignoranza.

Dal Sindacato in Padova, li 14 aprile 1722.

Pietro Grimani sindaco inquisitor in terraferma
Zan Alvise Mocenigo 2.do sindaco inquisitor in terraferma
Zuane Zuccato segretario

In Padova per li fratelli Sardi stampatori Camerari con privilegio.

[. . . . Dicembre 1728. Lettere del magistrato alle pompe ai Rettori, che domanda ragguaglio riguardo all' osservanza delle leggi sulle pompe (c. 127-28).

Idem al podestà vicecapitanio di Padova con raccomandazione di sorveglianza per l'esecuzione di dette leggi (31 marzo 1732) cc. 128-29.

Allo stesso esortandolo a pubblicare adattato all'uso dei tempi il proclama 2 giugno 1701, e di spedire al Magistrato una delle copie stampate (8 maggio 1732) c. 129-130].

47°

Adì 14 maggio 1732 *) c. 130

Ridotti etc. li magnifici signori Co. Bonifacio del Sole, co. Lodovico Zabbarella cavalier Sopracensori alle pompe, Ottavio Bianchini e Livio Casale Censori et intese le lettere del Magistrato ecc.mo alle pompe 8 corrente, come pure il sentimento di S. E. Signor Podestà hanno comandato l'estesa di un proclama adattato all'uso corrente perchè sia adempita la' pubblica c. 131 volontà, come si conviene.

Copia tratta dal tomo 188 segnato al di fuori Pompe esistente nella Cancellaria della magnifica città di Padova de anno ut infra.

Proclama in materia di Pompe

Con la mira di stabilir un metodo regolato per l' universale contegno e con il riflesso, che la moderazione può conservar i commodi e le sostanze alli cittadini, trova il nostro zelo e l'attenzione di magnifici ss.ri Deputati alle incombenze delle Pompe, inerendo alle riverite lettere del Mag.to ecc.mo de dì 31 marzo passato et 8 maggio corrente esecutive del

---

*) Il proclama del Magistrato di Venezia stampato (20 marzo 1732) (Biblioteca civica H. 31710 Fasc. 20) non accenna ai sudditi di terraferma, ripete molte delle prescrizioni antecedenti e in particolare vieta l' introduzione dei prodotti delle merci forestiere.

decreto dell'ecc.mo Senato del giorno 6 del mese medesimo di marzo, di comandare la pubblicazione d'un proclama, che serva di correzione e d'argine all' eccedenze, che però l'ill.mo et ecc.mo signor Daniel Dolfin 4.to per la serenissima Signoria di Venezia etc. podestà e vicecapitanio di Padova e suo distretto, con li mag.ci sig.ri Sopracensori e Censori alle Pompe, fanno con il presente, che sarà stampato et a lochi soliti pubblicato et affisso sapere et intendere, che siccome saranno con tutto il ri- c. 132 go're eseguite le seguenti prescrizioni così, per esigere da chi si sia una pronta obbedienza, si procederà per il Mag.to alle Pompe all'inquisizione non solo per denoncie segrete, ma ex offitio ancora e come sarà conosciuto di pubblico servizio, onde tolta ogni corrutella, resti adempita come si conviene la pubblica volontà.

Tenor del proclama

I. Che resti permesso alle donne l' uso d' un solo fillo di perle strette al collo per tutto il tempo, che saranno in matrimonio e di più possano usar al collo altra gioia, qual non ecceda il valore di ducati 200 da portarsi però quando avranno perle senza l'uso di fiuba o di passetto di diamanti.

II. Non possano le donne tutte di qualunque grado e condizione portar qual si sia sorte di gioie, perle, così buone come false o altra manifattura, che imitasse la gioia, restandoli solo permesso l'uso d'un anello, che non ecceda il valor di duc. 200 come pure d'un paro manili et orechini di prezzo fra gli uni e gli altri di ducati 200.

III. Circa a vestiti sieno vietati e banditi tutti li ricami c. 133 d'oro, d'argento, fillo, setta, merlature, mostre' monpariglie stampi franze et altro, niuna cosa eccettuata, come anco tutte le cose tessute o brocate con oro o argento, così negli abiti come nelle fodre.

IV. Ad ogni abito nero, che portassero di sopra, gli sia permesso un solo merlo di setta disteso o crespo di moderata grandezza e nei cottolini di sotto merli distesi d'oro o argento di setta che non siano però di rilievo o riccamo o di somiglianza tale che non ecceda la guarnitura la metà del cottolin.

V. Resti pure del tutto vietato ogni sorta di merlo bianco

o altra roba di punto in aria potendo solo valersi le gentildonne d'una pezzetta scuffia e maneghette al più con merletti del paese che non eccedi due dita.

VI. Istessamente siano affatto proibite le cordelle d'oro e d'argento sì ricamate, come tessute, come tutte le cordelle e merli forestieri et ogni sorte di guarnizione, addobbi di penne, pelli, bottoni d'oro e gioielati, agieroni e li camuffi, restandoli solo permesso l'uso delle cordelle ordinarie del paese in moderata e necessaria quantità.

c. 134 VII. Circa la facitura et uso dei cochi non dove'ranno in avvenire valersi che delli seguenti. Li cossini et appoggi doveranno esser di curame o lana; il loro fornimento di dentro cioè cielo e bandinelle al più di damasco con fornitura di gallone, al di fuori poi di detti cochi di tole con pitture ordinarie o corami a soddisfazione del patrone, restando espressamente proibiti tutti gl'intagli, dorature e ferri bruniti, [dovendo la broccatura, sì al di dentro, come al di fuori esser] di semplice ottone non dorato, lo stesso dovendosi intendere senza distinzione alcuna nelle sedie, soffietti, copè, vidriè e per ogni altra sorte di carrozze sì di quattro come di due ruote: con l'oggetto poi di regolar l'abuso con il possibile minor discapito de' cittadini, siccome saranno prese in nota tutte le carrozze e cocchi dorati, così volendo quelli usare dovranno esser bollati con il bollo sarà destinato, come pure doverà esser levata o vellata con color l'indoratura, levando la fornitura d'oro, d'argento di ricamo od altro sostituendovi un gallone di color simile al fornimento intorno al veluto, felpa od altro drappo.

c. 135 VIII. Resti permesso agli uomini valersi per abi'ti e tabari di robe di lana e seda senza merlatura però di alcuna sorte, e ne' vestiti da campagna resti loro proibito qual si sia sorte di merlo o guarnizione tanto d'oro o bianco di qualunque condizione esser si sia; potendo usar solamente colaro, colarina, maneghetti, bottonatura agli abiti d'argento d'oro fillato semplicemente et al tabarro una sola indoppionatura d'oro o d'argento che non ecceda dalla parte un dito, restandoli per espresso proibita ogni sorte di cordella d'oro o d'argento o riccamo forastiero di che condizione si sia.

IX. Li staffieri, carrozieri e lachè non possono vestire altro

abito che di lana con bottonatura d' otton, filesello, o seta al più, restandoli omninamente proibito ogni merlo tanto al colaro quanto in ogn' altro loco, ma permessa una sola guarnizione di filesello di moderata grandezza ovvero cordoncino sopra le cuciture.

X. Anco nelli casi di morte delli congionti debba usarsi la dovuta moderazione, restando espressamente proibito l' uso dei cottoni, tabarri lunghi e di vestir di nero la servitù, come pure di coprir di corrotto li fornimenti di cavalli e le carrozze, c. 136 permesso solo a' patroni l'uso delle altre lane nere, e de veli, in moderata misura, esclusi li tabarri lunghi detti gramaglie in conformità di quanto fu comandato dagl' ill.mi et ecc.mi ss.ri Inquisitori in T. F. con la loro provvida terminazione di 14 aprile 1722.

XI. Sia totalmente proibito alle meritrici l'uso d'ogni sorte di perle e qualunque altra gioia niuna eccettuata sì buona come falsa, ogni abito di seta, di veluto, merlatura, cordellami, riccami o altra sorte di ornamenti, potendo l'estate vestirsi di semplice zendale, senza guarnizione immaginabile, sotto pena di berlina, esilio, perdita degli abiti, il tratto de' quali andar dovrà a risarcimento e disposizione della cassa dell' officio deputato alle pompe.

XII. Agli abusi correnti molto confluindo li sartori, et inventori di nuove mode, contro questi, tanto uomini, quanto donne, saranno ricevute denonzie secrete e guadagnerà l' accusator (che volendo sarà tenuto secreto) ducati venti di beni di detto sartor et inventor, contro quali sarà anco proceduto con c. 137 le pene corporali, quando così parerà alla giustizia', nè possano gli sartori lavorar per li forastieri in forma diversa senza licenza in scritto del magistrato.

XIII. Le denonzie secrete doveranno esser poste nelle solite casselle, una delle quali esiste lateralmente alla porta della Cancellaria della Città, e l'altra sotto la loggia del Consiglio, le chiavi delle quali saranno custodite una dal Sopra Censore et l'altra dal Censore più vecchio: avvertendosi che il denonziante doverà nominare due testimoni almeno per poter con la formazione del processo rilevar le trasgressioni.

XIV. Contro chi in qualunque parte trasgredirà sarà pro-

ceduto per denoncia secreta, e con l'autorità dell'ecc.mo Senato si puniranno i rei dagl'ill.mi et ecc.mi ss.ri Rettori *pro tempore* e signori Sopra Censori e Censori alle Pompe, che d'anno in anno eletti dal mag.co Consiglio con l'appellazione del Mag.to ecc.mo dei Signori Sopra-Provveditori, Sopra-Provveditor Aggionto, Inquisitor e Provveditor alle Pompe in Venezia, fatto però prima il deposito effettivo della condanna che avesse riportata in questa cassa' di città et ogni trasgressor condannato, c. 138 oltre la pena ad arbitrio della giustizia, avuto riguardo al delitto o delinquente, s' intenderà privo d' anni cinque essendo cittadino di questo consiglio, quando sia ad esso aggregato, intendendosi il padre in ciò incorso per il figlio, che vive seco unito sino all'età d'anni 18 et il marito per la moglie.

XV. Che convinto e condannato che sia il reo, aver debba l'accusator il terzo della condanna, essendo pecuniaria potrà ascendere sino a ducati 50, e gli altri due terzi siano disposti ad arbitrio dell'offizio, al qual soggetto sarà pure destinato commandador e ministro per le quotidiane occorrenze dell'ufficio stesso.

XVI. Che le presenti provvisioni abbino ad eseguirsi in ogni tempo e luogo di questa città di Padova e suo territorio, etiam in maschera dalli cittadini et abitanti di questa città e soggetti a questo ecc.mo regimento da esser pubblicate ogni anno nel primo Consiglio, che si terrà.

XVII. Che nel vestirsi e professar delle monache siano proibite le collazioni di confetture e cestelle donnate, che si fanno in casa di particolari fuori de' parlatori, come in passato. c. 139

Daniel Dolfin 4.to Podestà e V.e Capitanio
Bonifacio dal Sole
Lodovico Zabarella K.r } Sopra Censori
Ferraù Benedetto de Lazara
Ottavio Bianchini
Livio Casale } Censori
Giuseppe Dondi Orologio

Comes jordanatius y. u. D Cancell.r
mag.cae civitatis Paduae

addì maggio 1732. Fu pubblicato per pub.co Trombetta a luochi soliti molti astanti ad udire in forma.

In Padova per li fratelli Sardi stampatori della mag.ca Città.

48.º

[Archivio Civico di Padova. Q 1 754 *Offitii Pompe* n. 21. *Acta Censorum.* (1539-1568)].

c. 2 r. *Die 3 mensis januarij 1542*

Magnifici domini Vincentius Rubeo doctor et Joannes Barisono censores pro magnifica comunitate Paduae contra superflua convivia deputati volentes pro eorum debito providere, quod pars superinde capta ab omnibus observetur et transgressores ita puniri quod cedat in exemplum caeteris, habita notitia quod in festo divi Joannis nuper decurso d. Ilarius Spinello civis et habitans Paduae fecit quoddam convivium plurium personarum, in quo dedit res prohibitas contra formam partis, jusserunt testes vocari et examinari ut habita veritate premissorum procedere vigore sui officij sicuti iustitia suadebit.

Retulit Angelus de Trieste se de mandato ut supra precepisse d. Jac. de Pimbiolo, quod in pena librarum XXV debeat se conferre in camera communis Paduae testificandum.

Die dicta

D. Jacomus Pimbiolo civis et habitans Paduae testis ut supracitatus juratus monitus et per prefatos d. censores diligenter examinatus, tam super numero personarum, quae intervenerunt in dicto convivio quam super epulis et rebus in eo datis ad comendendum et lecta prius ad eius intelligentiam parte conviviorum, deposuit verum esse quod in festo divi Joannis proximi decursi d. Ilarius Spinellus ob nuptias eius filii fecit quodam convivium in quo intervenerunt ipse testis et alii ad numerum XVI personarum computatis nonnullis mulieribus, dicens " non forno date cose prohibite, ma solamente vedello „ et caponi rosti et vedello et caponi lexi et una torta negra, „ intervenendoli un paro de anedre solamente et forno date „ etiam una sorte de confetti menudi „ et factis aliis debitis interrogationibus, dixit " non gli fo dato altro.

Quibus habitis etc.

49.°

[Da stesso registro]

1545 indict. 3 die 6 mensis februarij c. 10 r.

Constitutus officio cancellerie communis Paduae quidam notus officio nolens nominari sed de secreto teneri accusavit

s. Franciscum Codatium q. d. Octavianj.

Ex eo quod die hesterna fecit sive fieri fecit domi d. Lodovici de Capitibus listae in contrata bovete unam cenam personis XXII vel circa, in eius convivio dando, sive dari faciendo commensalibus ipsis dapes et cibaria, poni sive poni faciendo et quod portavit premittendo duas tortas diversi generis; nec non pastillos diverse species, dapes et cibaria ipsa multiplicando piatellos unum super alium ponendo; illosque sic positos relinquendo, adeo quod mensa erat plena et occupata platellis et dapibus multaque alia fecit et comisit contra formam partium consilii civitatis eius pena ad malum exemplum, quare petiit contra eumdem transgressorem procedi et ex forma partium condemnari; et exinde condemnationis portionem sibi eius vigore debitam sibi exhiberi.

Testes s. Antonius coquus de contrata domus Dei
s. Julianus ab aquilla
s. Johanes de ponte

die 7 mensis februarii

S. Antonius coquus habitans in contrata domus Dei testis ut supra productus citatus iuratus monitus per R.[lem] dominum Vincentium Rubeum doctorem ac collegas censores supra conviviis examinatus ac supra dicta querella interrogatus deposuit: " Io „ ve dirò la verità. Zuoba de sera' come cuogo andai a casa „ de messer Capodilista a parrecchiar la cena, per cusinar, come „ feci, caponi ed anedre „. Monitus quod declararet quid paraverrit in dicta cena, respondit: " Io cusinai anedre roste et c. 10 t.°

„ alexe, vedello arosto et alexo, caponi rosti et alexi „. Interrogatus: “ ben ge fo pernixe, „ respondit: “ Mi non ho cuxinate „ pernise, nè vedute a quella cena „ Dicens interrogatus: “ Io „ ge ho fatte doe torte una de peri et una biancha; ben è vero „ che io gli dixi che non poteva fare altro che una mera de „ torte, ma loro volle che se ne fosse doe per accompagnar il „ rosto et li mostrai la parte „. Dicens interrogatus: “ messer „ Francesco Codazo che faceva la cena dixe: voglio tu ne faia „ do d'este torte per accompagnar rosto et alexo, la parte non „ se osserva „. Interrogatus si fecit pastillos, respondit etiam: “ Io feci certe rosette de pasta semplice che furono fatte de più pastelle l'una sopra l'altra „. Interrogatus si intervenirent latticinia respondit: „ Ge fo dato latte e miele con storte „. Interrogatus: con il rosto che gli fo dato, respondit: “ Ge fo dato savor de marasche „. Interrogatus in fine cene quid exhibitum fuit, respondit: “ Ge fo dato noselle et pistachi „. Interrogatus quot personae erant respondit: “ Credo che erano circa 20 compagni „. Interrogatus ben alla cena se metteva li piatelli l'uno sopra l'altro, respondit; “ Io non lo scio, perchè non andai a vedere „. Interrogatus a principio quale sorte de salate fo dato, respondit: “ Quatro sorta cioè piè de vedello et requeste, ramponzoli, indivia e capari „. Interrogatus circa reliqua respondit aliter, et interrogatus ben chi lo agiutava, respondit. “ Haveva uno squataro Piero stà alla piaza di Forzatè et seschalco Zaneto famegio e Zanim da Rio „. Quibus habitis fuit licentiatus et monitus.

50.°

[Dallo stesso Registro].

c. 19. r. 1554 indictione 12 die lune 26 mensis martii.

Cum ad notitiam magnificorum dominorum Ioannis da Sancta Iuliana, Hieronymi Polcastro et Pauli Alvaroto hon. censorum super pompis quod ob nuptias nuper factas in hac urbe Patavio, multi homines et mulieres preparant vestes, ornatus diversi generis et alia per leges prohibita: quas et quae tenere,

portare et illis uti in ludibrium legum civitatis per R. consilium Rogatorum confirmatarum superioribus diebus publicatarum. Prefati magnifici censores pro beneficio publico intendentes partes ipsas executioni debitae mitti facere, cohibuerunt se ad presentiam clarissimi domini Stephani Trivisani Paduae potestatis dignissimi; rogaruntque eius Mag.tiam quod velint sibi prestare talem favorem quod fungi possint eorum offitium; et multis supra premissis dictis primus clarissimus d. potestas comisit eis m.cis d. censoribus, quod offitium suum exercere debeant prout sibi inclitis expedire videbitur iuxta ordines civitatis: et quod pro premissis exequendis dictis domini censores debeant secum ducere cancellarium m.cae civitatis pro scribendo necessaria. Mandans idem clarissimus d. potestas ser Bartholomeum Chiodarolo preconem comunis Paduae quod debeat conferre cum dictis dominis censoribus ac cancellario; ac in his quae concernunt offitium dictorum d. censorum pro executione partis civitatis confirmatae in senatu illis obedire.

Qui m.ci domini censores, obtenta licentia premissa, decreverunt accedere ad loca et domos nuptiales et occulata fide videre, si quis homo vel mulier audet contrafacere legibus, et compertos compertasque contrafacientes in scriptis per cancellarium religi, ut visis videndis possint procedere prout sibi videbitur pro beneficio publico.

Infrascripti et infrascriptae sunt homines et mulieres qui comperti et compertae contrafacere legibus portantes infra specificata lingua vernacula expressa [1];

D. Carlo Antonio dottor fiolo de ser Sebastian di Paladini:
uno sagio de veluto strichà
calzoni de veluto tagiati.

D. A. Maria de messer Piero Bagaroto:
calze con li calzoni de veluto cremosin tagià,
zuppon de raso cremosin tagià.

---

(1) Nella trascrizione del seguente elenco ho ommesso per ciascuna persona la nota in margine dell'avvenuta intimazione, da parte del cursore del Comune, per la consegna all'ufficio destinato delle cose vietate.

c. 19 t.º D. fiolo del m.co cavalier Vigodarzer:
uno paro de calzoni de veluto
uno sagio.
D. Gabriel de Relogio fo de m. Anzolo:
uno paro de calze con li calzoni de veluto tagliati.
D. Gasparo da Relogio:
uno tornalieto de raso cremosin
una coltra over coperta in lieto de veluto cremesino.
D. fiolo del m.co cavalliere Capodilista:
uno paro de calze con li calzoni de veluto biancho
uno zupon de veluto biancho uno e l'altro tagliati.
D. fiolo del ditto:
uno sagio de veluto
uno paro de calcie con li calzoni de veluto torchino tagiati.
A. Piero de Lya:
calze con li calzoni de veluto tagiati.
D. Constantio Capo de vacha fo de messer Pavolo:
Caltie con li calzoni de veluto tagliati.
M.a consorte del dicto:
uno filo de perle.
D. Camillo Zabarella fiolo del m.co messer Zuane cavalier:
calze con li calzoni de veluto tagiato
una cadenella d' oro al collo.

c. 20 r. D. Zuamp.º Docto fo ms. Alexi:
caltie con li calzoni de veluto cremosin tagliati
uno sagio de veluto negro tagià.
D. Gasparo Docto de ms. Paolo:
caltie con li calzoni de veluto negro tagiati,
una capa listà de veluto tagià.
D. Mattio Savonarola fo d. Antonii:
uno paro de calze con li calzoni de veluto tagliati.
D. Franc.º Capo de lista de ms. Hier.mo:
uno sagio recamato
uno paro de caltie de veluto tagliato.
D. Di doctori fiolo de ms. Ant. Francesco:
caltie con li calzoni de veluto tagliati.
D. Di doctori fiolo del ditto:
caltie con li calzoni de veluto tagliati

M.a fiola de ms. Alovise Musato:
conciero de perle in testa
uno filo de perle al collo
una cadenella d'oro
manigli de . . .
D. Carlo Zacho de ms. Zacho :
uno colletto de veluto tagliato,
zupon de raso taglià
calze con li calzoni de raso tagliati.
M.a Carla consorte d. ms. Ubertini Barison f. d. Marcelli : c. 20 t.°
uno filo de perle.
D. fiolo Iacomi da Monton:
calze con li calzoni de veluto tagliati
capa et sagio listà.
D. Oratio Cortuso :
uno sagio
calze con li calzoni de raso tagliati.
M.a consorte de ms. Antonio Maria de la Zara:
manili de ambrachan
do filtie de perle
una cadena d'oro.
M.a Elena Vigontia consorte de ms. Ritio Conte
una cadena
perle.
M.a Dyanira consorte de ms. Piero de Mantoa doctor fo de messer Andrea:
fili tre de perle
cadena d' oro grande.
M.a consorte de d. Lavinio di Val de Žocho :
uno filo de perle
conciero de perle in testa
manili d' oro
cadena d' oro.
M.a nora de d. Philippo Boromeo
una filzia de perle al colo
conciero de perle in testa
manili de ambrachan.

c. 21 r. D. Uberthin Papafava fiolo de ms. Rubertho:
uno colletto de velluto negro tagliato.
calzoni di velluto cremosini tagliati,
zupon de raso cremesino tagliato.

M.a Noriza fiola de ms. A. Francesco de Doctori:
uno filo de perle
manigli d' oro
una cadena d' oro.

D. Giulio Docto:
calze con li calzoni de veluto negro tagliati.

D. Carlo Zabarella:
calze con li calzoni de veluto tagliati.

D. Ubertin Barison:
calze con li calzoni de veluto negro.

D. Francesco Codazzo:
uno zuppon de veluto tagliato.

D. Francho:
uno sagio de veluto con vergole.

D. Mathio Cumani:
calze con li calzoni da veluto tagliati.

c. 21 t.o D. Antonio Maria de Lazara:
calze con li calzoni de veluto tagliati

M.a fiola del q. m. Francesco Papafava consorte del conte di San Bonifacio:
conciero de perle in testa
manili d' oro
manigli de perle
uno colletto de oro et argento.

M.a consorte de d. Bernardin Zuecha:
uno conciero de perle in testa.

D. Alexandro Busenello
calze con li calzoni de veluto.

M.a Nicolosa consorte de m. Bernardin Papafava:
uno rubon da homo de ormesino rovano con veluto atorno stratagliato,
manigli d' oro.

M.a consorte de m. P. Maria Frigimelega:
manigli d' oro

uno smeraldo in detto nella mano destra.
D. Georgio Frigimelega:
uno rubon con liste de veluto tagliato.
D. Camillo Talamatio:
calze con li calzoni de veluto tagliati.
D. Andrea de Capo de vacha q. m. Aloisi — c. 22 r.
calze con calzoni de raso tagliati.
D. Bernardin Zuecha:
calze e calzoni de veluto tagliati.
D. Benedetto de Lirà de m. Anzolo:
uno... de raso negro tagià.

Die 28 mensis martii.

Retulit Bartolomeus Chiodarolo preco de mandato clarissimi d. potestatis precepisse omnibus et singulis numeratis in politia hic affixa videlicet singulis signatis p. personaliter et aliis c. bis domi in omnibus prout in ipso folio continetur et ex opposito singulorum predictorum apparet notatum.

Die 29 eiusdem.

Comparuit d. Sebastianus d. Paladinis et parendo precepto sibi facto actualiter presentavit res infrascriptas de quibus in precepto sibi facto:
uno sagio de veludo usato
uno paro de calze negre con calzoni.

5 maij 1554 Restitute d. Carolo Antonio eiusdem de Sebastiano filio.

ser Hieronimus servitor m.ci d. Petri vici aggeris equitis eius nomine presentavit:
uno sagio de veluto recamato negro
uno paro de calze con calzoni de veluto turchin.

6 iunij 1554 Restituti filio contrascripti d. Petri.

Die 31 eiusdem.

Die 5 maij 1554 Restituti domino Andreae de Lya doctori.

D. Petrus de Lya volens obedire mandato pretorio presentavit:
uno paro de calze con li calzoni di veluto negro tagiati.

29 eiusdem

D. Petrus Bagaroto nomine Gasparis ab Horologio presentavit in nomine eius filii:

uno tornaletto de raso cremosin } tutti in una
uno paro de calze et uno zupo } entemella susida

Restituta

Die ultimo eiusdem de m.to ut retulit d. Petrus Antonius Garato etiam presens predicta fuerunt restituta eidem d. Petro.

Die ultimo martii.

c. 22 t.º

D. Iacobus de Montono volens obedire mandatis praetoriis presentavit:

Die 15 maij 1554 Restituti filio contrascripti d. Jacobi.

uno paro de calze de panno negro con calzoni de veluto tagià
uno sagio de panno negro con lista de veluto tagià

Die 18 maij 1554 Restituti filio contrascripti d. Jacobi.

una capa de pano con lìsta de veluto tagià
uno sagio de pano negro con lista de veluto tagià
una capa de pano con lista de veluto tagià.

Die dicta.

9 maij 1554 Restituti d. Alexandro de Capitibus liste eius filio.

ser M. Antonius Brixiensis familiaris d. Hieronimi de Capitibus liste portavit: uno sagio de veluto negro con una cordella over franza negra.

Die dicta.

D. Gaspare Zaramelunis, nome domini Lavinii de Valdezocho:

doi manili d' oro

Restituti. { una filzia de perle senza pendente
una filzia de perle con uno pendente
una centa d' oro de paternostri }

ser Augustus Moyse aurifex extimator assumptus per d. Hieronimum Polcastrum et Paulum Alvarotum censores extimavit res praedictas ut infra suo iuramento.

P. { Una centa d'oro in paternostri pesa onze 8 stimade duc. 54.
Filo uno de perle con pendente stimato ducati 40.
Uno altro filo de perle vechie senza pendente estimato duc. 10. }

Le qual tre partite videlicet centa d'oro et doi fili de perle sono stà restituiti ibidem al ditto; i manili veramente sono stà retenuti in deposito appresso d. Ant. Orsato capsiere.

Ex. L. doctor d. Dominicus de Sonatio.

Il 9 aprile sono restituiti i due manigli a Gasparo Zaramellunis, che si obbliga di pagare la multa. c. 23 r.

INDICE ANALITICO

N.B. I numeri più grandi indicano le pagine, i più piccoli le note.

D

E

F

Q

R

S

Z

INDICE